440. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Comunicazioni	3
Missioni valevoli nella seduta del 19 novembre 1998	3
Progetti di legge (Annunzio; Trasmissione dal Senato)	3, 4
Ministro dell'interno (Trasmissione di un documento)	4
Atti di controllo e di indirizzo	4
Disegno di legge n. 5267	5
(Sezione 1 – Articolo 23 ed emendamenti)	5
(Sezione 2 – Articolo 24, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	10
(Sezione 3 – Articolo 25 ed emendamenti)	36
(Sezione 4 – Articolo 26, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	46
(Sezione 5 – Articolo 27, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	51
(Sezione 6 – Articolo 28, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	58
(Sezione 7 – Articolo 29 ed emendamenti)	65
(Sezione 8 – Articolo 30 ed emendamenti)	70
(Sezione 9 – Articolo 31 ed emendamenti)	73
(Sezione 10 – Articolo 32 ed emendamenti)	89
(Sezione 11 – Articolo 33, emendamenti e subemendamenti)	95
(Sezione 12 – Articolo 34, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	102
(Sezione 13 – Articolo 35 ed emendamenti)	106
(Sezione 14 – Articolo 36 ed emendamento)	125
(Sezione 15 – Articolo 37 ed emendamenti)	125
(Sezione 16 – Articolo 38, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	127
(Sezione 17 – Articolo 39 ed emendamenti)	157
(Sezione 18 – Articolo 40, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	158
(Sezione 19 – Articolo 41, emendamenti ed articoli aggiuntivi)	170
(Sezione 20 – Articolo 42 ed emendamento)	181
(Sezione 21 – Articolo 43 ed emendamenti)	181
(Sezione 22 – Articolo 44)	182
(Sezione 23 – Articolo 45 ed emendamenti)	182
(Sezione 24 – Articolo 46)	184
(Sezione 25 – Articolo 47, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	184

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

PAG.

(Sezione 26 – Articolo 48, emendamenti ed articolo aggiuntivo) 190
(Sezione 27 – Articolo 49) 194
(Sezione 28 – Articolo 50, emendamenti ed articolo aggiuntivo) 195
(Sezione 29 – Articolo 51, emendamenti ed articolo aggiuntivo) 208
(Sezione 30 – Articolo 52, emendamenti ed articoli aggiuntivi) 211
(Sezione 31 – Articolo 53, emendamenti ed articoli aggiuntivi) 223
(Sezione 32 – Articolo 54 ed emendamenti) . 243
(Sezione 33 – Articolo 55 ed emendamenti) . 252
(Sezione 34 – Articolo 56, emendamenti ed articolo aggiuntivo) 260
(Sezione 35 – Articolo 57 ed emendamenti) . 283

PAG.

(Sezione 36 – Articolo 58, emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo) 287
(Sezione 37 – Articolo 59, emendamenti ed articoli aggiuntivi) 289
(Sezione 38 – Articolo 60 ed emendamenti) . 310
(Sezione 39 – Articolo 61, emendamenti ed articolo aggiuntivo) 318
(Sezione 40 – Articolo 62, emendamenti ed articoli aggiuntivi) 321
(Sezione 41 – Articolo 63, emendamento ed articolo aggiuntivo) 330
(Sezione 42 – Articolo 64 ed emendamenti) . 331
(Sezione 43 – Articolo 16, subemendamento ed articolo aggiuntivo) 331
(Sezione 44 – Articolo 20, subemendamento ed articolo aggiuntivo) 333
(Sezione 45 – Ordini del giorno) *Vedi Allegato A*-bis

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 novembre 1998.

Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, D'Amico, Danese, Dini, Evangelisti, Fassino, Li Calzi, Masi, Melandri, Morgando, Pozza Tasca, Ranieri, Selva, Sinisi, Treu, Turco, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Amico, Danese, Dini, Evangelisti, Fassino, Li Calzi, Masi, Melandri, Morgando, Pozza Tasca, Ranieri, Selva, Treu, Turco, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 18 novembre 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

COMINO: « Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati » (5412);

PAISSAN: « Modifiche all'articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di stabilità delle giunte regionali » (5413);

INNOCENTI ed altri: « Norme in materia di esercizio dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità » (5414);

MOLINARI: « Disposizioni concernenti le imprese per la produzione di pane » (5415);

FOTI ed altri: « Modifica all'articolo 164 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena » (5417);

FIORI: « Disposizioni in materia previdenziale » (5418);

ALBERTO GIORGETTI: « Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona del 13 dicembre 1995 » (5419);

BASSO ed altri: « Modifica al comma 46 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di valutazione del danno ambientale ai fini dell'applicazione dell'indennità risarcitoria » (5420);

NAN e GAGLIARDI: « Modifica all'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in materia di occupazione della rete stradale » (5421).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge costituzionale.

In data 18 novembre 1998 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

SODA ed altri: « Modifica all'articolo 136 della Costituzione in materia di opinione dissenziente dei giudici della Corte costituzionale » (5416).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

In data 18 novembre 1998 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 3246-570-2084. — Deputati TATTARINI ed altri; POLI BORTONE ed altri; SIMEONE; PERETTI, MALAGNINO ed altri: « Disciplina delle strade del vino » *(approvata, in un testo unificato, dalla XIII Commissione permanente della Camera e modificata dalla IX Commissione permanente del Senato con l'unificazione delle proposte di legge n. 570, d'iniziativa del senatore Ucchielli, e n. 2084, d'iniziativa dei senatori Ferrante ed altri)* (509-946-1176-1518-3490-B).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera del 14 novembre 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea LECCESE ed altri n. 9/3240/17, concernente la realizzazione, da parte degli enti locali, di strutture di accoglienza, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 novembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale – Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni), competente in materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: MISURE DI FINANZA PUBBLICA PER LA STABILIZZAZIONE E LO SVILUPPO (5267)

(A.C. 5267 – sezione 1)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 23.

(Revisione delle procedure per investimenti).

1. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono erogati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite le banche concessionarie e a partire dalla data in cui sono resi disponibili, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle banche stesse, tenuto conto del fabbisogno finanziario per l'erogazione delle agevolazioni. Per il periodo di giacenza presso i conti correnti appositamente aperti dalle banche concessionarie, le predette somme maturano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore degli interventi di cui al presente comma. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla rideterminazione delle procedure e delle modalità di erogazione dei contributi in conformità con le disposizioni di cui al presente comma.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

(Revisione procedure erogazioni del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato a valere sulla legge 488/92).

1. Ai contributi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, erogati alle banche concessionarie entro il 31 dicembre 1998 e non ancora trasferiti alle imprese, continuano ad essere applicate le vigenti disposizioni fino al 31 dicembre 1999; a partire da tale data, in deroga alle vigenti disposizioni, le residue giacenze presso le banche stesse matureranno interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore di altri interventi di cui al sopra citato articolo 1, comma 2, della legge 488/92.

2. In deroga alle vigenti disposizioni, i contributi non ancora trasferiti alle banche concessionarie alla data del 1° gennaio 1999 saranno erogati, sempre tramite le banche concessionarie, sulla base delle richieste avanzate periodicamente dalle banche stesse che saranno effettuate in base al prevedibile fabbisogno finanziario mensile

per l'erogazione delle agevolazioni. Le banche concessionarie provvederanno ad erogare tali somme ai soggetti beneficiari con la massima tempestività e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta. Per l'eventuale periodo di giacenza, tali somme matureranno interessi al tasso ufficiale di sconto in favore del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il successivo riutilizzo in favore di altri interventi di cui al sopra citato articolo 1, comma 2, della legge 488/92, ma, nel caso in cui l'erogazione avvenga in un tempo superiore ai sessanta giorni sopra indicati, da quel giorno la giacenza delle somme frutterà interessi ad un tasso pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di un punto ed esclusivamente a favore del soggetto beneficiario.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le norme vigenti in ordine alle procedure e modalità di erogazione dei contributi in conformità con le disposizioni di cui al presente articolo, consentendo, per i bandi che saranno emanati a partire dal 1° gennaio 1999, che il calcolo dell'equivalente sovvenzione possa, almeno in modo convenzionale e forfettario, tenere conto delle effettive tempistiche di erogazione, con particolare riferimento alle iniziative da sottoporre ad approvazione da parte della Commissione della Unione europea.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

23. 1 (ex 24. 4.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

1. Gli incentivi alle attività produttive in favore delle nuove iniziative nelle aree depresse previste dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, sono erogati dal Ministero dell'Industria, previa accettazione dei progetti presentati.

2. Il Ministro dell'Industria accrediterà l'intera somma del progetto approvato ad una o più banche convenzionate, che provvederanno ad assegnare agli interessati in 3 *tranche*. La prima, pari a un terzo, subito, la seconda dopo la presentazione del completamento della prima parte del progetto e la terza all'atto del collaudo dell'intera opera.

3. Le banche autorizzate corrisponderanno gli interessi relativi alle somme giacenti.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

23. 2. (ex 24. 3.) Pampo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: tenuto conto del fabbisogno.

23. 3. Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: a decorrere *fino a:* presente legge.

23. 4. Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: per il successivo riutilizzo *fino a:* al presente comma.

23. 5. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: in conformità *fino a:* al presente comma.

23. 6. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché alla rideterminazione di un maggiore contributo pari al 10 per cento, oltre alla quota stabilita, per le imprese che presentano progetti di insediamento e di investimento nelle aree degli obiettivi 1 e 2 del Regolamento CEE n. 2052/88.

23. 7. (ex 24. 1). Mario Pepe.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire

dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4,

comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

(A.C. 5267 – sezione 2)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Norme particolari per gli enti locali).

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è prorogato al 31 dicembre 1998. È altresì differito al 31 dicembre 1998 il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data dell'approvazione del bilancio, relativamente all'anno 1999. Per gli anni successivi i termini predetti sono fissati al 31 dicembre.

2. Per l'anno 1998 ai comuni che hanno subito minori entrate derivanti dal gettito dell'imposta comunale sugli immobili, a seguito dell'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati classificati nel gruppo catastale D, è assegnato un contributo da parte dello Stato commisurato alla differenza tra il gettito, derivante dai predetti fabbricati, dell'imposta comunale sugli immobili dell'anno 1993 con l'aliquota al 4 per mille e quello dell'anno 1998 anch'esso calcolato con l'aliquota al 4 per mille. Il contributo è da intendere al netto del contributo minimo garantito, previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite ai comuni. A tal fine è autorizzata per l'anno 1998 la spesa di lire 15 miliardi a favore dei comuni. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-

2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche nell'area napoletana e palermitana è integrato di un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta giorni dall'assegnazione dei fondi. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando, quanto a lire 20.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, quanto a lire 20.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero della sanità. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Il comma 1 dell'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, come sostituito dall'articolo 49, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

« *1.* L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri di cui all'articolo 71: *a)* per il 2000 il 6 per cento del valore; *b)* per il 2001 il 12 per cento del valore; *c)* per il 2002 il 18 per cento del valore; *d)* per il 2003 il 24 per cento del valore ».

5. Relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono fissati al 31 dicembre 1999 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni e degli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio. Alla stessa data sono fissati i termini per la notifica:

a) degli avvisi di liquidazione sulla base delle dichiarazioni, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994, 1995 e 1996;

b) degli avvisi di accertamento in rettifica, relativamente all'imposta comunale sugli immobili dovuta per gli anni 1994 e 1995;

c) degli atti di contestazione delle violazioni non collegate all'ammontare dell'imposta, commesse negli anni dal 1993 al 1996.

6. Il termine del 1° gennaio 1999 di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è differito al 1° gennaio 2000. Per l'anno 1999 continuano ad essere applicabili i criteri di commisurazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani adottati per le tariffe vigenti nell'anno 1998.

7. Il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 376.

8. Al comma 1 dell'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per l'imposta di registro la determinazione definitiva è effettuata solo nel 2001 sulla base dei dati medi del triennio 1998-2000 comunicati dal Ministero delle finanze entro il 31 marzo 2001 ».

9. Il Fondo stanziato sull'unità previsionale di base 3.1.2.3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno – capitolo 1610 – relativo alle nuove province, definito dalla legge finanziaria per effetto dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è definitivamente quantificato in lire 41.650 milioni annue ed accorpato nel fondo ordinario, mantenendo comunque l'originario vincolo di destinazione. Il comma 6 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

10. I trasferimenti per il 1999 di ogni singolo ente locale restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'articolo 49, comma 1, lettere *a), b)* e *c),* della legge 27 dicembre 1997 n. 449. In attesa dell'entrata in vigore delle misure di riequilibrio di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la distribuzione dell'incremento di risorse pari al tasso di inflazione programmato a decorrere dal 1999 avviene con i criteri e le finalità di cui all'articolo 49, comma 1, lettera *a),* della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

11. A valere sulle risorse aggiuntive createsi ai sensi dell'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra comuni 10 miliardi di lire per il 1999, 20 miliardi di lire per il 2000 e 30 miliardi di lire per il 2001. Per le medesime finalità sono altresì destinate risorse pari a tre miliardi di lire per ciascun anno del triennio 1999-2001.

12. I contributi erogati a comuni e province negli anni 1996 e 1997 ai sensi dell'articolo 3, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono definitivamente assegnati.

13. Il numero 2) della lettera *e)* del comma 143 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché la lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono abrogati.

14. Il comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

« *1.* I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni possono prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

15. Al comma 2 dell'articolo 64 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: « fino al 31 dicembre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 1999 ».

16. Il termine del 31 ottobre 1995 di cui all'articolo 79, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, per l'adozione delle modificazioni alla classificazione delle categorie tassabili e alle tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo, già differito dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, è differito al 31 ottobre 1999; la relativa delibera ha effetto dall'anno 2000.

17. In deroga a quanto previsto dall'articolo 61, comma 3-*bis,* del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come

modificato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'anno 1999, ai fini della determinazione del costo di esercizio del servizio di nettezza urbana gestito in regime di privativa comunale, i comuni possono considerare l'intero costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani di cui all'articolo 2, terzo comma, numero 3), del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915.

18. All'articolo 72, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, le parole da: « all'intendenza di finanza » fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: « alla direzione generale delle entrate, sezione staccata, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base a denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la predetta denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato. La formazione e la consegna dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 è eseguita entro il 31 dicembre 1999 ».

19. La lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

« *g)* applicazione alle occupazioni abusive di un'indennità pari al canone maggiorato fino al cinquanta per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale ».

20. Al comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *g-bis)* previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della somma di cui alla lettera *g)*, né superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

21. Per i rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, i comuni e le province, con propria deliberazione, possono disporre le agevolazioni di cui all'articolo 17, comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche con effetto retroattivo, nonché determinare criteri e modalità di definizione agevolata.

22. A decorrere dal 1° gennaio 1999 il corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura costituisce quota di tariffa ai sensi degli articoli 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36. Sono conseguentemente abrogati l'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, introdotto dall'articolo 2, comma 3-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 1995, n. 172, nonché l'articolo 3, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, limitatamente alle parole: « secondo le procedure fiscali vigenti in materia di canoni di fognatura e di depurazione ».

23. Fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e fermo restando che l'applicazione del metodo stesso potrà avvenire anche per ambiti successivi non appena definita da parte dei competenti enti locali la relativa tariffa ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 13, i criteri, i parametri ed i limiti per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedottistico, del servizio di fognatura e per l'adeguamento delle tariffe del servizio di depurazione, quali stabilite ai sensi dell'articolo 3, commi 42 e seguenti, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono fissati con deliberazione del CIPE. Per l'anno 1999 detta deliberazione è adottata entro il 28 febbraio 1999 ed il termine entro il quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le tariffe dei predetti

servizi in conformità ai parametri, ai criteri e ai limiti stabiliti dal CIPE è fissato al 15 maggio 1999.

24. All'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « erogazione di acqua » sono inserite le seguenti: « e servizi di fognatura e depurazione ». Al numero 127-*sexiesdecies)* della tabella A, parte III, allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dopo le parole: « comma 3, lettera *g)*, del medesimo decreto » sono aggiunte le seguenti: « , nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione ».

25. La lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

26. All'articolo 46 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-*bis*. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Ai relativi titoli di spesa è data esecuzione dai tesorieri solo se corredati di una dichiarazione dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalità di utilizzo ».

27. La disposizione di cui all'articolo 51, comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, si interpreta nel senso che anche le somme rivenienti dai mutui concessi dalle banche agli enti locali per i quali operi il regime di eccezione dal versamento in tesoreria unica di cui all'articolo 14-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, devono, all'atto della loro erogazione, essere depositate presso l'ente gestore della tesoreria dell'ente mutuatario. Per i mutui non rientranti nel regime di eccezione resta fermo l'obbligo del versamento delle somme nelle contabilità speciali infruttifere. Per i mutui stipulati prima dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito il mantenimento del deposito delle somme mutuate presso l'istituto mutuante.

28. All'articolo 38 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « e di quelli che non hanno ricostituito i fondi vincolati utilizzati in precedenza » sono soppresse;

b) al comma 2, dopo le parole: « L'utilizzo di somme a specifica destinazione » sono inserite le seguenti: « presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 68, comma 1, e ».

29. A decorrere dall'anno 1999, i proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997 e 1998 dall'articolo 49, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati nella misura del 34 per cento alla provincia di Como, del 16 per cento alla provincia di Lecco, del 50 per cento al Ministero dell'interno. A decorrere dall'anno 2000, il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia è pari a quello del 1999 incrementato del tasso di inflazione programmato. Le somme attribuite allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata e sono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministro dell'interno. Le somme attribuite alle province di Como e Lecco possono essere destinate, d'intesa con i comuni interessati, per opere pubbliche e interventi di salvaguardia ambientale anche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni.

30. Per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia il Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, può autorizzare la costituzione di una apposita società per azioni soggetta a certificazione di bilancio e sot-

toposta alla vigilanza degli stessi Ministeri. Al capitale della società possono partecipare, con quote massime stabilite nel decreto ministeriale autorizzativo, i seguenti soggetti: comune di Campione d'Italia, provincia di Como, provincia di Lecco, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como, camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Lecco; resta esclusa la possibilità di partecipazione al capitale della società per altri comuni. L'utilizzo dello stabile della casa da gioco ed il rapporto di lavoro dei dipendenti comunali che vi operano con funzioni di vigilanza e controllo alla data del 30 settembre 1998 sono regolati da apposita convenzione che verrà stipulata fra il comune di Campione d'Italia e la società di gestione della casa da gioco.

31. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

Premettere il seguente comma:

01. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'articolo 51, comma 3-*bis* della legge n. 142 del 1990, possono congiuntamente o disgiuntamente, essere mantenute in capo al sindaco e alla Giunta comunale e/o attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

24. 1. Fontan.

Sopprimere i commi da 1 a 23.

24. 2. Malavenda.

Seguono altri 972 emendamenti recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni; dei commi da 1 a 31.

Sopprimere i commi da 2 a 31.

24. 3. Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

24. 4. (ex 25. 78) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma con il seguente:

1. Il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali ed il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta per i tributi locali è fissato al 31 dicembre di ciascun anno finanziario.

24. 5. (ex 25. 56.) Fontan, Stucchi.

Al comma 1, dopo le parole: per l'anno 1999 *aggiungere le seguenti* e per l'approvazione dei regolamenti.

24. 6. (ex 25. 47.) Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

24. 7. Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: i servizi locali *aggiungere le seguenti:* e l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta del reddito delle persone fisiche

24. 8. (ex 25. 55.) Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: 31 dicembre 1998 *con le seguenti:* 31 gennaio 1999.

24. 9. (ex 25. 5.) Garra.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1998, *con le seguenti:* 1° dicembre 1998.

24. 10. Malavenda.

Seguono altri 28 emendamenti recanti date diverse.

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1998, *con le seguenti:* 30 dicembre 1998.

24. 11. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

24. 12. Malavenda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. In relazione alle competenze attribuite alle regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 è versata alle regioni e province stesse secondo le modalità di cui all'articolo 50, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; le regioni e le province predette assicurano comunque ai comuni, nel quadro dei rispettivi rapporti finanziari, l'intero gettito dell'addizionale di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.

24. 13. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Il Ministero dell'Interno sulla base degli elementi disponibili comunica ad ogni ente locale, anche in via indicativa, prima della deliberazione del bilancio di previsione, il relativo ammontare dei trasferimenti erariali, così come definito dalla legislazione vigente, affinché possa essere iscritto nel bilancio di previsione dell'ente stesso.

24. 14. (ex 25. 46.) Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

L'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo n. 244 del 1997 è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'interno, sulla base degli elementi disponibili, comunica i dati relativi agli importi dei contributi spettanti, in base alla legislazione vigente, ai singoli enti improrogabilmente entro 30 giorni prima della data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti stessi.

24. 15. (ex 25. 46. *nuova formulazione*) Chincarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

24. 16. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

24. 17. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

24. 18. Malavenda.

Al comma 2, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e la conservazione a residuo della somma. Al riconoscimento delle spettanze per ciascun comune si provvede, con decreto del Ministero dell'interno, sulla base delle richieste pervenute, riducendo proporzionalmente le singole spettanze nel caso di insufficienza dello stanziamento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 19. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 2, il terzo periodo è riformulato come segue:

A tale fine è autorizzata per gli anni 1998 e 1999 la spesa di lire 15 miliardi per ciascun anno a favore dei comuni. In caso di insufficienza dello stanziamento le spettanze dei singoli comuni sono proporzionalmente ridotte.

Al quarto periodo cancellare le parole: per l'anno 1998 *e aggiungere in fine:* e dell'interno.

24. 19. (*Nuova formulazione*). Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

24. 20. Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 21. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni, Formenti, Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin, Pagliarini.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. Le entrate dello Stato derivanti dai canoni di concessione corrispondenti dagli enti locali per l'utilizzo di beni immobiliari appartenenti al patrimonio statale, sono soggette a vincolo di spesa del Ministero delle finanze per l'ordinaria manutenzione dei beni immobiliari medesimi.

24. 22. Chincarini.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

24. 23. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: Il contributo di cui *fino a:* del comune di Palermo *con le seguenti:* Per il finanziamento di lavori ed opere nelle aree di Brescia, Genova, Mestre, Mondovì, Parma e Udine è stanziato un importo pari a lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione di tale contributo per l'importo di lire 10.000 milioni a favore del comune di Genova, e di lire 6.000 milioni a favore di ognuno dei seguenti comuni: Brescia, Mestre, Mondovì, Parma e Udine.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

24. 24. Pagliarini, Chiappori, Formenti.

Al comma 3; primo periodo, sostituire la parola: 1998, *con la seguente:* 1999.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 25. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

24. 26. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

24. 27. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere il quarto periodo.

24. 28. Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

*** 24. 29.** (ex 25. 81 e 0. 25. 91. 3) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 5.

*** 24. 30.** Paolo Colombo, Roscia.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

24. 31. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

24. 32. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

24. 33. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

24. 34. Malavenda.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Con riferimento al regime giuridico dei beni di interesse artistico e storico è abrogato l'articolo 2, comma 24, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

24. 35. Oreste Rossi.

Sopprimere il comma 6.

*** 24. 36.** Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo, Roscia.

Sopprimere il comma 6.

*** 24. 37.** Bono.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

24. 38. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

24. 39. Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. La riscossione volontaria della tariffa rifiuti può essere effettuata con le stesse modalità previste per la riscossione del corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura di cui al successivo comma 22.

24. 40. Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 7.

24. 41. (ex 0. 25. 91. 2). Bono.

Sopprimere il comma 8.

24. 42. (ex 25. 79). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 8 sopprimere le parole: entro il 31 marzo 2001.

24. 43. Malavenda.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 marzo 2001 *con le seguenti:* 3 ottobre 1999.

24. 44. Malavenda.

Seguono altri 95 emendamenti recanti date diverse.

Al comma 8, sostituire le parole: 31 marzo 2001 *con le seguenti:* 1° gennaio 2001.

24. 45 Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

24. 46. (ex 25. 80). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

24. 47. Malavenda.

Al comma 9, sostituire la cifra: 41.650 *con la seguente:* 41.000.

24. 48. Malavenda.

Seguono altri 122 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 9, sostituire la cifra: 41.650 *con la seguente:* 41.123.

24. 49. Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole da: mantenendo *fino a:* destinazione.

24. 50. Malavenda.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

24. 51. Malavenda

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

24. 52. Malavenda.

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

24. 53. Malavenda.

Al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 1999 *con le seguenti:* per il 1999.

24. 160. Governo.

Al comma 10, secondo periodo dopo le parole: articolo 49, comma 1, lettera a) *aggiungere le seguenti:* e comma 6.

24. 54. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 11.

24. 55. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 11, sopprimere il primo periodo.

24. 56. Malavenda.

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

24. 57. Malavenda.

Al comma 12, sostituire le parole: e 1997 *con le seguenti:* , 1997 e 1998.

24. 58. Giancarlo Giorgetti, Chincarini, Ciapusci, Fontan.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 12, in fine, aggiungere il seguente periodo: Il medesimo contributo viene erogato per l'anno 1998 e viene definitivamente consolidato per gli anni successivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

24. 59. Giancarlo Giorgetti, Chincarini, Ciapusci, Fontan.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-*bis*. Fino al 31 dicembre 1999 le attività di liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione, i relativi controlli e l'applicazione delle sanzioni sono affidati al competente ufficio del pubblico registro automobilistico.

24. 150. Governo.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Il termine fissato al 1° gennaio 1999 dall'articolo 60, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativamente alle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 60, è differito al 1° gennaio 2000.

13-*ter*. Tutti i riferimenti temporali previsti all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente all'attribuzione del gettito delle imposte di cui all'articolo 60, comma 2, del menzionato decreto legislativo, sono differiti di un anno.

24. 151. Governo.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-*bis*. All'articolo 12, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602, introdotto dall'articolo 24, comma 1, lettera *b),* della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « settembre 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « luglio 1999 ».

24. 152. Governo.

Al comma 14, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: sia assoggettata *aggiungere le seguenti:* in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

24. 131. La Commissione.

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti commi:

14-*bis*. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre vent'anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

14-*ter*. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al precedente comma, avvengono a titolo gratuito.

24. 60. Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Guido Dussin, Scantaburlo, Manzato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 16.

24. 61. Bono.

Sopprimere il comma 16.

24. 130. La Commissione.

Al comma 18, sostituire le parole da: alla direzione generale *fino a:* staccata *con le seguenti:* al concessionario della riscossione.

24. 133. La Commissione.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente comma:

16-*bis*. I comuni possono stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

24. 62. Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 17, sostituire le parole da: all'articolo 2 *fino alla fine del comma, con le seguenti:* all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22.

24. 132. La Commissione.

Al comma 18 sostituire le parole: 31 dicembre 1999, *con le seguenti:* 31 dicembre 2000.

24. 63. Malavenda.

Al comma 18, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: La formazione e l'apposizione del visto dei ruoli principali e suppletivi relativi agli anni 1995, 1996 e 1997 è eseguita entro il 31 dicembre 1999.

24. 134. La Commissione.

Sopprimere il comma 19.

*** 24. 64.** Bonato, Giordano.

Sopprimere il comma 19

*** 24. 65.** Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 20.

24. 66. Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Sopprimere il comma 22.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 67. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 22, sopprimere il primo periodo.

24. 68. Malavenda.

Al comma 22, sopprimere il secondo periodo.

24. 69. Malavenda.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. Ai territori completamente urbanizzati e soggetti al pagamento del corrispettivo dei servizi di depurazione e di fognatura non si applica il contributo consortile di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

Seguono compensazioni da 1 a 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 70. Frosio Roncalli.

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

22-*bis*. Con le stesse modalità di riscossione della tariffa di cui al comma 22, può essere riscossa la tariffa rifiuti di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

24. 71. Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 24.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 72. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Al comma 24, sopprimere il primo periodo.

24. 73. Malavenda.

Al comma 24, sopprimere il secondo periodo.

24. 74 Malavenda.

Sopprimere il comma 25.

24. 75. (ex 0. 25. 71. 2) Fontan.

Al comma 26, capoverso, sopprimere il primo periodo.

*** 24. 76.** (ex 0.25.71.1.) Fontan.

Al comma 26, capoverso, sopprimere il primo periodo.

*** 24. 77.** Malavenda.

Al comma 26, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

24. 78. Malavenda.

Sopprimere il comma 27.

24. 79. (ex 0.25.71) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 27, sopprimere il primo periodo.

24. 80 Malavenda.

Al comma 27, sopprimere il secondo periodo.

24. 81 Malavenda.

Al comma 27, sopprimere il terzo periodo.

24. 82. Malavenda.

Al comma 28, sopprimere la lettera a).

24. 83. (ex 0.25.72.1) Fontan.

Al comma 28, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 84. Giancarlo Giorgetti, Bagliani, Apolloni.

Sopprimere i commi 29 e 30.

24. 85. Taborelli, Rivolta.

Sopprimere il comma 29.

24. 86. Bono.

Sostituire i commi 29 e 30 con il seguente:

29. A decorrere dal 1º gennaio 1999, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo con particolare riguardo agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti per l'incremento dell'attività del gioco. Le somme eccedenti sono destinate, per il 68 per cento alla provincia di Como, e, per il 32 per cento alla provincia di Lecco.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

24. 87. Taborelli, Rivolta.

Sostituire ai commi 29 e 30 con il seguente:

29. A decorrere dal 1º gennaio 1999, i proventi della Casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo con particolare riguardo agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti per l'incremento dell'attività del gioco. Le somme eccedenti sono destinate, per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e, per il 16 per cento alla provincia di Lecco. Le somme spettanti allo Stato sono versate alla pertinente unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno.

24. 88. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, sopprimere il primo periodo.

24. 89. Malavenda.

Al comma 29, sostituire il primo periodo con i seguenti:

A decorrere dal 1° gennaio 1999, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono destinati al canone dovuto al gestore, ai prelievi fiscali ed al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia, tenute presenti le particolari condizioni geopolitiche e le esigenze di sviluppo con particolare riguardo agli oneri finanziari derivanti dagli investimenti per l'incremento dell'attività del gioco. Le somme eccedenti sono destinate, per il 50 per cento allo Stato per il finanziamento del fondo nazionale speciale per gli investimenti, per il 34 per cento alla provincia di Como e, per il 16 per cento alla provincia di Lecco.

24. 90. (ex 25. 88). Taborelli.

Al comma 29, primo periodo, sopprimere le parole: per la gestione.

24. 91. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole da: ed il contributo *fino a:* 1997, n. 449 *con le seguenti:* e la quota non inferiore al 35 per cento dei proventi della casa da gioco per il finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

24. 92. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole da: ed il contributo *fino a:* 1997, n. 449 *con le seguenti:* e la quota non inferiore al 38 per cento dei proventi della casa da gioco per il finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

24. 93. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole da: ed il contributo per il bilancio *fino a:* legge 27 dicembre 1997, n. 449 *con le seguenti:* e la quota per il finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia.

24. 94. Landi, Alberto Giorgetti, Bono.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: ed il contributo per il bilancio del comune di Campione d'Italia *con le seguenti:* e la quota destinata al finanziamento del bilancio del comune di Campione d'Italia.

24. 95. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, sopprimere le parole da: in misura non superiore *fino a:* 1997, n. 449.

24. 96. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, dopo le parole: 1997, n. 449 *aggiungere le seguenti:* aumentati delle quote d'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione del nuovo Casinò e sedi decentrate, o, comunque delle penali connesse alla rescissione dei relativi contratti.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

24. 97. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, primo periodo, sostituire la cifra: 34 *con la seguente:* 45; *la cifra:* 16 *con la seguente:* 45; *e la cifra:* 50 *con la seguente:* 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13 e 14.

24. 98. Pagliarini, Chiappori, Formenti.

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'interno *con le seguenti:* Ministero dei lavori pubblici, per finanziare la realizzazione del sistema tangenziale di Como.

Conseguentemente al terzo periodo, sostituire le parole: Ministero dell'interno *con le seguenti:* Ministero dei lavori pubblici.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

24. 99. Taborelli, Rivolta.

Al comma 29, sopprimere il terzo periodo.

24. 100. Malavenda.

Al comma 29, sopprimere il quarto periodo.

24. 101. Malavenda.

Al comma 29, quarto periodo, dopo le parole: possono essere destinate, *aggiungere la seguente:* anche.

24. 102. Paolo Colombo, Roscia.

Sopprimere il comma 30.

24. 103. Bono.

Al comma 30, sopprimere il primo periodo.

24. 104. Malavenda.

Al comma 30, sopprimere il secondo periodo.

24. 105. Malavenda.

*Al comma 30, secondo periodo, dopo le parole:*decreto ministeriale autorizzativo, *aggiungere le seguenti:* , comunque non inferiori al 51 per cento per il comune di Campione d'Italia.

24. 106. Taborelli, Rivolta.

*Al comma 30, secondo periodo, dopo le parole:*decreto ministeriale autorizzativo, *aggiungere le seguenti:* , comunque non inferiori al 50 per cento per il comune di Campione d'Italia.

24. 107. Taborelli, Rivolta.

Al comma 30, secondo periodo, dopo le parole: seguenti soggetti, *aggiungere le seguenti:* pubblici, garantendo comunque al comune di Campione d'Italia una partecipazione azionaria non inferiore al 51 per cento dell'intero capitale.

24. 108. Butti, Landi, Alberto Giorgetti, Bono.

Al comma 30, secondo periodo, dopo le parole: provincia di Como, *aggiungere le parole:* comune di Como.

24. 109. Taborelli, Rivolta.

Al comma 30, secondo periodo, dopo le parole: provincia di Como, *aggiungere le parole:* regione Lombardia.

24. 110. Taborelli, Rivolta.

Al comma 30, sopprimere l'ultimo periodo.

24. 111. Taborelli, Rivolta.

Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:

30-*bis*. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del Codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di S. Pellegrino Terme.

30-*ter*. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del Presidente della giunta regionale della Lombardia su richiesta del sindaco di S. Pellegrino Terme, previa delibera del consiglio comunale. L'autorizzazione è concessa per un periodo di venti anni ed è rinnovabile.

30-*quater*. Il presidente della giunta regionale della Lombardia, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

30-*quinquies*. Il regolamento di cui al comma 3 deve contenere:

a) le disposizioni intese a garantire la tutela dell'ordine pubblico;

b) le tipologie dei giochi autorizzabili;

c) la ripartizione agli enti locali e territoriali interessati dei proventi derivanti dalla gestione della casa da gioco;

d) tutte le altre prescrizioni e cautele idonee alla regolarità dell'esercizio della casa da gioco ed alle attività che vi si svolgono.

30-*sexies*. Alla casa da gioco di S. Pellegrino Terme, si applica la disposizione di cui al numero 29 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministero delle finanze in data 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.

24. 112. Pagliarini, Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, il Ministro dell'interno autorizza, con proprio decreto, l'esercizio della casa da gioco nel comune di S. Pellegrino Terme, all'uopo utilizzando l'immobile esistente di proprietà del comune.

24. 113. Pagliarini, Stucchi, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

30-*bis*. Alla nota 1 dell'articolo 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, le parole: "essa è dovuta dall'ente titolare della casa da gioco anche quando non la gestisce direttamente", sono sostituite dalle seguenti: "essa è dovuta dalle regioni, dalle province e dai comuni titolari della casa da gioco anche quando non la gestiscono direttamente. L'esclusione dal computo dell'ammontare imponibile contenuto nell'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, deve intendersi applicabile non solo qualora l'esercizio della casa da gioco sia delegato ad un soggetto istituito dall'ente pubblico a cui è riservato per legge l'esercizio del gioco, purché l'ente esercente oltre ad essere obbligato al versamento dei proventi di gioco, abbia personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale e sia soggetto passivo delle imposte sui redditi, ma anche in caso di gestione commissariale delle case da gioco con autonomia amministrativa e contabile rispetto all'ente titolare delle case medesime.

24. 114. Caveri, Brugger, Zeller, Widmann, Detomas.

Al comma 31, aggiungere in fine le seguenti parole: ; conseguentemente il ter-

mine di cui al comma 5 dell'articolo 49 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 30 settembre 1999.

24. 135. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. I comuni possono stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio. In tal caso non verranno applicati i diritti di segreteria di cui all'articolo 10 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito in legge n. 68 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7.

24. 115. (ex 25. 14). Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

31-*bis*. In sede di revisione catastale, è data facoltà agli enti locali, con proprio provvedimento, di disporre l'accorpamento al demanio stradale delle porzioni di terreno utilizzate ad uso pubblico, ininterrottamente da oltre vent'anni, previa acquisizione del consenso da parte degli attuali proprietari.

31-*ter*. La registrazione e la trascrizione del provvedimento di cui al precedente comma, avvengono a titolo gratuito.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7.

24. 116. (ex 25. 15). Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

31-*bis*. All'articolo 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

4-*bis*. Dalla determinazione del limite di giacenza di cui al comma 1 sono esclusi i fondi provenienti ai comuni e alle province da mutui per spese di investimento contratti con la Cassa depositi e prestiti, l'istituto per il credito sportivo, gli istituti di previdenza, la Banca europea degli investimenti e quelli contratti con istituti diversi per i quali è previsto un intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi. Su apposito mandato di pagamento dell'ente la Cassa depositi e prestiti, l'istituti per il credito sportivo e gli istituti di previdenza erogano anticipazioni sino al 70 per cento sui ratei stabiliti in base all'esecuzione dei lavori o alla effettuazione degli acquisti. Le medesime anticipazioni sono erogate sui finanziamenti previsti a carico del bilancio dello Stato.

4-*ter*. All'articolo 14-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono soppresse le parole « per i quali non è previsto alcun intervento di sostegno dello Stato come contributo in conto capitale o in conto interessi, ».

4-*quater*. Ai fondi di cui al comma 4-*bis* non si applicano i limiti di prelievo di cui agli articoli 8 e 9 della legge 31 dicembre 1996, n. 669 e successive modificazioni, come prorogate dall'articolo 47, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4-*quinquies*. I fondi di cui al comma 4-*bis* non sono computati ai fini del limite posto al fabbisogno finanziario degli enti locali dall'articolo 48, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; conseguentemente essi non concorrono a determinare i vincoli e le limitazioni sulle disponibilità esistenti sui conti di tesoreria unica previsti ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 48.

4-*sexies*. I fondi di cui all'articolo 47, comma 4-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 non sono computati ai fini della determinazione dell'indebitamento netto previsto dall'articolo 22.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 e 19.

24. 117. (ex 25. 57). Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Viene confermato il consolidamento per gli anni 1996 e seguenti, effettuato dal Ministero dell'Interno, del beneficio di cui al decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, articolo 3, comma 9.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 2, 3, 4, 6 e 17.

24. 118. (ex 25. 60). Giancarlo Giorgetti, Chincarini, Ciapusci, Fontan.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa dell'imposta sugli spettacoli e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco ovvero le somme di natura pubblicistica derivanti da tale esercizio agli enti ai quali esso è riservato per legge ed agli altri enti pubblici beneficiari di tali somme, da questi classificate in bilancio al titolo I - entrate tributarie.

24. 119. Bono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Gli enti locali possono altresì procedere alla estinzione anticipata, anche parziale, dei mutui in essere già rinegoziati nel 1996 ed alla rinegoziazione dei mutui stipulati entro il 1997 a condizioni agevolate, che dovranno essere stabilite dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con proprio decreto, finalizzando a questo scopo anche i risultati economici della Cassa depositi e prestiti. Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a riconoscere sullo stock di debito residuo al 31 dicembre 1998:

a) una significativa riduzione del tasso di interesse in misura non inferiore alla variazione del costo medio ponderato della intera raccolta della Cassa depositi e prestiti nel periodo 1996-1998, per quanto concerne la variazione dell'anno 1997-1998;

b) a decorrere dall'anno finanziario 2000, la possibilità di opzione per gli enti locali, tra il mantenimento di un tasso fisso determinato ai sensi della lettera *a)* ovvero un tasso variabile parametrato sul costo medio ponderato dell'intera raccolta della cassa depositi e prestiti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 13, 6, 4, 5 e 13.

24. 120. (ex 25. 53). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'attuale modalità di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali con la Cassa depositi e prestiti è sostituita da una nuova metodologia di piano di ammortamento che redistribuisca le quote capitale ed interessi, mediante riduzione nei primi anni e contestuale aumento negli ultimi anni del piano delle quote interessi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 13, 6, 4, 5 e 13.

24. 121. (ex 25. 52). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli Enti locali possono contrarre mutui con la Cassa Depositi e Prestiti anche a tasso variabile con parametrazione sul tasso medio di raccolta dell'anno precedente praticato dalla Cassa depositi e prestiti.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 13, 6, 4 e 5.

24. 122. (ex 25. 54). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, provvede a riconoscere sullo stock di debito residuo al 31 dicembre 1998 una significativa riduzione del tasso di interesse che lo riconduca al tasso attuale praticato dalla Cassa depositi e Prestiti sui nuovi mutui.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 13, 6, 4, 5 e 13.

24. 123. (ex 25. 51). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. L'articolo 117 del decreto legislativo 25 febbraio 1995 n. 77 è sostituito dal seguente: "ART. 117. *(Gradualità di ammortamento dei beni)*. - 1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9 decorre dall'anno 2000 A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i relativi beni, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 71:

a) per il 2000 il 6% del valore;

b) per il 2001 il 12% del valore;

c) per il 2002 il 18% del valore;

d) per il 2003 il 24% del valore.

24. 124. (ex 25. 45). Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Bagliani, Roscia, Pagliarini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 14 dell'articolo 49 della legge n. 449 del 1997 sono valide per gli anni 1999 e 2000 in attesa dell'approvazione di una nuova organica normativa. Di conseguenza il terzo periodo dello stesso comma si intende valido per gli anni successivi al 1998.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

24. 125. (ex 25. 85). Paolo Colombo, Rizzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Al primo periodo del comma 14 dell'articolo 49 della legge n. 449 del 1997 sono soppresse le parole per "gli anni 1997 e 1998". Di conseguenza il terzo periodo dello stesso comma si intende valido per gli anni successivi al 1998.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

24. 126. (ex 25. 86). Paolo Colombo, Rizzi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Le aree ed i beni appartenenti al demanio statale non più utilizzati per i fini istituzionali, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni a titolo gratuito. Il Ministro delle Finanze con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di trasferimento delle aree e dei beni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 3, 4, 5, 7, 6, 7 e 8.

24. 127. (ex 25. 44). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

31-*bis*. Le violazioni amministrative di cui all'articolo 8 della legge 4 aprile 1956 n. 212 e all'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993 n. 515 notificate agli interessati da parte delle amministrazioni comunali, entro e non oltre il 30 giugno 1998, possono essere estinte mediante il pagamento della somma di lire 1.000.000.

24. 128 Mazzocchi.

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

31-*bis*. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 39, comma 27, della legge n. 449 del 1997, per quanto riguarda il lavoro a tempo parziale la contrattazione collettiva può individuare particolari modalità applicative, anche prevedendo una riduzione delle percentuali previste per la generalità dei casi e l'esclusione di determinate figure professionali che siano ritenute particolarmente necessarie per la funzionalità dei servizi.

24. 500 *(Nuova formulazione)*. Governo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. *(Disposizioni in materia di tributi a favore della tutela ambientale)*. - 1. Il comma 17 dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, concernente l'applicazione del tributo ambientale a favore delle provincie, è abrogato.

2. Dopo l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è inserito il seguente: - « ART. 49-*bis*. *(Addizionale tariffa rifiuti a favore delle province)* - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione del tributo annuale a favore delle province a tutela, protezione e igiene ambientale, è abrogato.

2. Dalla stessa data la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani istituita con l'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene applicata un'addizionale del 3 per cento sulla tariffa stessa a favore delle rispettive province.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'interno, sono stabilite le modalità operative per l'applicazione dell'addizionale. »

24. 01. (25.0.8.) Frosio Roncalli, Molgora.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-*bis*. — 1. In caso di decreto di soppressione della casa mandamentale, il personale di custodia interessato può optare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o, comunque, dalla notifica del decreto di soppressione, per la permanenza presso l'amministrazione penitenziaria o per il trasferimento presso l'amministrazione comunale ove ha sede il mandamento.

2. Il comune, compatibilmente con le proprie esigenze organizzative e gestionali, subordina l'accoglimento della domanda di trasferimento alla verifica delle sussistenza delle condizioni di bilancio che consentano di poter sostenere il relativo onere finanziario e alla disponibilità di posti in organico in coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. A favore dei comuni che accettano la domanda di trasferimento, il Ministero di grazia e giustizia riconosce un rimborso delle spese relative al trattamento economico complessivo del personale di custodia fino al perfezionamento degli atti di inquadramento nei ruoli del comune.

4. Tali spese sono erogate sul capitolo 2201 del Ministero di grazia e giustizia, relativo ai rimborsi per il personale operante nelle case mandamentali.

5. Nei casi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, si sia già proceduto alla chiusura di case mandamentali, debbono essere rimborsati i comuni che hanno sostenuto le spese derivanti dalla soppressione del mandamento.

6. Ove il comune non ritenga sussistenti le condizioni necessarie per l'inquadramento nei propri ruoli del personale di custodia richiedenti il trasferimento, detto personale resta confermato nei ruoli del Ministero di grazia e giustizia con la conservazione dei diritti acquisiti.

24. 02. Niedda.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico di proprietà dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089.

Il comma 24 dell'articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, è soppresso.

15. 73 (ex 15. 40 – già 35. 7. e 35. 8). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte

le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies,* inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale – cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero – cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 125 miliardi;

2000: – 125 miliardi;

2001: – 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 300 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali – cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 12 miliardi;

2000: – 12 miliardi;

2001: – 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo

rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse – cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: – 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento – cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 6 miliardi;

2000: – 6 miliardi;

2001: – 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare – capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei – cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 68 miliardi;

2000: – 68 miliardi;

2001: – 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 100 miliardi;

2000: – 100 miliardi;

2001: – 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 400 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

(A.C. 5267 – sezione 3)

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

ART. 25.

(Trattamenti pensionistici e di disoccupazione).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2000, l'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi della medesima, avente decorrenza pari o successiva alla predetta data, non spetta ai beneficiari residenti o aventi abituale dimora all'estero. Le pensioni a carico delle richiamate forme di assicurazione che, alla data del 1° gennaio 2000, risultino integrate al trattamento minimo e siano erogate a beneficiari residenti o aventi abituale dimora all'estero, restano confermate all'importo in pagamento alla predetta data sino a che l'importo dell'integrazione non venga assorbito dalla rivalutazione della pensione base.

2. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il meccanismo di rivalutazione delle pensioni si applica per ogni singolo beneficiario in funzione dell'importo complessivo dei trattamenti corrisposti a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle relative gestioni per i lavoratori autonomi, nonché dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi della medesima e dei fondi integrativi ed aggiuntivi di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'aumento della rivalutazione automatica dovuto in applicazione del presente comma viene attribuito, su ciascun trattamento, in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo.

3. Per l'applicazione del comma 2 gli enti erogatori di trattamenti pensionistici, nella comunicazione da trasmettere al Casellario centrale delle pensioni entro il mese di febbraio di ciascun anno in applicazione dell'articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, forniscono, per ciascun trattamento, i dati richiesti dal Casellario stesso. Sulla base dei predetti dati il Casellario comunica agli enti interessati, entro il mese di giugno di ciascun anno, l'importo del trattamento complessivo del soggetto su cui attribuire gli incrementi di cui al comma 2.

4. Per gli anni successivi al 1999, in attesa della comunicazione, da parte del Casellario, di cui al comma 3, gli enti determinano, in via provvisoria, la rivalutazione automatica da applicare sul proprio trattamento sulla base dei dati comunicati dal Casellario medesimo per l'anno precedente. A decorrere dalla data di ricezione della comunicazione da parte del Casellario, gli enti provvedono a rideterminare la rivalutazione spettante dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e ad effettuare i conguagli a credito e a debito dei pensionati. In caso di rideterminazione con effetto retroattivo degli importi dei trattamenti pensionistici soggetti alla disciplina del presente articolo anche gli aumenti di rivalutazione spettanti dal 1° gennaio 1999 in poi sono rideterminati sulla base dei dati comunicati dal Casellario. A tal fine gli importi rideterminati relativi a periodi successivi al 1° gennaio 1999 devono essere segnalati al Casellario in occasione delle previste segnalazioni periodiche, mentre la effettiva rideterminazione degli aumenti di rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della

rivalutazione per gli stessi anni sarà effettuata dagli enti interessati a seguito della ricezione delle risultanze annuali da parte del Casellario.

5. Per l'anno 1999, in attesa degli adempimenti connessi alla prima applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuirà in via provvisoria la rivalutazione in applicazione del comma 2 sul totale dei trattamenti dallo stesso erogati. I recuperi derivanti dalle operazioni di conguaglio vengono effettuati anche in deroga ad eventuali limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.

6. La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni e integrazioni, e con requisiti ridotti di cui al decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni e integrazioni.

7. L'articolo 76, terzo comma, del regio decreto-legge di cui al comma 6 si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo comma.

8. Al fine di potenziare la funzione di coordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) nella gestione degli accessi al pensionamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ed il monitoraggio dei relativi flussi di pensionamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica, sono definiti le modalità e i criteri per la trasmissione, anche mediante adeguati supporti informatici, di idonei elementi informativi da parte delle amministrazioni interessate relativi alle domande di quiescenza.

9. Nei confronti dei titolari di pensione a carico delle gestioni esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, anche nei casi di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente, trova applicazione l'articolo 10, commi 4 e 4-*bis*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 25.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, voce Ministero degli esteri, *variare gli importi come segue:*

2000: — 14.000;

2001: — 28.000.

Tabella C, voce Ministero del tesoro, *variare gli importi come segue:*

2000: — 20.000;

2001: — 47.000.

25. 1 (ex 26. 70.) Santori, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, voce Ministero degli esteri, *variare gli importi come segue:*

2000: — 14.000;

2001: — 28.000.

Tabella C, voce Ministero del tesoro, *variare gli importi come segue:*

2000: — 20.000;

2001: — 47.000.

25. 2 (ex 26. 37.) Benedetti Valentini.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, voce Ministero degli esteri, *variare gli importi come segue:*

2000: — 14.000;

2001: — 28.000.

Tabella C, voce Ministero del tesoro, *variare gli importi come segue:*

2000: — 20.000;

2001: — 47.000.

25. 3 (ex 26. 2.) Tremaglia, Amoruso, Morselli, Rallo, Trantino, Zaccheo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, Tabella A, voce Ministero degli esteri, *variare gli importi come segue:*

2000: — 14.000;

2001: — 28.000.

Tabella C, voce Ministero del tesoro, *variare gli importi come segue:*

2000: — 20.000;

2001: — 47.000.

25. 25 (ex 26. 40.) Pezzoni, Giovanni Bianchi, Brunetti, Leccese, Leoni, Lento, Bartolich, Cimadoro, Cerulli Irelli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

25. 26. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: non spetta *fino alla fine del periodo con le seguenti:* compete l'integrazione altresì ai residenti all'estero purché abbiano conservato la cittadinanza italiana e siano, in Italia, soggetti fiscali.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.

25. 4 (ex 26. 60). Pampo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non spetta *con la seguente:* spetta.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

25. 5 (ex 26. 12.) Garra.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

25. 30. La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. L'accesso alla pensione è stabilito per tutti i lavoratori dipendenti ed assimilati dopo i 35 anni di lavoro ed il versamento dei relativi contributi. Il salario sociale è garantito a tutti i disoccupati disponibili a qualsiasi lavoro con paga ed inquadramento contrattuali e a tempo pieno, ed ammonta a quanto percepito da un operaio dell'industria metalmeccanica di III livello. Analogo trattamento retributivo è stabilito per i lavoratori socialmente utili.

1-*ter* Per i lavoratori occupati sono conteggiati i contributi pensionistici relativi ai periodi di malattia ed infortuni sul lavoro. I periodi di disoccupazione sono utili ai fini della contribuzione pensionistica. I periodi di studio presso scuole o università pubbliche per gli studenti da 18 anni di età a 25 anni di età sono considerati utili ai fini del calcolo contributivo pensionistico. La copertura finanziaria relativa al presente articolo è data dalla relativa riduzione dei finanziamenti al Ministero della difesa.

25. 6. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.

25. 7 (ex 26. 54). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Benedetti Valentini.

Sopprimere il comma 2.

25. 8. Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Con effetto dal 1° gennaio 1999 è abrogato il comma 13 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997 n. 449.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla Tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, *legge n. 163 del 1985 e successive modificazioni:* "Nuova disciplina degli interventi statali a favore dello spettacolo" (upb 15.1.2.2), *variare gli importi come segue:*

1999: — 270.000 milioni;

2000: — 295.000 milioni;

2001: — 295.000 milioni.

25. 9 (ex 26. 1). Niedda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. L'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, deve essere interpretato nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive.

Seguono compensazioni da 1 a 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

25. 10 (ex 26. 34). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 3.

25. 11. Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

25. 12. Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

25. 13. Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: per dimissioni *aggiungere le seguenti:* non scaturenti da comportamenti illeciti del datore di lavoro o da molestie sessuali sui luoghi di lavoro ovvero da incompatibilità ambientale.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 20.

25. 14 (ex 26. 33). Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Al comma 6, dopo le parole: per dimissioni *aggiungere le seguenti*: tranne che non siano motivate da gravi e comprovati motivi familiari.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

25. 29 (ex 26. 10). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 6, sopprimere le parole da: intervenuta con decorrenza *a:* 31 dicembre 1998.

25. 15. Malavenda.

Al comma 6, sostituire le parole: non dà titolo *con le seguenti:* dà titolo.

25. 16. Malavenda.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: purché non abbiano maturato il requisito richiesto dalle norme vigenti.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.

25. 17 (ex 26. 61). Pampo.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. L'accesso alla pensione è stabilito per tutti i lavoratori dipendenti ed assimilati dopo 30 anni di lavoro ed il versamento dei relativi contributi previdenziali. Ai fini pensionistici sono conteggiati i contributi relativi ai periodi di malattia ed infortuni sul lavoro. I periodi di disoccupazione sono considerati utili ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica. I periodi di studio presso scuole o università pubbliche per gli studenti tra i 18 e i 25 anni di età sono considerati utili ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica. A tutti i disoccupati disponibili a qualsiasi lavoro con paga e inquadramento contrattuali ed assunzione a tempo pieno ed indeterminato è garantito un salario sociale di importo corrispondente al salario percepito da un operaio dell'industria metalmeccanica inquadrato al terzo livello del contratto nazionale di categoria. Analogo trattamento retributivo è stabilito per i lavoratori socialmente utili ed i lavoratori di pubblica utilità".

25. 27. Malavenda.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-*bis*. L'accesso alla pensione è stabilito per tutti i lavoratori dipendenti ed assimilati dopo 35 anni di lavoro ed il versamento dei relativi contributi previdenziali. Ai fini pensionistici sono conteggiati i contributi relativi ai periodi di malattia ed infortuni sul lavoro. I periodi di disoccupazione sono considerati utili ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica. I periodi di studio presso scuole o università pubbliche per gli studenti tra i 18 e i 25 anni di età sono considerati utili ai fini del calcolo della contribuzione pensionistica. A tutti i disoccupati disponibili a qualsiasi lavoro con paga e inquadramento contrattuali ed assunzione a tempo pieno ed indeterminato è garantito un salario sociale di importo corrispondente al salario percepito da un operaio dell'industria metalmeccanica inquadrato al terzo livello del contratto nazionale di categoria. Analogo trattamento retributivo è stabilito per i lavoratori socialmente utili ed i lavoratori di pubblica utilità".

25. 28. Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

25. 18 (ex 26. 55). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 8, dopo le parole: il Ministro per la funzione pubblica *aggiungere le seguenti:* e previo parere espresso dalle apposite Commissioni parlamentari.

25. 19 (ex 26. 62). Pampo.

Al comma 8, dopo le parole: il Ministro per la funzione pubblica, *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

25. 20 (ex 26. 22). Michielon, Paolo Colombo, Grugnetti.

Sopprimere il comma 9.

25. 21 (ex 26. 56). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

"9-*bis*. Per coloro che hanno ottenuto la pensione con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato".

25. 22 (ex 26. 15). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Aggiungere in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Sono abrogati il tredicesimo e il quattordicesimo comma dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria, Tabella A, l'importo relativo alla voce: Presidenza del Consiglio dei Ministri *è così ridotto:*

1999: —400;

2000: —330;

2001: —250.

25. 23 (ex 26. 72). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-*bis*. Per coloro che hanno ottenuto la pensione, o sono stati prepensionati, con meno di 35 anni di contributi effettivi, escluso quindi i periodi figurativi, fino al raggiungimento dell'età pensionabile di vecchiaia (65 anni per uomini e donne) è applicato un contributo dello 0,2 per cento sulla differenza tra il limite dei 35 anni ed il periodo effettivamente lavorato. Sono fatte salve le pensioni minime e le pensioni di invalidità civile.

Conseguentemente: il 90 per cento del risparmio va ad alimentare la tabella A di cui all'articolo 2, comma 2, dell'A.C. 5266-A, rubrica « Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1999 ».

25. 50. Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

9-*bis*. Per gli iscritti ai regimi aziendali integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 (418), di aziende di credito che presentino anomalie in almeno due degli indicatori di cui alla tabella E allegata alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, desunti dai dati degli ultimi 2 esercizi consecutivi, si ripristina la perequazione del trattamento pensionistico.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3.

25. 24 (ex 26. 57). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies,* inserire in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 400 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 – sezione 4)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

(Anticipazioni all'INPS e all'INPDAP).

1. Le anticipazioni di tesoreria concesse dallo Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), al fine di garantire il pagamento delle prestazioni erogate dall'ente medesimo, nei limiti dell'importo di lire 121.630 miliardi maturato al 31 dicembre 1995, si intendono trasferimenti definitivi a titolo di finanziamento delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni. Tale importo risulta comprensivo, nei limiti di lire 30.300

miliardi, delle anticipazioni a favore della gestione di cui all'articolo 29 della citata legge 9 marzo 1989, n. 88. Per le anticipazioni concesse nel corso degli esercizi 1996 e 1997, ai fini della determinazione dei relativi importi, si provvede con la procedura di cui al comma 2, sulla base dei rispettivi consuntivi.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, provvede alle occorrenti operazioni di sistemazione contabile derivanti dall'applicazione del presente articolo. Il complesso degli effetti contabili sulle gestioni dell'INPS interessate è definito con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, anche per gli anni successivi rispetto a quelli indicati al comma 1, ove interessati.

3. Con effetto dall'esercizio finanziario 1999 sono autorizzati trasferimenti pubblici in favore dell'INPS e dell'INPDAP a carico del bilancio dello Stato, a titolo di anticipazione sul fabbisogno finanziario delle gestioni previdenziali nel loro complesso.

4. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPS per gli esercizi 1997 e 1998, per il tramite dell'Ente poste italiane e successivamente della società Poste italiane Spa, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto, come modificate, limitatamente all'anno 1997, dall'applicazione del comma 1. Tali trasferimenti, comunque a titolo anticipato, sono effettuati in favore dell'INPS con il vincolo di destinazione alla società Poste italiane Spa al fine di estinguere le partite debitorie derivanti dalle anticipazioni ricevute dalla Tesoreria dello Stato.

5. Con riferimento alle anticipazioni di tesoreria usufruite dall'INPDAP per gli esercizi 1997 e 1998, al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali, sono autorizzati trasferimenti a carico del bilancio dello Stato quali regolazioni contabili delle anticipazioni stesse sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.

6. Per le finalità di cui ai commi 3, 4 e 5, è istituita presso l'INPS e presso l'INPDAP un'apposita contabilità nella quale sono evidenziati i rapporti debitori verso lo Stato da parte delle gestioni previdenziali che hanno beneficiato dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato.

7. Resta stabilito nei confronti di INPS e INPDAP quanto disposto dall'articolo 59, comma 34, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. È confermato, in ogni caso, quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, ove necessario, norme di attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

Sopprimerlo.

* **26. 1** (ex * 27. 7). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimerlo.

* **26. 2** (ex *27. 9). Paolo Colombo, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

* **26. 3** (ex *27. 1). Garra.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nei limiti dell'importo *sino a:* 31 dicembre 1995.

26. 4. Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: Tale importo risulta *sino alla fine del comma*.

26. 5. Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 30.300 *con la seguente:* 30.100.

26. 6. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: 30.300 *con la seguente:* 30.198.

26. 7. Malavenda.

Sopprimere i commi 2, 3 e 4.

26. 8. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole: nel loro complesso.

26. 10. Malavenda.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. È altresì autorizzato il trasferimento al Fondo di gestione di cui all'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998 dell'importo occorrente al pagamento dei diritti e degli onorari agli avvocati dell'INPS per le cause di prestazioni, sinora erogati agli avvocati dello Stato.

3-*ter*. Negli altri giudizi, agli avvocati appartenenti al ruolo legale dell'Inps, nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali l'Inps non sia rimasto soccombente, sarà corrisposta la metà delle competenze di avvocato e procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente in base a liquidazione dell'Avvocato Coordinatore Generale predisposta in conformità della tariffa vigente e con onere finanziario a carico del Fondo di gestione per conto del quale la difesa è stata assunta. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre alla quota delle competenze riscosse nei confronti del soccombente, sarà corrisposta a carico del Fondo interessato la metà della quota delle competenze sulla quale è caduta la corresponsione.

3-*quater*. La ripartizione delle somme di cui ai precedenti commi avverrà secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva.

26. 20. (ex 27. 8.) Aloi.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: quali regolazioni contabili *sino a:* del relativo rendiconto.

26. 14. Malavenda.

Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: al fine di fronteggiare i fabbisogni finanziari delle gestioni previdenziali.

26. 11. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.

26. 12. Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: comunque a titolo anticipato.

26. 13. Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

26. 9. Malavenda.

Segue una serie di 10 emendamenti dell'onorevole Malavenda tutti volti alla soppressione, con diverse combinazioni, dei commi 2, 3, 4 e 5.

Al comma 5, sopprimere le parole: per gli esercizi 1997 e 1998.

26. 16. Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole: per gli esercizi 1997 e 1998 *con le seguenti:* a tutto il 1998.

26. 30. Governo.

Al comma 5, sopprimere le parole: sulla base delle risultanze del relativo rendiconto.

26. 15. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: a carico del bilancio dello Stato.

26. 17. Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

26. 18. Malavenda.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-*bis*.

(Interpretazione autentica dell'articolo 11 della legge finanziaria 30 dicembre 1991, n. 412 in materia di rivalutazione delle rendite INAIL).

L'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 deve essere interpretato nel senso che i decreti di rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) sono emanati annualmente indipendentemente dall'entità della variazione delle basi retributive.

Seguono compensazioni Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

26. 01. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1º gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 – sezione 5)

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 27.

(Disposizioni modificative ed interpretative dell'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662).

1. Il comma 182 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

« *182.* La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Sugli arretrati maturati al 31 dicembre 1995 è dovuta esclusivamente una somma pari al 5 per cento dell'importo maturato a tale data. Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento ».

2. Nell'espressione « aventi diritto » di cui al comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si intendono comunque ricompresi gli eredi, anche nei casi di decesso del relativo avente diritto avvenuto anteriormente alla data del 30 marzo 1996.

3. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995 da parte degli eredi non aventi titolo alla pensione ai superstiti dei pensionati deceduti anteriormente al 30 marzo 1996 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le domande di corresponsione degli arretrati per i periodi fino al 31 dicembre 1995, presentate dagli eredi dei pensionati aventi titolo all'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, devono essere corredate di copia della denuncia di successione presentata ai competenti uffici finanziari, dalla quale risultino i nominativi di eventuali coeredi e la quota dì eredità a ciascuno spettante.

5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto le questioni di cui all'articolo 1, commi 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

6. Ai maggiori oneri recati dal comma 1, valutati in lire 875 miliardi per l'anno 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 27.

1. Viene confermato il pagamento degli arretrati pensionistici derivanti dalle sentenze della Corte Costituzionale, la n. 495 del 1993 e la n. 240 del 1994.

2. Con provvedimento della Presidenza del Consiglio, previo parere delle apposite Commissioni Parlamentari, saranno stabilite le modalità di erogazione dei diritti maturati dai cittadini italiani e sanciti dalle predette decisioni della Corte Costituzionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale nn. 1, 2, 3 e 4.

27. 1 (ex 28. 10). Pampo.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: 5 *con la seguente:* 89.

27. 2. Malavenda.

Seguono altri 49 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: 5 *con la seguente:* 40.

27. 3. Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

27. 4. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* un anno.

*** 27. 5.** Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* un anno.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

*** 27. 6** (ex 28. 5). Zaccheo.

Sopprimere il comma 4.

27. 7. Malavenda.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

27. 8 (ex 28. 13). Santori, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

27. 9 (ex 28. 6). Zaccheo.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: con compensazione *inserire la seguente:* parziale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

27. 10 (ex 28. 14). Santori, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le disposizioni contenute dal comma 260 al comma 265 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 vengono applicate qualora gli indebiti pensionistici non risultino già irripetibili sulla base della precedente, vigente normativa.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

27. 11 (ex 28. 7). Zaccheo.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. I maggiori oneri recati dal comma 1 sono valutati in lire 875 miliardi per l'anno 1999.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

27. 12 (ex 28. 8). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Alla lettera *b)* del comma 203 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sopprimere le parole: "nonché per i soci di società a responsabilità limitata.

Conseguentemente, nella rubrica, sostituire le parole: commi 181 e 182 *con le seguenti:* commi 181, 182 e 203.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 1.

27. 13 (ex 28. 11). Ballaman.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: "e la conservazione" sono aggiunte le seguenti: ", nonché la catalogazione e l'acquisizione.

27. 14 (ex 28. 12). Michelini.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

ART. 27-*bis*.

1. Il comma 191 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è abrogato.

2. Per l'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare complessivo della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuto per il lavoratore pensionato con rapporto di lavoro a tempo parziale è ridotto del 15 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

*** 27. 01** (28. 0. 2). Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

1. Il comma 191 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

2. Per l'impresa che si avvale della facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al comma 185 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'ammontare complessivo della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuto per il lavoratore pensionato con rapporto di lavoro a tempo parziale è ridotto del 15 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.

*** 27. 02** (28. 0. 23). Alemanno.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

ART. 27-*bis*.

1. Al comma 217, lettera *b),* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la parola "sei" e sostituita con "dodici".

2. Al comma 217, lettera *b),* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole "sempreché il versamento dei contributi o premi" aggiungere le seguenti parole: "ovvero la presentazione della domanda di rateazione".

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 8.

*** * 27. 03** (27. 0. 4). Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

ART. 27-*bis*.

1. Al comma 217, lettera *b),* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 la parola "sei" è sostituita con "dodici".

2. Al comma 217, lettera *b)* dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole "sempreché il versamento dei contributi o premi" aggiungere le seguenti parole: "ovvero la presentazione della domanda di rateazione".

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3.

*** * 27. 04** (28. 0. 16). Alemanno.

Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:

ART. 27-*bis*.

All'articolo 1, comma 203, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole "nonché per i soci di società a responsabilità limitata" sono abrogate.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

*** 27. 05** (28. 0. 6). Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

ART. 27-bis.

All'articolo 1, comma 203, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 le parole: "nonché per i soci di società a responsabilità limitata" sono abrogate.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 3.

*** 27. 06** (28. 0. 15). Alemanno.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sin-

daco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti

impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 – sezione 6)

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO IV.

ALTRE MISURE
DI RAZIONALIZZAZIONE

ART. 28.

(Verifiche in materia di invalidità civile).

1. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, la predetta amministrazione provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

2. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 1.

3. Con il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica previsto dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, saranno anche stabiliti i nuovi termini entro i quali si deve provvedere ai suddetti accertamenti.

4. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle

commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta al Ministero medesimo.

5. Gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali relativi a controversie in materia di invalidità civile avverso provvedimenti emanati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, i decreti ingiuntivi, le sentenze e ogni altro provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati alla predetta amministrazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato e presso le commissioni mediche di verifica competenti per territorio. A queste ultime vanno altresì notificati gli eventuali atti di precetto.

6. Il termine del 31 marzo 1999 di cui all'articolo 52, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il piano straordinario previsto dalla stessa norma per effettuare accertamenti sanitari di verifica sanitaria, anche senza preavviso, nei confronti di titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo è incrementato di 40.000 accertamenti da realizzare entro il 31 dicembre 1999, nonché di ulteriori 70.000 da svolgere entro il 31 dicembre 2000.

7. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica dispone l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e provvede, entro i novanta giorni successivi, alla revoca delle provvidenze economiche a decorrere dalla data della visita di verifica.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

28. 1. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

*** 28. 2.** Michielon, Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 1.

*** 28. 33.** Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: e della programmazione economica dispone *aggiungere le parole:* con effetto immediato.

28. 3 (ex 29. 5). Cé, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni *con le seguenti:* entro sessanta giorni.

28. 4. (ex 29. 19). Pampo.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: non fornisce idonee motivazioni *con le seguenti:* non fornisce la giustificazione del caso.

28. 5. (ex 29. 20). Pampo.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: non fornisce idonee motivazioni, *aggiungere:* indirizzate al Presidente della commissione medica per l'accertamento dell'invalidità ai sensi dell'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295.

28. 6. (ex 29. 1). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini, Cé, Balocchi, Calderoli.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

28. 7. Malavenda.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: le giustificazioni addotte, *aggiungere le seguenti:* si dispone l'immediato ripristino dei pagamenti relativi al trattamento economico di invalidità civile a partire del momento in cui erano stati sospesi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

28. 9. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: le giustificazioni addotte, *aggiungere le seguenti:* dalla commissione medica stessa, che si assume la responsabilità di verificare e avvallare le motivazioni della mancata presentazione esigendo in allegato documentazione.

28. 8 (29. 11). Cé, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché quelli che la Pubblica Amministrazione riterrà validi.

28. 10 (ex 29. 21). Pampo.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo:

28. 11. Malavenda.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: i soggetti ultra settantenni *aggiungere le parole:*, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata un'invalidità pari al 100 per cento.

28. 12. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: ed i soggetti *aggiungere le parole:* non autosufficienti.

28. 13. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: ed i soggetti affetti da patologie irreversibili e.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: Non si dà luogo ai procedimenti di verifica indicati dal presente comma nei confronti di soggetti che risultino affetti da patologie irreversibili.

28. 14. Signorino.

Al comma 3 alle parole: con decreto del Ministro del tesoro *premettere le seguenti:* Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

28. 15 (ex 29. 6). Cé, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 4.

28. 16. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole da: ai verbali di visita *fino a:* nonché.

28. 17. Malavenda.

Al comma 6 sostituire le parole: è prorogato al 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* è prorogato al 31 dicembre 2001.

Conseguentemente sostituire le parole: da realizzare entro il 31 dicembre 1999 *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2000 *nonché sostituire le parole:* da svolgere entro il 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* da svolgere entro il 31 dicembre 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

28. 18. (ex 29. 24). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

28. 19. Malavenda.

Seguono altri 99 emendamenti recanti date diverse.

Al comma 6, sostituire le parole: 31 dicembre 2000 *con le seguenti:* 27 settembre 2001.

28. 20. Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: 40.000 *con la seguente:* 15.500.

28. 21. Malavenda.

Seguono altri 242 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 6, sostituire la parola: 40.000 *con la seguente:* 38.600.

28. 22. Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: 70.000 *con la seguente:* 35.502.

28. 23. Malavenda.

Seguono altri 47 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 6, sostituire la parola: 70.000 *con la seguente:* 35.550.

28. 24. Malavenda.

Al comma 6 aggiungere, in fine, le seguenti parole: La quota di controlli da effettuare per regione deve essere proporzionale al numero di titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo presenti sul territorio della regione stessa.

28. 25 (ex 29. 7). Cé, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli accertamenti di cui sopra dovranno essere effettuati secondo un criterio di proporzionalità diretta, considerando il numero dei cittadini residenti a livello di ogni regione, rapportato al numero dei titolari di benefici economici di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo.

28. 26. (ex 29. 8). Cé, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 7, sostituire la parola: 90 *con la seguente:* 20.

28. 27. Malavenda.

Seguono altri 50 emendamenti recanti cifre diverse.

Al comma 7, sostituire la parola: 90 *con la seguente:* 70.

28. 28. Malavenda.

Al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e alla trasmissione degli atti alla magistratura al fine di accertare la sussistenza di fattispecie di reato, allo

scopo di procedere al recupero delle somme indebitamente percepite dall'invalido civile per cui sia stata accertata l'insussistenza dei requisiti sanitari.

28. 29. (ex 29. 9. Cé, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 8.

*** 28. 30.** Bono.

Sopprimere il comma 8.

*** 28. 34.** Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. Il comma 263 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"263. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato".

28. 31 (ex 29. 22). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-*bis*. Il comma 263 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"263. Il recupero si estende sull'eredità del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo".

28. 32. (ex 29. 23). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo l'articolo 28 inserire l'articolo seguente:

ART. 28-*bis*.

1. Il secondo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 settembre 1994, n. 698, è sostituito dal seguente:

"2. L'ente erogatore di provvidenze economiche ai minorati civili è tenuto a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali a decorrere dal 121° giorno dalla data di presentazione della domanda di accertamento dell'invalidità civile, della cecità civile o del sordomutismo, verso recupero della somma da porre a caricodell'ente che ha proceduto all'accertamento sanitario in relazione ai termini previsti dall'articolo 1, settimo comma, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, e dall'articolo 3, primo comma, primo periodo, del presente decreto".

2. Il diritto agli interessi si prescrive col decorso di dieci anni dalla data del pagamento della somma capitale.

Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 38, primo comma, lettera b)*, è ridotta di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.*

28. 01. (ex 29. 0. 5). Porcu.

Dopo l'articolo 28 inserire il seguente:

ART. 28-*bis*.

(Disposizioni interpretative dell'articolo 130, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

1. Il comma 3 dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, deve intendersi nel senso che nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, all'INPS spetta la legittimazione passiva sia con riferimento alla fase dell'accertamento sanitario sia a quella della concessione dei benefici economici.

28. 02. (ex 29. 0. 6). Santori, Scaltritti.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, *sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: – 1.490.000;

2000: – 4.897.000;

2001: – 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1º gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, *sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: – 1.490.000;

2000: – 4.897.000;

2001: – 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1º settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte

i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 – sezione 7)

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 29.

(Pensioni di guerra).

1. Il comma 263 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« *263.* Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo ».

2. Al comma 264 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « In tali casi, i benefici economici di cui ai commi 260 e 261 sono riferiti e calcolati soltanto sul residuo debito al 1º gennaio 1997 e non sull'intero indebito riscosso dal pensionato ».

3. Il quinto comma dell'articolo 37 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituito dall'articolo 20, comma 1, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è sostituito dal seguente:

« Anche in mancanza di procura o di richiesta di pubblicazione di matrimonio, le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili quando il militare, durante lo stato di guerra, abbia dichiarato di voler contrarre matrimonio, purché risulti, da apposito atto stragiudiziale o da altro documento certo, uno stato preesistente di convivenza da almeno un anno e purché le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili alla volontà delle parti. Le medesime disposizioni sono altresì applicabili anche quando lo stato di preesistente convivenza abbia avuto, a causa della guerra, durata inferiore ad un anno, purché dall'unione sia nato un figlio riconosciuto dal militare deceduto o di cui sia stata accertata giudizialmente la paternità ».

4. Ai commi primo e secondo dell'articolo 19 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, la parola: « funzionale » è sostituita, in entrambi i commi, dalle seguenti: « perdita totale della funzionalità ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.

Sopprimere il comma 1.

*** 29. 1** (ex *30. 9). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Sopprimere il comma 1.

*** 29. 2** (ex *30. 11). Santori, De Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti.

Al comma 1, capoverso 263 *sopprimere le parole:* salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

29. 3 (ex 30. 5). Bonato, Giordano, Bertinotti, Bughetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2 sopprimere le parole: al 1° gennaio 1997.

29. 4. Malavenda.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: 1 anno *con le seguenti:* 6 settimane.

29. 5. Malavenda.

Seguono altri 52 emendamenti dell'on. Malavenda, tutti volti a sostituire il periodo di un anno con un diverso periodo espresso in settimane.

Al comma 3, capoverso, sostituire le parole: 1 anno *con le seguenti:* 66 settimane.

29. 6. Malavenda.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Con domanda diretta alla Direzione provinciale del Tesoro cui fa capo l'interessato i grandi invalidi per causa di servizio militare di leva delle Forze armate e dei Corpi militarizzati, le rispettive vedove e gli orfani possono optare, a domanda, per il trattamento pensionistico connesso ai grandi invalidi di guerra, alle vedove e agli orfani di guerra.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n. 2.

29. 7 (ex 30. 8). Riccio, Bono.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. I grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni e integrazioni, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti dall'articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della concessione dei benefici pensionistici.

Segue la compensazione del Gruppo Forza Italia.

29. 8 (ex 30. 12). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-*bis*. Il limite di reddito, nei casi in cui sia previsto come condizione per il conferimento dei trattamenti o assegni di guerra, è stabilito in lire 23.000.000 con decorrenza dal 1° gennaio 1998 ed è soggetto all'adeguamento automatico di cui all'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 2, del disegno di legge AC n. 5266 Tabella A la voce Presidenza del Consiglio dei ministri *è così ridotta:*

1999: — 300 miliardi;

2000: — 230 miliardi;

2001: — 150 miliardi.

Seguono compensazioni da 1 a 6 del Gruppo Forza Italia.

29. 9 (ex 30. 13). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Alla fine, aggiungere il seguente comma:

Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261 e 263 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o assistenziali per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all'applicazione della normativa di cui al decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93.

29. 10. La Commissione.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO DI ALLEANZA NAZIONALE

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal

1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 – sezione 8)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 30.

(Interventi nel settore postale).

1. La società Poste italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici. Le modalità delle riscossioni e dei pagamenti effettuati attraverso il servizio dei conti correnti postali e le relative remunerazioni sono regolate da apposite convenzioni.

2. Il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, è abrogato. I flussi finanziari e la contabilizzazione dei servizi resi per conto delle amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e prestiti e degli enti pubblici sono regolati secondo i principi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a favore della società Poste italiane Spa la titolarità dei beni di cui risulti accertata la proprietà da parte dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1º dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, individuati nel rendiconto approvato con legge 23 settembre 1994, n. 555. La trascrizione è effettuata sulla base delle segnalazioni predisposte dalla società Poste italiane Spa contenenti gli elementi identificativi dei singoli beni.

4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, in sede di attuazione della stessa. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla abrogazione delle norme incompatibili con l'avvenuta trasformazione delle Poste italiane in società per azioni e alla definizione delle modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. All'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « Dalla

data di cui al comma 6 » sono sostituite dalle seguenti: « Dal 1º gennaio 1999 ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

30. 2 (ex 31. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

"3. Il patrimonio immobiliare adibito a residenza dell'*ex* amministrazione delle Poste e Telecomunicazione è trasferito agli enti locali del territorio di appartenenza. Tali beni immobiliari dovranno essere regolati sulla base delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. Il valore patrimoniale dei beni immobiliari, calcolato sulla base delle segnalazioni predisposte dalla società Poste Italiane Spa, completa degli elementi identificativi dei singoli beni, viene liquidato tramite specifico contratto tra il Ministro delle comunicazioni e la Società Poste Italiane Spa".

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

30. 3 (ex 31. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, premettere il seguente:

"01. La società "Poste italiane spa" dovrà essere completamente privatizzata entro il 31 dicembre 1999, ed entro tale data tutte le azioni attualmente possedute dal tesoro dovranno essere vendute a privati investitori".

30. 1 (ex 31. 4). Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: delle pubbliche amministrazioni e.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, dopo le parole: enti pubblici *aggiungere le seguenti:* , secondo modalità stabilite con convenzione;

sostituire il secondo periodo con il seguente: La società Poste Italiane è altresì autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine può eseguire operazioni di versamento e di prelevamento di fondi presso la tesoreria statale, con modalità da stabilire convenzionalmente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 71.

30. 11. Governo.

Sopprimere il comma 3.

30. 4. Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

*** 30. 5** (ex 31. 8). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 4.

*** 30. 6.** Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti:* 1 giorno.

30. 7. Malavenda.

Seguono altri 48 emendamenti dell'on. Malavenda, tutti volti a sostituire il periodo di un giorno con un diverso periodo espresso in giorni.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: tre mesi *con le seguenti:* 48 giorni.

30. 8. Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: in ordine *sino alla fine del comma.*

30. 9. Malavenda.

Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche.

30. 12. Governo.

Sopprimere il comma 5.

30. 10. Malavenda.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presi-

dente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 – sezione 9)

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 31.

(Tariffe postali agevolate).

1. Con decorrenza dal 1º gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui all'articolo 2, comma 20, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse. Dalla medesima data è introdotto un contributo diretto in favore di categorie meritorie, volto ad agevolare le spedizioni postali di: *a)* libri; *b)* giornali e periodici di cui al registro previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera *a),* n. 5), della legge 31 luglio 1997,

n. 249; *c)* pubblicazioni informative di associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro.

2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 1° ottobre 1999, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabiliti i requisiti dei soggetti che possono beneficiare del contributo diretto di cui al comma 1, le caratteristiche dei prodotti editoriali oggetto del beneficio, l'entità del contributo medesimo e le modalità per usufruirne.

3. Per le finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 è autorizzata una spesa non superiore a lire 400 miliardi per l'anno 2000 e non superiore a lire 350 miliardi per l'anno 2001. Tali stanziamenti confluiscono in un Fondo unico per l'editoria da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, volto a riallocare gli stanziamenti vigenti a favore del settore editoriale. Per le finalità di cui alla lettera *c)* del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001.

4. I rimborsi a favore della società Poste italiane Spa da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, previsti dai commi 26 e 28 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dal comma 20 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999, sono effettuati nei limiti degli specifici stanziamenti che sono conservati in bilancio sino all'erogazione, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dalla società Poste italiane Spa, attestante l'avvenuta puntuale applicazione delle riduzioni previste dalle norme indicate.

5. Relativamente ai rimborsi per l'anno 1999 la società Poste italiane Spa fornisce, entro il 31 maggio 1999, una analitica relazione sull'ammontare dei rimborsi e sui soggetti beneficiari relativa al primo trimestre 1999. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro il 1° luglio 1999, invia alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sullo stato delle predette agevolazioni.

6. Al comma 16 dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel primo periodo del capoverso 15-*bis*, dopo le parole: « è corrisposto un importo pari al 50 per cento dei contributi di cui ai commi » sono inserite le seguenti: « 2,8, ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 1 (ex 32. 34). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

31. 2 (ex 32. 18). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

31. 3 (ex 32. 36). Apolloni.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, all'A.C. n. 5266, articolo 2, comma 2, alla Tabella A, Presidenza del Consiglio dei Ministri, modificare gli importi come segue:

2000: — 250 miliardi;

2001: — 200 miliardi.

31. 4 (ex 32. 55). Armosino.

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1999: -

2000: — 153 miliardi;

2001: — 170 miliardi.

31. 5 (ex 32. 38). Scalia.

Sopprimere il comma 1.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 6 (*32. 48). Aloi, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 7 (ex 32. 27). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Conseguentemente alla attuazione da parte delle Poste italiane spa, della direttiva di cui all'articolo 1, lettera *d)*, e all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997.

31. 8 (ex 32. 10). Bonato, Boghetta.

Al comma 1, premettere le seguenti parole: Conseguentemente all'attuazione da parte delle Poste Italiane spa della direttiva di cui all'articolo 1, lettera *d)*, ed all'articolo 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 9 (ex 32. 46 e 32. 47). Aloi, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, sopprimere il primo periodo.

31. 10 (ex 32. 50). Malgieri, Napoli, Landolfi, Butti.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dal 1° gennaio 2000, *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

*** 31. 11** (ex 32. 32). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

*** 31. 12.** Malavenda.

Seguono altri 444 emendamenti recanti diverse date.

Al comma 1, sostituire le parole: 1° gennaio 2000 *con le seguenti:* 30 agosto 2000.

31. 13. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole da: le agevolazioni tariffarie *a:* dalla medesima data.

31. 14. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Conseguentemente al disegno di legge n. 5266, tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1999: —

2000: — 50 miliardi;

2001: — 50 miliardi.

31. 15 (ex 32. 39). Scalia.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 16 (ex 32. 43). Gasparri, Armani, Bono.

Al comma 1, sopprimere le parole: ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993 n. 515.

Conseguentemente al comma 3 aggiungere il seguente periodo: Per le finalità di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, è autorizzata la spesa di 80 miliardi l'anno per gli esercizi 1999, 2000, 2001.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza nazionale.

31. 17 (ex 32. 44). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1 sopprimere le parole: ed agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,.

Conseguentemente al disegno di legge n. 5266, tabella A, Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1999: — ;

2000: — 600 miliardi;

2001: — 600 miliardi.

31. 18. Sbarbati, Mazzocchin, Testa, Caveri.

Al comma 1 sostituire le parole da: un contributo, *fino a:* volto ad *con le seguenti:* fino all'introduzione di un regime concorrenziale di prezzi un nuovo regime di tariffe ridotte per.

Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: del contributo diretto *con le seguenti:* delle riduzioni tariffarie.

31. 19 (ex 32. 2). Rogna, Merlo, Voglino.

Al comma 1, sopprimere le parole: diretto in favore di categorie meritorie.

*** 31. 20** (ex 32. 45). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, sopprimere le parole: diretto in favore di categorie meritorie.

*** 31. 21** (ex 32. 37). Apolloni.

Al comma 1, sopprimere le parole: diretto in favore di categorie meritorie.

*** 31. 22** (ex 32. 16). Bonato, Boghetta.

Al primo comma, sopprimere le parole: diretto in favore di categorie meritorie.

*** 31. 23** (ex 32. 49). Aloi, Bono, Armani.

Al comma 1, dopo le parole: contributo diretto, *aggiungere le seguenti:* , da erogarsi con cadenza trimestrale e sulla base delle spese postali effettivamente sostenute.

31. 24 (ex 32. 24). Dalla Chiesa, Grignaffini, Bracco.

Al comma 1, dopo le parole: un contributo diretto, *aggiungere le seguenti:* , di

entità comunque non inferiore all'ammontare delle agevolazioni tariffarie godute nel 1999,.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

31. 25 (ex 32. 17). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, dopo le parole: categorie meritorie *aggiungere le seguenti:* con particolare riferimento alle imprese dell'editoria medio-minore.

31. 26 (ex 32. 25). Grignaffini, Giulietti, Bracco, Dedoni, Dalla Chiesa.

Al comma 1, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le medesime agevolazioni sono riconosciute per l'invio di materiale elettorale in occasione delle consultazioni elettorali.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 27 (ex 32. 33). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

*** 31. 28** (ex 32. 28). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

*** 31. 29** (ex 32. 52). Aloi, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2 sopprimere le parole da: di concerto con il *fino a:* programmazione economica.

31. 30. Malavenda.

Al comma 2 dopo le parole: della programmazione economica *aggiungere le seguenti:* previo parere vincolante delle commissioni parlamentari competenti.

31. 31 (ex 32. 11). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo:

Con i medesimi decreti di cui al primo periodo del presente comma sono definite le modalità per la corresponsione ai soggetti beneficiari del contributo. L'erogazione del contributo avviene entro i tre mesi successivi alla richiesta da parte dei soggetti interessati.

31. 32 (ex 32. 3). Rogna.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie.

31. 33 (ex 32. 12). Bonato, Boghetta.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero.

*** 31. 34** (ex 32. 21). Novelli, Giulietti, Volonté, Scalia.

Al comma 2, aggiungere il seguente periodo: Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero.

*** 31. 35** (ex 32. 35). Apolloni.

Al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero.

*** 31. 36** (ex 32. 41). Scalia.

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle ventimila copie per numero.

*** 31. 37** (ex 32. 51). Aloi, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2 aggiungere il seguente periodo: Nel conferimento dei contributi la precedenza è data alle pubblicazioni di tiratura inferiore alle 20.000 copie a numero.

*** 31. 38** (ex 32. 53). Armani, Bono.

Alla fine del secondo comma aggiungere:

Per le imprese che editano i prodotti di cui al comma 1 ed il cui fatturato non supera i 5 miliardi annui, i citati decreti dovranno prevedere le modalità per gli eventuali anticipi da richiedere fino al 50 per cento del contributo spettante per l'anno precedente.

Per tali imprese l'erogazione dei restanti contributi avviene entro i tre mesi successivi alle relative richieste.

31. 101. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le pubblicazioni delle imprese editrici di cui al comma 10 dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, beneficiano del contributo diretto di cui al comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 39 (ex 32. 29). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le stampe promozionali e propagandistiche dei soggetti di cui alla lettera *c)*, comma 1, anche finalizzate alla raccolta di fondi, beneficiano del contributo diretto di cui al medesimo comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 40 (ex 32. 30). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Non possono essere ammesse al contributo diretto di cui al comma 1, le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera *b)*, che contengono informazioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione e anche di tipo redazionale per un area calcolata su base annua superiore al trenta per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera *c)*, qualora includano inserzioni pubblicitarie anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione o che perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonché della vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria.

31. 41 (ex 32. 31). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

31. 42 (ex 32. 54). Aloi, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3 sopprimere le parole da: non superiore *fino a:* per l'anno 2001.

31. 46. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole da: non superiore *fino a:* per l'anno 2001 *con le seguenti:* di 400 miliardi per l'anno 2000 e di lire 350 miliardi per l'anno 2001 purché risultino almeno di pari entità rispetto all'ammontare delle agevolazioni tariffarie godute dagli aventi diritto nel 1999.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

31. 43 (ex 32. 13). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, sostituire le parole: 400 miliardi *con le seguenti:* 10 miliardi e 1 milione.

31. 44. Malavenda.

Seguono altri 299 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, sostituire le parole: 400 miliardi *con le seguenti:* 150 miliardi e 1 milione.

31. 45. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 350 miliardi *con le seguenti:* 10 miliardi e 1 milione.

31. 47. Malavenda.

Seguono altri 464 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, sostituire le parole: 350 miliardi *con le seguenti:* 340 miliardi e 1 milione.

31. 48. Malavenda.

Al comma 3 sopprimere le parole da: di concerto con *fino a:* programmazione economica.

31. 49. Malavenda.

Al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

31. 50. Malavenda.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 99 miliardi e 1 milione.

31. 51. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 99 miliardi e 100 milioni.

31. 52. Malavenda.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 80 miliardi *con le seguenti:* 79 miliardi e 1 milione.

31. 53. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: 80 miliardi *con le seguenti:* 79 miliardi e 100 milioni.

31. 54. Malavenda.

Al comma 4, sopprimere le parole: attestante l'avvenuta *fino a:* norme indicate.

31. 55. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere le parole: entro il 31 maggio 1999.

31. 56. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere le parole: relativa al primo trimestre 1999.

31. 57. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere le parole: entro il primo luglio 1999.

31. 58. Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole: 1° luglio 1999 *con le seguenti:* 31 marzo 2001.

31. 59. Malavenda.

Seguono altri 115 emendamenti recanti diverse date.

Al comma 5, sostituire le parole: 1° luglio 1999 *con le seguenti:* 4 febbraio 2000.

31. 60. Malavenda.

Al comma 5, sopprimere le parole: predette.

31. 61. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

31. 62. Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 64. Caparini, Bianchi Clerici, Giorgetti.

Sostituire il comma 6, con il seguente:

"6. Al comma 16 dell'articolo 53 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel primo periodo del capoverso 15-*bis*, le parole: "50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "80 per cento".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 63. Caparini, Bianchi Clerici, Giorgetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Il comma 15-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. A decorrere dall'anno 1999, entro il 31 gennaio di ogni anno e purché sia stata inoltrata domanda valida a sensi delle vigenti disposizioni, è corrisposto un importo pari all'80 per cento dei contributi di cui ai precedenti commi 10 e 11 spettanti per l'anno precedente. La domanda per accedere all'anticipazione è corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in bollo, resa dal legale rappresentante dell'impresa editrice attestante per l'anno di riferimento dei contributi richiesti: l'elenco soci dell'impresa, il numero delle uscite effettive, l'ammontare degli introiti pubblicitari, i costi e i ricavi afferenti la testata ai quali dovranno essere allegate le copie delle fatture emesse dallo stampatore dalle quali risulti la tiratura di ogni numero pubblicato, oltre alla dichiarazione di appartenenza e rappresentanza della forza politica debitamente certificate dai competenti organi parlamentari. La liquidazione del contributo residuo verrà effettuata entro tre mesi dalla presentazione del bilancio dell'impresa editoriale e della necessaria certificazione nonché della documentazione richiesta all'editore dalle norme vigenti. La certificazione, eseguita a

cura di una società di revisione, è limitata alla verifica ed al riscontro dei soli costi a cui si fa riferimento per il conteggio complessivo relativo ad ogni esercizio".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 66. Caparini, Bianchi Clerici, Giorgetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Al comma 15-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "La domanda per accedere all'anticipazione è corredata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in bollo, resa dal legale rappresentante dell'impresa editrice attestante per l'anno di riferimento dei contributi richiesti: l'elenco soci dell'impresa, il numero delle uscite effettive, l'ammontare degli introiti pubblicitari, i costi e i ricavi afferenti la testata ai quali dovranno essere allegate le copie delle fatture emesse dallo stampatore dalle quali risulti la tiratura di ogni numero pubblicato, oltre alla dichiarazione di appartenenza e rappresentanza della forza politica debitamente certificate dai competenti organi parlamentari.".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 67. Caparini, Bianchi Clerici, Giorgetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

"6-*bis*. Al comma 15-*bis* dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, al secondo periodo, le parole: "della residua documentazione prevista", sono sostituite con le seguenti: "della documentazione richiesta all'editore".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

31. 65. Caparini, Bianchi Clerici, Giorgetti.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 3, della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono soppresse le seguenti parole: « nei limiti delle disponibilità dello stanziamento del rispettivo capitolo di bilancio ».

Seguono compensazioni n. 2, 3, 4, 6, 17, Lega Nord per l'Indipendenza della Padania.

31. 71 (ex 36. 71). Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-bis), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni,

nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies,* inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale – cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero – cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 125 miliardi;

2000: – 125 miliardi;

2001: – 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 300 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali – cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 12 miliardi;

2000: – 12 miliardi;

2001: – 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo

rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse – cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: – 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento – cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 6 miliardi;

2000: – 6 miliardi;

2001: – 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare – capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei – cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 68 miliardi;

2000: – 68 miliardi;

2001: – 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 100 miliardi;

2000: – 100 miliardi;

2001: – 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 400 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 – sezione 10)

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 32.

(Misure relative alla assicurazione contro le calamità naturali).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, i contratti di assicurazione per la copertura del rischio incendio di beni immobili di proprietà dei soggetti privati comprendono l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali quali: terremoto, maremoto, frana, alluvione, inondazione, eruzione vulcanica, per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito l'ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1, ivi comprese la riassicurazione e l'istituzione di un apposito fondo di garanzia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.

Sopprimerlo.

Compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale n 3.

***32. 1.** (ex 33. 18). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

***32. 2.** (ex 33. 10). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimerlo.

Compensazione del Gruppo Forza Italia.

***32. 3.** (33. 12). Radice, Stradella.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle apposite Commissioni Parlamentari, si modificheranno gli indirizzi assicurativi al fine di garantire, a parità del prezzo della polizza, dai rischi derivanti da calamità naturali quali, terremoto, maremoto, frana, alluvioni, inondazioni, eruzione vulcanica e calamità naturali, per le quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 147 del decreto-legge 31 marzo 1991, n. 112. Organo preposto alla dichiarazione dello stato di emergenza è il Sindaco.

32. 4. (ex 33. 19). Pampo.

Al comma 1, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 *con le seguenti:* dal 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

32. 5. (ex 33. 13). Radice, Stradella.

Al comma 1, sopprimere le parole: di proprietà dei soggetti privati.

32. 6. Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: dei soggetti privati *aggiungere le seguenti:* e pubblici.

32. 7. (ex 33. 6). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire le parole da: quali: terremoto *fino alla fine del comma con le seguenti:* catastrofi o altri eventi come definiti dall'articolo 2, lettera *c)* della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con lo stesso regolamento sono stabilite le modalità per l'integrazione fra la copertura assicurativa e gli interventi statali a favore di privati conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

32. 40. La Commissione.

Al comma 1, dopo la parola: alluvione, *aggiungere la seguente:* grandine,

32. 8. (ex 33. 20). Apolloni.

Al comma 1, sopprimere le parole da: per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza *fino alla fine del comma.*

***32. 9.** (ex 33. 23). Russo.

Al comma 1, sopprimere le parole da: per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza *fino alla fine del comma.*

***32. 10.** (ex 33. 7). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I contratti stipulati ai sensi del presente comma sono esenti dall'imposta sulle assicurazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione della norma si provveda mediante i risparmi di spesa preventivati.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

32. 11. (ex 33. 22). Conte, Leone.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'industria, Commercio e Artigianato, di concerto coni Ministri dei Lavori Pubblici, dell'interno con incarico per il Coordinamento della protezione civile, dell'Ambiente e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentito l'ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità di attuazione del comma 1, e dirette in particolare a:

a) favorire il ricorso all'assicurazione dei rischi da calamità naturali, anche prevedendo misure di carattere fiscale volte a incentivare l'estensione della copertura assicurativa delle polizze incendio;

b) prevedere la costituzione fra le imprese di assicurazione di un apposito consorzio per la riassicurazione obbligatoria dei rischi delle calamità naturali;

c) stabilire le modalità per l'integrazione tra intervento statale e copertura assicurativa, operando in particolare sul piano della disciplina della modalità di determinazione dei premi e della individuazione delle somme assicurate;

d) individuare i casi e le tipologie di beni, oltre quelli realizzati in contrasto con normative e regolamentazioni ambientali, urbanistiche ed edilizie, in relazione ai quali non scatta l'estensione obbligatoria della garanzia per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali;

e) prevedere la costituzione da parte delle imprese di assicurazione di apposite riserve tecniche, soggette alla medesima disciplina fiscale delle altre riserve tecniche;

f) prevedere aliquote dei premi assicurativi articolate anche in funzione della diversa classificazione di rischio sismico, di rischio vulcanico del comune in cui si trova l'immobile.

32. 12. (ex 33. 27). Marzano, Bono, Peretti, Possa, Armani, Conte, Contento.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto, n. 400 su proposta del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con i Ministri del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentiti i Ministri dei Lavori Pubblici, dell'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile, dell'ambiente e sentito l'ISVAP, sono adottate le norme recanti condizioni e modalità d'attuazione del comma 1, ivi comprese la riassicurazione e l'istituzione di un apposito fondo di garanzia.

32. 13. (ex 33. 24). Russo.

Al comma 2, dopo le parole: legge 23 agosto 1988, n. 400 *aggiungere le seguenti:* entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

32. 14. (ex 33. 8). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere le parole da: di concerto con i Ministri *fino a:* e della programmazione economica.

32. 15. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: sentito *con le seguenti:* sentite le competenti Commissioni parlamentari e.

32. 16. (ex 33. 14). Radice, Stradella.

Al comma 2, dopo le parole: sentito l'ISVAP *aggiungere le seguenti:* previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

32. 17. (ex 33. 9). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché la quota percentuale di detto fondo di garanzia da destinare alle opere di prevenzione dei rischi di cui al citato articolo 1, come individuate nel regolamento medesimo.

32. 18 (ex 33. 17). Riccio, Bono.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

2-*bis*. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 1128 del codice civile è obbligatoria la stipula di un contratto di polizza assicurativa globale fabbricato.

32. 19. (ex 33. 11). Apolloni.

Aggiungere, in fine il seguente comma:

2-*bis*. Le regioni, le province, le comunità montane e i Comuni sono tenuti a definire, in sede di predisposizione dei bilanci pluriennali ed annuali un apposito fondo per le esigenze di prevenzione delle calamità naturali e per la gestione delle emergenze di protezione civile.

32. 20. (ex 33. 25 e 33. 26). Russo, Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DI ALLEANZA NAZIONALE

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 – sezione 11)

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 33.

(Ferrovie dello Stato Spa).

1. L'ammontare delle somme da corrispondere, ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970 e n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991, alla società Ferrovie dello Stato Spa negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per l'effettuazione dei servizi di trasporto viaggiatori e per gli obblighi di servizio, previsti dal contratto di servizio pubblico e dal contratto di programma, è accertato in via definitiva, senza dar luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista in via preventiva dal bilancio dello Stato per gli stessi anni e per gli stessi contratti, ed è articolato nel modo seguente:

a) 2.550, 2.757,850, 2.802,5, 2.770,541, 2.924,3 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di servizio pubblico;

b) 3.691, 3.478,950, 3.411,450, 756,359, 3.275,7 miliardi di lire, rispettivamente negli anni dal 1994 al 1998 inclusi, per il contratto di programma.

2. Le disposizioni di legge che riguardano la devoluzione di beni immobili in favore della società Ferrovie dello Stato Spa, si interpretano nel senso che la predetta devoluzione è avvenuta a titolo di proprietà, relativamente al patrimonio immobiliare iscritto nel bilancio della medesima società al 31 dicembre 1997, così come certificato dalla società di revisione e approvato dall'assemblea dei soci.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di trascrizione e vol-

turazione dei beni di cui al comma 2, nonché le competenze del Comitato costituito sulla base dell'articolo 15 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relative alla verifica, sulla base del criterio di strumentalità alle attività concesse, dell'appartenenza al patrimonio immobiliare della società Ferrovie dello Stato Spa di beni non iscritti in bilancio e dalla stessa rivendicati in via amministrativa e della regolarità dell'autocertificazione da parte della società medesima dei diritti reali in godimento gratuito, ai fini delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e diritti.

4. In attesa che vengano definiti gli assetti del settore ferroviario in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e che, conseguentemente, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica disponga la valutazione del ramo d'azienda « Gestione dell'infrastruttura » ai sensi dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la società Ferrovie dello Stato Spa è autorizzata a costituire, a valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo di ristrutturazione di importo pari al valore netto dell'infrastruttura risultante dal bilancio al 31 dicembre 1997.

5. La società Ferrovie dello Stato Spa, in deroga a quanto previsto al comma 4 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è autorizzata a provvedere alla integrazione dei piani di vendita regionali già approvati, al fine di rendere alienabili gli alloggi di cui al comma 2, lettera *b)*, dell'articolo 1 della legge stessa fino alla concorrenza del 100 per cento, con le medesime modalità e condizioni previste dalla legge stessa.

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.

Sopprimerlo.

33. 1. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 1.

***33. 32.** (ex 34. 7). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 1.

*** 33. 2.** Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: e per gli stessi contratti.

33. 3. Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 2.550 *con la seguente:* 2.000.

33. 4. Malavenda.

Seguono altri 297 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 2.550 *con la seguente:* 2.299.

33. 5. Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 2.757,850 *con la seguente:* 2.657,880.

33. 6. Malavenda.

Seguono altri 217 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 2.757,850 *con la seguente:* 2.702,099.

33. 7. Malavenda.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 2.924,3 *con la seguente:* 2.896.

33. 8. Malavenda.

Seguono altri 204 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 1, lettera a), sostituire la cifra: 2.924,3 *con la seguente:* 2.660,22.

33. 9. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 3.691 *con la seguente:* 4.400.

33. 10. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 3.691 *con la seguente:* 4.300.

33. 11. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 3.478.950 *con la seguente:* 700.

33. 12. Malavenda.

Seguono altri 371 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 3.478,950 *con la seguente:* 3.470.

33. 13. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 3.411,450 *con la seguente:* 3.400.

33. 14. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 1, lettera b), sostituire la cifra: 3.411,450 *con la seguente:* 3.300.

33. 15. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania. n. 2, 3, 4, 6 e 17.

33. 16. (ex *34. 4). Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'acquisizione, l'attribuzione e la devoluzione, avvenute in base a specifiche disposizioni di legge, dei beni immobili che risultano iscritti nel bilancio della F.S. Spa al 31 dicembre 1997, così come certificato dalla società di revisione ed approvato dall'assemblea dei soci, si intende avvenuta a titolo di trasferimento di proprietà.

33. 34. Governo.

Al comma 2, sostituire la parola: proprietà *con le seguenti:* comodato d'uso.

33. 17. Malavenda.

Al comma 2, sostituire la parola: proprietà *con la seguente:* usufrutto.

33. 18. Malavenda.

Al comma 2 sopprimere le parole: così come certificato dalla società di revisione e approvato dall'assemblea dei soci.

33. 19. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

"È fatto divieto alle Ferrovie dello Stato spa di alienare il patrimonio per motivi di cassa; l'eventuale alienazione a fronte di investimenti deve essere contenuta nel contratto di programma. È fatto altresì divieto alle Ferrovie dello Stato spa di compartecipare a società miste con gli enti locali aventi finalità di valorizzazione

e alienazione del proprio patrimonio laddove si rendessero necessarie varianti agli strumenti urbanistici".

33. 20. (ex 34. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 3.

33. 21. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole da: di concerto con il *fino a:* programmazione economica e.

33. 22. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole da: da emanare entro *fino a:* della presente legge.

33. 23. Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: novanta *con la seguente:* dieci.

33. 30. Malavenda.

Seguono altri 78 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, sostituire la parola: novanta *con la seguente:* ottanta.

33. 31. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole: sulla base del criterio di strumentalità alle attività concesse.

33. 24. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole: ai fini delle decisioni sulla spettanza di questi ultimi beni e diritti.

33. 25. Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

33. 26. Malavenda.

Al comma 5, sostituire la cifra: 100 *con la seguente:* 20.

33. 27. Malavenda.

Seguono altri 58 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 5, sostituire la cifra: 100 *con la seguente:* 80.

33. 28. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

5-*bis*. Viene data priorità nella concessione dei beni dismessi dalle Ferrovie dello Stato patrimonio immobiliare statale ad associazioni senza fini di lucro che abbiano come scopo la creazione di case famiglia per disabili gravi o non autosufficienti, a nuclei familiari singoli che abbiano a carico una persona con handicap con oltre il 65% di invalidità o nuclei familiari con un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbiano a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L 'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

A tutti i soggetti sopra menzionati viene applicato il reddito catastale minimo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

33. 33. (ex 34. 8). Guidi.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 33.35 DEL GOVERNO

Sopprimere il comma 6.

0. 33. 35. 1. Boghetta, Bonato, Cangemi.

Sopprimere il comma 7.

0. 33. 35. 2. Boghetta, Bonato, Cangemi.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: saranno parimenti assunti i lavoratori a copertura delle carenze riscontrate con le modalità di cui al presente comma 6.

0. 33. 35. 3. Boghetta, Bonato, Cangemi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6.-*bis*. Allo scopo di garantire una maggiore sicurezza del sistema ferroviario, i lavoratori del settore inerenti la sicurezza, quali la circolazione, la manutenzione dell'infrastruttura, devono essere assunti a tempo indeterminato.

0. 33. 35. 4. Boghetta, Bonato, Cangemi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Allo scopo di determinare le dotazioni organiche necessarie le norme previste dal comma 6 devono essere precedute dall'adozione da parte del Governo di un documento di indirizzo, da sottoporre al parere del Parlamento, in cui siano individuate le linee del nuovo piano d'impresa e della divisionalizzazione.

0. 33. 35. 5. Boghetta, Bonato, Cangemi.

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

6. Al fine di favorire il processo di ristrutturazione della « Società Ferrovie dello Stato Spa » come stabilito dall'articolo 59, comma 6 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al 1° gennaio 2002, nei confronti dei lavoratori dipendenti in esubero, nel numero che sarà concordato con le organizzazioni sindacali di categoria, dalla « Ferrovie dello Stato Spa », non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge con la legge 26 gennaio 1982, n. 54, all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Nei casi in cui il mantenimento in servizio ai sensi delle suddette disposizioni sia già iniziato prima della data di entrata in vigore della presente legge, i rapporti di lavoro sono risolti dalla data stessa.

7. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 1998, n. 324.

33. 35. Governo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. A partire dal l gennaio 1999, la Ferrovie dello Stato S.p.a. su richiesta del comune interessato individua le aree di pertinenza ferroviaria che possono essere utilizzate dal comune stesso per finalità di interesse collettivo e di riqualificazione urbana anche mediante la realizzazione di opere strutturali. La Ferrovie dello Stato S.p.a., d'intesa con il comune, stabilisce i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle suddette aree nonché il corrispettivo dovuto dall'ente locale alla Ferrovie dello Stato S.p.a. per l'utilizzo medesimo.

33. 29. (ex *34. 3). Giancarlo Giorgetti, Maroni, Bianchi Clerici, Chincarini, Fontan, Ciapusci.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO DELLA LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

(A.C. 5267 – sezione 12)

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 34.

(Dismissione di immobili del Ministero della difesa).

1. Sulla base di una aggiornata valutazione delle esigenze strutturali e infrastrutturali derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, nonché con il Ministro per i beni e le attività culturali, relativamente agli immobili soggetti a tutela, sono individuati, per la loro dismissione, attraverso alienazioni o permute, ovvero per essere attribuiti a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili in relazione ai quali sia accertato il venir meno dell'interesse all'utilizzo per finalità militari, ovvero non risulti più economicamente conveniente la gestione diretta. Resta confermato quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

2. Per le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni contenute nelle lettere da *a)* a *e)* del comma 112 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

3. Le risorse derivanti dalle alienazioni e gestioni degli immobili effettuate ai sensi del presente articolo e dell'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel complessivo limite di lire 1.400 miliardi, allo stato di previsione del Ministero della difesa con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, su proposta del Ministero della difesa, per il conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo, strutturale e infrastrutturale delle Forze armate. Le disposizioni di cui all'ar-

ticolo 3, comma 112, lettera *f)*, della citata legge n. 662 del 1996 e all'articolo 2, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 450, sono abrogate.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, continuano a trovare applicazione in riferimento alle dismissioni relative ai beni individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1997, nonché, limitatamente alle lettere *b), d)* ed *e)* del citato comma 112, alle dismissioni di cui al presente articolo. I termini di cui alla predetta lettera *e)* sono ridotti della metà. Nel caso di accordi conclusi ai sensi della predetta lettera *b)* che abbiano per oggetto uno o più beni ricompresi tra quelli individuati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 agosto 1997 unitamente ad altri beni, alle relative attività di valorizzazione, stima e dismissione provvede la società individuata ai sensi della lettera *a)* sulla base della convenzione in atto.

6. Il Ministro della difesa comunica semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari le dismissioni effettuate, i proventi realizzati e le relative destinazioni.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

Sopprimerlo.

34. 1. (ex 35. 31). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, sopprimere le parole: o permute.

34. 2. Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: a terzi *con le seguenti:* ad associazioni di volontariato con finalità sociali, in particolare di protezione civile, costituita senza finalità di lucro ai sensi della legge n. 460 del 4 dicembre 1997 (ONLUS).

34. 3. (ex 35. 35). Russo.

Al comma 1, sostituire le parole: a terzi in gestione *con le seguenti:* in gestione agli enti locali che siano titolari di progetti approvati dal consiglio comunale e finalizzati a utilizzo pubblico degli stessi.

34. 4. Bonato, Giordano, Nardini.

Sopprimere il comma 2.

***34. 5.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 2.

***34. 6.** Malavenda.

Al comma 2 sostituire le parole: lettere da *a) con le seguenti:* lettere da *b)*.

***34. 7.** Gnaga, Bampo, Rizzi, terzi, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

34. 8. Fontan, Gnaga, Giorgetti.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. I comuni e le province, nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione o di concessione hanno diritto di prelazione.

2-*ter*. In caso di accettazione il prezzo di valutazione o il canone di concessione

dell'immobile è ridotto del 50 per cento ed è stabilito dall'accordo di programma di cui all'articolo 34, comma 112 ,lettera *b),* della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

2-*quater*. Qualora l'accordo di programma venga sottoscritto trascorsi 360 giorni dall'accettazione da parte dell'ente territoriale interessato.

2-*quinquies*. Il prezzo accettato viene ulteriormente ridotto tenendo conto dei coefficienti di vetustà dei valori di mercato mobiliare locale.

34. 9. Pagliarini, Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. I comuni e le province, nel cui territorio è situato l'immobile oggetto di dismissione, o di concessione hanno diritto di prelazione. In caso di accettazione il prezzo di valutazione o il canone di concessione dell'immobile è ridotto del 50 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

34. 10. (ex 35. 13). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Bagliani, Pagliarini, Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Le valutazioni sono effettuate ed approvate dal Ministero della difesa.

34. 11. Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi, Giorgetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Viene data priorità nella gestione in concessione dei beni dismessi dal Ministero della Difesa ad Associazioni senza fini di lucro che abbiano come scopo la creazione di case famiglia per disabili gravi o non autosufficientì, a nuclei familiari singoli che abbiano a carico una persona con handicap con oltre il 65 per cento di invalidità o nuclei familiari con un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui che abbiano a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa anche nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore. A tutti i soggetti sopra menzionati viene applicato il reddito catastale minimo.

34. 12. (ex 35. 34). Guidi.

Sopprimere il comma 3.

34. 13. Malavenda.

Al comma 3, sopprimere le parole da: per essere riassegnate *fino alla fine del comma.*

34. 14. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: per essere riassegnate, *fino alla fine del periodo.*

34. 15. Malavenda.

Al comma 3, dopo le parole: per essere *aggiungere la seguente:* eventualmente.

34. 16. Malavenda.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.400 miliardi *con le seguenti:* 2 miliardi e 8.784 milioni.

34. 17. Malavenda.

Seguono altri 1674 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, sostituire la parola: 1.400 *con la parola:* 700.

34. 18. (ex 35. 20). Scalia, Bandoli, Bolognesi, Bonato, Cento, Cangemi, De Be-

netti, De Cesaris, Galletti, Gambale, Gardiol, Leccese, Lucidi, Mantovani, Moroni, Nardini, Paissan, Procacci, Rodeghiero, Scozzari, Turroni, Valpiana.

Al comma 3, sostituire le parole: 1.400 miliardi *con le seguenti:* 2 miliardi e 1 milione.

34. 19. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Ministero della difesa *fino alla fine del periodo con le seguenti:* Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il conseguimento dell'obiettivo di realizzazione dell'autostrada pedemontana padana, corridoio 5, tratti Torino-Milano-Venezia-Tarvisio.

34. 20. (ex 35. 15). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è inserito il seguente:

"Nei casi in cui le permute stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli enti locali di cui al presente articolo non siano ancora efficaci alla data del 31 dicembre 1998, le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti locali abbiano avuto la disponibilità continuata per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano state destinate in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale sono trasferite nel patrimonio indisponibile dell'ente locale, e gli alloggi di servizio destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare realizzati sulle medesime aree a carico delle risorse finanziarie dell'ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposti alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge".

34. 21. (ex 35. 10). Caruano, Ruzzante.

All'articolo 34 dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 4 della legge 18 agosto 1978, n. 497, è inserito il seguente:

1. Nei casi in cui le permute già avviate, stipulate tra l'Amministrazione della difesa e gli Enti locali, di cui al presente articolo, non siano state ancora definitivamente concluse alla data del 31 dicembre 1998;

le aree del demanio dello Stato oggetto di permuta di cui gli enti abbiano avuto la disponibilità continuata, per effetto di accordi stipulati ai sensi del presente articolo e che siano stati destinati in modo irreversibile al soddisfacimento degli interessi delle comunità residenti nel relativo ambito territoriale, sono trasferite al patrimonio indisponibile dell'Ente locale;

gli alloggi di servizio, se e in quanto venuti ad esistenza nelle loro componenti essenziali, destinati al soddisfacimento delle esigenze abitative del personale militare realizzate a carico delle risorse finanziarie dell'Ente locale sono considerati infrastrutture militari e sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 5 e seguenti della presente legge.

2. Sono fatti salvi eventuali conguagli economici derivanti da stime effettuate dai competenti U.T.E. e penali derivanti da inadempienze contrattuali.

34. 21 *(nuova formulazione).* La Commissione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. All'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla fine della lettera sono aggiunte le seguenti parole: Il Ministero della difesa è altresì

tenuto a comunicare l'elenco di tali immobili anche al Ministero dell'ambiente che si pronuncia entro e non oltre 90 giorni dalla ricezione della comunicazione in ordine all'eventuale sussistenza di particolare valore ambientale di determinati beni immobili alfine di garantire la loro tutela e salvaguardia. In caso di parere positivo da parte del ministero dell'ambiente circa l'esistenza dei requisiti di valore ambientale suddetti, la permuta o la alienazione dei beni interessati avviene a condizione che sia garantito per il futuro il pieno rispetto delle caratteristiche storico-ambientali degli immobili in oggetto.

34. 22. (ex 35. 27). Paissan, Turroni, Scalia.

Sopprimere il comma 4.

34. 23. Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

34. 24. Malavenda.

Al comma 5, dopo le parole: alle competenti Commissioni parlamentari, *aggiungere le seguenti:* e al Comitato misto paritetico per le servitù militari della regione interessata per i provvedimenti che la riguardano.

34. 25. (ex 35. 18). Gnaga, Bampo, Rizzi, Terzi, Giorgetti.

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-*bis*.

1. La regione, le province e i comuni del Veneto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali relativamente agli immobili soggetti a tutela, possono alienare o permutare, ovvero attribuire a terzi in gestione, anche mediante concessione, i beni immobili di loro proprietà.

34. 01. Gambato, Signorini.

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO DELLA LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

(A.C. 5267 – sezione 13)

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 35.

(Disposizioni e interventi vari di razionalizzazione).

1. Gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa

e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotti del 5 per cento.

2. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente: « Per l'attuazione della programmazione televisiva, radiofonica e delle altre prestazioni previste dal contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 286 del 9 dicembre 1997, l'ammontare dei proventi a quest'ultima devoluti, relativi ai canoni di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione pagati dagli utenti, è integrato dell'importo di lire 210 miliardi annue a carico dello Stato, a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio ».

3. I compensi ed i rimborsi relativi alla gestione attraverso soggetti terzi di interventi agevolativi alle imprese previsti nelle convenzioni con le amministrazioni statali cui le regioni subentrano in base a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono imputati, secondo le rispettive materie, al competente Fondo di cui all'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, ovvero agli stanziamenti di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, si interpretano nel senso che tra le prestazioni erogate dagli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono da ricomprendere anche le pensioni erogate ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché le pensioni di invalidità erogate dallo Stato.

5. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF, di cui al secondo comma dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e la somma di cui all'ultimo comma dell'articolo medesimo sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, risultanti dal rendiconto generale dello Stato. La medesima procedura viene adottata per le quote spettanti alle Confessioni acattoliche aventi diritto. Con le medesime modalità sono determinate la quota dell'otto per mille dell'IRPEF e la somma corrisposta a titolo di anticipo di cui all'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n. 516; all'articolo 23 della legge 22 novembre 1988, n. 517; all'articolo 4 della legge 5 ottobre 1993, n. 409; all'articolo 27 della legge 29 novembre 1995, n. 520; all'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996, n. 638.

6. Per la prosecuzione delle attività di studio e di ricerca, nonché di collaborazione alle amministrazioni pubbliche operanti nelle aree economicamente depresse, è confermato, per gli anni 1999, 2000 e 2001, il contributo dello Stato all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura annua ivi indicata.

7. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, modificata dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, si interpreta nel senso che alla gestione del « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato » non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

8. I commi 1 e 4 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, sono sostituiti dai seguenti:

a): « *1.* Salvo quanto previsto dal comma 5, le amministrazioni dello Stato che debbono effettuare pagamenti all'estero o in valuta inoltrano le relative richieste al portafoglio dello Stato e all'Ufficio italiano dei cambi. »;

b) « *4.* L'eventuale differenza tra il cambio provvisorio utilizzato dall'amministrazione ordinante per l'anticipazione al contabile e il cambio definitivo dell'operazione è regolata a carico o a favore delle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione della spesa delle rispettive amministrazioni ».

6. All'atto della ripartizione delle disponibilità giacenti nel conto corrente presso

la Tesoreria centrale dello Stato intestato al fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, da effettuare ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, tra SIMEST Spa (gestione interventi esportazione e internazionalizzazione) e Mediocredito centrale (gestione interventi interno), è autorizzata, per esigenze di cassa del settore interno, rilevate al 31 dicembre 1998, un'anticipazione infruttifera a carico della quota di disponibilità relativa all'esportazione e all'internazionalizzazione e a favore della quota di disponibilità relativa all'interno, fino a complessive lire 675 miliardi. Tale importo verrà restituito al settore esportazione e internazionalizzazione all'atto del versamento al settore interno delle assegnazioni fino a lire 675 miliardi, disposte dall'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266. Per la prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 24 maggio 1977, n. 227.

10. Al fine di consentire il completamento della riforma del bilancio dello Stato con le necessarie modifiche e integrazioni al regolamento di contabilità generale dello Stato, anche allo scopo di procedere all'ulteriore semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili, i termini per l'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, sono prorogati al 31 dicembre 1999. Il termine per l'emanazione dei testi unici di cui al comma 4 dello stesso articolo 6 è prorogato al 30 giugno 2000.

11. Le amministrazioni pubbliche predispongono un programma per il miglioramento della sicurezza del lavoro sulla base delle priorità individuate a seguito della valutazione dei rischi.

12. Il personale della società Poste italiane Spa che abbia assunto servizio in posizione di comando presso pubbliche amministrazioni, dopo il 31 dicembre 1997 e prima del 28 febbraio 1998, o per il quale il relativo provvedimento formale era in corso di definizione a quest'ultima data, e sempreché la richiesta di comando sia stata inoltrata entro il 31 dicembre 1997, cessa dal comando non oltre il 30 novembre 1999. Al personale predetto si applicano fino a tale data le vigenti disposizioni sulla mobilità volontaria, nel rispetto delle norme sulla programmazione delle assunzioni previste dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

13. Al comma 2 dell'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 30 giugno 1999 »; al comma 4 dello stesso articolo le parole: « 1° gennaio 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2000 ».

14. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità competente determina la tariffa massima, su base annuale o per congrue frazioni di anno in rapporto alle esigenze di mercato, delle telecomunicazioni per l'accesso ad INTERNET. La tariffa è determinata in modo da consentire agli utenti un tempo continuato di connessione giornaliera con i soggetti autorizzati all'esercizio delle reti non inferiore alle quattro ore nell'ambito di fasce proposte dai soggetti fornitori di telecomunicazioni e approvate dall'Autorità medesima.

15. Le assegnazioni finanziarie alla Regione siciliana attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultino non impegnate o per le quali non sia ancora stato identificato il soggetto beneficiario, possono, con legge regionale, essere riutilizzate per interventi nel settore cui erano originariamente destinate.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1999 affluiscono in apposita sezione del fondo speciale per la ricerca applicata, istituito dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse finanziarie destinate ad interventi agevolativi per la ricerca nelle aree depresse di competenza del Ministero

dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con l'applicazione delle disposizioni che regolano il funzionamento del fondo medesimo.

12. È consentita la totale o parziale novazione, a favore dello stesso o di altro soggetto mutuatario, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493. La novazione, che non comporta variazioni all'ammortamento dei mutui originariamente concessi, salvo adeguamento degli interessi sulla quota residua al tasso corrente sul mercato alla data della novazione medesima, è disposta, previo parere favorevole del Ministero di grazia e giustizia, per la realizzazione di investimenti finanziabili ai sensi dell'articolo 19, primo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119. Nel caso di mutui concessi per le finalità di cui all'articolo 19, terzo comma, della legge 30 marzo 1981, n. 119, la devoluzione è disposta previo decreto del Ministro di grazia e giustizia.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

35. 1. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 1.

***35. 2.** Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

***35. 3.** (ex 36. 66). Caparini, Bosco, Chincarini, Ciapusci, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle spese relative al Ministero della difesa e,.

35. 4. (ex 36. 24). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sopprimere le parole: delle spese relative al Ministero della difesa e, *Conseguentemente, all'articolo 38, comma 1, lettera a) sostituire le parole:* 2000 e 2001 *con le seguenti:* 1999 e 2000.

35. 5. (ex 36. 93). Galletti, Scalia.

Al comma 1, sopprimere le parole: relative al Ministero della difesa e di quelle, *e al termine del comma aggiungere le parole:* Per quanto riguarda il Ministero della Difesa la riduzione degli stanziamenti iniziali è del 3 per cento.

35. 7. (ex 36. 92). Paissan, Scalia.

Al comma 1, sopprimere le parole: relative al Ministero della difesa e di quelle.

*** 35. 6.** Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le parole: relative al Ministero della difesa e di quelle.

*** 35. 8.** (ex 36. 91). Paissan, Scalia.

Al comma 1, sopprimere le parole: relative al Ministero della difesa e di quelle.

*** 35. 9.** (ex 36. 43). Nardini, Bandoli, Bolognesi, Bonato, Cento, Cangemi, De

Benetti, De Cesaris, Galletti, Gambale, Gardiol, Leccese, Lucidi, Mantovani, Moroni, Paissan, Procacci, Rodeghiero, Scalia, Scozzari, Turroni, Valpiana.

Al comma 1 dopo le parole: Ministero della Difesa *aggiungere le seguenti:* , al Ministero dell'interno — Direzione generale Protezione Civile e Servizi Antincendi e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco —, al Dipartimento di Pubblica Sicurezza.

Conseguentemente all'Atto Camera 5266-bis, Tabella A, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, variare gli importi come segue:

1999: — 160 miliardi;

2000: — 150 miliardi;

2001: — 100 miliardi.

35. 10. (ex 36. 4). Zagatti, Lorenzetti, Galdelli, Casinelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento, *con le seguenti:* 10 per cento.

35. 11. (ex 36. 135). Guidi.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 9 per cento.

35. 12. (ex 36. 132). Guidi.

Al comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 8 per cento.

35. 13. (ex 36. 133). Guidi.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

35. 14. (ex 36. 67). Caparini, Bosco, Chincarini, Ciapusci, Covre, Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea.

Sopprimere il comma 2.

*** 35. 15.** (ex 36. 98). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 2.

*** 35. 16.** Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: 210 miliardi *con le seguenti:* 200 miliardi e 3 milioni.

35. 17. Malavenda.

Seguono altri 215 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 2, sostituire le parole: 210 miliardi *con le seguenti:* 200 miliardi e 399 milioni.

35. 18. Malavenda.

Al comma 2, sopprimere le parole: a carico dello Stato.

35. 19. Malavenda.

Al comma 2 sopprimere le parole: , a compensazione dei minori introiti percepiti per effetto della nuova disciplina sui canoni autoradio.

35. 20. Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Per l'anno 1999 il canone annuo è ridotto al 50 per cento per gli utenti facenti parte di famiglie incluse nella fascia

di povertà. Per il 1999 vengono ridotti del 50 per cento i massimali di spesa con ciascuna rete televisiva potrà sostenere per concorsi premio e giochi a quiz.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

35. 21. (ex 36. 30). Garra.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. La quota a sostegno dell'emittenza televisiva locale prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 è quantificata in 80 miliardi per ciascuno degli anni 1999-2001. Detta quota è ripartita in base ai seguenti criteri: 1) 30 miliardi assegnati proporzionalmente alle prime 100 emittenti televisive individuate sulla base dell'ascolto minuto-medio giornaliero rilevato per l'anno precedente dall'Auditel. 2) 50 miliardi assegnati proporzionalmente alle emittenti televisive operanti nelle aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998, sulla base dell'ascolto minuto-medio giornaliero rilevato per l'anno precedente dall'Auditel. La ripartizione è effettuata entro il 30 marzo di ciascuno degli anni del triennio.

Conseguentemente nel disegno del legge Finanziaria 1999 al comma 2 dell'articolo 2, nella tabella A richiamata, sopprimere la rubrica relativa al Ministero delle comunicazioni:

1999: — 30.000;

2000: — 30.000;

2001: — 30.000.

Conseguentemente nella medesima tabella A, nella rubrica: Ministero per le politiche agricole diminuire gli stanziamenti come segue:

1999: — 130.000;

2000: — 95.000;

2001: — 50.000.

35. 22. (ex 36. 88). Piscitello.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Nell'ambito delle misure di sostegno all'emittenza previste dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323 convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed anche al fine di incentivare l'adeguamento degli impianti in base al piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva approvato dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni il 30 ottobre 1998, è stanziata la somma di lire:

1999: 16 miliardi;

2000: 22 miliardi;

2001: 33 miliardi.

Detta somma è erogata entro il 30 marzo di ciascuno degli anni del triennio dal Ministero delle comunicazioni alle emittenti televisive locali titolari di concessione che siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del citato decreto-legge 27 agosto 1993 ed ai sensi del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, in base ai seguenti criteri:

1) media dei fatturati realizzati nei tre anni precedenti;

2) numero dei dipendenti al 31 dicembre dell'anno precedente;

3) almeno il 50 per cento di detta somma dovrà essere erogato ad emittenti televisive locali aventi sede produttiva nelle aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998.

Conseguentemente:

al relativo onere, pari a 31,5 miliardi per il 1999, 33 miliardi per il 2000 e 33 miliardi per il 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale

1999-2001, nell'accantonamento della Tabella A relativo al Ministero delle comunicazioni (A.C. 5266-*bis*).

35. 200. La Commissione.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

***35. 23.** (ex 36. 68). Caparini, Bosco, Chincarini, Ciapusci, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 3.

***35. 24.** (ex 36. 99). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo di Alleanza Nazionale.

35. 25. (ex 36. 100). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 5.

***35. 26.** Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

***35. 27.** (ex 36. 101). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al comma 4-*quater* dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: un milionecentomila lire sono sostituite dalle parole seguenti: lire settecentomila per i redditi oltre sessanta milioni annui; lire un milione per i redditi oltre trenta milioni e fino a sessanta milioni annui; lire unmilioneseicentomila per i redditi fino a trenta milioni annui;.

35. 28. (ex 36. 94). Scalia.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. L'applicazione dei regolamenti di cui all'articolo 3, commi 154, 155 e 156, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, relativi alla revisione generale e riordino del catasto, non può comportare l'aumento della pressione fiscale sugli immobili, sia per quanto concerne l'imposta di reddito delle persone fisiche, sia per quanto concerne l'imposta comunale sugli immobili, in quanto gli stessi sono finalizzati al riordino e semplificazione del catasto per favorire il recupero dell'evasione fiscale.

35. 29. (ex 36. 6). Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222 sostituire le parole: "a diretta gestione statale" con le seguenti: "a diretta gestione regionale". Conseguentemente al comma i dell'articolo 48 delle medesima legge 222/1985 sostituire le parole: "dallo Stato" con le seguenti "dalle Regioni".

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

35. 30. (ex 36. 127). Pagliarini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al comma 1-*ter* dell'articolo 13-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserito dall'articolo 3, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le medesime disposizioni si applicano, per le rimanenti

rate, ai mutui contratti nel periodo tra il 1° gennaio 1994 e il 31 dicembre 1997".

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3, 4, 5, 6, 7, 13, 17.

35. 31. (ex 36. 59). Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. A partire dalla dichiarazione dei redditi per l'anno 1999, i contribuenti possono scegliere di destinare la quota pari all'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47, comma 2, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, a favore dei rispettivi comuni di residenza, che la utilizzano senza vincoli di destinazione. Il gettito derivante da tale destinazione non comporta alcuna riduzione dei trasferimenti a parte dello Stato.

35. 32. (ex 36. 33). Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Sopprimere il comma 6.

***35. 33.** (ex 36. 104). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 6.

***35. 34.** (ex 36. 129). Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo, Roscia, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. Al fine di anticipare la disponibilità delle assegnazioni di complessivi 675 miliardi per gli anni dal 1999 al 2007 di cui all'articolo 12, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzato un prelievo di pari importo, da versare in uno specifico conto corrente di tesoreria, a carico delle disponibilità per interventi per le esportazioni e l'internazionalizzazione nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Tale prelievo verrà restituito al conto corrente di tesoreria relativo agli interventi per le esportazioni, all'atto del versamento delle assegnazioni di cui all'articolo 12 comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

35. 35. (ex 36. 75). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

6-*bis*. Al fine di anticipare la disponibilità delle assegnazioni di complessivi 675 miliardi per gli anni dal 1999 al 2007 di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzato un prelievo di pari importo, da versare in uno specifico conto corrente di tesoreria, a carico delle disponibilità per interventi per le esportazioni e l'internazionalizzazione nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Tale prelievo verrà restituito al conto corrente di tesoreria relativo agli interventi per le esportazioni, all'atto del versamento delle assegnazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.

6-*ter*. Per le imprese ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 92.3 lettere *a)* e *c)* del Trattato CE per gli aiuti a finalità regionale, le agevolazioni sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, possono essere concesse, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla vigente normativa, in una o più delle forme tecniche indicate nell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

35. 43. (ex 36. 22). Pistone.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

35. 36. Malavenda.

Al comma 6 sostituire il primo e secondo periodo con il seguente: Al fine di anticipare la disponibilità delle assegnazioni di complessivi 675 miliardi per gli anni dal 1999 al 2007 di cui all'articolo 12, comma i della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzato un prelievo di pari importo, da versare in uno specifico conto corrente di tesoreria, a carico delle disponibilità per interventi per le esportazioni e l'internazionalizzazione nel conto corrente di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295. Tale prelievo verrà restituito al conto corrente di tesoreria relativo agli interventi per le esportazioni, all'atto del versamento delle assegnazioni di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

35. 37. (ex 36. 138). Marzano, Contento, Bono, Armani, Peretti, Possa, Masiero.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: per esigenza di cassa del settore interno,

35. 44. Malavenda.

Al comma 6, cancellare le parole: rilevate al 31 dicembre 1998; *sostituire le parole:* fino a complessive *con le seguenti:* dell'importo di; *sopprimere le seguenti:* fino a lire 675 miliardi.

35. 140. Governo.

Al comma 6 sopprimere le parole: e a favore della quota di disponibilità relativa all'interno.

35. 45. Malavenda.

Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano le parole: 675 miliardi *con le seguenti:* 250 miliardi.

35. 38. (ex 36. 130). Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

35. 39. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

35. 40. Malavenda.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per l'attuazione, nell'anno 1999, delle misure concernenti la ricapitalizzazione delle cooperative, di cui al Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999, approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 24 marzo 1997, è autorizzata la pesa di lire 2 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41 e sùccessive modificazioni.

35. 70. La Commissione.

Sopprimere il comma 7.

35. 41. (ex 36. 107). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 7 dopo le parole: pubbliche amministrazioni *aggiungere le parole:* prima del 31 dicembre 1991 viene inquadrato nelle amministrazioni nelle quali presta servizio.

35. 42. (ex 36. 115). Bampo.

Sopprimere il comma 9.

*** 35. 46.** (ex 36. 44). Bosco, Chincarini, Ciapusci, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 9.

*** 35. 47.** (ex 36. 110). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. L'Autorità delle comunicazioni individua le tariffe annue d'accesso privilegiato per promuovere l'uso e l'interconnessione a reti telematiche del sistema scolastico ed universitario pubblico.

35. 57. (ex 36. 141). Bonato, Boghetta.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Ai fini dell'attuazione del primo comma dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, ferma restando la normativa nazionale e comunitaria che regola l'interconnessione tra reti, l'Autorità competente determina la tariffa massima, su base annuale o per congrue frazioni di anno in rapporto alle esigenze di mercato delle telecomunicazioni per la connessione ad un fornitore di accesso ad Internet. La tariffa è determinata in modo da consentire agli utenti un tempo di connessione giornaliera con i soggetti autorizzati all'esercizio delle reti non inferiore alle quattro ore nell'ambito di fasce proposte dai soggetti fornitori di telecomunicazioni e approvate dall'Autorità medesima.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

35. 48. (ex 36. 64). Bosco, Chincarini, Ciapusci, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'organismo di telecomunicazioni incaricato di fornire il servizio universale sul territorio nazionale dovrà garantire per l'utenza domestica l'accesso ad Internet su tutto il territorio nazionale al costo di una telefonata urbana senza applicazione del Tariffa Urbana a Tempo. L'organismo incaricato di fornire il servizio universale dovrà garantire, su richiesta del fornitore di servizi di accesso alla rete Internet, l'applicazione ai numeri utilizzati per i sistemi di accoglienza, della tariffa speciale per l'accesso ad Internet dell'utenza privata. L'Autorità determina con proprio provvedimento in attuazione dell'articolo 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, la tariffa massima di collegamento per congrue frazioni di tempo non inferiori a quattro ore continuative.

35. 49. (ex 36. 78). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato Internet, gli organismi di telecomunicazioni titolari di concessione o di licenza per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico fissano, previa comunicazione con almeno trenta giorni di anticipo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, regimi di riduzione delle condizioni economiche di offerta al pubblico per i collegamenti tra gli abbonati ed i Point Of Presence (POP) degli Internet Provider autorizzati ai sensi del decreto n. 420 del Presidente della Repubblica del 4 settembre 1995. Le predette condizioni economiche vengono determinate tenendo conto delle esigenze degli abbonati in termini di connessioni giornaliere, con i POP degli Internet Provider, in predeterminate fasce orarie.

35. 50. (ex 36. 31). Albanese.

Al comma 9 aggiungere infine le parole: al costo di uno scatto ogni ora di collegamento.

35. 51. (ex 36. 108). Gasparri, Armani.

Al comma 9 aggiungere in fine al seguente periodo: L'Autorità competente predispone idonee misure agevolative per consentire il libero accesso ad *Internet* ad enti ed associazioni a carattere culturale od operanti nel settore della formazione e della divulgazione scientifica, ad associazioni di diverso indirizzo a carattere non

lucrativo, nonché a studenti e docenti di istituti medi superiori ed universitari o altri ad essi parificati.

35. 52. Malavenda.

Al comma 9 aggiungere in fine il seguente periodo: Tali provvedimenti sono predisposti convenientemente con l'obiettivo di garantire l'accesso ad *Internet* a tutte le fasce reddituali, in modo libero e tale da consentire l'espletamento eguale dei diritti costituzionali di espressione e comunicazione.

35. 53. Malavenda.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9-*bis*. Ai fini dell'attuazione del comma 1 dell'articolo 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni determina le tariffe in ambito urbano e interurbano delle telecomunicazioni in modo da agevolare la diffusione di Internet. L'Autorità individua gli schemi tariffari che favoriscano, per l'utenza residenziale, un uso prolungato della rete.

35. 71. La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

"9-*bis*. A saldo della situazione debitoria e creditoria per il periodo 1997-1998, derivante dalla applicazione delle disposizioni legislative considerate dall'apposita commissione Stato-regione istituita con decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali del 17 maggio 1997, è attribuita alla regione Sicilia la somma forfettaria di lire 936 miliardi da erogare in ragione di lire 312 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001".

"9-*ter*. Le somme di cui al comma 9-*bis* sono corrisposte annualmente alla regione Siciliana, tramite regolazione contabile delle entrate erariali. A tal fine nel bilancio di previsione per l'anno 1999 l'unità previsionale 3.12.21. è incrementata della somma corrispondente per la destinazione di cui al capitolo n. 4534. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportate le necessarie variazioni".

Conseguentemente, alla tabella A, ddl 5266 (legge finanziaria), Ministero del tesoro - Presidenza del Consiglio modificare:

1999: - 624 miliardi;

2000: - 468 miliardi;

2001: - 312 miliardi;

35. 54. (ex 36. 25). Lo Presti, Bono.

Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

"9-*bis*. A saldo della situazione debitoria e creditoria per il periodo 1997-1998, derivante dalla applicazione delle disposizioni legislative considerate dall'apposita commissione Stato-regione istituita con decreto del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali del 17 maggio 1997, è attribuita alla regione Sicilia la somma forfettaria di lire 936 miliardi da erogare in ragione di lire 312 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001". La regione destina la somma a spese di investimento nelle materie di propria competenza per finalità dirette a colmare il divario infrastrutturale dell'isola, a stimolare gli investimenti privati nel campo dell'industria e dei servizi, ad indurre dinamiche occupazionali stabili e durevoli".

"9-*ter*. le somme di cui al comma 9-*bis* sono corrisposte annualmente alla regione Sicilia, tramite regolazione contabile delle entrate erariali. A tal fine nel bilancio di previsione per l'anno 1999 l'unità previsionale 3.12.21. è incrementata della somma corrispondente per la destinazione di cui al capitolo n. 4534. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportate le necessarie variazioni".

Conseguentemente, alla tabella A, ddl 5266 (legge finanziaria), Ministero del tesoro - Presidenza del Consiglio modificare:

1999: - 624 miliardi;

2000: - 468 miliardi;

2001: - 312 miliardi;

35. 55. (ex 36. 26). Lo Presti, Bono.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-*bis*. L'Autorità delle comunicazioni individua le tariffe annue d'accesso privilegiato per promuovere l'uso e l'interconnessione a reti telematiche del sistema della ricerca pubblica e dei centri di ricerca pubblica e dei centri di ricerca ad esso collegati.

35. 56. (ex 36. 142). Bonato, Boghetta.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2, 3, 4, 6, 17.

35. 58. (ex 36. 69). Caparini, Bosco, Chincarini, Ciapusci, Covre, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo, Roscia.

Sopprimere il comma 11.

35. 59. (ex 36. 111). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 12.

35. 60. Malavenda.

Al comma 12, sopprimere il primo periodo.

35. 61. Malavenda.

Al comma 12, sopprimere il secondo periodo.

35. 62. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. Il comma 3, dell'articolo 14, della legge 18 dicembre 1973, n. 836 è soppresso.

35. 63. (ex 36. 121). Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è abrogato.

*** 35. 64** (ex 36. 21). Piccolo, Benvenuto, Repetto, Gatto, Gambale.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è abrogato.

*** 35. 65** (ex 36. 114). Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è abrogato.

*** 35. 66** (ex 36. 9). Bicocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

12-*bis*. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 è abrogato.

*** 35. 67** (ex 36. 136). Cicu, Massidda.

All'articolo 35, aggiungere in fine il seguente comma:

12-*bis*. Tra gli enti di cui all'articolo 14-*bis* della legge 25 gennaio 1994 n. 86 e successive modificazioni, autorizzati ad apportare ai fondi chiusi immobiliari e

diritti reali su immobili sono comprese le unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

35. 141. Governo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge 5 agosto 1981, n. 416 e successive modifiche e integrazioni vanno interpretate nel senso che sono ammissibili al finanziamento agevolato i beni oggetto delle iniziative di ristrutturazione anche quando siano dati in comodato ad altri soggetti, a condizione che essi vengano utilizzati prevalentemente per la produzione o la distribuzione di giornali quotidiani, periodici o libri editi dalle imprese ammesse alle agevolazioni di credito.

35. 80. Governo.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica so-

luzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione

della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies,* inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale – cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero – cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 125 miliardi;

2000: – 125 miliardi;

2001: – 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 300 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali – cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 12 miliardi;

2000: – 12 miliardi;

2001: – 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse – cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: – 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento – cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 6 miliardi;

2000: – 6 miliardi;

2001: – 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare – capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei – cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 68 miliardi;

2000: – 68 miliardi;

2001: – 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 100 miliardi;

2000: – 100 miliardi;

2001: – 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 400 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

(A.C. 5267 – sezione 14)

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 36.

(Destinazione del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge n. 449 del 1997).

1. Le disponibilità del fondo di cui all'articolo 54, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 e destinate, anche in un'unica soluzione, alla gestione speciale di cui all'articolo 62, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per concorrere alla copertura degli impegni pregressi del Fondo nazionale di garanzia, secondo il piano di cui all'articolo 4, comma 4, del regolamento adottato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1998, n. 238.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 36.

Sopprimerlo

36. 1. Malavenda

(A.C. 5267 – sezione 15)

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

CAPO V

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE E SOSTENERE LO SVILUPPO

ART. 37.

(Programmi di tutela ambientale).

1. Per il finanziamento dei programmi di tutela ambientale di cui all'articolo 73

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, del programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente di cui alla deliberazione del CIPE in data 3 dicembre 1997, attuativi degli impegni assunti nella Conferenza di Kyoto, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successivamente modificato dall'articolo 8 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, si provvede a norma dell'articolo 11-*quater*, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale sono ripartite e trasferite alle regioni ed alle province autonome entro il 31 gennaio di ciascun anno, con decreto del Ministro dell'ambiente, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.

Sopprimerlo.

***37. 1.** (ex 37. 2, 37. 19, 37.20, 37.21) . Mazzocchi, Pezzoli, Fei, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Pampo.

Sopprimerlo.

***37. 2.** (ex 37. 4.) Stradella, Radice.

Sopprimerlo.

***37. 3.** (ex 37. 14.) Ciapusci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: del programma nazionale di bonifica *fino a:* del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

37. 7. (ex 37. 5). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: dei programmi di competenza del Ministero dell'ambiente *fino a:* di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

37. 8. (ex 37. 6). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento *fino a:* di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

37. 9. (ex 37. 7). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento *fino a:* dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344.

37. 10. (ex 37. 8). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: programmi regionali di tutela ambientale *aggiungere le seguenti:* , in misura non inferiore al 60 per cento del totale delle risorse disponibili.

37. 11. (ex 37. 9). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio *con le seguenti:* 30 agosto.

37. 12. Malavenda.

Seguono altri 194 emendamenti recanti diverse date.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 31 gennaio *con le seguenti:* 1° febbraio.

37. 13. Malavenda.

Al comma 1, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui detti programmi non sono realizzati per acclarata inadempienza delle singole regioni, il Ministro dell'ambiente provvede a diffidare la regione interessata ad adempiere a quanto di sua competenza entro giorni 30 dalla diffida ministeriale. Nel caso continuasse, trascorsi trenta giorni, a persistere lo stato di inadempienza il Ministro nomina un commissario al quale conferisce i poteri sostitutivi del caso.

37. 14. (ex 37. 13). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

(A.C. 5267 – sezione 16)

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 38.

(Rifinanziamento programmi di investimento).

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, sono rifinanziate le seguenti leggi:

a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001;

b) per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, sono autorizzati, con le medesime modalità di ripartizione di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 295, limiti di impegno quidicennali rispettivamente di lire 70 miliardi dall'anno 1999, lire 30 miliardi dall'anno 2000 e lire 30 miliardi dall'anno 2001. I soggetti beneficiari, ivi compresi i destinatari degli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 295, sono autorizzati a contrarre mutui secondo criteri e modalità che verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Presidente del Comitato istituito dall'articolo 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, presenta ogni anno una relazione al Parlamento sullo stato di avanzamento dei lavori;

c) per l'attuazione del programma decennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, è autorizzata la spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.300 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2001;

d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno 2000 e di lire 200 miliardi dall'anno 2001;

e) per la prosecuzione del programma di ammodernamento e potenziamento tecnologico della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, previsto dal decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 108,8 miliardi dall'anno 1999 e di lire 82,1 miliardi dall'anno 2000;

f) per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e secondo priorità stabilite dal Ministero di grazia e giustizia, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1999 fino ad un complessivo importo massimo di lire 800 miliardi. I mutui eventualmente non contratti in tale anno possono esserlo nell'anno successivo. Per far fronte al relativo onere per capitale ed interessi è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 2000;

g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana Veneta con priorità relativamente al tratto dall'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Marostica (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano Treviso (Treviso). L'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e l'esercizio della predetta autostrada nonché la realizzazione e la gestione dei servizi connessi; il progetto deve prevedere il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati;

h) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, il Ministero della difesa è autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dalle imprese fornitrici. A tal fine sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di lire 24 miliardi dall'anno 1999, di lire 50 miliardi dall'anno 2000 e di lire 26 miliardi dall'anno 2001;

i) per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 gennaio 1992, n. 32, concernente la ricostruzione nelle zone terremotate della Basilicata e dell'Irpinia colpite dagli eventi sismici del 1980-82, le regioni Basilicata e Campania sono autorizzate a contrarre mutui di durata ventennale, per un importo, rispettivamente, di 4 e 6 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2000 e di 6 e 9 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a concorrere con contributi di pari importo. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 10 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 38.

Sopprimere il comma 1.

38. 1. Malavenda.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211 è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria n. 5266 alla Tabella B, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica *apportare la seguente variazione:*

1999: — 50 miliardi.

38. 4. (ex 38. 59). Taborelli.

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* 100 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

38. 5. Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole:* 100 miliardi, *con le seguenti:* 200 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3, 4 e 6.

38. 6. (ex 38. 26). Giancarlo Giorgetti, Chincarini, Ciapusci, Bosco, Covre.

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* 100 miliardi *con le seguenti:* 99 miliardi e 2 milioni.

38. 7. Malavenda.

Segue una serie di 446 emendamenti dell'on. Malavenda, tutti volti a modificare la somma di 100 miliardi con una diversa.

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole:* 100 miliardi *con le seguenti:* 99 miliardi e 600 milioni.

38. 8. Malavenda.

Al comma 1, alla lettera a), *aggiungere in fine il seguente periodo:* Una quota non inferiore ai 2/3 delle risorse finanziarie deve essere destinato ad interventi nelle grandi aree urbane, ed in particolare a quelle in cui l'inquinamento risulti superiore al livello di attenzione.

38. 9. (ex 38. 35). Scalia.

Al comma 1, alla lettera a), *aggiungere in fine il seguente periodo:* A tal fine all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, dopo le parole "in sede propria e di tramvie" sono aggiunte le seguenti: "nonché di altri sistemi di trasporto urbano collettivo quali quelli con trazione a fune e *tapis-roulant*".

38. 10. (ex 38. 36). Scalia.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-*bis)* per la prosecuzione degli interventi nel campo del trasporto pubblico previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e con i medesimi criteri e modalità, è autorizzato un ulteriore limite di impegno trentennale di lire 100 miliardi per l'anno 1999 e di ulteriori 100 miliardi per l'anno 2000.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla Tabella C — Presidenza del Consiglio dei ministri — legge 146 del 1980 — articolo 36 — cap. 1184, *modificare gli importi come segue:*

1999: — 30 miliardi;
2000: — 50 miliardi;
2001: - 50 miliardi

ed alla Tabella C — Presidenza del Consiglio dei ministri — legge 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, legge 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto legge 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge 153 del 1994 — capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, *modificare gli importi come segue:*

1999: — 70 miliardi;

2000: — 50 miliardi;

2001: — 50 miliardi.

38. 3. (ex 38. 30). Taborelli.

Al comma 1 sopprimere le lettere b) *e* c).

38. 19. Malavenda.

Segue una serie di 12 emendamenti tutti volti a sopprimere, in diverse combinazioni, le lettere b), c), d), g), h), e i) del comma 1.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

38. 11. (ex 38. 37). Turroni, Scalia.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il primo periodo.*

38. 12. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* 70 miliardi *con le seguenti:* 69 miliardi e 188 milioni.

38. 13. Malavenda.

Segue una serie di 208 emendamenti, tutti volti a modificare la somma di 70 miliardi con una diversa.

Al comma 1, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* 70 miliardi *con le seguenti:* 69 miliardi e 900 milioni.

38. 14. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* 30 miliardi *con le seguenti:* 29 miliardi e 2 milioni.

38. 15. Malavenda.

Segue una serie di 198 emendamenti, tutti volti a modificare la somma di 30 miliardi con una diversa.

Al comma 1, lettera b), *primo periodo, sostituire le parole:* 30 miliardi *con le seguenti:* 29 miliardi e 655 milioni.

38. 16. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il secondo periodo.*

38. 17. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), *sopprimere il terzo periodo.*

38. 18. Malavenda.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* per l'attuazione del programma decennale *con le seguenti:* per la prosecuzione del programma pluriennale.

38. 22. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* e successive modificazioni *aggiungere le seguenti:* nonché interventi finalizzati all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro, dei sistemi di sicurezza degli edifici, delle strutture e degli impianti sanitari, anche in attuazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente:

sostituire le parole: è autorizzata la spesa di lire 1.200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.300 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2001 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di lire 1.700 miliardi per l'anno 1999, di lire 1.800 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 2001.

al disegno di legge finanziaria (AC 5266), Tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo 143/94 — Istituzione dell'Ente Nazionale per le strade — articolo 3: finanziamento e programma-

zione dell'attività per alterare spese in conto capitale (5.2.1.3) — cap. 7272/p, *modificare gli importi come segue:*

1999: — 500 miliardi;
2000: — 500 miliardi;
2001: — 500 miliardi.

38. 23. (ex 38. 38). Scalia.

Al comma 1, lettera c) *sostituire le parole:* è autorizzata la spesa si lire 1200 miliardi per l'anno 1999, di lire 1300 miliardi per l'anno 2000 e di lire 1500 miliardi per l'anno 2001 *con le seguenti:* è autorizzata la spesa di lire 1300 miliardi per l'anno 1999, di lire 2000 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2200 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 52.

38. 24. (ex 38. 22). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* 1200 miliardi *con le seguenti:* 1.199 miliardi e 100 milioni.

38. 25. Malavenda.

Segue una serie di 214 emendamenti, tutti volti a modificare la somma di 1200 miliardi con una diversa.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* 1200 miliardi *con le seguenti:* 1.199 miliardi e 899 milioni.

38. 26. Malavenda.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* 1300 miliardi *con le seguenti:* 1299 miliardi e 99 milioni.

38. 27. Malavenda.

Segue una serie di 242 emendamenti, tutti volti a modificare la somma di 1300 miliardi con una diversa.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* 1300 miliardi *con le seguenti:* 1299 miliardi e 481 milioni.

38. 28. Malavenda.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* 1500 miliardi *con le seguenti:* 1499 miliardi e 150 milioni.

38. 29. Malavenda.

Segue una serie di 251 emendamenti, tutti volti a modificare la somma di 1500 miliardi con una diversa.

Al comma 1, lettera c), *sostituire le parole:* 1500 miliardi *con le seguenti:* 1499 miliardi e 947 milioni.

38. 30. Malavenda.

Al comma 1, lettera c), *aggiungere in fine le parole:* , al netto di quella necessaria alla messa in sicurezza del patrimonio di cui trattasi secondo quanto previsto dalla legge n. 626 del 1994.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

38. 31. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera c) *aggiungere in fine le parole:* stabilendo una priorità per la realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per il completamento dell'unità delle emergenze, di strutture per l'applicazione del progetto direttivo "Tutela della salute mentale", per la realizzazione di spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria, di

strutture per il funzionamento delle unità speciali e strutture per il miglioramento della assistenza ai lungodegenti.

38. 32. (ex 38. 56). Lucchese, Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Marinacci.

Al comma 1, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: Le risorse indicate dalla presente lettera sono assegnate attraverso accordi di programma tra il Ministero del tesoro, il Ministero della sanità e le regioni interessate che definiscono modalità e procedure per il finanziamento del programma medesimo e per l'erogazione dei contributi al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi.

38. 130. La Commissione.

Al comma 1 sopprimere le lettere d) *e* g).

38. 20. Malavenda.

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati i limiti di impegno di lire 100 miliardi dall'anno 1999, di lire 150 miliardi dall'anno 2000 e di lire 250 miliardi dall'anno 2001. Le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate ad assumere obbligazioni nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 e 8 del citato decreto-legge n. 6 del 1998 nel limite della somma complessiva prevista per il triennio 1999-2001.

Conseguentemente al disegno di legge A.C. 5266 (C 5266), *alla Tabella A alla rubrica:* Ministero del Tesoro, *modificare gli importi come segue:*

2000: — 150 miliardi;
2001: — 150 miliardi.

38. 34. (ex 38. 39). Scalia.

Al comma 1, sostituire la lettera d) *con la seguente:*

d) per la prosecuzione del programma di interventi urgenti in favore delle zone terremotate, di cui al capo I del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, le regioni Marche ed Umbria sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. A tale scopo sono autorizzati limiti di impegno di lire 100 miliardi dall'anno 1999 e di lire 150 miliardi dall'anno 2000 e di lire 250 miliardi dall'anno 2001.

Le Regioni Marche ed Umbria sono autorizzate ad assumere obbligazioni nel confronti dei soggetti di cui agli articoli 3, 4 ed 8 della citata legge n. 61/1998 nel limite della somma complessiva prevista per il triennio 1999-2001.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

38. 35. (ex 38. 45). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il primo periodo.*

38. 36. Malavenda.

Al comma 1, lettera d), *sopprimere il secondo periodo.*

38. 37. Malavenda.

Al comma 1, lettera d)*, secondo periodo sostituire le parole:* 100 miliardi; 150 miliardi; 200 miliardi; *rispettivamente con le seguenti:* 1000 miliardi, 500 miliardi, 1000 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

38. 38. Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera d), *secondo periodo sostituire le parole:* 100 miliardi *con le seguenti:* 99 miliardi e 342 milioni.

38. 39. Malavenda.

Segue una serie di 279 emendamenti, tutti volti a modificare la somma di 100 miliardi con una diversa.

Al comma 1, lettera d), *secondo periodo sostituire le parole:* 100 miliardi *con le seguenti:* 99 miliardi e 591 milioni.

38. 40. Malavenda.

Al comma 1, lettera d), *secondo periodo, sostituire le parole:* 150 miliardi *con le seguenti:* 650 miliardi.

38. 41. Malavenda.

Segue una serie di 3 emendamenti, tutti volti a modificare la somma di 150 miliardi con una diversa.

Al comma 1, lettera d), *secondo periodo, sostituire le parole:* 150 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi.

38. 42. Malavenda.

Dopo la lettera d)*, aggiungere la seguente:*

d-*bis)* per completare l'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone colpite dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, e consentire la prosecuzione degli interventi ai sensi della legge 23 gennaio 1981, n. 32, le regioni Campania e Basilicata sono autorizzate a contrarre mutui, a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali. Pertanto, sono autorizzati limiti di impegno rispettivamente di lire 10 miliardi per l'anno 1999, lire 15 miliardi per l'anno 2000 e lire 20 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente: al disegno di legge A.C. n. 5266, Tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, *alla voce:* Legge n. 163 del 1985 — Fondo unico per lo spettacolo — *rideterminare gli importi nel modo seguente:*

1999: — 950 miliardi;

2000: — 955 miliardi;

2001: — 960 miliardi.

38. 104 (ex 38. 4). Mario Pepe.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* 108,8 miliardi *con le seguenti:* 99 miliardi e 2 milioni.

38. 105. Malavenda.

Segue una serie di 1085 emendamenti, tutti volti a modificare la somma di 108,8 miliardi con una diversa.

Al comma 1, lettera e), *sostituire le parole:* 108,8 miliardi *con le seguenti:* 105 miliardi e 433 milioni.

38. 43. Malavenda.

Al comma 1, lettera f), *primo periodo sostituire le parole:* 800 miliardi *con le seguenti:* 799 miliardi e 99 milioni.

38. 44. Malavenda.

Segue una serie di 197 emendamenti, tutti volti a modificare la somma di 800 miliardi con una diversa.

Al comma 1, lettera f), *primo periodo, sostituire le parole:* 800 miliardi *con le seguenti:* 799 miliardi e 752 milioni.

38. 45. Malavenda.

Al comma 1, lettera f), *terzo periodo, sostituire le parole:* 80 miliardi *con le seguenti:* 79 miliardi e 461 milioni.

38. 46. Malavenda.

Segue una serie di 244 emendamenti, tutti volti a modificare la somma di 80 miliardi con una diversa.

Al comma 1, lettera f), *terzo periodo sostituire le parole:* 80 miliardi *con le seguenti:* 79 miliardi e 890 milioni.

38. 47. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

*** 38. 48** (ex 38. 40). Turroni, Scalia.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

*** 38. 49.** Bonato, Giordano.

Al comma 1, lettera g), *sostituire la parola:* Marostica *con la seguente:* Thiene.

38. 120. *(nuova formulazione)* Governo.

Al comma 1, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, legge 30 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di lire trecento miliardi dall'anno 2000. All'articolo 3, comma 1 della medesima legge n. 295 del 1998, dopo le parole: "Asti Cuneo" sono aggiunte le seguenti: ", autostrada Pedemontana". In particolare a valere su tali risorse, la somma di lire 20 miliardi è "riservata" per la costruzione dell'Autostrada Pedemontana Veneta relativamente al tratti della A31 tra Dueville (Vicenza) e Marostica (Vicenza) alla A27, tra Treviso e Spresiano Treviso (Treviso). L'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affidare in concessione con la costruzione e l'esercizio della predetta Autostrada nonché la realizzazione e la gestione dei servizi connessi; il progetto deve prevedere il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati.

Conseguentemente all'A.C. 5266, nella Tabella B, Ministero dell'industria e del tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 200.000;
2000: — 200.000;
2001: — 68.000.

Ridurre di pari importo i limiti di impegno dei detti accantonamenti.

38. 50. (ex 0. 38. 63. 7). Fongaro, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, legge 30 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale di lire trecento miliardi dall'anno 2000. All'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 295 del 1998, dopo le parole: "Asti Cuneo" sono aggiunte le seguenti: ", autostrada Pedemontana". In particolare a valere su tali risorse la somma di lire 20 miliardi è "riservata" per la costruzione dell'Autostrada Pedemontana Veneta relativamente al tratti della A31 tra Dueville (Vicenza) e Marostica (Vicenza) alla A27, tra Treviso e Spresiano Treviso (Treviso). L'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affidare in concessione la costruzione e l'esercizio

della predetta Autostrada nonché la realizzazione e la gestione dei servizi connessi; il progetto deve prevedere il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati.

Conseguentemente all'A.C. 5266, nella Tabella B, Ministero dell'industria e del tesoro, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: — 16.800;
2000: — 20.000;
2001: — 10.000.

Ridurre di pari importo i limiti di impegno dei detti accantonamenti.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

38. 51. (ex 0. 38. 63. 8). Fongaro, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sostituire la lettera g), *con la seguente:*

g) per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, legge 30 agosto 1998, n. 295, e con i medesimi criteri e modalità, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di lire 65 miliardi dall'anno 2000 e di lire 30 milardi dall'anno 2001. A valere su tali risorse la somma di lire 80 miliardi, quale limite di impegno quindicennale, è riservata per la costruzione dell'autostrada Pedemontana-Veneta, con priorità relativamente al tratto dell'autostrada A31 tra Dueville (Vicenza) e Marostica (Vicenza) all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano Treviso (Treviso) e all'autostrada di Alemagna, o Venezia-Monaco, tra Pian di Vedoia ed il confine di Stato con l'Austria, sotto le Alpi Aurine. L'Ente nazionale per le strade (ANAS) è autorizzato ad affidare in concessione con la costruzione e l'esercizio della predetta Autostrada nonché la realizzazione e la gestione dei servizi connessi: il progetto deve prevedere il massimo riuso dei sedimi stradali esistenti e dei corridoi già previsti dagli strumenti urbanistici nonché il massimo servizio, anche attraverso l'apertura di tratti al traffico locale per assicurare la massima compatibilità dell'opera con i territori attraversati.

Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera i).

38. 53. Gambato, Signorini.

Al comma 1, lettera g), *sopprimere il primo periodo.*

38. 54. Malavenda.

Al comma 1, lettera g), *primo periodo, dopo le parole:* e modalità *aggiungere le seguenti:* , nonché le priorità indicate nel citato articolo 3.

38. 100. (ex 38. 14). Barral, Comino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera g), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 miliardi *con le seguenti:* 200 miliardi.

Conseguentemente:

alla lettera g) *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* All'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 295 del 1998, dopo le parole: "Asti-Cuneo" sono aggiunte le seguenti: ", autostrada Pedemontana".

all'A.C. 5266, alla Tabella B, di cui all'articolo 2, comma 2, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200.000 milioni;
2001: — 150.000 milioni.

38. 55. (ex 38. 48). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera g), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 miliardi a decorrere

dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2001 *con le seguenti:* 110 miliardi a decorrere dall'anno 2000 e di lire 61 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

Conseguentemente:

alla lettera g), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La somma di lire 40 miliardi, quale limite d'impegno quindicennale è riservata all'incremento dei fondi per la realizzazione del tratto autostradale Asti-Cuneo;

sopprimere le lettere h) e *i).*

38. 56. Barral, Comino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1 lettera g), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 miliardi *con le seguenti:* 100 miliardi.

Conseguentemente, alla lettera g), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La somma di lire 50 miliardi, quale limite d'impegno quindicennale è riservata all'incremento dei fondi per la realizzazione del tratto autostradale Asti-Cuneo.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 20.

38. 57. Barral, Comino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera g), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 miliardi *con le seguenti:* 100 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 20.

38. 58. (ex 38. 13) Barral, Comino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, alla lettera g), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 miliardi *con le seguenti:* 80 miliardi.

Conseguentemente:

alla lettera g), *aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La somma di lire 30 miliardi, quale limite d'impegno quindicennale è riservata all'incremento dei fondi per la realizzazione del tratto autostradale Asti-Cuneo.

al comma 1, lettera h), *secondo periodo, sostituire le parole:* 50 miliardi *con le seguenti:* 20 miliardi.

38. 59. Barral, Comino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancrlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera g), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 miliardi *con le seguenti:* 65 miliardi.

Conseguentemente:

alla lettera g), *primo periodo, sostituire le parole* 20 miliardi *con le seguenti*: 30 miliardi.

al secondo periodo sostituire le parole 40 miliardi *con le seguenti*: 80 miliardi.

sopprimere la lettera i).

38. 103. Gambato, Signorini.

Al comma 1, lettera g), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 miliardi *con le seguenti:* 60 miliardi.

Conseguentemente:

al medesimo periodo sostituire le parole: 20 miliardi *con le seguenti:* 35 miliardi;

aggiungere alla fine della lettera il seguente periodo: La somma di lire 10 miliardi, quale limite d'impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2000 e di lire 15 miliardi, quale limite d'impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2001 è

riservata all'incremento dei fondi per la realizzazione del tratto autostradale Asti Cuneo.

sopprimere la lettera i).

38. 60. Barral, Comino, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera g), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 miliardi *con le seguenti:* 49 miliardi e 111 milioni.

38. 61. Malavenda.

Segue una serie di 222 emendamenti, tutti volti a modificare la somma di 50 miliardi con una diversa.

Al comma 1, lettera g), *primo periodo, sostituire le parole:* 50 miliardi *con le seguenti:* 49 miliardi e 899 milioni.

38. 62. Malavenda.

Al comma 1, lettera g), *primo periodo, sostituire le parole:* a decorrere dall'anno 2000 e di lire 20 miliardi quale limite di impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2001 *con le seguenti:* per l'anno 2000.

38. 63. Scalia, Turroni.

Al comma 1, lettera g), *primo periodo, sostituire le parole:* 20 miliardi *con le seguenti:* 80 miliardi.

Conseguentemente:

al secondo periodo sostituire le parole: 40 miliardi *con le seguenti:* 100 miliardi;

al secondo periodo dopo le parole: all'autostrada A 27, tra Treviso e Spresiano Treviso (Treviso) *aggiungere le seguenti:* e dell'autostrada Pedemontana lombarda a Varese con priorità al tratto Como, Tangenziale compresa — Cermenate allacciamento Superstrada 35.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 4.

38. 64. Taborelli, Valducci.

Al comma 1, lettera g), *primo periodo, sostituire le parole:* 20 miliardi *con le seguenti:* 50 miliardi quali limiti di impegno quindicennale.

38. 66. (ex 0. 38. 63. 6) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera g), *primo periodo, dopo le parole:* 20 miliardi *aggiungere le seguenti:* quali limiti di impegno quindicennale.

38. 65. (ex 0. 38. 63. 5) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera g), *sopprimere il secondo periodo.*

*** 38. 67.** Malavenda.

Al comma 1, lettera g), *sopprimere il secondo periodo.*

*** 38. 101.** (ex 0. 38. 63. 3) Fontan.

Al comma 1, lettera g), *secondo periodo, dopo le parole:* su tali risorse *aggiungere le seguenti:* la somma di lire 35 miliardi quale limite di impegno quindicennale è riservata per la costruzione della tratta autostradale Asti-Cuneo, nonché.

38. 68. Barral, Comino.

Al comma 1, lettera g), *secondo periodo, sostituire le parole:* 40 miliardi *con le seguenti:* 10 miliardi.

38. 69. Scalia, Turroni.

Al comma 1, lettera g), *sopprimere il terzo periodo.*

38. 102. (ex 0. 38. 63. 2) Fontan.

All'articolo 38, comma 1, lettera g), *terzo periodo, sostituire le parole da:* L'ente nazionale *fino a:* deve prevedere; *con le seguenti:* La costruzione deve assicurare.

38. 135. La Commissione.

Al comma 1, lettera g), *terzo periodo, dopo le parole:* è autorizzato ad affidare in concessione *aggiungere le seguenti:* attraverso gara internazionale.

Conseguentemente:

al medesimo periodo, sostituire le parole: l'apertura di tratti al traffico locale *con le seguenti:* l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale;

aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il bando internazionale di gara per il progetto articolerà le prescrizioni soprascritte e dovrà avere il parere delle competenti commissioni parlamentari.

38. 70 Scalia, Turroni.

Al comma 1, lettera g), *terzo periodo, dopo le parole:* è autorizzato ad affidare in concessione *aggiungere le parole:* attraverso gara internazionale.

38. 71 Scalia. Turroni.

Al comma 1, lettera g), *terzo periodo, sostituire le parole:* l'apertura di tratti al traffico locale *con le parole:* l'apertura di tratti alla libera percorrenza del traffico locale.

38. 72. Scalia, Turroni.

Al comma 1, lettera g), *aggiungere in fine il seguente periodo:* Il bando internazionale di gara per il progetto articolerà le prescrizioni soprascritte e dovrà avere il parere delle competenti commissioni parlamentari.

38. 73. Scalia, Turroni.

Al comma 1, lettera g), *aggiungere in fine, il seguente periodo:* La somma di lire 2 miliardi è destinata alla realizzazione del trasforo Valchiavenna (Sondrio) — Val Mesolcina (Confederazione Elvetica), da assegnare alla regione Lombardia.

38. 74. Parolo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

*g-*bis*)* per la prosecuzione degli interventi dei collegamenti ferroviari, esistenti ed in corso di realizzazione, in particolare per il raddoppio della tratta Bergamo-Treviglio e per il quadruplicamento della tratta Milano-Treviglio, previsti dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 ottobre 1998, n. 354, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1999, di lire 100 miliardi per l'anno 2000 e di lire 100 miliardi per l'anno 2001.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla Tabella B, di cui all'articolo 2, comma 2, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: 167.000 milioni;
2000: 134.000 milioni;
2001: 100.000 milioni.

38. 75. (ex 38. 46) Stucchi, Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea ferroviaria del Brennero per la tratta Verona-Monaco, prevista dall'articolo 3, comma 2, della legge n. 194 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 50 miliardi dall'anno 1999.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla Tabella B, di cui all'articolo 2, comma 2,

rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: 83.500 milioni;
2000: 67.000 milioni;
2001: 50.000 milioni.

38. 76. (ex 38. 47) Bagliani, Lembo, Apolloni, Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Stucchi, Galli, Paolo Colombo.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) per la prosecuzione degli interventi per i passanti ferroviari di Milano e Torino, previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 194 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 20 miliardi dall'anno 1999.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla Tabella B, di cui all'articolo 2, comma 2, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: 33.500 milioni;
2000: 27.000 milioni;
2001: 20.000 milioni.

38. 77. (ex 38. 49) Giancarlo Giorgetti, Comino, Bianchi Clerici, Maroni, Galli, Rizzi, Paolo Colombo, Stucchi.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) per la prosecuzione degli interventi per il risanamento tecnico-economico per la navigazione dei laghi Maggiore, di Como e di Garda, previsti dall'articolo 2, comma 8, lettera *a)* della legge n. 194 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 30 miliardi dall'anno 1999.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla Tabella B, di cui all'articolo 2, comma 2, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: 50.000 milioni;
2000: 40.000 milioni;
2001: 30.000 milioni.

38. 78. (ex 38. 52). Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Maroni, Galli, Rizzi, Paolo Colombo, Stucchi.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) per la prosecuzione degli interventi per il miglioramento tecnico-ambientale del servizio di trasporto pubblico sui laghi d'Iseo e Trasimeno, previsti dall'articolo 2, comma 8, lettera *b)* della legge n. 194 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi dall'anno 1999.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla Tabella B, di cui all'articolo 2, comma 2, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: 67.000 milioni;
2000: 53.500 milioni;
2001: 40.000 milioni.

38. 79. (ex 38. 51). Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Maroni, Galli, Rizzi, Paolo Colombo, Stucchi.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) per la prosecuzione degli interventi per le opere viarie di Milano-Malpensa, previsti dall'articolo 1, comma 3, della legge n. 345 del 1997, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 100 miliardi dall'anno 1999.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla Tabella B, di cui all'articolo 2, comma 2, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: 167.000 milioni;
2000: 133.500 milioni;
2001: 100.000 milioni.

38. 80. (ex 38. 53). Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Maroni, Galli, Rizzi, Paolo Colombo.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) per la prosecuzione degli interventi per l'autostrada A6 Torino-Savona previsti dall'articolo 2, comma 86, della legge n. 662 del 1996, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 40 miliardi dall'anno 1999.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla Tabella B, di cui all'articolo 2, comma 2, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: 67.000 milioni;
2000: 53.500 milioni;
2001: 40.000 milioni.

38. 81. (ex 38. 54). Comino, Barral, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-bis) per la prosecuzione degli interventi per la realizzazione del sistema idroviario Padano-Veneto, previsti dall'articolo 2, comma 12, della legge n. 194 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 80 miliardi dall'anno 1999.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla Tabella B, di cui all'articolo 2, comma 2, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

1999: 133.500 milioni;
2000: 107.000 milioni:
2001: 80.000 milioni.

38. 82. (ex 38. 50). Giancarlo Giorgetti, Stucchi, Bianchi Clerici, Galli, Rizzi, Paolo Colombo.

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

g-bis) per la prosecuzione degli interventi per le infrastrutture dell'Università di Varese e Como previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 315 del 1998, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 10 miliardi dall'anno 1999.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla Tabella B, di cui all'articolo 2, comma 2, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni ai limiti di impegno a favore di soggetti non statali:*

1999: + 17.000 milioni;
2000: + 13.500 milioni;
2001: + 10.000 milioni.

38. 83. (ex 38. 55). Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Maroni, Galli, Rizzi, Paolo Colombo, Stucchi.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-*bis)* per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e con i medesimi criteri e modalità, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 300 miliardi per l'anno 1999.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C - Presidenza del Consiglio dei ministri - legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994 - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, *modificare gli importi come segue:*

1999: - 100 miliardi;
2000: - 100 miliardi;
2001: - 100 miliardi;

alla tabella C - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7056, *modificare gli importi come segue:*

1999: - 50 miliardi;
2000: - 50 miliardi;
2001: - 50 miliardi;

alla tabella C - Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - decreto legislativo n. 204 del 1998 - ricerca scientifica - cap. 7536, *modificare gli importi come segue:*

1999: - 150 miliardi;
2000: - 150 miliardi;
2001: - 150 miliardi.

38. 97. Taborelli.

Al comma 1, dopo la lettera g) *aggiungere la seguente:*

h) per la progettazione e la costruzione del nuovo aeroporto della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), previsto dalla lettera *a)* del comma 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 111 sono stanziati 10 miliardi per l'anno 1999, 50 per il 2000 e 50 per il 2001. Si applicano le procedure previste dagli articoli 2, 3, 4, 6 e 9 della medesima legge 25 febbraio 1971, n. 111.

Conseguentemente al disegno di legge Finanziaria per il 1999, nell'articolo 2, al comma 3, della Tabella C richiamati, nella rubrica Ministero dei lavori pubblici, *alla voce:* Decreto legislativo n. 143 del 1994: istituzione dell'ente nazionale per le strade. Articolo 3: finanziamento o programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale (5.2.1.3 — Ente nazionale strade — cap. 7272/p) — *diminuire come segue gli stanziamenti previsti:*

1999: — 10.000;
2000: — 50.000;
2001: — 50.000.

38. 1010. (ex 38. 34) Scozzari.

Al comma 1, dopo la lettera g), *aggiungere la seguente:*

g-*bis)* per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge 17 febbraio 1992, n. 179, e con i medesimi criteri e modalità, è autorizzato un ulteriore limite di impegno di lire 300 miliardi per l'anno 1999.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C - Presidenza del Consiglio dei ministri - legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994 - capp. 7870, 7871, 7872, 7873, 7874, *modificare gli importi come segue:*

1999: - 100 miliardi;

ed alla tabella C - Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - legge n. 282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 61 del 1994 e decreto-legge n. 26 del 1995, convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 1995 - Ente nazionale energia e ambiente - cap. 7056, *modificare gli importi come segue:*

1999: - 50 miliardi;

ed alla tabella C - Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - decreto legislativo n. 204 del 1998 - ricerca scientifica - cap. 7536, *modificare gli importi come segue:*

1999: - 150 miliardi.

38. 84. Taborelli, Rivolta.

Al comma 1 sopprimere le lettere h) *e* i).

38. 21. Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

38. 85. Paissan, Scalia.

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il primo periodo.*

38. 86. Malavenda.

Al comma 1, lettera h), *sopprimere il secondo periodo.*

38. 87. Malavenda.

Al comma 1, lettera h), *sostituire il secondo periodo con il seguente:* A tal fine è autorizzata la spesa di lire 24 miliardi per l'anno 1999, di lire 50 miliardi per l'anno 2000 e di lire 26 miliardi per l'anno 2001.

38. 88. Paissan, Scalia.

Al comma 1, lettera h), *sostituire il secondo periodo con il seguente:* A tal fine sono autorizzati i limiti di impegno quindicennali di lire 24 miliardi dall'anno 1999.

38. 89. Paissan, Scalia.

Al comma 1, sopprimere la lettera i).

38. 90. Formenti, Guido Dussin, Luciano, Fongaro, Pittini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera i), *sopprimere il primo periodo.*

38. 91. Malavenda.

All'articolo 38, alla lettera i), *primo periodo, le parole:* nelle zone terremotate della Basilicata e dell'Irpinia *sono sostituite dalle seguenti:* nelle zone terremotate della Basilicata e della Campania.

38. 131. La Commissione.

Al comma 1, lettera i), *sopprimere il secondo periodo.*

38. 92. Malavenda.

Al comma 1, lettera i), *sopprimere il terzo periodo.*

38. 93. Malavenda.

Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

i-*bis)*. Per la prosecuzione del programma di interventi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono autorizzati, con i medesimi criteri e per le stesse finalità ulteriori limiti di impegno decennali di lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

38. 94. (ex 38. 29). Peretti, Casini, Giovanardi, Baccini, Carmelo Carra, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di soddisfare ulteriori esigenze di ricostruzione di cui alla legge 3 aprile 1980, n. 115, i comuni interessati possono utilizzare i fondi già stanziati e trasferiti per effetto delle leggi 5 ottobre 1962, n. 1431; 25 maggio 1970, n. 364; 16 marzo 1972, n. 88; 17 maggio 1973, n. 205; 26 aprile 1976, n. 176.

38. 95. (ex 38. 32). Niedda.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Nell'ambito delle risorse finalizzate alla prosecuzione degli interventi per le aree depresse di cui alla legge n. 208 del 1998 relative al triennio 1999-2001, il Cipe destina la somma di lire 300 miliardi per il finanziamento degli interventi di ricostruzione dei comuni terremotati della Valle del Belice colpiti dagli eventi sismici del 1968.

38. 96. (ex 38. 57). Lucchese, Peretti, Casini, Giovanardi, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Marinacci.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis.*

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, per la rea-

lizzazione di insediamenti di imprese artigiane, così come definite dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, all'interno di aree attrezzate a destinazione produttiva, promosse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, è istituito un Fondo con una dotazione finanziaria di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

2. L'introduzione e lo sviluppo nelle aziende artigiane dei sistemi di qualità e di certificazione volti a garantire la qualificazione dei processi produttivi e dei prodotti nel rispetto delle normative emanate a livello nazionale e comunitario sono promossi dalle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano attraverso l'istituzione di un Fondo con dotazione finanziaria di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

3. L'introduzione nelle imprese artigiane di metodi produttivi compatibili con i più avanzati modelli di tutela e di salvaguardia ambientale, intesa quale corretta applicazione delle disposizioni emanate a livello nazionale e comunitario è promossa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano attraverso l'istituzione di un apposito Fondo con dotazione finanziaria di lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, stabilisce, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli indirizzi per il funzionamento dei Fondi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, la cui gestione è affidata alle regioni ed alle province autonome.

5. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire detti Fondi, anche utilizzando risorse messe a disposizione dall'Unione europea, eventualmente derivanti dalla riprogrammazione di misure comunitarie esistenti. Con proprio provvedimento le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria del comparto artigiano rappresentative sul loro territorio, stabiliscono i criteri, le modalità e le condizioni per l'utilizzo delle disponibilità dei Fondi.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3.

38. 07. (ex 38. 0. 7.) Barral, Paolo Colombo, Chiappori, Galli, Stefani, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Fondo per l'innovazione degli impianti a fune).

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, a cui possono accedere i soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di medesimi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzato il limite di impegno quinquennale di lire 50 miliardi a decorrere dal 1999.

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le domande vengono trasmesse al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dalla regione competente per territorio entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio decreto, ripartisce le risorse di cui al presente articolo tra le regioni interessate, sulla base delle domande pervenute entro il termine di cui al comma 2. Alle medesime regioni sono affidati le istruttorie delle domande, la gestione delle risorse assegnate e i controlli sulla regolare esecuzione delle opere che, comunque, devono essere

completate entro due anni dall'inizio dei lavori. Le domande sono accolte secondo l'ordine cronologico di presentazione fino ad esaurimento delle risorse disponibili e finanziate mediante contributo annuo pari al 3,5 per cento dell'ammontare complessivo della spesa. Eventuali varianti intervenute in corso d'opera non comportano aumento del contributo assegnato.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

38. 09. (ex 38. 0. 1). Giancarlo Giorgetti, Cè, Roscia.

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Impiego dei proventi delle privatizzazioni per il finanziamento di investimenti pubblici).

1. In deroga a quanto previsto dalla legge 27 ottobre 1993, n. 432, il 50 per cento dei proventi realizzati nel 1999 con la vendita di partecipazioni dello Stato sono impiegati per finanziare un piano di investimenti in opere pubbliche definito dal Governo entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il 31 dicembre 1999 devono essere cedute tutte le partecipazioni dello Stato nell'ENI S.p.A., IRI S.p.A., ENEL S.p.A. ferma restando la facoltà del Tesoro di cedere altre partecipazioni.

3. L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito nella legge 30 luglio 1994, n. 474, è soppresso.

38. 01. (ex 38. 0. 11). Marzano, Possa, Armani, Contento, Peretti, Bono, Conte.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

1. Per favorire la creazione di nuova imprenditorialità sociale nonché il consolidamento e lo sviluppo delle imprese sociali già esistenti, alle cooperative sociali di cui all'articolo 1 lettera *b)* della legge n. 381 dell'8 novembre 1991, che presentino progetti per la realizzazione di nuove iniziative o per il consolidamento e lo sviluppo di attività già avviate, sono estesi, nei limiti delle risorse disponibili, benefici di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito con la legge 29 marzo 1995, n. 95, secondo i criteri e le modalità definiti con apposito decreto del ministero del tesoro d'intesa col ministero del lavoro.

2. Le somme, allo scopo destinate, possono essere utilizzate quale copertura della quota di finanziamento nazionale di programmi cofinanziati dall'Unione Europea per i progetti operanti nei territori di cui all'obiettivo 1.

Conseguentemente, all'AC 5266-bis *ridurre alla Tabella A la rubrica:* Ministero del Tesoro, *come di seguito:*

1999: - 50.000;
2000: - 108.000;
2001: - 100.000.

38. 02. (38. 41). Battaglia, Giannotti, Signorino, Giacco, Buffo, Caccavari, Di Capua, Lumia, Chiavacci, Jannelli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

1. Le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 sono destinate integralmente alla costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua, previsto dalla lettera *d)* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il Fondo di dotazione di cui alla predetta legge n. 236 del 1993 è integrato di risorse di pari importo.

2. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua può essere integrato

sulla base di accordi settoriali, anche attraverso l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche ed organizzative di imprese e loro consorzi, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti sociali a livello confederale.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

38. 03. (ex 38. 10). Prestigiacomo.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

1. Le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 sono destinate integralmente alla costituzione del Fondo interprofessionale per la formazione continua, previsto dalla lettera *d)* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il Fondo di dotazione di cui alla predetta legge n. 236 del 1993 è integrato di risorse di pari importo.

2. Il Fondo interprofessionale per la formazione continua può essere integrato sulla base di accordi settoriali, anche attraverso l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche ed organizzative di imprese e loro consorzi, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti sociali a livello confederale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

38. 012. (ex 38. 0. 12). Alemanno.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

1. Le risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993 sono destinate integralmente alla costituzione del fondo interprofessionale per la formazione continua, previsto dalla lettera *d)* dell'articolo 17 della legge n. 196 del 1997. Per gli anni 1999, 2000 e 2001 il fondo interprofessionale per la formazione continua può essere integrato sulla base di accordi settoriali, anche attraverso l'apporto di risorse professionali, temporali, logistiche ed organizzative di imprese e loro consorzi, secondo criteri di quantificazione definiti dalle parti sociali a livello confederale.

38. 015. (ex 38. 0. 15.). Cordoni, Strambi, Gardiol, Lombardi, Bastianoni.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Autostrada di Alemagna).

Il Ministro dei lavori pubblici, con procedure e tempi adottati d'intesa con la regione Veneto, mediante appalto pubblico, affida in concessione a una società per azioni la progettazione, il finanziamento, la costruzione e la gestione dell'Autostrada di Alemagna (Venezia-Monaco di Baviera) senza oneri per lo Stato.

38. 04. Gambato, Signorini.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

(Autostrade del Veneto).

Il Ministro dei lavori pubblici, con procedure e tempi adottati d'intesa con la Regione Veneto, mediante appalto pubblico, affida in concessione a una o più società per azioni la progettazione, il finanziamento, la costruzione, il completamento e la gestione delle autostrade del Veneto senza oneri per lo Stato.

38. 08. Gambato, Signorini.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, per favorire le operazioni di *export* delle piccole e medie imprese, così come definite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 18 settembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 1° ottobre 1997, una quota non inferiore al 30 per cento del limite di impegni assumibili in garanzia, di cui alle lettere *a) e b),* dell'articolo 17, della legge 24 maggio 1997, n. 227, sono riservati alla copertura di singole operazioni di importo unitario non superiore a lire 1,5 miliardi.

38. 05. (ex 38. 0. 8) Stefani, Barral, Chiappori, Galli, Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-*bis*.

1. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, a partire dal 1° gennaio 1999 ai soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, è concesso un contributo per interventi di innovazione, di ammodernamento e di miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti medesimi. Tali interventi devono completarsi entro due anni dall'inizio delle opere.

2. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono le procedure e le modalità per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, che non può superare il 3,5 per cento annuo dell'ammontare complessivo delle spese sostenute.

3. A fronte degli interventi relativi al proprio territorio le regioni interessate sono autorizzate a contrarre mutui decennali con onere di ammortamento a carico dello Stato. L'onere complessivo a carico dello Stato, derivante dalla sommatoria dei mutui contratti dalle regioni, non può essere superiore a lire 50 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 10.

38. 06. (ex 38. 0. 6). Barral, Chiappori, Galli, Colombo, Stefani, Apolloni, Giorgetti.

All'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. In applicazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, l'ente nazionale per la strada è autorizzato a prorogare la durata della concessione rilasciata alla società Autovie Venete p.a., per la realizzazione degli interventi necessari ai collegamenti autostradali coni valichi confinari di Rabuiese (Trieste) e di S. Andrea (Gorizia).

38. 011 (ex 38. 0. 3). Menia, Bono.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies,* inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale – cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero – cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 125 miliardi;

2000: – 125 miliardi;

2001: – 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 300 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali – cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 12 miliardi;

2000: – 12 miliardi;

2001: – 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo

rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse – cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: – 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento – cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 6 miliardi;

2000: – 6 miliardi;

2001: – 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare – capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei – cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 68 miliardi;

2000: – 68 miliardi;

2001: – 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 100 miliardi;

2000: – 100 miliardi;

2001: – 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 400 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per con-

tributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, *sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: – 1.490.000;

2000: – 4.897.000;

2001: – 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, *sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: – 1.490.000;

2000: – 4.897.000;

2001: – 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

(A.C. 5267 – sezione 17)

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 39.

(Fondo unico per gli incentivi alle imprese).

1. Le disposizioni dell'articolo 10, comma 2, e dell'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, si applicano, a decorrere dal 1999, alle autorizzazioni legislative di spesa ed ai rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, viene disposta la ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari interventi.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 39.

Sopprimerlo.

39. 1. (ex 39. 6). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, sostituire la parola: 1999 *con le seguenti:* 31 dicembre 2001.

39. 2. Malavenda.

Seguono altri 429 emendamenti recanti diverse date

Al comma 1, sostituire la parola: 1999 *con le seguenti:* 1° gennaio 2000.

39. 3. Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

***39. 4.** (ex 39. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 2.

***39. 7.** Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , fermo restando la totale corrispondenza di ciascuna finalità di indirizzo prevista dalla apposita norma istitutiva con l'esclusione delle risorse risultanti in eccedenza e previo parere delle commissioni parlamentari competenti.

39. 5. (ex 39. 4). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-*bis*. Chiunque intenda avviare un'attività produttiva per la quale siano richieste licenze o autorizzazioni, ivi comprese quelle per l'utilizzazione di immobili, è tenuto a notificare al sindaco del comune dove avrà sede l'iniziativa una domanda specificando le caratteristiche dell'attività stessa.

2-*ter*. Il sindaco provvede ad acquisire, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i pareri e le autorizzazioni necessarie di tutti i soggetti pubblici competenti, che sono tenuti a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro sessanta giorni dalla domanda. Entro i successivi trenta giorni il sindaco nega l'autorizzazione ovvero definisce l'atto autorizzativo, specificando eventuali limiti e condizioni per lo svolgimento dell'attività, e lo comunica all'interessato.

2-*quater*. In caso di mancata comunicazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviame la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o delibera-

zioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali.

39. 6. (ex 39. 7). Marzano, Possa.

All'articolo 39, alla fine aggiungere i seguenti commi:

« 12.*bis*. Il decreto legislativo previsto dall'articolo 1, Legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, è emanato entro il 30 settembre 1999, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge.

12.*ter*. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato, al fine di consentire il perseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo e secondo comma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95. Detta previsione si applica anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.

12.*quater*. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottato e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge 27 luglio 1998, n. 248 ».

39. 10. La Commissione.

(A.C. 5267 – sezione 18)

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 40.

(Incentivi fiscali per acquisto di programmi informatici).

1. Per favorire l'introduzione dell'EURO ed il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese agli acquisti di programmi informatici.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 40.

Sopprimerlo.

40. 1. (ex 40. 11). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 40.

1. Per favorire l'introduzione dell'Euro, l'adeguamento all'anno 2000 e il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese commerciali, le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono estese agli acquisti di programmi informatici dotati di garanzia di regolare funzionamento oltre il 1° gennaio 2000 conforme ai criteri fissati dal ministero dell'industria.

40. 2. (ex 40. 15). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 40.

Per favorire l'introduzione dell'Euro, la soluzione dei problemi legati alla programmazione informatica derivanti dalla data del 2000 ed il commercio elettronico nelle piccole e medie imprese, le agevolazioni di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre

1997, n. 449 sono estese agli acquisti di programmi informatici.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

40. 3. (ex 40.17). Migliori, Bono.

Al comma 1, sostituire le parole: nelle piccole e medie imprese commerciali, *con le seguenti:* presso imprenditori e professionisti intellettuali.

40. 4. (ex 40. 13). Apolloni.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: ed agli interventi volti ad ovviare agli inconvenienti cui potranno soggiacere i sistemi informativi dal 1° gennaio 2000 per il cambiamento di millennio.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 7, 8, 9, 10.

40. 5. (ex 40. 1). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Bagliani, Apolloni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e di sistemi di pagamento con moneta elettronica.

40. 6. (ex 40. 18). Conte.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e alle spese relative a contratti di accesso ad *Internet*.

40. 7. Malavenda.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

1-*bis*. Al fine di incentivare il rinnovo delle strutture informatiche e telematiche da parte dei soggetti indicati al comma 2, lettere *a)* e *b)* dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dal decreto-legge 9 luglio 1973, n. 241, anche allo scopo di accelerare i tempi per lo scambio dei dati in via telematica tra gli stessi e l'amministrazione finanziaria, è concesso un credito di imposta sugli acquisti di tali beni.

1- *ter*. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni al netto dell'Iva e in ogni caso non superiore a lire 30 milioni nel triennio. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'Iva e dell'Irpef anche in compensazione ai sensi del richiamato decreto-legge n. 241 del 1973.

Con decreto del ministro delle finanze saranno emanate disposizioni di attuazione del presente comma.

1-*quater*. Il Ministro delle finanze è autorizzato entro due mesi ad elevare l'imposta base sugli alcolici nella necessaria misura per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento, comunque per un importo non superiore ai 10 miliardi di lire.

40. 8. (ex 40. 12). Frosio Roncalli, Molgora.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Per tutte le imprese e lavoratori autonomi operanti sul territorio nazionale è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento degli investimenti in sistemi informatici realizzati in ciascun periodo d'imposta per il passaggio dalla moneta nazionale all'Euro.

Seguono le compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 16, 17 e 18.

40. 9. (ex 40. 14). Ballaman.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Ogni regione dispone l'attivazione, dopo specifica formazione, di LSU per la pubblicizzazione presso gli enti pubblici del territorio, dei pericoli derivanti dal mancato aggiornamento dei sistemi in-

formatici pubblici o di società che svolgono servizio pubblico, per la gestione della data 1° gennaio 2000 nel calcolatori.

40. 10. (ex 40. 4). Bonato, Edo Ronchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Ogni regione dispone l'attivazione, dopo specifica formazione, di LSU per la verifica e l'aggiornamento dei sistemi informatici pubblici.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

40. 11. (ex 40. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Ronchi, Valpiana, Vendola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 sono erogati in base a specifici accordi territoriali o aziendali, che introducono riduzioni d'orario finalizzate alla realizzazione delle 35 ore settimanali.

40. 12. (ex 40. 2). Bonato, Edo Rossi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 è così modificato:

al comma 1 dopo le parole: "di vendita al dettaglio" aggiungere le seguenti: "e all'ingrosso";

al comma 2 sostituire le parole: "pari al 20 per cento" con le seguenti: "pari al 40 per cento";

al comma 2 dopo le parole: "al netto dell'IVA" sopprimere le seguenti: "e comunque non superiori a 50 milioni di lire nel triennio".

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

40. 13. (ex 40. 10). Pezzoli, Fei, Bono.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-*bis*. Al fine di promuovere lo sviluppo del commercio elettronico, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentiti il Ministro delle finanze e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adotta, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per la semplificazione delle procedure fiscali inerenti a tale forma di commercio.

40. 14. (ex 40. 9). Scalia.

Dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:

ART. 40-*bis*.

(Incentivi alle piccole e medie imprese per gli investimenti in tecnologie informatiche e telematiche).

"1. Per favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti e servizi sui mercati nazionali e internazionali od ottimizzare l'organizzazione e la gestione delle tecnologie già impiegate, è concesso un credito d'imposta alle piccole e medie imprese localizzate nelle aree depresse per la costituzione, gestione e manutenzione di siti *Web* finalizzati alla promozione e alla distribuzione dei propri prodotti sulla rete *Internet*.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento dl costo dei servizi, al netto dell'Iva, e comunque non superiore a 50 milioni di lire per il triennio nel rispetto della normativa comunitaria con applicazione della regola *de minimis*. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IREPF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso, nei limiti dello stanziamento disponibile, con le modalità ed i criteri di cui all'articolo 10 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e alle relative disposizioni attuative, ad eccezione di quanto previsto ai commi 2, 4 e 6 del medesimo articolo 10. Al credito d'imposta si applicano altresì,

fatto salvo quanto disposto dal presente articolo, le disposizioni di cui agli articoli 11 e 13 della citata legge n. 317 del 1991. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo. Le somme restituite, a seguito di revoca delle agevolazioni, sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, all'apposita sezione di cui al comma 9. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, delle somme utilizzate come credito d'imposta e dei relativi interessi e sanzioni.

4. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo.

5. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

6. Il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato delega le attività di controllo, così come previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e adotta le necessarie misure organizzative, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per la rapida attivazione degli interventi.

7. Nei limiti dello 0,5 per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici, il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per le attività ispettive sulle imprese beneficiarie delle agevolazioni.

8. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato possono essere emanate disposizioni di attuazione del presente articolo.

9. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico dell'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Per le medesime finalità è conferita al Fondo la somma di lire 500 miliardi, in ragione di lire 250 miliardi per l'esercizio 1999 e di lire 250 miliardi per l'esercizio 2000".

Segue compensazione del Gruppo Misto-CCD.

40. 01. (40. 0. 6). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Dopo l'articolo 40 è aggiunto il seguente:

ART. 40-*bis*.

(Detassazione del reddito di impresa reinvestito).

1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa il 30 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge ed in quelli successivi in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti. L'esclusione, che non compete alle banche ed alle imprese di assicurazioni, si applica per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i successivi. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo di imposta.

2. Il beneficio fiscale e di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla

data di entrata in vigore della presente legge anche con un'attività di impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo.

3. Per investimento si intende la realizzazione del territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare è limitato ai beni strumentali per natura.

Seguono le compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

40. 02. (ex 40. 0. 5). Roscia, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle

società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis*), ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei

periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies,* inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale – cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero – cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 125 miliardi;

2000: – 125 miliardi;

2001: – 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 300 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge

n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali – cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 12 miliardi;

2000: – 12 miliardi;

2001: – 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse – cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: – 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento – cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 6 miliardi;

2000: – 6 miliardi;

2001: – 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare – capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei – cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 68 miliardi;

2000: – 68 miliardi;

2001: – 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 100 miliardi;

2000: – 100 miliardi;

2001: – 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 400 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in

parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, *sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: – 1.490.000;

2000: – 4.897.000;

2001: – 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1º gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, *sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: – 1.490.000;

2000: – 4.897.000;

2001: – 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

(A.C. 5267 – sezione 19)

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 41.

(Interventi per il settore del commercio).

1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppressi, fatti salvi quelli relativi all'approvazione dei progetti strategici di cui all'asse 3 della delibera CIPE dell'8 agosto 1996 già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge. Per tali interventi è destinato l'importo di lire 140 miliardi, di cui 100 miliardi per il 1998 e 40 miliardi per il 1999, dello stanziamento complessivo di lire 350 miliardi

disposto con il citato articolo 2, comma 42, e con l'articolo 2, comma 194, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il residuo stanziamento di lire 210 miliardi è destinato:

a) quanto a lire 60 miliardi, di cui 40 miliardi per il 1999 e 20 miliardi per il 2000, per le finalità di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266;

b) quanto a lire 150 miliardi, per l'anno 2000, per le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. Le agevolazioni di cui all'articolo 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai programmi di investimento di rilevante interesse per lo sviluppo del commercio. Con la procedura di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono determinati le attività, le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande, nonché la decorrenza della misura agevolativa a favore del settore commerciale.

3. Al fine di promuovere lo sviluppo del settore commerciale, al comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo la lettera *c)*, è aggiunta la seguente:

« *c*-bis*)* alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore anche mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1 ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 41.

Sopprimerlo.

41. 9. (ex 41. 13). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 140 miliardi *con le seguenti:* 10 miliardi e 2 milioni.

41. 1. Malavenda.

Segue una serie di 206 emendamenti dell'on Malavenda, tutti volti a modificare la somma di 140 miliardi con una diversa.

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 140 miliardi *con le seguenti:* 100 miliardi.

41. 2. Malavenda.

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 350 miliardi *con le seguenti:* 100 miliardi e 2 milioni.

41. 3. Malavenda.

Segue una serie di 666 emendamenti dell'on Malavenda, tutti volti a modificare la somma di 350 miliardi con una diversa.

Al comma 1, all'alinea, secondo periodo, sostituire le parole: 350 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi e 998 milioni.

41. 4. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera a), *sostituire le parole:* 60 miliardi *con le seguenti:* 40 miliardi e 22 milioni.

41. 5. Malavenda.

Segue una serie di 507 emendamenti dell'on Malavenda, tutti volti a modificare la somma di 60 miliardi con una diversa.

41. 5. Malavenda.

Segue una serie di 507 emendamenti dell'on Malavenda, tutti volti a modificare la somma di 60 miliardi con una diversa.

Al comma 1, capoverso lettera a), *sostituire le parole:* 60 miliardi *con le seguenti:* 50 miliardi e 927 milioni.

41. 6. Malavenda.

Al comma 1, capoverso lettera b), *sostituire le parole:* 150 miliardi *con le seguenti:* 15 miliardi e 15 milioni.

41. 7. Malavenda.

Segue una serie di 676 emendamenti dell'on Malavenda, tutti volti a modificare la somma di 150 miliardi con una diversa.

Al comma 1, capoverso lettera b), *sostituire le parole:* 150 miliardi *con le seguenti:* 118 miliardi e 121 milioni.

41. 8. Malavenda.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, sono estese alle imprese operanti nel settore commerciale e alle imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Con la procedura di cui all'articolo 18 lettera *a),* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, sono determinate le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie nonché la decorrenza della misura agevolativa a favore del settore commerciale.

*** 41. 10.** (ex 41. 21). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. Le agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n. 488, sono estese alle imprese operanti nel settore commerciale e alle imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Con la procedura di cui all'articolo 18 lettera *a),* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112, sono determinate le attività e le iniziative ammissibili, i meccanismi di valutazione delle domande ed i criteri per la formazione di specifiche graduatorie nonché la decorrenza della misura agevolativa a favore del settore commerciale.

*** 41. 11.** (ex 41. 15). Mazzocchi.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: lettera *a) con le seguenti:* lettera *o).*

41. 12. (ex 41. 11). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 3.

41. 13. (ex 41. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 24 del decreto legislativo 114 del 31 marzo 1998, n. 114 è così modificato:

Premettere al comma 1 il seguente periodo:

"Le organizzazioni nazionali di rappresentanza del commercio del turismo e dei servizi ed"

Al comma 2 sopprimere la lettera *a).*

Sopprimere il comma 3.

Al comma 4 dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

c-bis*)* alla realizzazione di servizi di progettazione e assistenza tecnica agli operatori del settore mediante la costituzione di società partecipate dalle società finanziarie previste dal comma 1.

Al comma 6 sostituire le parole "nel limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998" con le seguenti: "nel limite di 150 miliardi di lire per gli anni 1999 e 2000.".

Segue compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

41. 14. (ex 41. 12). Pezzoli, Fei, Bono, Mazzocchi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Alla lettera *d)*, comma 1, dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sostituire le parole: "150 mq" e "250 mq" rispettivamente con le seguenti: "70 mq" e "100 mq".

41. 15. (ex 41. 18). Paolo Colombo, Barral, Chiappori, Galli, Stefani, Apolloni, Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Al fine di favorire la riallocazione professionale di cui al comma 7, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i limiti di concessione dell'indennizzo previsti nel successivo comma 9, del medesimo articolo, sono elevati a 40 miliardi per il 1998 e ad 80 per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.

41. 16. (ex 41. 20). Barral, Paolo Colombo, Chiappori, Galli, Stefani, Apolloni, Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Alla lettera *d)*, comma 1, dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sostituire le parole "inferiore a 10.000 abitanti" e "superiore a 10.000 abitanti" rispettivamente con le seguenti "inferiore a 20.000 abitanti" e "superiore a 20.000 abitanti".

41. 17. (ex 41. 77). Paolo Colombo, Barral, Chiappori, Galli, Stefani, Apolloni, Giorgetti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. A valere sulla disponibilità del Fondo Nazionale per il coofinanziamento di finanziamenti regionali nel settore del commercio e del turismo, di cui all'articolo 16, comma 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, 50 miliardi sono destinati a promuovere la costituzione dei Centri di Assistenza Tecnica cosi come previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 agosto 1998, n. 114.

41. 18. (ex 41. 1). Molinari.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. L'articolo 4, comma 13, della legge n. 449 del 1997 si applica a tutte le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 9, comma 9, della legge 29 novembre 1982, n.887, e che non sono ancora state esaminate alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

41. 19. (ex 41. 2). Molinari.

Aggiungere il seguente comma:

Al terzo comma dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, le parole: « non superiori ad un giorno » sono sostituite dalle seguenti: « non superiori a tre giorni ».

41. 50. La Commissione.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

(Interventi per il settore turistico).

1. Agli imprenditori privati che esercitano attività nel settore turistico, possono essere concessi mutui decennali al tasso di interesse del 4 per cento, sino al 75 per

cento della spesa, per le opere di trasformazione, riqualificazione, costruzione, ristrutturazione e ampliamento delle seguenti strutture:

a) alberghi, pensioni e ostelli della gioventù;

b) campeggi, villaggi turistici, rifugi alpini, strutture ricettive agri-turistiche;

c) stabilimenti balneari e termali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2000, è concesso un credito d'imposta ai fini IRPEF, IRPEG o IVA pari al 75 per cento dell'importo sostenuto per la realizzazione delle opere, per una spesa minima di lire 200 milioni annui per ciascuno dei tre periodi d'imposta. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è riportabile, nel caso in cui non sia utilizzato totalmente, nei periodi d'imposta successivi.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 7, 5, 17, 6.

41. 01. (ex 41. 0. 3). Giancarlo Giorgetti, Cè, Roscia.

Dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-*bis*.

Nelle regioni che, conformemente alle disposizioni di cui alla legge del 17 maggio 1983, n. 217, hanno adottato o adotteranno norme specifiche per l'esercizio saltuario di ricettività leggera costituita da "alloggio e prima colazione" coloro che all'interno dell'unità abitativa di residenza con il consenso dei proprietari, esercitano attività di accoglienza familiare comprensiva di erogazione di alimenti e bevande non necessitanti di manipolazioni, non sono tenuti all'obbligo della partita IVA ed ai conseguenti adempimenti fiscali. Resta ferma l'applicazione delle imposte sul reddito delle persone fisiche.

Le disposizioni di cui sopra sono a tempo determinato, decorrono con l'applicazione della presente legge e cessano i loro effetti a partire dalla conclusione del Giubileo dell'anno 2000 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2001.

41. 02. (ex 41. 0. 6). Lucidi, Tassone, Volontè, Cento, Scalia, Sciacca, Pistone, Alveti, Ciani, Leoni, Battaglia.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dal-

l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies,* inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale – cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento de-

gli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero – cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 125 miliardi;

2000: – 125 miliardi;

2001: – 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 300 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali – cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 12 miliardi;

2000: – 12 miliardi;

2001: – 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse – cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: – 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento – cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 6 miliardi;

2000: – 6 miliardi;

2001: – 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare – capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei – cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 68 miliardi;

2000: – 68 miliardi;

2001: – 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 100 miliardi;

2000: – 100 miliardi;

2001: – 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 400 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

(A.C. 5267 – sezione 20)

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 42.

(Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149).

1. La disposizione di cui al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, va interpretata nel senso che la restituzione dei contributi concessi, a valere sul ricavato a regime della vendita dei prodotti interessati, si applica soltanto ai programmi di riconversione produttiva in campo civile e duale.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 42.

Sopprimerlo.

42. 1. (ex 42. 1.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

(A.C. 5267 – sezione 21)

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 43.

(Modifiche e integrazioni all'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da ripetuti eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria).

1. All'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1.* Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede, con il primo bando utile successivo agli esiti della notifica alla Commissione delle Comunità europee delle misure agevolative di cui al presente articolo, in deroga alle vigenti disposizioni, alla formazione di ulteriori due graduatorie delle iniziative ammissibili relative alle unità produttive ubicate nei comuni e nei territori disastrati, individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della citata ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997. Nelle predette graduatorie sono inserite le iniziative per la realizzazione di nuove unità produttive e quelle di ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione delle unità produttive esistenti o di trasferimento delle stesse nell'ambito dei medesimi o di altri comuni e territori di cui al presente comma. Per le suddette iniziative si applica la decorrenza di ammissibilità delle spese dal 18 ottobre 1997 »;

b) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Le misure dell'aiuto per le iniziative di cui al comma 1 sono quelle massime previste per gli interventi degli aiuti a finalità regionale (30 per cento ESN per le piccole e medie imprese e 25 per cento ESN per le grandi imprese) »;

c) il comma 5-*bis* è abrogato.

2. All'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dopo le parole: « e successive modificazioni » sono

aggiunte le seguenti: « che possono essere assunti direttamente dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo criteri, modalità e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 43.

Sopprimerlo

43. 1. (ex 43. 9.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo

Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il terzo periodo

43. 2. (ex 43.15) Malavenda

Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 18 ottobre 1997 *con le seguenti:* 1 marzo 1997

43. 3. Malavenda

Seguono altri 273 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra

Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 18 ottobre 1997 *con le seguenti:* 1 novembre 1997

43. 4. Malavenda

Al comma 1, lettera a), capoverso, terzo periodo, sostituire le parole: 18 ottobre 1997 *con le seguenti:* 28 ottobre 1997

43. 5. (43. 8.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo

Sopprimere il comma 2

43. 6. Malavenda

(A.C. 5267 – sezione 22)

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 44.

(Disposizioni per le zone terremotate).

1. Al comma 32 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Agli interventi di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite dai terremoti del 1980 e del 1981 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 11, del testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 ».

(A.C. 5267 – sezione 23)

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 45.

(Obbligazioni delle Società cooperative).

1. Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 11 del testo unico emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni, non si applica alle società cooperative per la raccolta effettuata mediante titoli obbligazionari.

2. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) stabilisce limiti e criteri di emissione dei titoli obbligazionari delle società cooperative. Le

disposizioni del CICR possono derogare ai limiti previsti dal primo comma dell'articolo 2410 del codice civile.

3. Le società cooperative emittenti sono sottoposte all'obbligo di certificazione secondo le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché a quanto previsto dagli articoli 114 e 115 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in quanto compatibili con la legislazione cooperativa.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 45.

Sopprimerlo

***45. 1.** (ex 44. 15 e ex 44.4). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso, Stradella.

Sopprimerlo.

***45. 3.** (ex 44. 10). Ballaman.

Sopprimerlo.

***45. 4.** (ex 44. 9). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 1.

45. 5. (ex 44. 5). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, dopo le parole: società cooperative *aggiungere le seguenti:* a responsabilità limitata per azioni di cui all'articolo 2514 del codice civile.

45. 15. (ex 44. 14). Conte.

Al comma 1, e ovunque ricorrano le parole: Società cooperative, *aggiungere le seguenti:* e Società a responsabilità limitata.

45. 6. (ex 44. 13). Ballaman.

Sopprimere il comma 2.

***45. 7.** (ex 44. 11). Ballaman.

Sopprimere il comma 2.

***45. 8.** Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

***45. 9.** (ex 44. 7). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***45. 10.** (ex 44. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***45. 11.** Malavenda.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

***45. 12.** (ex 44. 6). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: , comunque entro i limiti che saranno definiti con decreto legislativo del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

45. 13. (ex 44. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 3.

45. 14. (ex 44. 8). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

(A.C. 5267 – sezione 24)

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 46.

(Modifiche all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447).

1. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole: « una quota fissa non inferiore al 5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione » sono sostituite dalle seguenti: « una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione »; le parole: « Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura dell'1,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione » sono sostituite dalle seguenti: « Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di ».

(A.C. 5267 – sezione 25)

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 47.

(Programmi di recupero urbano).

1. Le risorse finanziarie iscritte nei conti fondo disponibile e fondi di terzi in amministrazione lettera *a)* del bilancio consuntivo 1997 della sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, fino alla concorrenza rispettivamente di lire 180 miliardi e di lire 120 miliardi, sono destinate alla realizzazione dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *f)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 63, lettera *b)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, individuati a seguito del bando di gara approvato con i decreti del Ministro dei lavori pubblici 22 ottobre 1997 e 20 maggio 1998, pubblicati nelle *Gazzette Ufficiali* n. 24 del 30 gennaio 1998 e n. 119 del 25 maggio 1998.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 47.

Al comma 1, sostituire le parole da: destinate alla realizzazione dei programmi *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per essere destinate ai propri programmi di recupero urbano.

47. 1. (ex 46. 5). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Sarà data priorità ai programmi che favoriscono nuclei familiari con persone con *handicap* non inferiore al 65 per cento o che abbiano un reddito inferiore ai 100.000.000 di lire annui con a carico 3 o più figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti. L'agevolazione è estesa nel caso di coniugi che abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo del minore.

47. 2. (ex 46. 11). Guidi.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *d)*, della legge 5 agosto 1978, n. 457, i costi di costruzione individuati dai comuni non devono in ogni caso superare i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

47. 3. (ex 46. 2 e 46. 7). Giancarlo Giorgetti, Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 31, comma 1, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 457, i comuni hanno la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 e successive modificazioni.

47. 4. (ex 46. 6 e 46. 1). Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Santandrea.

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:

"1-*bis*. Gli imprenditori privati possono acquistare o far edificare ad IVA agevolata (4 per cento) nuovi alloggi di tipo popolare da destinare, per almeno cinque anni, in locazione agli immigrati ovvero ai giovani non residenti che lavorino alle proprie dipendenze. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa, l'imprenditore può chiedere la immediata rescissione del contratto di affitto.

1-*ter*. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'imprenditore è tenuto a certificare presso il Comune ove è ubicato l'alloggio acquistato o edificato se il medesimo è occupato o meno da propri dipendenti. Qualora l'alloggio sia libero l'imprenditore intenda venderlo prima dei cinque anni, è tenuto a versare la differenza d'IVA sul valore d'acquisto".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 7.

47. 5. (ex 46. 3). Covre, Michielon. Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Gli imprenditori privati possono affittare immobili ai lavoratori extracomunitari ovvero ai giovani non residenti che operano alle proprie dipendenze, previa convenzione con l'UPLMO in cui si impegnano ad una locazione per un periodo di almeno cinque anni. In tal caso gli introiti derivanti dalla locazione non costituiscono, per l'imprenditore, cumulo di reddito".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

47. 6. (ex 46. 4). Michielon, Covre, Stucchi, Dussin, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47-*bis*.

1. I programmi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, comunque ammessi a finanziamento, per i quali non è sottoscritta la convenzione urbanistica con il comune entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono esclusi dal finanziamento.

2. Le somme non utilizzate per i contributi sui programmi di cui al comma 1 possono essere destinate all'adeguamento

dei costi degli alloggi di edilizia sovvenzionata di cui al decreto ministeriale 26 aprile 1991, n. 61, inclusi nei programmi, sino ad un incremento massimo del 10 per cento.

3. Gli ulteriori residui sono destinati alla realizzazione di un programma di alloggi in locazione permanente da realizzarsi da parte di comuni, I.A.C.P., cooperative edilizia di abitazione, imprese di costruzione e da consorzi tra i soggetti suddetti, con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dell'articolo 9 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, finalizzato a favorire la mobilità dei lavoratori dipendenti, da attuarsi nei tempi e con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni.

4. L'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "All'articolo 2, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come modificato dall'articolo 10 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "La somma di lire 288 miliardi è versata all'entrata dello Stato per essere riassegnata, con decreti del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio possono esserlo nel biennio successivo"".

47. 01. (46. 0. 3). Radice, Stradella.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies,* inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale – cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero – cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 125 miliardi;

2000: – 125 miliardi;

2001: – 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 300 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali – cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 12 miliardi;

2000: – 12 miliardi;

2001: – 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse – cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: – 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento – cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 6 miliardi;

2000: – 6 miliardi;

2001: – 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare – capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei – cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 68 miliardi;

2000: – 68 miliardi;

2001: – 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 100 miliardi;

2000: – 100 miliardi;

2001: – 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 400 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania. ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

(A.C. 5267 – sezione 26)

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 48.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270).

1. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi giubilari rientranti nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1, si intende riferito ai complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed è utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive disponibilità di tesoreria. Limitatamente ai predetti interventi, il termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *d)*, della predetta legge n. 270 del 1997 è prorogato al 31 marzo 2000.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 48.

Sopprimerlo.

48. 1. (ex 47. 18). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***48. 2.** (ex 47. 15). Scalia.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***48. 3.** (ex 47. 7). Formenti, Guido Dussin, Fongaro, Pittino, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

***48. 4.** (ex 47. 19). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

All'articolo 48, aggiungere dopo il comma 1 i seguenti:

« 2-*ter*. Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilità ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, limitatamente a lavoratori dipendenti o già dipendenti anteriormente alla data del 31 ottobre 1998, è prorogata al 31 dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo articolo 4, comma 31, secondo periodo, è incrementato da 20 a 30 miliardi. I soggetti preposti alla gestione, allestimento e costruzione degli impianti definitivi di nuova costituzione, che assumono ai sensi del medesimo art. 4, comma 32, devono offrire la opportunità di assunzione anche ai lavoratori già assunti, ai sensi del medesimo comma 32, per lo svolgimento delle altre attività ivi indicate. I lavoratori di cui al citato comma 32, conservano, ove licenziati, il diritto all'iscrizione nella lista di mobilità ed alla corresponsione della relativa indennità sino al 31 dicembre 2000. Le attività ed i servizi collegati di cui al medesimo comma 32 sono quelli individuati con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

2-*quater*. L'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, si interpreta nel senso che il diritto a percepire l'indennità di mobilità, per i lavoratori interessati, non è subordinata al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4 e 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini del medesimo articolo 4, comma 33, secondo periodo, le regioni organizzano specifiche attività formative, anche con il contributo del fondo sociale europeo, in funzione della progettualità occupazionale di cui al medesimo articolo 4, comma 32.

48. 10. Governo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I fondi disponibili dell'INAIL per gli anni 1997, 1998 e 1999, al netto delle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati ad investimenti nel Mezzogiorno per strutture sanitarie, centri di accoglienza per invalidi e anziani, residenze per studenti, che l'INAIL deve gestire in proprio o locare alle regioni e agli enti locali, secondo progetti concordati con le regioni e approvati dal Ministero del lavoro.

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed investimenti per il Mezzogiorno.

48. 5. (ex 47. 3). Pittella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al fine di realizzare, su tutto il territorio, ma soprattutto nelle regioni colpite da terremoto ed in quelle meridionali, opere socialmente utili, e cioè residenze di accoglienza recupero di edifici di valore storico-artistico, strutture sanitarie o altre strutture di interesse pubblico, gli enti previdenziali sono autorizzati ad investire, in tale campo, con delibera dei propri Consigli di amministrazione, gli eventuali fondi di accantonamento per la riserva matematica a copertura delle prestazioni relativi

agli anni 1998-1999-2000. Gli enti, su segnalazione dei comuni interessati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definiscono, entro i successivi 60 giorni, e d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro dei lavori pubblici, i piani dei propri interventi da sottoporre alla approvazione della Commissione di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1997 n. 270. Gli enti diventano proprietari delle opere realizzate con tali finanziamenti che, successivamente saranno posti a reddito o utilizzati per fini istituzionali.

48. 6. (ex 47. 17). Bastianoni.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2. I fondi disponibili dell'INAIL per gli anni 1997, 1998 e 1999, al netto delle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, sono destinati non oltre il 60 per cento ad investimenti nel Mezzogiorno per strutture sanitarie, centri di accoglienza per invalidi e anziani, residenze per studenti, che l'INAIL deve gestire in proprio o locare alle regioni e agli enti locali secondo progetti concordati con le regioni e approvati dal Ministero del lavoro.

3. L'INAIL provvede, anche d'intesa con università e istituzioni accreditate, alla riabilitazione e alla riqualificazione per il reinserimento degli invalidi nel mondo professionale ed il loro recupero sociale. A tali compiti e alla creazione di centri specializzati e per la produzione di ricerche nel campo della ergonomia, sulla eziologia e cura delle malattie professionali, sulla riduzione dei rischi e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro l'INAIL destina i fondi di cui al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 327, convertito con modificazioni della legge 5 gennaio 1953, n. 35, e di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390 e quelli di cui all'articolo 197 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1964, n. 1124. Al fine della programmazione dei corsi di cui alla lettera *a)* l'Istituto assicuratore si raccorda con le rappresentanze organizzate dei datori di lavoro e dei lavoratori. Per la realizzazione della finalità del presente comma, l'INAIL può anche stipulare convenzioni con le regioni interessate.

48. 7. (ex 47. 5). Boccia.

Alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: investimenti per il Mezzogiorno e compiti sociali dell'INAIL.

48. 8. (ex 47. 6). Boccia.

Al secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2000 *con le seguenti:* 31 dicembre 1999.

48. 9. La Commissione.

Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

ART. 48-*bis*. *(Modifiche alla legge 6 agosto 1997, n. 266)*. - 1. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1997 n. 266, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. Al fine di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa massima di lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di metanizzazione dell'articolo 1. Comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, nonché a valere sulle disponibilità sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tal fine è autorizzata la concessione ai Comuni e loro consorzi di:

a) contributi in conto capitale nel limite del 50 per cento della spesa preventivata;

b) contributi in conto interessi per l'assunzione di mutui ventennali al tasso del 3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento della spesa preventivata.

1-*bis*. È inoltre autorizzata, nel limite massimo di 100 miliardi di lire, la concessione di contributi in conto capitale per la realizzazione degli adduttori secondari che rivestono particolare importanza ai fini della attuazione del Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, con le modalità previste dall'articolo 11, comma 4, punto 3 della legge 28 novembre 1980, n. 784.

1-*ter*. I contributi sono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 20 per cento della spesa ammessa al finanziamento".

2. All'articolo 9 della legge 6 agosto 1997 n. 266, il comma 4 è sostituito dal seguente: - "4. I concessionari possono accedere a mutui agevolati al 2 per cento della durata di dieci anni fino ad un massimo del 25 per cento del costo dell'opera. Le facilitazioni complessive non possono superare il 75 per cento del costo previsto. A tal fine la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata a concedere i mutui suindicati alle Società Concessionarie del pubblico servizio di distribuzione del gas metano."

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

48. 01. (ex 48. 0. 7). Santori.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

(A.C. 5267 – sezione 27)

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 49.

(Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale).

1. I consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, hanno la facoltà di riacquistare la proprietà delle aree cedute per intraprese industriali o artigianali nell'ipo-

tesi in cui il cessionario non realizzi lo stabilimento nel termine di cinque anni dalla cessione.

2. Gli stessi consorzi di cui al comma 1 hanno altresì la facoltà di riacquistare unitamente alle aree cedute anche gli stabilimenti industriali o artigianali ivi realizzati nell'ipotesi in cui sia cessata l'attività industriale o artigianale da più di tre anni.

3. Nell'ipotesi di esercizio delle facoltà di cui al presente articolo i consorzi dovranno corrispondere al cessionario il prezzo delle aree corrisposto all'atto della compravendita e, per quanto riguarda gli stabilimenti, il valore di questi ultimi come determinato da un perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio, con riferimento alla data della acquisizione decurtato dei contributi pubblici attualizzati ricevuti dal cessionario per la realizzazione dello stabilimento.

4. Le facoltà di cui al presente articolo possono essere esercitate anche in presenza di procedure concorsuali.

5. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui ai consorzi di sviluppo industriale per la realizzazione di infrastrutture industriali e per l'acquisizione di aree e di immobili da destinare agli insediamenti produttivi.

(A.C. 5267 – sezione 28)

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO VI

MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

ART. 50.

(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con numero di cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda.

3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la

solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 50.

Sopprimerlo.

50. 1. (ex 49. 12). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 50.

(Assegno ai nuclei familiari con particolari condizioni economiche).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999 in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli, tutti in età inferiore ai 18 anni, nonché con due o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni, di cui uno riconosciuto invalido civile con invalidità permanente al 100 per cento o cieco civile affetto da cecità totale o minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito l'apprendimento del linguaggio parlato, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal decreto di cui al successivo comma 4, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato dal comma 2. Per nuclei familiari con diversa composizione il richiamato requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto n. 109 del 1998.

2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni ed è corrisposto a domanda ai cittadini ivi residenti sulla base di quanto stabilito dai singoli comuni.

3. Per le finalità del presente articolo è prevista la compartecipazione al gettito derivante dall'imposta sulle persone fisiche nei limiti di 390 miliardi per l'anno 1999, 400 miliardi per l'anno 2000 e 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Le aliquote di compartecipazione, stabilite entro il 28 febbraio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica sono riferite al gettito IRPEF riscosso nel 1997 e la ripartizione tra i singoli comuni del 90 per cento del gettito complessivo delle compartecipazioni è effettuata in ragione del gettito IRPEF riscosso nel medesimo comune. Il restante 10 per cento del gettito complessivo delle compartecipazioni costituisce il Fondo famiglia presso la Presidenza del Consiglio. Con decreto del Presidente del consiglio di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale da emanarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno sono individuati i Comuni in cui gli introiti derivanti dalla compartecipazione non sono sufficienti a far fronte alle domande degli aventi diritto, nonché le quote spettanti ai medesimi tenuto conto del numero delle richieste degli aventi diritto non coperte da introiti propri.

4. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo inclusa la rideterminazione dei parametri dell'ISE di modo che questi siano riferiti al diverso costo della vita rilevato su base provinciale tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati sulla medesima base provin-

ciale e la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

50. 3. (ex 49. 18). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 50.

(Assegno ai nuclei familiari con particolari condizioni economiche).

1. Con effetto dal 1° gennaio 1999 in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli, tutti in età inferiore ai 18 anni, nonché con due o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni, di cui uno riconosciuto invalido civile con invalidità permanente al 100 per cento o cieco civile affetto da cecità totale o minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito l'apprendimento del linguaggio parlato, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, così come modificato dal decreto di cui al successivo comma 4, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato dal comma 2. Per nuclei familiari con diversa composizione il richiamato requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto n. 109 del 1998.

2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni ed è corrisposto a domanda ai cittadini ivi residenti sulla base di quanto stabilito dai singoli comuni.

3. Per le finalità del presente articolo è prevista la compartecipazione al gettito derivante dall'imposta sulle persone fisiche nei limiti di 390 miliardi per l'anno 1999, 400 miliardi per l'anno 2000 e 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Le aliquote di compartecipazione, stabilite entro il 28 febbraio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica sono riferite al gettito IRPEF riscosso nel 1997 e la ripartizione tra i singoli comuni del gettito complessivo delle compartecipazioni è effettuata in ragione del gettito IRPEF riscosso nel medesimo comune.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo inclusa la rideterminazione dei parametri dell'ISE di modo che questi siano riferiti al diverso costo della vita rilevato su base provinciale tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati sulla medesima base provinciale e la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

50. 4. (ex 49. 17). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 1.

50. 5. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con tre o più figli tutti con età inferiore a 18 anni *con le seguenti:* con nuclei familiari composti dal coniuge non legalmente separato, da 3 o più figli, fratelli, sorelle, nipoti di età inferiore ai 18 anni, ovvero senza limite di età se si trovino in una situazione d'infermità fisico o mentale che pregiudichi la possibilità di dedicarsi al proficuo lavoro.

50. 41. (ex 49. 24) Lucchese.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con tre o più figli *con le parole:* con due o più figli.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 6. (ex 49. 11). Burani Procaccini, Baiamonte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con tre o più figli tutti *con le parole:* con tre o più figli di cui almeno uno.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 8. (ex 49. 7). Burani Procaccini, Baiamonte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con tre o più figli tutti *con le parole:* con tre o più figli di cui almeno due.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 7. (ex 49. 6). Burani Procaccini, Baiamonte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole con tre o più figli, tutti con età inferiore ai 18 anni, *aggiungere le seguenti* nonché con due o più figli, tutti con età inferiore a 18 anni, di cui uno riconosciuto invalido civile con invalidità permanente al 100 per cento o cieco civile affetto da cecità totale o minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia impedito l'apprendimento del linguaggio parlato,.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

50. 9. (ex 49. 13) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: età inferiore ai 18 anni *aggiungere le seguenti:* o maggiorenni non economicamente indipendenti.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 10. (ex 49. 28). Guidi.

Al comma 1, *dopo le parole:* 18 anni *aggiungere le seguenti:* o 33 anni nel caso di comprovata impossibilità ad accedere al lavoro a causa dell'inesistenza territoriale delle relative opportunità.

50. 11. Malavenda.

Seguono altri 150 *emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.*

Al comma 1, *dopo le parole:* 18 anni *aggiungere le seguenti:* o 24 anni nel caso di comprovata impossibilità ad accedere al lavoro a causa dell'inesistenza territoriale delle relative opportunità.

50. 12. Malavenda.

Al comma 1, *dopo le parole:* 18 anni *aggiungere le seguenti:* o 33 anni e 50 settimane.

50. 13. Malavenda.

Seguono altri 221 *emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.*

Al comma 1, *dopo le parole:* 18 anni *aggiungere le seguenti:* o 28 anni e 17 settimane.

50. 14. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole lire 36 milioni annue *con:* lire 60 milioni annue.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 15. (ex 49. 27). Guidi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 36 *con la seguente*: 29.

50. 17. Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la cifra: 36 *con la seguente*: 30.

50. 16. Malavenda.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere, il seguente: Tale assegno va ad aggiungersi all'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

50. 42. (ex 49. 25) Lucchese.

Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, per i nuclei familiari in cui uno o due dei figli siano di età inferiore agli anni 18, coloro che avessero un'età compresa tra gli anni 18 e 24 devono risultare iscritti alle liste di collocamento o essere studenti universitari in corso.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

50. 18 (ex 49. 8). Burani Procaccini, Baiamonte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.

Sopprimere il comma 2.

50. 19. Malavenda.

Al comma 2, sostituire le parole: a domanda *con le seguenti parole:* a tutti coloro che avendone i requisiti ne hanno fatto richiesta.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

50. 21. (ex 49. 4). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il comune compartecipa alla spesa annua per la concessione agli aventi diritto dell'assegno di cui al presente articolo nella misura del 10 per cento.

50. 22. (ex 49. 14). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il sussidio di povertà di cui al presente articolo è corrisposto inoltre a tutti i lavoratori dipendenti inquadrati nel contratto nazionale metalmeccanico di categoria con qualifica di operaio in quanto l'ammontare annuo dell'insieme degli istituti salariali da loro percepito non supera i 30 milioni lordi.

50. 24. Malavenda.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni sono inoltre tenuti a pubblicizzare che il sussidio di povertà di cui al presente articolo è corrisposto anche ai lavoratori dipendenti dell'industria pubblica e privata, con almeno tre figli a carico, inquadrati con la qualifica operaia definita dai relativi contratti nazionali di categoria, considerato che l'ammontare annuo dell'insieme degli istituti salariali da loro percepiti non supera i 30 milioni lordi di lire.

50. 40. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: per valori dell'ISE *sino alla fine del comma*

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

50. 25 (ex 49. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, *sopprimere il secondo periodo.*

50. 26. Malavenda.

Al comma 4, sostituire le parole: sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati *con le seguenti:* su base provinciale tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati sulla medesima base provinciale.

50. 27. (ex 49. 15). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 5, *sostituire le parole:* Presidenza del Consiglio dei ministri *con le seguenti:* Banca d'Italia.

50. 28. Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole da: in lire 390 miliardi *sino alla fine del comma con le seguenti:* in lire 420 miliardi per l'anno 1999, in lire 440 miliardi per l'anno 2000, e in lire 450 miliardi a decorrere dall'anno 2001.

50. 43. (ex 49. 26). Lucchese.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

Al comma 5, *sostituire la cifra:* 400 *con la seguente:* 1.700.

50. 29. Malavenda.

Al comma 5, *sostituire la cifra:* 400 *con la seguente:* 700.

50. 30. Malavenda.

Al comma 5, *sostituire la cifra:* 405 *con la seguente:* 700.

50. 31. Malavenda.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque ferma restando la dotazione necessaria a soddisfare tutte le domande presentate e conformi al comma 1 del presente articolo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

50. 32. (ex 49. 3). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 6.

50. 33. Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: per l'applicazione del presente articolo, *aggiungere le seguenti:* Devono in ogni caso essere previste modalità applicative tali da garantire la rapidità della notificazione da parte dei comuni, la piena conoscibilità da parte di tutti i soggetti interessati, nonché la snellezza delle procedure d'accertamento ed erogazione dell'assegno.

50. 34. (ex 49. 9). Burani Procaccini, Baiamonte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.

Al comma 6 dopo la parola inclusa *aggiungere le seguenti:* la rideterminazione dei parametri dell'ISE di modo che questi siano riferiti al diverso costo della vita rilevato su base provinciale tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati sulla medesima base provinciale e.

50. 35. (ex 49. 16). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sostituire la rubrica con la seguente: Sussidio di povertà.

50. 36. Malavenda.

Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-*bis*.

(Misure in materia di tutela del diritto allo studio).

1. All'articolo 151 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti i seguenti commi:

1-*bis*. Ciascun docente è tenuto a mantenere i libri di testo da lui indicati al collegio dei docenti per un periodo di almeno 5 anni.

1-*ter*. Eventuali nuove edizioni dei testi adottati non pregiudicano la validita delle precedenti nel caso in cui la parte didattica non abbia subito significative modificazioni.

1-*quater*. Le istituzioni scolastiche determinano, nell'ambito della propria autonomia, i fondi per l'acquisto dei libri di testo adottati da destinare in comodato agli allievi che ne fanno richiesta. I testi da acquistare sono stabiliti dal collegio dei docenti, sentito il parere del consiglio dei genitori.

1-quinquies. Il comodato è gratuito nella scuola dell'obbligo; soggetto al pagamento di un quinto del prezzo di copertina del volume prestato nelle altre classi della scuola secondaria. Hanno titolo preferenziale le richieste degli studenti bisognosi o meritevoli.

1-sexies.. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono emanate le istruzioni generali per determinare la quota minima di risorse che le istituzioni devono destinare alla finalità del comma 1, i criteri per la valutazione delle richieste, nonché le regole per l'uso, la conservazione ed il rimborso in caso di perdita o danneggiamento dei volumi prestati.

50. 01. (ex 49. 015). Piscitello.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle

tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies,* inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte

di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale – cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero – cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 125 miliardi;

2000: – 125 miliardi;

2001: – 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 300 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali – cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 12 miliardi;

2000: – 12 miliardi;

2001: – 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse – cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: – 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento – cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 6 miliardi;

2000: – 6 miliardi;

2001: – 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare – capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei – cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 68 miliardi;

2000: – 68 miliardi;

2001: – 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 100 miliardi;

2000: – 100 miliardi;

2001: – 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 400 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 – sezione 29)

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 51.

(Assegno di maternità).

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1º luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, non titolari della tutela riconosciuta alle lavoratrici dipendenti ed autonome è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1º luglio 2000. L'assegno è erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situa-

zione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.

3. Qualora l'indennità corrisposta alle lavoratrici di cui al comma 1 da parte degli enti previdenziali competenti risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.

4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1.

6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 51.

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° settembre 1999, le madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano delle indennità di maternità sulla base della legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad una indennità di maternità pari a lire 200.000 mensili per i due mesi antecedenti la data prevista per il parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto. L'assegno è erogato dai comuni che provvedano ad emanare appositi regolamenti attuativi. A partire dal 1° gennaio 2001 tale indennità è prevista anche a favore delle donne straniere residenti da almeno 5 anni sul territorio nazionale e che non beneficiano dell'indennità di maternità, sulla base dei medesimi criteri.

2. L'indennità di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta alle donne in possesso, nell'anno precedente a quello del parto, di un reddito inferiore al doppio di quello stabilito dal comma 6 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Conseguentemente: sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'importo dell'indennità di maternità di cui al presente articolo è rivalutata annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

al comma 6, sostituire le parole: del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, *con le seguenti:* del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la solidarietà sociale.

51. 7. Cordoni.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1° gennaio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, nonché a quelle di altra nazionalità regolarmente residenti in Italia, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, non titolari della tutela riconosciuta alle lavoratrici dipendenti ed auto-

nome, è concesso un assegno per maternità pari a lire un milione mensili per cinque mensilità. L'assegno è erogato dai comuni ed è corrisposto a domanda da presentarsi entro novanta giorni dalla data del parto, a tutti coloro che, avendone diritto, lo richiedano.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

51. 1. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 2.

51. 2. Malavenda.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: nucleo familiare *aggiungere le seguenti:* e di fatto.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

51. 3. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni *con le seguenti:* 70 milioni.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

51. 4. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere i commi 3, 4 e 5.

51. 5. Malavenda.

Seguono 6 emendamenti recanti, con diversa combinazione, la soppressione dei singoli commi.

Al comma 3, sostituire le parole da: lavoratrici di cui al comma 1 da parte *fino a:* al medesimo comma 1 *con le seguenti:* lavoratrici titolari della tutela riconosciuta alle lavoratrici dipendenti e autonome risulti inferiore a lire un milione mensile.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

51. 6. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 4, sostituire le parole da: sulla base della variazione *fino alla fine del comma con le seguenti:* su base provinciale tenuto conto della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rilevati sulla medesima base provinciale.

51. 8. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

51. 9. Malavenda.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando comunque la dotazione necessaria a soddisfare tutte le domande presentate e conformi ai requisiti richiesti.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

51. 10. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Nell'ambito della disponibilità di bilancio e senza oneri per lo Stato, ogni comune può integrare l'ammontare dell'assegno di cui al comma 1 al fine di tenere conto degli effettivi costi di mantenimento.

51. 11. (ex 0. 49. 0. 27. 2). Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 51, aggiungere il seguente:

ART. 51-*bis*.

1. Gli incarichi istituzionali politici svolti per un periodo di almeno 30 mesi consecutivi nelle giunte comunali o nelle giunte provinciali o nelle giunte e nei consigli regionali o alla Camera dei Deputati o nel Governo, estinguono l'obbligo di prestare servizio militare o servizio sostitutivo civile.

51. 01. Paolo Colombo.

(A.C. 5267 – sezione 30)

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 52.

(Incremento delle pensioni sociali).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, gli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono elevati di lire 100.000 mensili, con esclusione dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. Per i trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli aumenti sono corrisposti in una misura che consenta all'avente diritto di raggiungere un reddito pari all'importo della pensione sociale di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto dei criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo della predetta pensione sociale.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 52.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 52.

1. È autorizzata la spesa, nel limite di lire 500 miliardi per l'anno 1999, lire 530 miliardi per l'anno 2000 e lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1999, degli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell'articolo 19, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. L'entità dell'incremento di cui al comma 1 é differenziata in riferimento alla regione di residenza del beneficiario alla data 1° ottobre 1998, ed è commisurata al rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nella stessa regione per l'anno 1998 rispetto all'anno 1994 ed il predetto indice rilevato nel medesimo periodo su base nazionale.

3 Alla determinazione dell'incremento di cui ai commi 1 e 2, nonché alla definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Conseguentemente: alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: attivazione delle risorse preordinate

dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. — articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8 — aree depresse — cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999 — 1000 miliardi;

2000 — 1000 miliardi;

2001 — 1000 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 2.

52. 2. (ex 50. 11). Grugnetti, Paolo Colombo, Roscia.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 52.

1. È autorizzata la spesa, nel limite di lire 430 miliardi per l'anno 1999, lire 445 miliardi per l'anno 2000 e lire 455 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1999, degli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei trattamenti trasferiti. all'INPS, ai sensi dell'articolo 10, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell'articolo 19, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. L'entità dell'incremento di cui al comma 1 e differenziata in riferimento alla regione di residenza del beneficiario alla data 1° ottobre 1998, ed è commisurata al rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nella stessa regione per l'anno 1998 rispetto all'anno 1994 ed il predetto indice rilevato nel medesimo periodo su base nazionale.

3. Alla determinazione dell'incremento di cui ai commi 1 e 2, nonché alla definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

52. 3. (ex 50. 10). Grugnetti, Paolo Colombo, Roscia.

Sostituire l'articolo con il seguente:

ART. 52

1. È autorizzata la spesa, nel limite di lire 430 miliardi per l'anno 1999, lire 445 miliardi per l'anno 2000 e lire 455 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per l'incremento, a decorrere dal 1° gennaio 1999, degli importi mensili della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nonché dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei trattamenti trasferiti all'INPS, ai sensi dell'articolo 10, della legge 26 maggio 1970, n. 381 e dell'articolo 19, della legge 30 marzo 1971, n. 118.

2. L'entità dell'incremento di cui al comma 1 è differenziata in riferimento alla regione di residenza del beneficiario alla data 1° ottobre 1998, ed è commisurata al rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nella stessa regione per l'anno 1998 rispetto all'anno 1970 ed il predetto indice rilevato nel medesimo periodo su base nazionale.

3. Alla determinazione dell'incremento di cui ai commi 1 e 2, nonché alla definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto ad emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delta presente legge.

52. 4. (ex 50. 12). Grugnetti, Paolo Colombo, Roscia.

Sopprimere il comma 1.

52. 5. Malavenda.

Al comma 1 dopo le parole: sono elevati, *aggiungere la seguente:* mediamente.

Conseguentemente, aggiungere in fine i seguenti commi:

3. L'entità dell'incremento di cui al comma 1 è differenziata in riferimento alla regione di residenza del beneficiario alla data 1° ottobre 1998 ed è commisurata al rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'ISTAT nella stessa regione per l'anno 1998 rispetto all'anno 1970 ed il predetto indice rilevato nel medesimo periodo su base nazionale.

4. Alla determinazione dell'incremento di cui ai commi precedenti, nonché alla definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo, provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

52. 1. (v. 50. 10) Grugnetti, Paolo Colombo, Roscia.

Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 mensili, *con le seguenti:* 160.000 mensili.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

52. 6. (ex 50. 14). Guidi.

Al comma 1 sostituire le parole: 100.000 mensili *con le seguenti:* 140.000 mensili.

Conseguentemente all'A.C. 5266, art, 2, comma 2, Tabella A, alla voce Presidenza del Consiglio dei ministri modificare gli importi come segue:

1999 — 700 miliardi;

2000 — 600 miliardi;

2001 — 350 miliardi.

52. 7. (ex 50. 16). Marzano, Possa, Armani, Contento, Peretti.

Al comma 1, sostituire le parole: 100.000 mensili *con le seguenti:* 120.000 mensili.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3.

52. 8. (ex 50. 7). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'adeguamento delle pensioni erogate ad ogni singola regione avviene in base alla variazione del rispettivo indice regionale annuo dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat sulla media degli indici provinciali di ciascuna regione.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

52. 10. (ex 50. 2). Giancarlo Giorgetti, Michielon, Roscia, Pagliarini, Cè.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la detrazione per redditi da pensioni al minimo, erogate ad ogni singola regione, avviene in base alla variazione del rispettivo indice regionale annuo dei prezzi al consumo, calcolato dall'Istat sulla media degli indici provinciali di ciascuna regione.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 17.

52. 11. (ex 50. 1). Giancarlo Giorgetti, Michielon, Roscia, Pagliarini, Cé.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Gli aumenti previsti dal comma precedente vengono estesi, con la medesima decorrenza, all'indennità di accom-

pagnamento dei ciechi assoluti ed all'indennità dei ventesimisti.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

52. 12. (ex 50. 9). Bono.

Sopprimere il comma 2.

52. 13. Malavenda.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Gli ultrasettantenti titolari di libretto canone RAI sono esentati dal pagamento del canone televisivo annuo, trasmettendo al gestore la relativa cartolina ed il certificato di esistenza in vita.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 7, 8, 9, 13 e 14.

52. 14. Grugnetti, Michielon, Roscia.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro sono rivalutate annualmente, con appositi decreti interministeriali, sulla base degli incrementi della retribuzione di riferimento intervenuti rispetto all'anno precedente, relativamente alle gestioni industria, agricoltura e medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

2. Gli oneri derivanti dalla rivalutazione di cui al comma precedente trovano copertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità del bilancio dell'INAIL.

Conseguentemente all'AC 5266-bis, *Tabella A alla voce* Ministero del Tesoro, *modificare gli importi come segue:*

1999: — ;

2000: — 308.000;

2001: — 200.000.

52. 01. (ex 50. 0. 5). Battaglia, Giacco, Giannotti, Jannelli, Lumia, Signorino, Di Capua, Caccavari.

Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335 è aggiunto alla fine il seguente periodo: in presenza di una persona con *handicap* in situazione di gravità di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non operano le percentuali di comunicazione e le relative prestazioni vengono erogate nella loro interezza.

Conseguentemente all'AC 5266-bis, *Tabella B, voce Ministero del Tesoro apportare le seguenti variazioni:*.

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

52. 02. Giacco, Battaglia.

Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-*bis*.

(Rivalutazione delle rendite INAIL).

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro sono rivalutate annualmente, con appositi decreti interministeriali, sulla base degli incrementi della retribuzione di riferimento intervenuti rispetto all'anno precedente relativamente alle gestioni industria, agricoltura e medici colpiti da malattie e lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

2. Gli oneri derivanti dalla rivalutazione di cui al comma precedente trovano co-

pertura finanziaria nell'ambito delle disponibilità di ciascuna delle suddette gestioni del bilancio dell'INAIL. Relativamente alle questioni che risultino in disavanzo potranno essere stabiliti, con i medesimi decreti di rivalutazione delle rendite, contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

3. Per l'anno 1999 la rivalutazione, relativa alle gestioni Industria e Agricoltura, è collegata all'incremento della rivalutazione dell'anno 1998 rispetto all'anno 1995. Gli oneri afferenti alla rivalutazione delle rendite della gestione Industria trovano copertura finanziaria nell'ambito dell'avanzo della gestione medesima. Per la copertura degli oneri corrispondenti afferenti alla rivalutazione delle rendite della gestione Agricoltura saranno stabiliti corrispondenti contributi addizionali a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi.

4. I princìpi di cui al comma 1 si applicano anche alle rendite corrisposte da altri enti gestori dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro previsti dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvati con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni.

Conseguentemente, al disegno di legge 5266-bis« , *tabella A,* alla voce Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, *modificare gli importi come segue:*

1999: – ;

2000: – 308.000;

2001: – 600.000.

52. 03 (ex 29. 01) *(nuova formulazione).* Cordoni, Strambi, Acierno, Gardiol, Bastianoni, Lombardi.

Al comma 1, dopo le parole: n. 335 *aggiungere le altre:* nonché dei titolari di pensione di invalidità civile con meno di 65 anni di età e al di sotto del minimo.

Segue compensazione Rifondazione Comunista.

52. 04. Bonato.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis.*

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis.*

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di

gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies,* inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale – cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero – cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 125 miliardi;

2000: – 125 miliardi;

2001: – 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 300 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali – cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 12 miliardi;

2000: – 12 miliardi;

2001: – 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse – cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: – 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento – cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 6 miliardi;

2000: – 6 miliardi;

2001: – 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare – capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei – cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 68 miliardi;

2000: – 68 miliardi;

2001: – 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 100 miliardi;

2000: – 100 miliardi;

2001: – 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 400 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previ-

denza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza nazionale.

(A.C. 5267 – sezione 31)

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 53.

(Riduzione dei ticket e norme in materia di assistenza farmaceutica).

1. A decorrere dal 1º gennaio 1999 e fino all'applicazione delle norme concernenti le modalità di partecipazione al costo delle prestazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, non è dovuta dagli assistiti esenti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale.

2. L'ultimo periodo del comma 9 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, è sostituito dal seguente: « La quota fissa per ricetta non è dovuta per le prescrizioni relative alle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e per le altre prestazioni specialistiche erogate in regime ambulatoriale di cui al comma 3. Per le prescrizioni relative alle restanti tipologie di prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 la quota fissa dovuta dagli assistiti totalmente esenti è pari a 6.000 lire ».

3. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 16 è inserito il seguente:

« *16-bis*. Ai fini dell'applicazione del secondo e del terzo periodo del comma 16, l'eccedenza di spesa farmaceutica registrata alla fine dell'anno, al netto dell'IVA, è calcolata sulla base dei dati che le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere, per il tramite dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali al Ministero della sanità – Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, relativi alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di tutti i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, escluso l'ossigeno terapeutico. Ciascuna delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, delle imprese distributrici e delle farmacie aperte al pubblico è tenuta al pagamento del contributo entro il 31 dicembre 1999 per l'anno 1998 e, per ciascuno degli anni 1999 e 2000, entro il 30 giugno dell'anno successivo, secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il contributo è calcolato, per il 50 per cento, in ragione del fatturato di ciascuna impresa relativo ai medicinali indicati nel primo periodo del presente comma, rapportato al fatturato nazionale dell'anno in cui si è verificata l'eccedenza, e per il restante 50 per cento in ragione dell'eccedenza di spesa calcolata per classe terapeutica omogenea. Per ciascuna delle restanti due categorie il contributo è calcolato in ragione del fatturato di ciascuna impresa o farmacia rapportato al fatturato regionale per le farmacie e al fatturato nazionale per i distributori. Entro il 30 aprile di ciascun anno le associazioni di categoria presentano al Dipartimento predetto un prospetto contenente le quote di contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia. Effettuate le opportune verifiche, il Dipartimento provvede alla pubblicazione dei prospetti di riparto nella *Gazzetta Ufficiale*. In caso di inadempimento da parte delle associazioni di categoria, le quote sono stabilite dal Ministero della sanità sulla base dei dati disponibili ».

4. Per l'anno 1999, la Commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenuto conto della proiezione, sull'intero anno, dei dati

relativi alla spesa farmaceutica del primo trimestre, propone al Ministro della sanità, entro il 30 aprile 1999, misure idonee ad assicurare che sia rispettato, per lo stesso anno, il limite di spesa previsto dall'articolo 36, comma 15, della stessa legge n. 449 del 1997, e che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998. Entro il 30 novembre 1999 la Commissione verifica, sulla base dei dati di spesa relativi ai primi dieci mesi, la possibilità che, a fine anno, siano raggiunti gli obiettivi previsti dal periodo precedente; in caso di valutazione negativa, la Commissione informa immediatamente il Ministro della sanità che rende noto l'ammontare del contributo che le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 36, comma 16, della legge n. 449 del 1997.

5. Dal 1° gennaio 1999 i medicinali antiblastici iniettabili sono erogati a carico del Servizio sanitario nazionale esclusivamente attraverso le strutture ospedaliere o le altre strutture accreditate in regime di ricovero, *day-hospital* o assistenza domiciliare. Nei casi in cui l'azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologici, i medicinali indicati dal presente comma sono dispensati dalle farmacie ospedaliere per il tramite delle farmacie territoriali, secondo modalità predisposte dalle regioni.

6. Presso il Ministero della sanità, nell'ambito del Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, è istituito, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, l'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali. L'Osservatorio, al quale collaborano il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, provvede a:

a) raccogliere, monitorare ed elaborare dati di consumo, di modalità di impiego e di spesa concernenti sia i medicinali erogati o direttamente impiegati dal Servizio sanitario nazionale, sia quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore;

b) svolgere, nel settore dei farmaci, i compiti già attribuiti dall'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, all'osservatorio centrale degli acquisti e dei prezzi;

c) redigere annualmente un rapporto al Ministro della sanità, finalizzato, in particolare, a rilevare e confrontare, anche con analisi su base regionale, l'andamento della spesa farmaceutica del Servizio sanitario nazionale relativa ai medicinali erogati attraverso le farmacie con quello della spesa dei medicinali erogati con sistemi alternativi o direttamente impiegati in ambito ospedaliero e, conseguentemente, a formulare proposte per un impiego più razionale ed appropriato delle risorse del settore.

7. L'osservatorio di cui al comma 6 si avvale anche della commissione prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. Le associazioni delle farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, acquisiscono e trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, i dati di prescrizione e di vendita dei medicinali. Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a fornire al predetto Dipartimento, su richiesta, dati in proprio possesso utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali.

9. Per l'espletamento dei compiti dell'Osservatorio, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture, anche non nazionali, operanti nel settore farmaceutico.

10. Per l'attività e il funzionamento dell'Osservatorio, il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza può avvalersi, in misura non superiore a lire 10 miliardi, delle disponibilità di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con conseguente riduzione, per lo stesso importo, delle somme disponibili per le altre iniziative di farmacovigilanza e di informazione degli operatori sanitari.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 53.

Sopprimerlo.

53. 1. (ex 51. 10). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Al comma 1, sopprimere le parole: erogate in regime ambulatoriale.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

53. 2. (ex 51. 34). Conti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per le prescrizioni relative alle prestazioni erogate in regime di *day hospital*, di assistenza termale, di assistenza riabilitativa extra ospedaliera in regime residenziale, semi residenziale, domiciliare e ambulatoriale, di pronto soccorso non seguito da ricovero, nonché per le prescrizioni farmaceutiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

53. 3. (ex 51. 8). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Sono altresì esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria gli esami che, per obbligo di legge, sono propedeutici alla esecuzione di altre prestazioni specialistiche.

Segue compensazione del Gruppo Comunista

53. 4. (ex 51.0.13) Saia, Maura Cossutta, Moroni.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Non è dovuta dagli assistiti la quota fissa per ricetta per le prescrizioni diagnostiche e specialistiche inerenti la certificazione di idoneità per servizio civile presso ente convenzionato con il Ministero della difesa.

Conseguentemente al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, alla voce Ministero del tesoro, modificare gli importi come segue:

1999: — 5 miliardi;

2000: — 5 miliardi;

2001: — 5 miliardi.

53. 17. (ex 51. 26) Signorino, Giannotti, Fioroni, Saia, Maura Cossutta, Procacci, Bolognesi.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

All'articolo 51, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Sono esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni specialistiche volte a confermare l'esistenza delle

patologie di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1991 e successive modificazioni, regolarmente certificate dai medici di base di libera scelta.

Segue compensazione del Gruppo Comunista

53. 5. (ex 51. 63) Saia, Maura Cossutta.

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: nonché delle prestazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da n. 1 a n. 9.

53. 6. (ex 51. 7). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la cifra: 6.000 *con la seguente:* 131.

53. 7. Malavenda.

Segue una serie di 998 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la cifra: 6.000 *con la seguente:* 1.019.

53. 71. Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole « le imprese titolari dell'autorizzazione al commercio, le imprese distributrici e le farmacie sono tenute a versare al Servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza » con le seguenti: « le imprese titolari della produzione, i prescrittori responsabili della spesa farmaceutica e gli organi addetti al relativo controllo sono tenuti a versare al Servizio sanitario nazionale un contributo pari al 60 per cento dell'eccedenza ».

53. 80 (ex 51. 53). Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-*bis*. Al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il calcolo dell'eccedenza è effettuato, regione per regione, tenuto conto della quota dell'onere di cui al comma 15 attribuibile a ciascuna regione, in base alla popolazione residente, ponderata secondo criteri da stabilire con decreto del ministro della sanità previa intesa con la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

53. 600. Governo.

Sopprimere i commi 3 e 4.

53. 8. (ex 51. 11 e 51. 14) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 3.

***53. 9.** (ex 51. 11) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 3.

***53. 10.** (ex 51. 39) Conti, Gramazio, Carlesi, Delmastro delle Vedove, Porcu.

Sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:

3. Il comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è soppresso.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 7.

53. 11. (ex 51. 12). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è soppresso.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 7.

53. 12. (51. 12). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Sono abrogati il secondo ed il terzo periodo del comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. Entro il 31 marzo 1999 il Ministro della sanità, sentita la commissione di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, adotta misure per ripianare l'eccedenza fatta registrare dalla spesa farmaceutica 1998. Le regioni sono tenute a trasmettere trimestralmente una rendicontazione dei controlli effettuati a norma della legge sulle prescrizioni mediche. Le rendicontazioni saranno sottoposte alle valutazioni di cui all'articolo ..2, commi 10, 11, 12 3 13 della presente legge.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

53. 13. (ex 51. 57). Massidda, Cuccu, Baimonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 3, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: mese di febbraio *con le seguenti:* 26 agosto.

53. 14. Malavenda.

Segue una serie di altri 110 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 3, sostituire le parole: mese di febbraio *con le seguenti:* 1° marzo.

53. 70. Malavenda.

Al comma 3, capoverso,primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e i medicinali antiblastici.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 17.

53. 15. (ex 51. 13). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 3, capoverso, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:

Ai fini della valutazione dell'eccedenza di spesa di ogni anno si opera la detrazione del differenziale di aumento di IVA, dal 4 per cento al 10 per cento, non rifinanziato con il comma 2 dell'articolo 4 del d.l. n. 669/96.

53. 16. (ex 51. 5). Bastianoni.

Al comma 3, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: Ciascuna delle imprese titolari *fino a:* è tenuta al pagamento *con le seguenti:* Ciascuna delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, i prescrittori responsabili della spesa farmaceutica e gli organi addetti al relativo controllo, sono tenuti, ciascuna parte secondo quanto stabilito dal Ministero della sanità al pagamento.

53. 55. (ex 51. 54.) Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno *con le seguenti:* 16 gennaio.

53. 18. Malavenda.

Segue una serie di 142 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 3, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 30 giugno *con le seguenti:* 30 maggio.

53. 69. Malavenda.

Al comma 3, capoverso, sostituire il terzo periodo con il seguente: Per le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il contributo è calcolato in ragione dell'incremento di fatturato di ciascuna impresa, riferito ai medicinali indicati nel primo periodo del presente comma, rapportato al fatturato relativo agli stessi medicinali, conseguito nel corso dell'anno precedente in cui si è verificata l'eccedenza, con l'esclusione dei farmaci posti in commercio nel corso dell'anno preso in esame.

53. 19. (51. 20). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 3, capoverso, terzo periodo, sostituire la cifra: 50 *con la seguente:* 91.

53. 20. Malavenda.

Segue una serie di 42 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 3, sostituire le parole: 50 *con la seguente:* 51.

53. 21. Malavenda.

Al comma 3, al capoverso, sostituire il quarto periodo con il seguente: Per ciascuna delle restanti due categorie, il contributo è calcolato in ragione dell'incremento di fatturato di ciascuna impresa o farmacia riferito ai medicinali indicati nel primo periodo del presente comma, rapportato al fatturato relativo agli stessi medicinali, conseguito nel corso dell'anno precedente in cui si è verificata l'eccedenza con l'esclusione dei farmaci posti in commercio nel corso dell'anno preso in esame.

53. 22. (ex 51. 21). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 3, capoverso, soppraimere il quinto, il sesto e il settimo periodo.

53. 23. (ex 51. 38). Conti, Carlesi, Gramazio, Delmastro delle Vedove, Porcu.

Al comma 3, capoverso, sostituire il quinto periodo con il seguente: Entro il 30 aprile 1999 le associazioni di categoria presentano al Dipartimento predetto un prospetto contenente le quote di contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia. Per gli anni successivi , il prospetto sarà elaborato dall'osservatorio nazionale sull'impiego dei medicinali, di cui al comma 6.

53. 24. (ex 51. 22). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 3, capoverso, quinto periodo, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 30 settembre.

53. 25. Malavenda.

Segue una serie di 150 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 3, capoverso, quinto periodo, sostituire le parole: 30 aprile *con le seguenti:* 1° marzo.

53. 26. Malavenda.

Al comma 3, capoverso, sopprimere il sesto e settimo periodo.

53. 27. (ex 51. 35). Conti, Porcu.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

53. 29. (ex 51. 31). Conti, Carlesi, Delmastro delle Vedove, Porcu, Gramazio.

Sopprimere il comma 4.

53. 28. Angeloni.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3.

53. 30. (ex 51. 14). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente all'a.c. 5266 articolo 2, comma 2, Tabella A, Presidenza del Consiglio dei Ministri apportare le seguenti variazioni:

1999: — 600 Mld;

2000: — 450 Mld;

2001: — 300 Mld.

53. 31. (ex 51. 59). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Con effetto dal 1° gennaio 1999, il prezzo delle specialità medicinali a base di princìpi attivi registrati prima del 1978 e quindi antecedenti all'introduzione della copertura brevettuale è ridotto del 20 per cento. Sono escluse dall'applicazione della riduzione di cui al presente comma le specialità i cui principi attivi o i cui procedimenti di fabbricazione o le cui forme farmaceutiche abbiano goduto in Italia di tutela brevettuale, oppure siano alla data odierna oggetto di tutela brevettuale in un paese dell'Unione europea e le specialità derivanti da biotecnologie, i farmaci naturali e quelli biologici.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 3.

53. 32. (ex 51. 16). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

*Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole:*che, rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 13 e 14.

53. 33. (ex 0. 51. 62. 10). Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e che rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998 *con le seguenti:* incrementato di un ulteriore 3 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

53. 34. (ex 0. 51. 62. 9). Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, primo periodo sostituire le parole: e che rispetto a detto limite, si realizzi un risparmio pari al 60 per cento dell'eccedenza di spesa registrata per l'anno 1998 *con le seguenti:* incrementato di un ulteriore 2 per cento.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

53. 35. (ex 0. 51. 62. 9). Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

53. 36. (ex 0. 51. 62. 11). Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4 aggiungere, in fine, il seguente periodo: . Ai fini della valutazione dell'eccedenza di spesa di ogni anno si

opera la detrazione del differenziale di aumento di IVA, dal 4 per cento al 10 per cento, non rifinanziato con il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 669 del 1996.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

53. 37. Massidda, Baiamonte, Burani, Cuccu, Divella, Filocamo, Guido, D'Alcontres.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

"4-*bis*. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente lettera:

m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6 milioni di lire, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo UDR.

53. 38. (ex 0. 51. 62. 13). Volontè, Acierno, Manzione, Tassone, Fronzuti, Di Nardo, Cavanna Scirea, Angeloni.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-*bis*. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente lettera:

m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 5 milioni di lire, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di assistenza sociale, nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

Segue compensazione del Gruppo UDR n. 1.

53. 39. (ex 0. 51. 62. 13). Volontè, Acierno, Manzione, Tassone, Fronzuti, Di Nardo, Cavanna Scirea, Angeloni.

Dopo il comma 4 dell'articolo 54 aggiungere:

4-*bis*. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente lettera:

m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 4 milioni di lire, relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, o da enti aventi finalità di

assistenza sociale, nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

Segue compensazione del Gruppo UDR n. 1.

53. 40. (ex 0. 51. 62. 13). Volontè, Acierno, Manzione, Tassone, Fronzuti, Di Nardo, Cavanna Scirea, Angeloni, Ricciotti, Bastianoni.

Sopprimere il comma 5.

Segue compensazione del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania n. 11.

53. 41. (ex 51. 17). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo UDR.

53. 42. Di Nardo.

A1 comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: o le altre *fino a:* assistenza domiciliare, *con le seguenti:* pubbliche o private. convenzionata in relazione ad un piano terapeutico previsto da medici specialisti oncologi operanti presso le strutture pubbliche o private convenzionata oppure prescritto da strutture ospedaliere pubbliche o private convenzionate.

53. 43. (ex 53. 43) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o negli ambulatori dei medici di base convenzionati.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

53. 45. (ex 51. 42) Conti, Porcu, Delmastro delle Vedove, Carlesi, Gramazio.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Nei casi in cui l'azienda unità sanitaria locale non abbia predisposto e resa operativa l'assistenza domiciliare ai pazienti oncologi, i medicinali indicati dal presente comma sono acquistati dalle Aziende unità sanitarie locali e dispensati per il tramite delle farmacie pubbliche e private convenzionate, secondo modalità e condizioni da definire entro il 20 gennaio 1999 con decreto del Ministro della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le ragioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private.

53. 70. Governo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: , secondo modalità predisposte dalle regioni *con le seguenti:* . Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni definiscono le modalità per l'attuazione prevista dal presente comma.

53. 44. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 5, sostituire le parole: dalle regioni *con le seguenti:* da un decreto del Ministro della sanità di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni più rappresentative delle farmacie pubbliche e private.

53. 150. Governo.

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie, il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel Comune di residenza dell'utente; a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso esclusivamente all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un comune diverso.

53. 46. Covre, Michielon, Cè, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 6.

53. 47. (ex 51. 43). Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Delmastro delle Vedove, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 6, all'alinea, secondo periodo, sopprimere le parole: e l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

53. 49. (ex 51. 40). Conti, Carlesi, Porcu.

Al comma 6, lettera a), *sopprimere le parole:* sia quelli i cui oneri restano a carico dell'utilizzatore.

53. 50. (ex 51. 41). Conti, Delmastro delle Vedove.

Al comma 6, sopprimere la lettera b).

53. 51. (ex 51. 37.) Conti, Carlesi.

Al comma 6, lettera c), *sopprimere le parole da:* e conseguentemente *fino alla fine della lettera.*

53. 52. (ex 51. 33.) Conti, Gramazio.

Al comma 6 dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) redigere, entro il 30 aprile 2000 e per gli anni successivi, il prospetto contenente le quote di contributo spettanti ad ogni impresa o farmacia di cui al comma 3.

53. 53. (ex 51. 18.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 7.

53. 54. (ex 51. 49.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Conti, Delmastro delle Vedove.

Sopprimere il comma 8.

53. 56. (ex 51. 50 e 51. 36.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Conti, Carlesi.

Al comma 8, sostituire il primo periodo con il seguente: Le farmacie pubbliche e private, in coerenza con quanto previsto dall'accordo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie, trasmettono, secondo procedure informatiche concordate con il Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, i dati di vendita dei medicinali dispensati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale.

53. 71. Governo.

Al comma 8 sostituire il secondo periodo con il seguente: Le strutture del Servizio sanitario nazionale, pubbliche o private e accreditate, sono tenute a fornire al predetto dipartimento, con cadenza trimestrale, i dati di consumo, di modalità di impiego e di spesa concernenti i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale.

53. 58. (ex 51. 23.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere i commi 9 e 10.

53. 59. (ex 51. 19.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimere il comma 9.

53. 60. (ex 51. 32.) Conti, Gramazio, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 10.

53. 62. (ex 51. 45 e 51. 52). Conti, Porcu, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 10, sostituire le parole: 10 miliardi *con le seguenti:* 9 miliardi e 100 lire.

53. 64. Malavenda.

Segue una serie di 954 emendamenti recanti variazioni a scalare.

Al comma 10, sostituire le parole: 10 miliardi *con le seguenti:* 9 miliardi e 846 milioni.

53. 65. Malavenda.

Al comma 10, sostituire le parole: 10 miliardi *con le seguenti:* 7 miliardi.

53. 66. (ex 51. 46). Conti, Gramazio.

Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

« 1. Entro il 15 gennaio 1999 la Commissione unica del farmaco adotta un provvedimento diretto ad assicurare che siano dispensati con onere a carico del servizio sanitario nazionale:

a) per i soggetti affetti da patologie neoplastiche, ulteriori farmaci, in aggiunta a quelli già disponibili, in grado di alleviare le sintomatologie dolorose;

b) per i soggetti dimessi da ospedali psichiatrici o in cura presso i servizi di salute mentale, farmaci con effetto ansiolitico ».

53. 04. bis. Governo.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-*bis*.

Le ricette per la prescrizione dei farmaci di fascia A del prontuario farmaceutico nazionale, necessari per la cura delle patologie di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1991 e successive modificazioni, sono esenti dal pagamento della quota fissa.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

53. 01. (51.0.11). Saia, Eduardo Bruno, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-*bis*.

I farmaci analgesici collocati nella fascia C del prontuario farmaceutico nazionale sono dispensati a titolo gratuito ai pazienti affetti da patologie neoplastiche.

Seguono compensazioni del Gruppo Comunista.

53. 02. (51.0.12). Carazzi, Moroni, Saia, Maura Cossutta.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-*bis*.

1. I farmaci ansiolitici attualmente collocati nella fascia C del prontuario farmaceutico nazionale sono dispensati a titolo gratuito ai pazienti dimessi da ospedali psichiatrici ed ai pazienti affetti da patologie neoplastiche.

53. 03 (ex 7. 15). Saia, Maura Cossutta, Lumia.

Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-*bis*.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 i nuclei familiari e di fatto composti da almeno tre persone con reddito netto complessivo non superiore a trenta milioni di

lire, sono totalmente esenti dal pagamento dei ticket sui medicinali e su tutte le prestazioni sanitarie.

2. I nuclei familiari e di fatto composti da almeno tre persone con reddito netto complessivo tra i trenta e i sessanta milioni di lire compartecipano al pagamento sui ticket dei medicinali e su tutte le prestazioni sanitarie nella misura del 50 per cento di quanto attualmente in vigore.

3. Per ogni componente il nucleo familiare e di fatto superiore ai tre e non produttore di reddito, si applica un abbattimento di un milione di lire sul reddito dichiarato.

4. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Seguono compensazioni da 1 a 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

53. 04 (ex 54. 01). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repub-

blica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies,* inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale – cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero – cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 125 miliardi;

2000: – 125 miliardi;

2001: – 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 300 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali – cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 12 miliardi;

2000: – 12 miliardi;

2001: – 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei pro-

grammi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse – cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: – 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento – cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 6 miliardi;

2000: – 6 miliardi;

2001: – 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare – capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei – cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 68 miliardi;

2000: – 68 miliardi;

2001: – 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 100 miliardi;

2000: – 100 miliardi;

2001: – 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 400 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire)*.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previ-

denza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza Nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

COMPENSAZIONE DEL GRUPPO COMUNISTA

*Conseguentemente, all'A.C. 5266-*bis, *Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge di spesa fino alla concorrenza dell'importo da coprire.*

Compensazione n. 1 del Gruppo Comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO U.D.R.

Alla Tabella C ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 14 per cento per il 1990, del 13 per cento per gli anni 2000 e 2001.

Compensazione n. 1 del Gruppo U.D.R.

(A.C. 5267 – sezione 32)

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 54.

(Misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa farmaceutica).

1. A decorrere dal 1º gennaio 1999, nei casi in cui è ammessa la prescrizione in un'unica ricetta di più di due confezioni di farmaci fino al limite massimo di sei, la quota di partecipazione da parte dell'assistito, di lire 3.000 per la prescrizione di una confezione e di lire 6.000 per la pre-

scrizione di più confezioni, è sostituita da una quota di partecipazione di lire 1000 a confezione.

2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della Commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in « note » a tal fine approvate dalla stessa Commissione, i medicinali ai quali si applicano le « note » predette non sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale se il medico prescrittore non indica sul retro della ricetta la « nota » di riferimento, apponendo timbro e firma sotto l'annotazione. Il medico è responsabile a tutti gli effetti delle annotazioni di cui al periodo precedente apposte senza che ricorrano le condizioni previste dalla « nota » cui si fa riferimento.

3. Al fine di rendere compatibili le misure di programmazione e di contenimento della spesa farmaceutica con quelle finalizzate a consentire il progressivo adeguamento dei prezzi dei medicinali a quelli medi europei, nonché ad equilibrare gli aumenti previsti per uno sviluppo razionale del mercato, le disposizioni di cui all'articolo 36, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono estese anche ai prodotti di nuova autorizzazione diversi dai medicinali sottoposti al regime della contrattazione. Il prezzo è determinato utilizzando il costo unitario del principio attivo della confezione già autorizzata avente la stessa composizione, analoga forma farmaceutica ed unità posologiche più prossime. L'adeguamento al prezzo medio europeo nelle successive fasi è effettuato in base alla differenza tra il prezzo medio europeo calcolato secondo i criteri ordinari e il prezzo individuato ai sensi del precedente periodo.

4. Per i medicinali di nuova autorizzazione per i quali non sia possibile applicare il disposto del comma 3, perché privi di riferimenti, e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità, l'adeguamento avviene riducendo in prima applicazione il prezzo medio europeo del 15 per cento, con successivo allineamento in sei fasi con cadenza annuale di pari importo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 54.

Al comma 1, sostituire la parola: 1000 *con la seguente:* 100.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

54. 1. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, all'A.C. 5266, alla tabella A l'accantonamento Presidenza del Consiglio dei ministri è così modificato:

1999: — 100 miliardi;
2000: — 80 miliardi;
2001: — 60 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

54. 5. (ex 0. 51. 62. 6) Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres, Possa.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

*** 54. 2.** Massidda, Baiamonte, Burani, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Del Barone.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania n. 4.

*** 54. 4.** (ex 0. 51. 62. 8) Cè, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 2.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

*** 54. 17.** (ex 0. 51. 62. 3) Bono, Paolone, Mazzocchi.

Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

54. 25. Governo.

Dopo il comma 2, inserire il seguente comma:

« 2-*bis*. La Commissione unica del farmaco, quando sottopone a particolari condizioni o limitazioni l'erogazione di un medicinale a carico del Servizio sanitario nazionale, può prevedere, anche nel caso di prodotti disciplinati dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, che la diagnosi e il piano terapeutico vengano stabiliti da centri o medici specializzati e che la prescrizione delle singole confezioni, secondo il piano predetto, possa essere affidata anche al medico di medicina generale ».

54. 26. Governo.

Sopprimere i commi 3 e 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

54. 6. Massidda, Baiamonte, Burani, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Del Barone.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché ad equilibrare gli aumenti previsti per uno sviluppo razionale del mercato.

54. 7. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: unità posologiche più prossime *con le seguenti:* stesse unità posologiche.

54. 18. (ex 0. 51. 62. 4) Cè, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

*Conseguentemente, all'A.C. 5266-*bis, *alla tabella A, Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:*

1999: — 60 miliardi;
2000: — 45 miliardi;
2001: — 30 miliardi.

54. 8. (ex 0. 51. 62. 1) Testa.

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, al medesimo articolo 54 aggiungere in fine il seguente comma: a decorrere dal 1° gennaio 1999 l'imposta di consumo sui tabacchi è aumentata in modo da assicurare un maggior gettito annuo di lire 522 miliardi.

54. 19. (ex 0. 51. 62. 2) Testa.

Sopprimere il comma 4.

*** 54. 9.** Bastianoni.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo UDR.

*** 54. 10.** Di Nardo.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania n. 9.

*** 54. 11.** (ex 0. 51. 62. 12) Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 4, sopprimere le parole: e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'imposta di consumo sui tabacchi è aumentata in modo da assicurare un maggior gettito annuo di 522 miliardi di lire.

54. 20. (ex 0. 51. 62. 5) Volontè.

Al comma 4, sopprimere le parole: e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità.

*** 54. 12.** Di Nardo.

Al comma 4, sopprimere le parole: e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità.

*** 54. 14.** Bastianoni.

Al comma 4, sopprimere le parole: e per i medicinali già classificati fra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia.

*** 54. 13.** Massidda, Baiamonte, Burani, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. Salvo che in casi di urgenza assoluta o manifesta sotto il profilo sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti eccezionalmente sprovvista, il farmacista può consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica solo su autorizzazione del medico prescrittore, da apporsi sulla ricetta.

54. 15. Manca.

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1999 le quote erariali relative a "lotto, lotterie e altre attività di gioco" sono aumentate in modo da assicurare un maggior gettito annuo di 522 miliardi di lire.

54. 16. Bastianoni.

Dopo il comma 4 inserire il seguente comma:

« 4-*bis*. All'articolo 36, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se l'azienda farmaceutica interessata non autocertifica, nei casi previsti dalla deliberazione CIPE di cui al comma 4, il prezzo o il fatturato o le quantità di un medicinale venduto all'estero, il corrispondente medicinale non può essere venduto, in Italia, ad un prezzo superiore all'ottanta per cento del prezzo in vigore. Qualora manchi il prezzo vigente, perché il medicinale non è ancora in commercio o per altro motivo, il medicinale non può essere comunque venduto ad un prezzo superiore al prezzo più basso fra quello dei farmaci aventi la stessa indicazione terapeutica principale. Le disposizioni del presente comma non si applicano se la mancata autocertificazione sia dovuta a cause non imputabili all'azienda farmaceutica interessata" ».

54. 27. Governo.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive mo-

dificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale – cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

(A.C. 5267 – sezione 33)

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 55.

(Piano straordinario di interventi per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani).

1. Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani, da individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree centro-meridionali, è stanziata la somma di complessive lire 1.500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999 e lire 700 miliardi annue per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Gli interventi concorrono ad assicurare a tutti i cittadini:

a) standard di salute, di qualità ed efficienza dei servizi indicati nel Piano sanitario nazionale 1998-2000;

b) la riqualificazione, la riorganizzazione ed il miglioramento degli strumenti di coordinamento della rete dei servizi ai cittadini, anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali;

c) il potenziamento qualitativo e quantitativo delle dotazioni sanitarie strutturali e tecnologiche, con particolare riguardo alla accessibilità, alla sicurezza ed alla umanizzazione dell'assistenza;

d) la riqualificazione delle strutture sanitarie.

e) la territorializzazione dei servizi.

2. Le regioni, sentiti i comuni interessati, elaborano specifici progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il cui finanziamento dovrà essere assicurato per non meno del 30 per cento da altre risorse pubbliche o private, entro i termini e sulla base di criteri, concernenti anche la misura del concorso possibile con le risorse di cui al comma 1, e modalità fissati con decreto del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. All'istruttoria dei progetti provvede una commissione istituita presso la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano e nominata dal Ministro della sanità, d'intesa con la stessa Conferenza, in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associaione nazionale dei comuni italiani. Il Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza unificata, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla commissione, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, e procede alla ripartizione dei fondi tra le regioni interessate. Decorso inutilmente il termine fissato dal decreto del Ministro della sanità, i comuni di cui al comma 1, nei successivi 30 giorni, possono presentare al Ministero della sanità propri progetti, trasmettendone copia alla regione. Ove non venga presentato almeno un progetto per comune, l'Agenzia per i servizi sanitari regionali assicura il necessario supporto alle regioni o ai comuni per la elaborazione dei progetti medesimi. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi al cofinanziamento, nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Si applica l'ultimo periodo dell'articolo 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 55.

Sopprimerlo.

55. 1. (ex 52. 12). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria è stanziata la somma di complessive lire 1500 miliardi per il triennio 1999-2001, di cui lire 100 miliardi per il 1999, e 700 miliardi annui per ciascuno degli anni 2000 e 2001. Dette risorse sono ripartite con decreto del Ministro della sanità da emanarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle regioni in base al numero degli abitanti ivi residenti.

55. 2. (ex 52. 16). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 1 sostituire le parole da: Allo scopo *fino a:* , n. 281 *con le seguenti:*

Allo scopo di realizzare interventi di riorganizzazione e riqualificazione dell'assistenza sanitaria individuare, su proposta del Ministro della sanità, dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le Regioni ed i grandi centri urbani più bisognosi di tali interventi tenendo in particolare considerazione.

55. 3. (ex 52. 33). Guidi, Cuccu, Massidda.

Al comma 1, sopprimere le parole: nei grandi centri urbani, da individuare.

55. 4. (ex 52. 43). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 1, sopprimere le parole: nei grandi centri urbani.

55. 5. (ex 52. 13). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 1, sostituire le parole da: nei grandi centri urbani, *fino a:* aree centro meridionali, *con le seguenti:* da individuare, su proposta del Ministro della sanità, della conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

55. 6. (ex 52. 15). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 1, dopo la parola: grandi *aggiungere le seguenti:* e medi.

55. 7. (ex 52. 11). Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'alcontres.

Al comma 1, dopo la parola: urbani *aggiungere le seguenti:* e nelle rilevanti realtà insulari ad elevato interesse turistico.

55. 8. (ex 52. 9). Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'alcontres.

Al comma 1, sopprimere le parole: tenendo in particolare considerazione quelli situati nelle aree centro meridionali.

55. 9. (ex 52. 14). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.500 miliardi *con le seguenti:* 1.800 miliardi *e le parole:* 100 miliardi *con le seguenti:* 300 miliardi.

Conseguentemente al D.d.l. n. 5266 all'articolo 2, comma 2, gli importi indicati nella Tabella A sono cosi modificati (in miliardi di lire):

Presidenza del Consiglio dei Ministri: 1999: -500; 2000: -500; 2001: -500;

Ministero Università, Ricerca Scientifica e Tecnologica: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero della Pubblica Istruzione: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero Affari Esteri: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero Grazia e Giustizia: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero Trasporti e Navigazione: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero Politiche Agricole: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero Tesoro, Bilancio e Programmazione economica: 1999: -100; 2000: -100; 2001: -100;

Ministero Ambiente: 1999: -50; 2000: -50; 2001: -50.

55. 10. (ex 52. 10). Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'alcontres.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.500 miliardi *con le seguenti:* 1.300 miliardi e 346 lire.

55. 11. Malavenda.

Seguono altri 1.061 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 1, sostituire le parole: 1.500 miliardi *con le seguenti:* 1.498 miliardi.

55. 12. Malavenda.

Al comma 1, dopo le parole: 1.500 miliardi, *aggiungere le seguenti:* , al netto di quella necessaria alla messa in sicurezza delle strutture sanitarie secondo quanto previsto dalla legge 626/96.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

55. 13. (ex 52. 2). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 miliardi, *con le seguenti:* 300 miliardi *e le parole:* 1.500 miliardi, *sono sostituire dalle seguenti:* 1.800 miliardi.

Conseguentemente al disegno di legge Camera n. 5266 all'articolo 2, comma 2, gli

importi indicati nella Tabella A sono così modificati:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 500 miliardi;
2000: — 500 miliardi;
2001: — 500 miliardi.

Ministero Università, Ricerca scientifica e tecnologica:

1999: — 100 miliardi;
2000: — 100 miliardi;
2001: — 100 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: — 100 miliardi;
2000: — 100 miliardi;
2001: — 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

1999: — 100 miliardi;
2000: — 100 miliardi;
2001: — 100 miliardi.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: — 100 miliardi;
2000: — 100 miliardi;
2001: — 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e navigazione:

1999: — 100 miliardi;
2000: — 100 miliardi;
2001: — 100 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

1999: — 100 miliardi;
2000: — 100 miliardi;
2001: — 100 miliardi.

Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica:

1999: — 100 miliardi;
2000: — 100 miliardi;
2001: — 100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

1999: — 50 miliardi;
2000: — 50 miliardi;
2001: — 50 miliardi.

55. 43. (ex 52. 40.). Cuccu, Massidda, Baiamonte, Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 99 miliardi e 10 milioni.

55. 14. Malavenda.

Seguono altri 199 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 1, sostituire le parole: 100 miliardi *con le seguenti:* 99 miliardi e 209 milioni.

55. 15. Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: 700 miliardi *con le seguenti:* 688 miliardi e 500 milioni.

55. 16. Malavenda.

Seguono altri 297 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 1, sostituire le parole: 700 miliardi *con le seguenti:* 688 miliardi e 799 milioni.

55. 17. Malavenda.

Al comma 1, lettera a), *sopprimere le parole:* di salute.

55. 18. (ex 52. 27). Conti, Carlesi, Porcu, Delmastro delle Vedove, Gramazio.

Al comma 1, lettera b) *sopprimere le parole:* anche attraverso la sperimentazione di nuovi modelli gestionali.

55. 19. (ex 52. 17). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 1, dopo la lettera d) *aggiungere la seguente:*

d-*bis)* interventi diretti alla definizione di un programma di informazione e prevenzione in materia sanitaria, ai quali dovrà essere destinato un importo non inferiore al 6 per cento degli stanziamenti previsti dal presente comma.

55. 20. (ex 52. 26). Scalia.

Al comma 1, lettera e), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* completando e approntando tutte le strutture diagnostico-sanitarie necessarie all'insediamento ed al funzionamento dei PSA istituiti con leggi regionali nelle zone dove non esiste un presidio sanitario ospedaliero funzionale nel territorio.

55. 21. (ex 52. 3). Mario Pepe.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-*bis)* realizzazione del SEU (Servizio Emergenza Urgenza).

55. 22. (ex 52. 34). Guidi, Cuccu, Massidda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) il finanziamento per la progettazione e la realizzazione dell'innovazione tecnologica in sanità nelle regioni obiettivo 1 e 2 U.E.

55. 23. (ex 52. 35). Guidi, Cuccu, Massidda.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Le regioni, sentiti.

55. 24. (ex 52. 28). Conti.

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: il cui finanziamento *fino alla fine del terzo periodo.*

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

55. 25 (ex 52. 1). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 30 *con la seguente:* 126.

55. 26. Malavenda.

Seguono altri 97 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 2, primo periodo, sostituire la cifra: 30 *con la seguente:* 29.

55. 27. Malavenda.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , in modo da assicurare la rappresentanza paritetica del Ministero della sanità, delle regioni e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani *con le seguenti:* che deve essere composta in maggioranza da rappresentanti regionali e comunali.

55. 28. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'Associazione nazionale dei comuni italiani *con le seguenti:* della confederazione delle province e dei comuni del nord.

55. 29. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e della confederazione delle province e dei comuni del nord.

55. 30. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, sopprimere i periodi dal quarto all'ultimo.

55. 31. (ex 52. 29). Conti, Carlesi.

Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: i comuni di cui *fino a*: alla regione, *con le seguenti:* le regioni ed i comuni di cui al comma 1, nei successivi 30 giorni, possono presentare al Ministero della sanità propri progetti.

55. 44. (ex 52. 36.). Guidi, Cuccu, Massidda.

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le seguenti parole: Ove non venga presentato almeno un progetto per comune.

55. 32. (ex 52. 19). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: un progetto *con le seguenti:* 43 progetti.

55. 33. Malavenda.

Seguono altri 41 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: un progetto *con le seguenti:* 2 progetti.

55. 34. Malavenda.

Al comma 2, quinto periodo, sopprimere le parole: per comune.

55. 35. (ex 52. 37). Guidi, Cuccu, Massidda.

Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: sanitari regionali assicura *aggiungere le seguenti:* , ove richiesto,

55. 36. (ex 52. 20). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

55. 37. (ex 52. 21). Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La valutazione dei progetti ammessi cofinanziati deve essere sottoposta al parere consultivo delle competenti commissioni parlamentari.

55. 38. (ex 52. 42). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. All'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto in ultimo il seguente numero: "27-*quinquies*) gli acquisti di ambulanze da parte delle associazioni senza scopo di lucro e del materiale adibito all'attrezzatura delle stesse".

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania nn. 1, 6, 13.

55. 39. (ex 52. 8). Michielon, Paolo Colombo, Anghinoni, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Le regioni, al fine di razionalizzare la spesa sanitaria, contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza da parte dei portatori di patologie degenerative in stato avanzato e terminale ed assicurare le te-

rapie antalgiche, istituiscono nelle Aziende ospedaliere e nelle Aziende sanitarie locali le "Unità ospedaliere di terapia antalgica e cure palliative". A tale scopo è istituito presso il Ministero del tesoro il Fondo nazionale per le "Unità ospedaliere di terapia antalgica e cure palliative", con una dotazione di 100 miliardi di lire per l'anno 1999. Il fondo è ripartito tra le regioni con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Conseguentemente all'articolo 38, comma 1, lettera d), *l'autorizzazione di spesa di lire 100 miliardi quale limite d'impegno per l'anno 1999 è soppressa.*

55. 40. (ex 38. 43 e 52. 07). Testa.

Nella rubrica, sopprimere le parole: nei grandi centri urbani.

55. 41. (ex 52. 32). Guidi, Cuccu, Massidda.

Nella rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e quelli turistici.

La compensazione dell'aumento di spesa viene fatta riducendo le spese per l'acquisto e fabbricazione o manutenzione di armi.

55. 42. (ex 52. 31). Guidi.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di

anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

(A.C. 5267 – sezione 34)

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 56.

(Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria).

1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo dell'effettivo comportamento tenuto dagli erogatori di prestazioni sanitarie in ordine all'appropriatezza e alla qualità dell'assistenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 970 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 190 miliardi, per l'anno 1999, 380 miliardi per l'anno 2000 e 400 miliardi per l'anno 2001, a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 1, comma 34-*bis*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed

efficace delle risorse in modo da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente.

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che, ai sensi dell'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, optano per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria è disciplinato, anche per gli aspetti economici, in sede di contrattazione collettiva. La disciplina, in particolare, prevede la riduzione, nel periodo di validità del contratto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, del trattamento economico accessorio e il conferimento o la conferma degli incarichi di struttura ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. La opzione effettuata per l'esercizio della libera professione extramuraria può essere revocata entro il 31 dicembre di ogni anno.

4. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 3, a decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extramuraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 50 per cento e non si dà luogo alla retribuzione di risultato; a decorrere dalla stessa data gli incarichi dirigenziali di struttura possono essere conferiti o confermati esclusivamente ai dirigenti che abbiano optato per l'esercizio della libera attività professionale intramuraria.

5. Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie, nell'ambito e in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale, è istituito un fondo per l'esclusività delle prestazioni assicurate dai dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Sono ammessi ai benefici del fondo i medesimi dirigenti a condizione che abbiano rinunciato alla facoltà di svolgere la libera professione extramuraria e qualsiasi altra attività professionale, anche se di carattere occasionale.

6. I dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria non possono esercitare alcuna altra attività professionale, anche se di carattere occasionale; la violazione degli obblighi connessi alla esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un conflitto di interessi o di situazioni che comunque implichino forme di concorrenza sleale, salvo che il fatto costituisca reato, comportano la risoluzione del rapporto di lavoro e la restituzione dei proventi ricevuti a valere sulle disponibilità del fondo di cui al comma 5 in misura non inferiore a una annualità e non superiore a cinque annualità. La violazione degli obblighi di cui al presente comma è comunicata, per l'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, dal direttore generale alla regione o alla provincia autonoma, all'Ordine professionale e al Ministero della sanità. Si applica l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

7. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni delle disposizioni di cui al comma 6 comporta anche la responsabilità del direttore generale per omessa vigilanza e la conseguente inapplicabilità, per l'anno in cui viene accertata la violazione, della quota di trattamento aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, salvo che egli non dimostri di aver adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. Il Ministero della sanità esercita, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 8, il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto, da parte della regione o della provincia autonoma, di quanto disposto dal presente comma.

8. Il Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome

di Trento e di Bolzano, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e le organizzazione sindacali della dirigenza sanitaria, con proprio regolamento, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 6 e 7, con particolare riferimento all'individuazione delle disposizioni volte a evitare i conflitti di interesse e le attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza.

9. L'estensione delle disposizioni del comma 3, ultimo periodo, e del comma 4 al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n 382, è disciplinata con decreto emanato di concerto fra i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno disponibili per le università per effetto di tali disposizioni sono destinate a fondi istituiti presso gli atenei per l'incentivazionc dell'impegno didattico di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

10. È confermato, per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia optato per l'esercizio della libera professione extramuraria, il divieto di esercizio, sotto qualsiasi forma, della libera professione intramuraria. L'inosservanza del divieto comporta comunque, per il direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera, la riduzione del 30 per cento della quota integrativa del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502. La stessa riduzione è applicata qualora il direttore generale non assuma, in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero della sanità e dalle regioni e province autonome, tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario che abbia manifestato la relativa opzione il pieno esercizio della libera professione intramuraria. In particolare il direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere, al fine di reperire fuori dall'azienda strutture e spazi sostitutivi, le specifiche iniziative straordinarie previste dalle linee guida emanate con decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 5 agosto 1997, in attuazione dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, convertito dalla legge 7 agosto 1997, n. 272.

11. Il 90 per cento delle risorse che si renderanno disponibili sui fondi aziendali per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 è destinato, sulla base di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province autonome, d'intesa con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, al finanziamento dei contratti a tempo determinato con soggetti in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria o in altra professionalità del ruolo sanitario per progetti finalizzati all'assistenza sanitaria, anche ai fini di cui all'articolo 3, comma 12, lettera *a),* del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, nonché, in misura non inferiore al 50 per cento e secondo modalità e tempi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro per la dirigenza sanitaria, all'integrazione del fondo di cui al comma 5. In assenza dei criteri stabiliti a livello regionale e provinciale, le aziende sono autorizzate a programmare direttamente le iniziative di cui al presente comma entro i limiti delle minori spese accertate.

12. Al fondo di cui al comma 5 affluiscono, per un importo massimo di lire 188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per l'anno 2001, le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 2, oltre a quanto disposto dal comma 11. I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di indirizzo all'ARAN, da parte del competente comitato di settore, per il rinnovo del contratto collettivo na-

zionale di lavoro della dirigenza del Servizio sanitario nazionale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 56.

Sopprimerlo.

Conseguentemente al D.d.l. C. n.5266, articolo 2, comma 2, gli importi indicati nella Tabella A sono ridotti nella seguente misura:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: — 450 miliardi;
2000: — 200 miliardi;
2001: — 150 miliardi.

Ministero della Pubblica Istruzione:

1999: — 300 miliardi;
2000: — 200 miliardi;
2001: — 100 miliardi.

Ministero Affari Esteri:

1999: — 90 miliardi;
2000: — 60 miliardi;
2001: — 30 miliardi.

56. 1. Cuccu, Massidda, Baiamonte, Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres.

Sopprimerlo.

Segue conseguentemente compensazione del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania n. 8.

56. 2. Cè, Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

56. 3. Lucchese.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 4. Conti, Carlesi, Gramazio, Porcu, Delmastro, Bono, Mazzocchi, Paolone.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 56.

(Disposizioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria).

1. Al fine di attivare idonei e sistematici strumenti di controllo sull'erogazione delle prestazioni sanitarie, in ordine all'appropriatezza e alla qualità dell'assistenza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 970 miliardi per gli anni 1999-2001, di cui 190 per l'anno 1999, 380 per l'anno 2000 e 400 per l'anno 2001, a valere sulle disponibilità destinate al finanziamento dei programmi di cui all'articolo 1, comma 34-*bis,* della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni.

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 32, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le regioni e le province autonome, a decorrere dal 1999 e per gli anni 2000 e 2001, assicurano l'effettiva vigilanza e il controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse in modo tale da realizzare una riduzione dell'assistenza ospedaliera, erogata in regime di ricovero ordinario, anche attraverso il potenziamento di forme alternative alla degenza ordinaria, nella misura annuale non inferiore all'1 per cento dei ricoveri e della spesa complessiva a tal fine registrata nell'anno precedente.

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario è disciplinato anche per gli aspetti economici e per quelli riferiti al-

l'esercizio della libera professione e al conferimento degli incarichi di struttura, in sede di contrattazione collettiva, fermo restando quanto previsto al successivo comma 5.

4. È istituito un fondo per finanziare, secondo criteri che saranno definiti nel prossimo Accordo nazionale di lavoro, gli aspetti del nuovo stato giuridico dei dirigenti del ruolo sanitario, coerenti con gli obiettivi di un miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e di un consolidamento dell'esclusività del rapporto di lavoro nella misura prevista dal successivo comma 10.

5. I dirigenti del ruolo sanitario non possono esercitare attività libero professionali che siano in contrasto con gli interessi e i fini istituzionali delle Aziende sanitarie e ospedaliere di appartenenza e del Servizio sanitario nazionale, e che saranno individuate e disciplinate dal regolamento di cui al successivo comma 7, dalla contrattazione collettiva nazionale e da specifici protocolli negoziati in sede decentrata. In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al successivo comma 7, ai dirigenti del ruolo sanitario è consentito l'esercizio della libera professione, oltre l'orario di servizio e compatibilmente con gli obblighi di servizio, anche al di fuori delle strutture sanitarie dell'Azienda di appartenenza e di quelle a tal fine acquisite, secondo le regole della libera professione intramuraria.

6. L'accertamento, comunque effettuato, delle violazioni di quanto disposto dal comma 5 comporta anche la responsabilità del Direttore generale per omessa vigilanza e la conseguente inapplicabilità, per l'anno in cui viene accertata la violazione, della quota di trattamento aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 1995, n. 502, salvo che egli non dimostri di aver adottato le misure ispettive e di controllo idonee a prevenire e reprimere le predette violazioni. Il Ministro della sanità esercita, secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 7, il potere sostitutivo in caso di mancato rispetto, da parte della regione o della provincia autonoma, di quanto disposto dal presente comma.

7. Il Ministro della sanità, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e l'Autorità garante della concorrenza e del Mercato, previo accordo con le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, con proprio regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, definisce le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 5 e 6, con particolare riferimento all'individuazione di disposizioni volte ad evitare i conflitti di interesse e le attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza.

8. L'estensione delle disposizioni previste al comma 5 al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è disciplinata con decreto emanato di concerto tra i Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

9. A carico del Direttore generale di Azienda sanitaria od ospedaliera è applicata la riduzione del 30 per cento della quota integrativa del trattamento economico di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 1995, n. 502, qualora lo stesso non assuma, in conformità alle disposizioni emanate dal Ministero della sanità e dalle regioni e province autonome, tutte le iniziative ivi previste per consentire al personale della dirigenza del ruolo sanitario il pieno esercizio della libera professione intramuraria. In particolare il Direttore generale, fino alla realizzazione di proprie idonee strutture e spazi per l'esercizio della attività libero-professionale intramuraria in regime di ricovero ed ambulatoriale, è tenuto ad assumere, al fine di reperire fuori dell'azienda strutture e spazi sostitutivi, le specifiche iniziative straordinarie previste dalle linee guida emanate con decreto del Ministro della sanità 31 luglio 1997 in attuazione del decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175, convertito dalla legge 7 agosto 1997, n. 272.

10. Al fondo di cui al comma 4 affluiscono, nella misura di lire 188 miliardi per l'anno 1999, di lire 376 miliardi per l'anno 2000 e di lire 470 miliardi per l'anno 2001, le disponibilità corrispondenti alle minori spese di cui al comma 2.

I criteri per l'utilizzo delle risorse del fondo sono individuati con uno specifico atto di indirizzo all'ARAN da parte del competente Comitato di settore, per il rinnovo del CCNL della dirigenza del SSN da emanare entro 60 giorni dalla data di approvazione della presente legge.

11. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è abrogato.

Conseguentemente incrementare per un importo corrispondente la riduzione prevista per gli stanziamenti iniziali iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1999 e le relative proiezioni per gli anni 2000 e 2001, relativi alla categoria IV.

56. 5. Di Capua.

Sopprimere i commi da 1 a 11.

Segue una serie di 270 emendamenti a firma Malavenda recanti tutti soppressione, con diverse combinazioni dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.

56. 6. Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

***56. 7.** Lucchese.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

***56. 120.** Conti, Carlesi, Gramazio.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

***56. 121.** Massidda.

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'opzione è obbligatoria per le aziende unità sanitaria locale e le aziende ospedaliere in cui sono state individuate le strutture adeguate allo svolgimento della libera professione intramuraria.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 124 (ex 53. 54). Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

****56. 8.** Lucchese.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

****56. 122.** Conti, Carlesi.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

****56. 123.** Massidda.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.

****56. 9.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 2, dopo le parole: e 2001, *aggiungere le seguenti:* predispongono programmi di intervento e.

56. 10. Testa.

Al comma 2, dopo le parole: alla degenza ordinaria *aggiungere le seguenti:* anche mediante programmi finalizzati all'istituzione di unità ospedaliere di terapia antalgica e cure palliative.

Conseguentemente alla tabella C, Ministero affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 (stanziamenti a favore dei Paesi in via di sviluppo), *variare gli importi come segue:*

1999: – 30 miliardi;
2000: – 30 miliardi;
2001: – 30 miliardi.

56. 11. Testa.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine predetto è consentita l'attuazione di progetti sperimentali che prevedano, per le associazioni professionali di medici di famiglia e specialisti per attività di diagnosi e cura primarie, forme di assistenza alternativa alla degenza ospedaliera.

56. 12. Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. È fatto divieto di indirizzare il paziente che si presenti per accertamenti diagnostici o per interventi di qualsiasi tipo in una struttura pubblica, verso una struttura privata senza preciso e documentato motivo. Il professionista che incorre in tale inadempienza è passibile di sanzione amministrativa di importo pari al costo sostenuto dal Servizio sanitario nazionale per il rimborso alla struttura privata.

56. 13. Bonato, Valpiana.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

*** 56. 14.** Conti, Gramazio, Porcu, Carlesi, Delmastro delle Vedove.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

*** 56. 127.** Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il rapporto di lavoro dei dirigenti del ruolo sanitario che comunichino al direttore generale l'opzione per l'esercizio della libera professione extramuraria o che l'abbiano già comunicata e non intendono revocarla, sempre che non sia incompatibile con il servizio sanitario pubblico, assume, per i successivi quattro anni, le caratteristiche dle rapporto di lavoro previsto per i dirigenti medici già a tempo definito, per quanto attiene alla disponibilità oraria e al trattamento economico. È data facoltà ai destinatari del presente comma di esercitare al 1° febbraio di ogni anno la revoca dell'opzione manifestata per l'esercizio della libera professione extramuraria.

Conseguentemente sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

56. 15. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, sopprimere il primo periodo.

56. 16. Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il rapporto di lavoro di dirigenti del ruolo sanitario, *aggiungere le seguenti:* inquadrati in aziende unità sanitarie locali e in aziende ospedaliere per cui sono state

individuate le strutture adeguate allo svolgimento della libera professione intramuraria.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 17. Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in sede di contrattazione collettiva *con le seguenti:* in sede di contrattazione regionale con i sindacati medici maggiormente rappresentativi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 18. Conti, Carlesi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in sede di contrattazione collettiva *con le seguenti:* in sede di contrattazione regionale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 19. Conti.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: in sede di contrattazione collettiva *con le seguenti:* in sede di contrattazione aziendale.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 20. Conti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Conseguentemente, al ddl 5266, tabella A, Ministero del tesoro, *variare gli importi come segue:*

1999: – 150 miliardi;
2000: – 150 miliardi;
2001: – 150 miliardi.

56. 22. Testa.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

*** 56. 21.** Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.

*** 56. 23.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

*** 56. 24.** Malavenda.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

*** 56. 25.** (0. 53. 61. 5) Bono, Mazzocchi, Paolone.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: del trattamento economico accessorio *aggiungere le seguenti:* e la riduzione dell'orario di servizio.

56. 29. Filocamo.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: o la conferma.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 120. (ex 0.53.61.24) Cuccu, Possa.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo casi di comprovata capacità professionale che, a giudizio del Direttore generale o del Commissario straordinario dell'azienda, rendano necessaria o insostituibile la permanenza della figura professionale che avesse optato per la libera professione extramuraria. Ove esistesse tale condizione, il Direttore generale potrà confermare nell'incarico professionale il Dirigente di primo e secondo livello anche se già optante per la libera professione extramuraria.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 27. Conti, Carlesi, Gramazio.

Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.

56. 28. Malavenda.

Al comma 3, aggiungere in fine, il seguente periodo: Nelle strutture nelle quali non è possibile esercitare l'attività libero professionale intramuraria, in ragione alla inadeguatezza della stessa, è consentito tale esercizio al di fuori della struttura ospedaliera, anche in strutture private, fornendo il relativo bollettario allo stesso professionista.

56. 26. Lucchese.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il personale dirigente di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 382 del 1980 che sia in possesso di più specializzazioni, può esercitare l'opzione per la libera professione intra o extra moenia con riferimento al ruolo che lo stesso investe all'interno del servizio pubblico. È da considerarsi irrilevante sotto il profilo giuridico l'esercizio della libera professione *extra moenia* per le specializzazioni estranee all'attività esercitata nell'ambito del servizio pubblico.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 30. (ex 53. 41). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per favorire l'opzione per la libera professione intramuraria, provvedere un adeguato, specifico finanziamento del trattamento economico aggiuntivo, prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 662 del 1996.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

56. 31. (ex 53. 38). Lucchese.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

*** 56. 32.** Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

*** 56. 122.** (ex 0.53.61.6) Bono, Paolone, Mazzocchi.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

*** 56. 33.** (ex 53. 36) Lucchese.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.

*** 56. 34.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 4.

*** 56. 35.** Testa.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

*** 56. 36** Filocamo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In attesa della disciplina contrattuale di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2000, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extra muraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 15 per cento e quella di risultato è ridotta del 50 per cento.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella A, Presidenza del Consiglio dei ministri, apportare le seguenti modifiche:

1999: – 100 miliardi;
2000: – 80 miliardi;
2001: – 60 miliardi.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia da 1 a 6.

56. 37. Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Massidda, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. In attesa della disciplina di cui al comma 3, a decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera attività professionale extra muraria la retribuzione variabile di posizione è comunque ridotta del 10 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia da 1 a 6.

56. 38. Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Al comma 4, dopo le parole: a decorrere dal 1° luglio 1999, nei confronti dei dirigenti, *aggiungere le seguenti:* del ruolo sanitario di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliere per cui sono state individuate le strutture adeguate all'esercizio della libera professione intramuraria.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 39. Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Al comma 4, sopprimere la parola: esclusivamente.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Direttore generale o il Commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera o territoriale può confermare nell'incarico professionale il Dirigente di 1° o di 2° livello, anche se optante per la libera professione extramuraria, in quei casi di comprovata impossibilità di sostituire la figura professionale in oggetto.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 40. Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu.

Al comma 4 sopprimere la parola: esclusivamente.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 41. Conti.

Al comma 4, aggiungere, in fine le parole: in aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere per cui sono state individuate le strutture adeguate all'esercizio della medesima.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 42. Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Sopprimere il comma 5.

***56. 43.** Bonato, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 5.

***56. 44.** Lucchese.

Sopprimere il comma 5.

***56. 45.** (ex 53.19) Cè, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 5.

***56. 46.** (ex 0. 53. 61. 7). Mazzocchi, Conti, Porcu.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

Al fine di promuovere il miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie nell'ambito e in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e in relazione al conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano sanitario nazionale.

È istituito un fondo per l'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria.

56. 47. Signorino.

Al comma 5, sopprimere il primo periodo.

56. 48. Malavenda.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: è istituito, *aggiungere le seguenti:* in ogni regione.

Conseguentemente sostituire il comma 12 con il seguente:

12. A ciascuno dei fondi regionali di cui al comma 5 affluiscono le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 2 nonché le disponibilità di cui al comma 11 realizzate in ciascuno regione. I criteri per l'utilizzo del fondo nonché le finalità da perseguire con lo stesso, al fine di garantire l'esclusività delle prestazioni dei dirigenti del ruolo sanitario, sono disciplinate con legge regionale da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

56. 50. (ex 0. 53. 61. 28). Cè, Giorgetti.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: delle prestazioni assicurate dai *con le seguenti:* del rapporto dei.

56. 49. Fioroni, Signorino, Saia, Bolognesi, Giannotti.

Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine le parole: all'interno di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliere per cui sono state individuate le strutture adeguate all'esercizio della medesima.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 51. Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

56. 52. Malavenda.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e qualsiasi altra attività professionale, anche se di carattere occasionale.

56. 53. Conti, Gramazio, Porcu, Carlesi, Delmastro delle Vedove.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: professionale, anche se di carattere occasionale *con le seguenti:* sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui al comma 8.

Conseguentemente: al comma 6, primo periodo, sotituire le parole: professionale, anche se di carattere occasionale *con le seguenti:* sanitaria resa a titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di cui al comma 8.

56. 54. Signorino, Fioroni, Saia, Bolognesi, Giannotti.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: anche se di carattere occasionale.

***56. 55.** Filocamo.

Al comma 5, al secondo periodo, sopprimere le parole: anche se di carattere occasionale.

*** 56. 56.** Conti, Porcu, Gramazio, Carlesi, Delmastro delle Vedove.

Al comma 5 aggiungere, in fine il seguente periodo: L'entità e la distribuzione dei benefici sono pubblici.

56. 57. Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-*bis*. Al suddetto personale, in caso di concorsi nel Servizio Sanitario Nazionale, viene assegnato un punteggio supplettivo risultante dal certificato del servizio prestato secondo le norme di cui al comma 4.

56. 128. (ex 53. 33). Pampo.

Sopprimere i commi 6, 7 e 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 58. Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 59. (ex 0. 53. 61. 8). Conti, Paolone, Bono.

Al comma 6, sopprimere il primo periodo.

56. 61. Malavenda.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: I dirigenti del ruolo sanitario, *fino a:* esclusività delle prestazioni.

56. 62. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera professione intramuraria, *aggiungere, le seguenti:* all'interno di aziende unità sanitarie locali e di aziende ospedaliere per cui sono state individuate le strutture adeguate allo svolgimento della medesima.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 64. Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: anche se di carattere occasionale.

56. 65. Filocamo.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: anche se di carattere occasionale, *con le seguenti:* tranne quelle di carattere occasionale motivate da particolari esigenze assistenziali dei degenti.

56. 66. Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: anche se di carattere occasionale, *aggiungere le seguenti:* a eccezione di consulti e consulenze.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 67. Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Massidda, Stagno d'Alcontres.

Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: , salvo che il fatto costituisca reato,

56. 68. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.

56. 69. Malavenda.

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.

56. 70. Malavenda.

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

6-*bis*. L'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria è riferita in via esclusiva alla specializzazione per la quale il personale della dirigenza del ruolo sanitario intrattiene il proprio rapporto di lavoro con il servizio sanitario nazionale.

6-*ter*. Il personale della dirigenza del ruolo sanitario in possesso di più specializzazioni è autorizzato a svolgere la libera professione intramuraria anche presso i reparti attinenti le specializzazioni possedute.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 71. (ex 53. 55) Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani procaccini, Divella, Filocano, Guidi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis*. Per i dirigenti del ruolo sanitario è comunque consentito senza alcuna penalizzazione, l'esercizio della libera professione extracomunitaria per specializzazioni o prestazioni sanitarie che non rientrano nelle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1.

56. 72. Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 73. Conti, Carlesi, Gramazio, Bono, Paolone, Mazzocchi.

Sopprimere il comma 7.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 75. Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Al comma 7, sopprimere il primo periodo.

56. 76. Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti: comunque effettuato.

56. 77. Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: e la conseguente inapplicabilità, *sino a* n. 502, *con le seguenti*: e la conseguente riduzione del 30 per cento degli emolumenti loro spettanti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

56. 78. Fioroni, Signorino, Giannotti, Saia, Bolognesi.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: la conseguente inapplicabilità *fino a:* 19 luglio 1995, n. 502, *con le seguenti:* una sanzione amministrativa pari ai due terzi di quanto restituito dal dirigente del ruolo sanitario al quale è stata comminata la sanzione amministrativa prevista dal comma 6 del presente articolo.

56. 79. Bonato, Giordano.

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

56. 80. Malavenda.

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: In caso di inadempienza della regione o della provincia autonoma il Ministro della sanità adotta le misure necessarie per garantire l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.

56. 81. Signorino, Fioroni, Saia, Bolognesi.

Al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole: , secondo le modalità e le procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 8,

56. 83. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. Per coloro che hanno specializzazioni mediche diverse da quelle relative alla posizione funzionale d'impiego con il SSN non vi sono vincoli di incompatibilità al di fuori degli orari di servizio.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 125. (ex 53. 50.) Massidda.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-*bis*. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore quando saranno resi disponibili in tutte le struttuire sanitarie pubbliche locali adeguati allo svolgimento della professione intramuraria dei medici ospedalieri.

Conseguentemente al D.d.l. C. n.5266, articolo 2, comma 2, gli importi indicati nella Tabella A sono ridotti nella seguente misura:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 450 miliardi;
2000: – 200 miliardi;
2001: – 150 miliardi.

Ministero della Pubblica Istruzione:

1999: – 300 miliardi;
2000: – 200 miliardi;
2001: – 100 miliardi.

Ministero Affari Esteri:

1999: – 90 miliardi;
2000: – 60 miliardi;
2001: – 30 miliardi.

56. 84. Cuccu.

Sopprimere i commi da 8 a 13.

56. 85. Malavenda.

Segue una serie di 110 emendamenti a firma Malavenda recanti tutti soppressione con diverse continuazioni, dei commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.

Sopprimere il comma 8.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

*** 56. 86.** Bono, Paolone, Mazzocchi, Conti, Gramazio, Carlesi, Porcu, Del Mastro.

Sopprimere il comma 8.

*** 56. 88.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8 dopo le parole: Il Ministro della Sanità *aggiungere le seguenti:* sentito il parere del Consiglio superiore di Sanità e della Federazione Nazionale Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO) e previa approvazione delle competenti commissioni parlamentati.

56. 129. (ex 53. 47). Massidda.

Al comma 8 dopo le parole: Il Ministro della Sanità sentite *aggiungere le seguenti:* le competenti Commissioni parlamentari.

56. 89. Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del barone.

Al comma 8, dopo le parole: le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria, *aggiungere le seguenti:* e le Commissioni parlamentari competenti.

56. 90. Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Al comma 8 sostituire le parole da: definisce *fino alla fine del comma con le seguenti*: disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni indicate dai commi 6 e 7, anche al fine di:

a) evitare conflitti di interesse e attività contrarie ai principi di tutela della concorrenza;

b) prevedere il divieto per i dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per l'esercizio della libera professione extramuraria di rendere prestazioni professionali, anche di natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di strutture pubbliche o private accreditate.

56. 91. Signorino, Fioroni, Saia, Bolognesi.

Sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

56. 92. Bono, Paolone, Mazzocchi.

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Il personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, che eserciti l'opzione per la libera professione extramuraria o che l'abbia già esercitata e non intende revocarla, è collocato, per i successivi quattro anni, nel regime di impegno a tempo definito, anche per quanto riguarda la disponibilità oraria. È data facoltà ai destinatari del presente comma di esercitare al 1° febbraio di ogni anno la revoca dell'opzione manifestata per la professione extramuraria.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

56. 93. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 9, sopprimere il primo periodo.

56. 94. Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica *aggiungere le seguenti: ,* entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

56. 95. Signorino, Fioroni, Saia, Bolognesi.

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: luglio 1980, n. 382 *aggiungere le seguenti:* ed a quello di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera *e)* del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517.

56. 97. Polizzi, Pampo, Bono.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

*** 56. 98.** Malavenda.

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

*** 56. 99.** (0. 53. 61. 29. Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I Ministri della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica devono comunicare al Parlamento, ogni 6 mesi, il rendiconto delle risorse che si rendano disponibili e la loro destinazione.

56. 100. Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres, Del Barone.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

*** 56. 101.** Paolone, Bono, Mazzocchi, Conti, Carlesi.

Sopprimere il comma 10.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania.

*** 56. 102.** Cè, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 10, sopprimere il primo e secondo periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 104. Filocamo.

Al comma 10, sopprimere il primo periodo.

56. 105. Malavenda.

Al comma 10, primo periodo sopprimere le parole da, al primo periodo, È confermato *fino a, al quarto periodo,* In particolare.

Conseguentemente:

Sopprimere il comma 11.

Al ddl. 5266 (legge fuinanziaria), tabella A Ministero del tesoro, *variare gli importi come segue:*

1999: 290 miliardi;
2000: 255 miliardi;
2001: 170 miliardi.

56. 106. Testa.

Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.

56. 107. Malavenda.

Al comma 10, secondo periodo sostituire le parole da: della quota *sino a* n. 502, *con le seguenti:* degli emolumenti spettanti ai sensi della'rticolo 3, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

56. 108. Signorino, Fioroni, Saia, Bolognesi.

Al comma 10, sopprimere il terzo e il quarto periodo.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

56. 109. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

56. 110. Malavenda.

Al comma 10, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché ad autorizzare il personale della dirigenza del ruolo sanitario che ha optato per l'esrcizio della libera professione intramuraria ad utilizzare, per il pieno svolgimento della medesima attività, il proprio studio professionale per conto dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera.

56. 111. (ex 53. 56). Stagno d'Alcontres, Cuccu, Massidda, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi.

Sopprimere il comma 11.

56. 113. (ex 0. 53. 61. 13) Bono, Paolone, Mazzocchi.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole: delle risorse che si renderanno disponibili sui fondi aziendali *con le parole:* delle complessive risorse che si renderanno disponibili.

56. 150. Governo.

Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: diploma di laurea in medicina e chirurgia *aggiungere le seguenti:* e del diploma di specializzazione per l'area a cui vengono destinati.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

56. 114. Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Massidda, Stagno d'Alcontres.

Al comma 11, primo periodo sopprimere le parole da: nonché , in misura non *fino a:* di cui al comma 5.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista da 1 a 9.

56. 115. Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 11, primo periodo sopprimere la parola: nazionali.

56. 116. (ex 0. 53. 61. 30) Giancarlo Giorgetti, Cè.

Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.

56. 117. Conti, Carlesi, Delmastro delle Vedove.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario le norme di cui al presente articolo non si applicano alla provincia di Bolzano che provvede nell'ambito delle proprie competenze. Alla regione Valle d'Aosta e alla provincia di Trento i principi di cui al presente articolo sono attuati secondo quanto disposto dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. Non si applicano le disposizioni di carattere finanziario.

56. 125. Zeller, Brugger, Caveri, Widmann, Detomas.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 12.

56. 118. (ex 0. 53. 61. 14). Bono, Paolone, Mazzocchi.

Al comma 12, sostituire le parole: per un importo massimo *con le seguenti:* nella misura di.

56. 119. Signorino, Fioroni, Saia, Bolognesi.

Al comma 13, all'inizio, inserire il seguente periodo: Sono fatte salve le norme della legge recante delega al Governo per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale.

56. 151. Governo.

Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:

ART. 56-*bis*.

(Regime contributivo delle prestazioni assistenziali socio-sanitarie).

1. Le province, i comuni, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (Ipab), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socio-assistenziale, non sono soggetti, relativamente ai contratti d'opera o per prestazioni professionali a carattere individuale da essi stipulati, all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dalle leggi in materia di previdenza e di assistenza, non ponendo in essere, i contratti stessi, rapporti di subordinazione. In questo caso i divieti previsti dall'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, non trovano applicazione.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno natura interpretativa e si applicano anche ai contratti già stipulati dal 29 dicembre 1993 al 31 dicembre 1998. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto la materia disciplinata dal comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

56. 03. La Commissione.

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, *sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: – 1.490.000;

2000: – 4.897.000;

2001: – 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1º gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, *sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: – 1.490.000;

2000: – 4.897.000;

2001: – 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza Nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1º settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1º giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1º gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1º gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1º gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1º gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

(A.C. 5267 – sezione 35)

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 57.

(Trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori).

1. Al fine di razionalizzare la funzione erogatoria dei trattamenti assistenziali e previdenziali obbligatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le competenze di ogni ente gestore in materia di accertamento del diritto, di determinazione della misura dei trattamenti e di rapporti con i soggetti titolari dei trattamenti stessi, sono definiti i rapporti fra gli enti interessati per l'unificazione dei pagamenti delle seguenti prestazioni:

a) trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;

b) trattamenti pensionistici a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi;

c) trattamenti pensionistici a carico dei regimi obbligatori di previdenza sostitutivi, esclusivi o esonerativi;

d) trattamenti a carico della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, della gestione previdenziale per i dipendenti delle aziende private del gas e per il personale addetto alle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

e) trattamenti agli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

f) trattamenti pensionistici di guerra liquidati ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni e integrazioni;

g) rendite per invalidità permanente o a favore dei superstiti per infortuni sul lavoro o malattie professionali attribuite dagli enti gestori delle relative forme assicurative;

h) pensioni privilegiate tabellari per infermità contratte durante il servizio di leva;

i) trattamenti pensionistici gestiti dall'ENPALS.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano alle prestazioni erogate dagli enti privati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 16 febbraio 1996 n. 104, e, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere estese a ulteriori trattamenti previdenziali obbligatori.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 57.

Sopprimerlo.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

57. 4. (ex 0. 53. 61. 15) Bono, Mazzocchi, Paolone.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

57. 1. Duilio.

Al comma 2, sopprimere le parole: e con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, possono essere estese a ulteriori trattamenti previdenziali obbligatori.

57. 5. Bonato, Giordano, Cangemi.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

2-*bis*. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono versare entro il 30 giugno 1999 i contributi e/o premi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, nella misura del 6 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2-*ter*. La regolarizzazione può avvenire, per debiti di importo fino a lire 1 miliardo, in quattro rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1999, la seconda entro il 31 luglio 1999, la terza entro il 30 settembre 1999 e la quarta entro il 30 novembre 1999; per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 10 miliardi, in sei rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1999, la seconda entro il 31 luglio 1999, la terza entro il 30 settembre 1999, la quarta entro il 30 novembre 1999, la quinta entro il 31 gennaio 2000 e la sesta entro il 31 marzo 2000; per debiti di importo superiore ai 10 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire, in otto rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1999, la seconda entro il 31 luglio 1999, la terza entro il 30 settembre 1999, la quarta entro il 30 novembre 1999, la quinta entro il 31 gennaio 2000, la sesta entro il 31 marzo 2000, la settima entro il 31 maggio 2000 e l'ottava entro il 31 luglio 2000; per debiti di importo superiore ai 20 miliardi di lire, in dieci rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1999, la seconda entro il 31 luglio 1999, la terza entro il 30 settembre 1999, la quarta entro il 30 novembre 1999, la quinta entro il 31 gennaio 2000, la sesta entro il 31 marzo 2000, la settima entro il 31 maggio 2000, l'ottava entro il 31 luglio 2000, la nona entro il 30 settembre 2000 e la decima entro il 30 novembre 2000.

2-*quater*. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi e dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

57. 2. Paolo Colombo, Roscia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-*bis*. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la riapertura dei termini di cui all'articolo 4 della legge 28 maggio 1997, n 140, di conversione del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, a favore dei soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che risultino debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di ottobre 1998.

57. 3. Roscia, Paolo Colombo.

Aggiungere, in fine, aggiungere il seguente comma:

Le disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, sono prorogate a tutto il 31 dicembre 1999.

Gli oneri conseguenti al minor afflusso contributivo connesso alla trasformazione dei contratti a termine di cui al comma 1 in contratti a tempo indeterminato disciplinati dall'articolo 59, comma 28, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono, nei limiti di 4 miliardi di lire, posti a carico del fondo dell'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Ai fini di ottenere il rimborso dei contributi fiscalizzati relativi agli anni 1998-2001, INPGI presenterà, al termine di ogni anno finanziario, apposita documentazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

57. 400. Il Governo.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dal-

l'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7

aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza Nazionale.

(A.C. 5267 – sezione 36)

ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 58.

(Estensione degli incentivi pubblici alle imprese sociali).

1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, provvede con proprio decreto a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle imprese senza fine di lucro operanti nei settori dell'assistenza, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi, dei benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del medesimo decreto legislativo.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 58.

Sopprimerlo.

58. 1. (ex 54. 2.) Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimerlo.

58. 2. (ex 54. 7.) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimerlo.

58. 3. (ex 54. 5.) Cè, Giancarlo Giorgetti, Balocchi, Calderoli.

Sopprimerlo.

58. 4. Malavenda.

Sostituire il comma 1, con i seguenti:

1. Ferme restando le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed entro i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle imprese, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvede, con proprio decreto a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle imprese senza fine di lucro operanti nel settore dell'assistenza, dell'educazione e dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, della tutela dell'ambiente, delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi, dei benefìci di qualsiasi genere previsti dalle norme per le imprese operanti nei medesimi settori.

2. Il Ministro del lavoro, sentito il Ministro delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro il 31 gennaio 1999, stabilisce i criteri, le modalità e i limiti per l'estensione alle imprese di cui al comma 1 dei benefìci previsti dalla legge n. 196 del 1997 e degli altri incentivi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente per l'assunzione di lavoratori all'interno dei limiti previsti per i fondi relativi alla legge n. 196 del 1997.

3. Le imprese di cui al comma 1 possono promuovere e partecipare alla elaborazione dei patti territoriali finalizzati alla promozione dello sviluppo locale ecosostenibile all'interno dei limiti previsti per i fondi relativi alla legge n. 196 del 1997.

58. 600 (ex 54. 6). Gardiol, Scalia.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, dopo le parole: degli incentivi *aggiungere le seguenti*: delle agevolazioni fiscali.

58. 5. (ex 54. 3.) Burani Procaccini, Baiamonte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.

Al comma 1, dopo le parole: norme vigenti per l'industria *aggiungere le seguenti*: commercio e artigianato.

Conseguentemente sopprimere le parole da: così come *fino alla fine del comma*.

58. 6. (ex 54. 10.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. All'articolo 10, punto 20, del Decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "impartite da insegnanti a titolo personale" sono aggiunte le seguenti: "rese per conto di enti pubblici ad assistiti o nell'espletamento di attività di formazione professionale erogate da enti locali, istituzionali, aziende speciali, consorzi, società a capitale pubblico maggioritario.

58. 7. (ex 54. 8.) Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Il decreto deve individuare specificatamente i settori d'intervento delle imprese sociali beneficiarie degli interventi di cui al comma precedente.

58. 8. (ex 54. 4.) Burani Procaccini, Baiamonte, Colombini, Cuccu, Divella, Guidi, Massidda, Stagno D'Alcontres.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le imprese di cui al comma precedente possono ricorrere alle misure previste in coerenza con le specifiche finalità stabilite nei singoli provvedimenti di incentivazione.

58. 9. (ex 54. 9.) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Dopo l'articolo 58 aggiungere il seguente articolo:

ART. 58-*bis*.

(Estensione degli incentivi pubblici al comparto del terziario non distributivo).

Nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede con proprio decreto a determinare modalità, limiti, condizioni e decorrenza dell'estensione alle imprese di terziario non distributivo delle agevolazioni, dei contributi, delle sovvenzioni, degli incentivi, dei benefìci di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 112, nel definire i contenuti del decreto tiene prioritariamente conto delle attività a maggiore impatto sull'utenza.

58. 01. (ex 54. 1.) Chiusoli.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 58. 02 DEL GOVERNO

Sostituire le parole: possono assumere *con la seguente:* assumono.

0. 58. 02. 1. Bonato, Giordano, Cangemi.

Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:

ART. 58-*bis*.

A seguito di intese stipulate presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 30 giugno 1999 per l'attuazione di programmi di ristrutturazione, riorganizzazione, conversione ovvero risanamento aziendale o di gruppi di imprese, i datori di lavoro interessati possono assumere l'onere contributivo della prosecuzione volontaria richiesta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali (INPDAI) dai lavoratori in possesso di almeno 28 anni di contribuzione comunque utili nell'assicurazione generale obbligatoria o in gestioni sostitutive della stessa e di 50 anni di età, con decorrenza dalla data di cessazione del godimento del trattamento di mobilità eventualmente spettante e fino al raggiungimento dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'INPS e l'INPDAI adottano il provvedimento di autorizzazione entro trenta giorni dalla istanza del lavoratore, alla quale deve essere allegata la dichiarazione del datore di lavoro con la quale quest'ultimo si impegna al pagamento dei contributi. Il datore di lavoro che non adempie al predetto obbligo contributivo è soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 59, comma 22, della legge 22 dicembre 1997, n. 449.

58. 02. Governo.
(A.C. 5267 – sezione 37)

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 59.

(Modifiche alle disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo).

1. All'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: « per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, » sono sostituite dalle seguenti: « per le imprese operanti nei territori di cui alle zone 92, 3a del Trattato istitutivo dell'Unione europea, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e di quello automobilistico, »;

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« *2-bis*. In caso di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento, il datore di lavoro che non abbia integralmente assolto gli obblighi previsti dalle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nei luoghi di lavoro, può chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione. Il termine, che non può essere inferiore a quattro mesi né superiore a dodici mesi, è stabilito dall'organo di vigilanza mediante apposita prescrizione, tenendo conto dei tempi tecnicamente necessari per eliminare le violazioni e della gravità del rischio. A richiesta dell'interessato, il termine può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei mesi, nei casi di particolare complessità o obiettiva difficoltà dell'adempimento, ovvero quando specifiche circostanze, non imputabili al richiedente, abbiano determinato un ritardo nella regolarizzazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, l'organo di vigilanza verifica l'avvenuta regolarizzazione; dei risultati della verifica è data comunicazione all'interessato, nonché, se in relazione alla violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorità che procede.

2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma *2-bis* estingue i reati contravvenzionali e le sanzioni amministrative e civili connessi alla violazione degli obblighi. Dalla data della prescrizione sino a quella della verifica della regolarizzazione a norma dell'ultimo periodo del comma *2-bis* non possono essere iniziati o proseguiti procedimenti giudiziari o amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.

2-quater. Per quanto non espressamente stabilito dai commi *2-bis* e *2-ter* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, con esclusione di quelle relative all'obbligo di pagamento della somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto. Fuori dei casi previsti dall'articolo 24, comma 3, del citato decreto legislativo n. 758 del 1994, se la regolarizzazione avviene in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che risulta comunque congruo a norma del comma *2-bis* del presente articolo, la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per la violazione degli obblighi sono ridotte alla metà »;

c) al comma 3, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: « Qualora al momento dell'avvenuto riallineamento il numero dei lavoratori risulti inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di cui al comma 1, gli effetti della sanatoria sono subordinati al pagamento di una somma pari alla metà della differenza fra il minimale retributivo e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di riallineamento ai lavoratori cessati, salvo che la diminuzione sia avvenuta per riduzione dell'attività attestata dalle parti che hanno stipulato l'accordo provinciale »;

d) i commi da *3-bis* a *3-quinquies* sono sostituiti dai seguenti:

« *3-bis*. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi, le ritenute o le maggiori ritenute, non effettuate per i periodi interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di cui al comma 1,

relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai suddetti accordi, calcolate sulla medesima quota percentuale della base imponibile contributiva di cui al comma 4, risultante dagli accordi medesimi. Le somme dovute devono essere versate negli stessi termini e con le stesse modalità stabilite dal comma *3-sexies* per i versamenti da effettuare ai fini contributivi. Conseguentemente, detti soggetti sono ammessi a presentare, in relazione a ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle ritenute, apposite dichiarazioni integrative. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti il contenuto, i termini e le modalità di presentazione delle dichiarazioni integrative, nonché le modalità di pagamento delle somme dovute.

3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma *3-bis* e l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.

3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione di cui al comma *3-bis* non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in precedenza a ritenuta. Relativamente agli stessi compensi, i percettori sono esonerati da qualsiasi adempimento tributario e nei loro confronti non è esercitabile l'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Le dichiarazioni non costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi ed ogni eventuale maggior costo non assume rilevanza a tutti gli altri effetti tributari.

3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da *3-bis* a *3-quater* e al presente comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni anche a titolo di sanzioni e interessi. Le controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle dichiarazioni, concernenti i compensi di cui al comma *3-bis*, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto di imposta alla segreteria dell'organo del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica, della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.

3-sexies. In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento, l'impresa può individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attività precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, d'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo provinciale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore al 25 per cento del minimale contributivo. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede mediante opzione tra il pagamento in unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento, con maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione, ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile. »;

e) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli nei quali possono essere stipulati gli accordi medesimi, fino al completo riallineamento. »;

f) il comma 6-*bis* è abrogato.

2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è abrogato.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi territoriali e per quelli aziendali di recepimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, secondo le modalità e nei termini ivi previsti.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 59.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64" sono aggiunte le seguenti: "ed in quelli individuati ai sensi dell'articolo 26 della legge 24 marzo 1997 n. 196, ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e di quello automobilistico".

59. 1. (ex 55. 14). Fioroni, Casinelli, Schietroma, Testa, Michelangeli, Conte.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64," sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati dal Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche e di quello automobilistico".

59. 2. (ex 55. 13). Casinelli, Cerulli Irelli, Alveti, Schietroma, Michelangeli, Alveti, Testa.

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e di quello dell'edilizia.

59. 3. (ex 55. 55). Gardiol.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, al secondo periodo, sopprimere le parole: inferiore a quattro mesi né.

59. 4. (ex 55. 41). Strambi, Cordoni, Gardiol, Lombardi, Bastianoni.

Al comma 1, lettera b), *secondo periodo, sostituire le parole:* quattro mesi *con le seguenti:* un giorno.

59. 5. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, lettera b), *secondo periodo, sostituire le parole:* quattro mesi *con le seguenti:* cento giorni.

59. 6. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere il terzo periodo.

*** 59. 7.** (ex 55. 15). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere il terzo periodo.

*** 59. 8.** (ex 55. 42). Bastianoni, Lombardi, Gardiol, Cordoni, Strambi, Acierno.

Al comma 1, lettera b), *terzo periodo, sostituire le parole:* sei mesi *con le seguenti:* un giorno.

59. 9. Malavenda.

Seguono altri 146 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, lettera b), *terzo periodo, sostituire le parole:* sei mesi *con le seguenti:* 148 giorni.

59. 10. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), *quarto periodo, sostituire la parola:* sessanta *con la seguente:* due.

59. 11. Malavenda.

Seguono altri 48 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, lettera b), *quarto periodo, sostituire la parola:* sessanta *con la seguente:* cinquantuno.

59. 12. Malavenda.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo i casi in cui gli inadempimenti del datore di lavoro abbiano provocato infortuni sul lavoro ovvero causato malattie;

Conseguentemente, alla fine del capoverso, aggiungere le parole: , ad eccezione sempre dei casi in cui gli inadempimenti del datore di lavoro abbiano provocato infortuni sul lavoro ovvero causato malattie.

59. 13. (ex 55. 19). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, sopprimere il secondo periodo.

59. 14. (ex 55. 28). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, secondo periodo, sopprimere le parole: ma che risulta comunque congruo a norma del comma *2-bis* del presente articolo.

59. 15. (ex 55. 16). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-quater, secondo periodo, dopo le parole: ma che risulta comunque congruo *aggiungere le seguenti:* dal competente organo di vigilanza.

59. 16. (ex 55. 17). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al primo comma, lettera b), *capoverso 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole:* sono ridotte alla metà *con le parole:* sono ridotte ad un decimo.

59. 17. (ex 55. 65). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 59. 18.** (ex 55. 101). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

*** 59. 19.** (ex 55. 83). Mazzocchi.

Al comma 1, lettera c), *dopo le parole:* il numero dei lavoratori *aggiungere le seguenti:* non agricoli.

59. 20. (ex 55. 92). Santori, Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, alla lettera c), sopprimere le parole: metà della;

Conseguentemente dopo le parole: ai lavoratori cessati *aggiungere le seguenti:* per tutto il periodo considerato.

59. 21. (ex 55. 40). Strambi, Gardiol, Acierno, Bastianoni, Lombardi, Cordoni.

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: ai lavoratori cessati, *aggiungere le seguenti:* per causa dipendente dal datore di lavoro e non sostituiti.

*** 59. 22.** (ex 55. 8). Prestigiacomo.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: ai lavoratori cessati aggiungere le seguenti: per causa dipendente dal datore di lavoro e non sostituiti.

*** 59. 23.** (ex 55. 58). Alemanno.

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 3-quater sostituire l'ultimo periodo:* Le dichiarazioni costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

59. 24. (ex 55. 66). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 3-quater sostituire l'ultimo periodo:* Le dichiarazioni costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

59. 24. (ex 55. 66). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, lettera d)*, sostituire il capoverso 3-sexies, con il seguente:*

3-*sexies*. — In caso di recepimento dell'accordo provinciale di riallineamento, l'impresa può individuare, in sede di sottoscrizione del verbale aziendale di recepimento del medesimo accordo, i lavoratori e i rispettivi periodi di attività precedenti all'accordo di recepimento per i quali richiedere, l'intesa con le parti che hanno stipulato l'accordo principale e previa adesione, in forma scritta, dei singoli lavoratori interessati, l'adempimento dei relativi obblighi contributivi nella misura della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento. All'adempimento degli obblighi contributivi si provvede per il passato nella misura massima del 50 per cento dei contributi dovuti mediante opzione tra il pagamento in un'unica soluzione ovvero in 40 rate trimestrali, di pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo trimestre solare successivo al contratto di recepimento con maggiorazione degli interessi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per il futuro ed entro un periodo non superiore a 5 anni, con il progressivo allineamento degli obblighi contributivi, mediante incremento per quote annuali costanti dei contributi dovuti e relativi alla differenza tra il 50 per cento definito alla data di stipula degli accordi di riallineamento e l'ammontare finale previsto dalle norme vigenti. Le relative prestazioni sono commisurate all'entità dei contributi versati. L'avvenuto adempimento, previa verifica del competente organo di vigilanza, comporta l'estinzione della relativa contravvenzione, ovvero di ogni altra sanzione amministrativa e civile.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

59. 25. (ex 55. 68). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, lettera d)*, capoverso 3-sexies, primo periodo, dopo le parole:* singoli lavoratori interessati *aggiungere le seguenti:* in quel momento in forza all'azienda;

Conseguentemente, sopprimere la lettera f); al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi *con le parole:* trentasei mesi.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

59. 26. (ex 55. 54). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 1, lettera d), *capoverso 3-sexies, primo periodo, dopo le parole:* singoli lavoratori interessati *aggiungere la frase* in quel momento in forza all'azienda.

*** 59. 27.** (ex 55. 67, 55. 62 e 55. 74). Bono, Armani, alemanno, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Pampo, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1, lettera d), *capoverso 3-sexies, primo periodo, dopo le parole:* singoli lavoratori interessati, *aggiungere le seguenti:* in quel momento in forza all'azienda.

*** 59. 28.** (ex 55. 99). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 1, lettera d), *capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire le parole:* della retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e comunque non inferiore. *con le seguenti:* forfettaria pari.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

59. 29. (ex 55. 84). Mazzocchi.

Al comma 1, lettera d), *capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire la cifra:* 25 *con la seguente:* 126.

59. 30. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti dell'on. Malavenda recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire la cifra: 25 *con la cifra:* 50.

59. 31. (ex 55. 26). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, primo periodo, sostituire la cifra: 25 *con la seguente:* 26.

59. 32. Malavenda.

Al comma 1, lettera d), *capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole:* 40 rate trimestrali *con le seguenti:* 450 rate settimanali.

59. 34. Malavenda.

Seguono altri 398 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, lettera d), *capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole:* 40 rate trimestrali *con le seguenti:* 50 rate settimanali.

59. 33. Malavenda.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, secondo periodo, sostituire la parola: 40 *con la parola:* 20.

59. 35. (ex 55. 27). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, sostituire il terzo periodo con il seguente: Le prestazioni relative nei confronti dei lavoratori dipendenti che hanno prestato la loro attività nei periodi precedenti l'accordo di recepimento, sono garantite ai livelli massimi previsti dalla normativa in vigore, a prescindere dall'entità dei contributi versati.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista da nn. 1 a 9.

59. 36 (ex 55. 25). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, terzo periodo, dopo le parole: Le relative prestazioni *aggiungere la seguente:* previdenziali.

59. 37. (ex 55. 18). Michielon, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, quarto periodo, dopo le parole: ovvero di ogni altra sanzione inserire la seguente: penale.

*** 59. 38.** (ex 55. 81). Mazzocchi.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3 sexies, quarto periodo, dopo le parole: ovvero di ogni altra sanzione , *aggiungere la seguente:* penale, .

*** 59. 39.** (ex 55. 102). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'adempimento degli obblighi contributivi per i periodi pregressi, l'impresa operante nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di riallineamento può utilizzare, anche mediante dichiarazioni sostitutive, i dati delle dichiarazioni trimestrali presentati all'INPS.

59. 40. (ex 55. 38). Paolo Rubino.

Al comma 1, lettera d), capoverso 3-sexies, aggiungere alla fine il seguente periodo: L'imprenditore che ha sottoscritto l'accordo di riallineamento è tenuto a garantire i livelli occupazionali esistenti all'atto della sottoscrizione dell'accordo per un periodo non inferiore a 10 anni.

59. 41. (ex 55. 29). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere infine i seguenti capoversi:*

3-*septies*. Le imprese che aderiscono ai contratti di riallineamento retributivo e che partecipano ai piani per l'emersione di cui all'articolo 55-*bis* sono considerate quali imprese di nuova costituzione qualora non risultino, nel biennio precedente all'adesione all'accordo di riallineamento o al piano di emersione, iscritte al registro delle imprese presso la locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed assoggettate ai regimi fiscali previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività di impresa.

3-*octies*. Le imprese di cui al comma 3-*septies* godono dei benefici previsti dalla legislazione nazionale comunitaria per le imprese di nuova costituzione.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

59. 42. (ex 55. 3, 55. 69 e 55. 79). Pezzoli, Fei, Bono.

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine i seguenti capoversi:

3-*septies*. Le imprese che aderiscono ai contratti di riallineamento retributivo e che partecipano ai piani per l'emersione di cui all'articolo 55-*bis* sono considerate quali imprese di nuova costituzione qualora non risultino, nel biennio precedente all'adesione all'accordo di riallineamento o al piano di emersione, iscritte al registro delle imprese presso la locale camera di commercio. industria, artigianato e agricoltura ed assoggettate ai regimi fiscali previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività di impresa".

3-*octies*. Le imprese di cui al comma 3-*septies* godono dei benefici previsti dalla legislazione nazionale comunitaria per le imprese di nuova costituzione.

Seguono compensazioni Gruppo Forza Italia.

59. 43. (ex 55. 10 e 55. 89). Stradella, Radice, Guidi.

Al comma 1, lettera d), *aggiungere in fine i seguenti capoversi:*

3-septies. Le imprese che aderiscono ai contratti di riallineamento retributivo e che partecipano ai piani per l'emersione di cui all'articolo 55-*bis* sono considerate quali imprese di nuova costituzione qualora non risultino, nel biennio precedente all'adesione all'accordo di riallineamento o al piano di emersione, iscritte al registro delle imprese presso la locale camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed assoggettate ai regimi fiscali previsti dalle disposizioni vigenti per l'esercizio di attività di impresa.

3-*octies*. Le imprese di cui al comma 3-*septies* godono dei benefici previsti dalla legislazione nazionale comunitaria per le imprese di nuova costituzione.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

59. 44. (ex 55. 47 e 55. 50). Ciapusci, Apolloni.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sopprimere le parole da: nei territori diversi *fino alla fine.*

59. 46. (ex 55. 24). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

*** 59. 47.** (ex 55. 7, 55, 11, 55, 88, e 55, 93). Prestigiacomo, Stradella, Radice, Guidi, Sartori, Scarlitti, de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

*** 59. 48.** (ex 55. 57, 55. 63, 55. 1, 55. 70, 55, 71, 55. 75, 55. 78 e 55. 85). Alemanno, Mazzocchi, Pezzoli, Fei, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Pampo.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

*** 59. 49.** (ex 55. 48 e 55. 53). Ciapusci, Apolloni.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione Comunista nn. da 1 al 9.

59. 50. (ex 55. 23). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* trentasei mesi.

59. 51. (ex 55. 72, 55. 61). Bono, Armani, Alemanno.

Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi per le aziende con oltre 50 dipendenti e trentasei mesi per quelle aventi meno di 50 dipendenti.

59. 52. (ex 55. 76). Pampo.

Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* ventiquattro mesi.

59. 53. (ex 55. 100). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 3, sostituire le parole: dodice mesi *con le seguenti:* ottantuno giorni.

59. 54. Malavenda.

Seguono altri 217 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi *con le seguenti:* trecento giorni.

59. 55. Malavenda.

Al comma 3, sostituire la parola: quelli *con le seguenti:* la sottoscrizione dei verbali.

59. 56. (ex 55. 94). Santori, Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Sono fatti, in ogni caso, salvi i verbali aziendali di recepimento sottoscritti tra le parti entro la data di entrata in vigore della presente legge.

59. 57. (ex 55. 39). Paolo Rubino.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I verbali aziendali di recepimento degli accordi provinciali di riallineamento, sottoscritti dai datori di lavoro interessati, depositati ai competenti uffici provinciali del lavoro e alle sedi provinciali dell'INPS entro il 31 dicembre 1998, sono comunque validi ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma I, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

59. 58. (ex 55. 95). Santori, Scaltritti, de Ghislanzoni Cardoli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Gli interventi definiti ai sensi della presente legge per l'emersione del lavoro irregolare sono disposti per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima. I limiti temporali previsti per i contratti di riallineamento retributivo dall'articolo 5 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dal comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 giugno 1997, n. 196, sono prorogati di ulteriori trentasei mesi.

*** 59. 59.** (ex 55. 87 e 55. 12). Guidi, Stradella, Radice.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Gli interventi definiti ai sensi della presente legge per l'emersione del lavoro irregolare sono disposti per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima. I limiti temporali previsti per i contratti di riallineamento retributivo dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dal comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 giugno 1997, n. 196, sono prorogati di ulteriori trentasei mesi.

*** 59. 60.** (ex 55. 73, 55. 2, 55. 77). Pezzoli, Fei, Bono, Mazzocchi, Pampo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-*bis*. Gli interventi definiti ai sensi della presente legge per l'emersione del lavoro irregolare sono disposti per la durata di cinque anni dalla data di entrata in vigore della medesima. I limiti temporali previsti per i contratti di riallineamento retributivo dall'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dal comma 2 dell'articolo 23 della legge 23 giugno 1997, n. 196, sono prorogati di ulteriori trentasei mesi.

*** 59. 61.** (ex 55. 49 e 55. 52). Ciapusci, Apolloni.

(Votazione dell'articolo 59).

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

ART. 59-*bis*.

1. Le amministrazioni locali ed i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro possono costituire, su una base territoriale definita, piani per l'emersione, con l'obiettivo di coordinare e promuovere iniziative per l'emersione del lavoro irregolare. I piani territoriali per l'emersione possono integrare le Iniziative della programmazione negoziata di cui alle legge 23 dicembre 1966, n. 662.

2. Le imprese ed i datori di lavoro che aderiscono ai piani per l'emersione usufruiscono per il periodo del progetto di emersione, dei benefici previsti dai contratti di riallineamento.

3. I soggetti che partecipino ai piani possono accedere ad ulteriori misure di affiancamento per l'emersione, tra i quali l'utilizzo di centri di servizio e di consulenza specializzati nel sostegno alla regolarizzazione, costituiti con collaborazione delle parti sociali e con il tutoraggio delle organizzazioni di impresa e delle aziende per lo sviluppo locale".

*** 59. 01.** (ex 55. 07 e 55. 06). Apolloni, Ciapusci.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

ART 59-*bis*.

1. Le amministrazioni locali ed i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro possono costituire, su una base territoriale definita, piani per l'emersione, con l'obiettivo di coordinare e promuovere iniziative per l'emersione del lavoro irregolare. I piani territoriali per l'emersione possono integrare le iniziative della programmazione negoziata di cui alle legge 23 dicembre 1966, n. 662.

2. Le imprese ed i datori di lavoro che aderiscono ai piani per l'emersione usufruiscono per il periodo del progetto di emersione, dei benefici previsti dai contratti di riallineamento.

3. I soggetti che partecipino ai piani possono accedere ad ulteriori misure di affiancamento per l'emersione, tra i quali l'utilizzo di centri di servizio e di consulenza specializzati nel sostegno alla regolarizzazione, costituiti con collaborazione delle parti sociali e con il tutoraggio delle organizzazioni di impresa e delle agenzie per lo sviluppo locale".

*** 59. 02.** (ex 55. 01, 55. 08, 55. 09). Mazzocchi, Pezzoli, Fei, Bono, Pampo.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

ART. 59-*bis*.

1. Le amministrazioni locali ed i rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro possono costituire, su una base territoriale definita, piani per l'emersione, con l'obiettivo di coordinare e promuovere iniziative per l'emersione del lavoro irregolare. I piani territoriali per l'emersione possono integrare le iniziative della programmazione negoziata di cui alle legge 23 dicembre 1966, n. 662.

2. Le imprese ed i datori di lavoro che aderiscono ai piani per l'emersione usufruiscono per il periodo del progetto di emersione, dei benefici previsti dai contratti di riallineamento.

3. I soggetti che partecipino ai piani possono accedere ad ulteriori misure di affiancamento per l'emersione, tra i quali l'utilizzo di centri di servizio e di consulenza specializzati nel sostegno alla regolarizzazione, costituiti con collaborazione delle parti sociali e con il tutoraggio delle organizzazioni di impresa e delle agenzie per lo sviluppo locale".

*** 59. 03.** (ex 55. 02 e 55. 012). Stradella, Radice, Guidi.

Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

ART. 59-*bis*.

Per le pensioni liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro previste nei casi di pensioni di vecchiaia. Al relativo onere valutato in lire 35 miliardi per il 1999 e in lire 60 miliardi per gli anni successivi si provvede con riduzione dello stanziamento Tabella C, Ministero del tesoro, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972.

59. 0 10. La Commissione.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « so-

cietà di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28

maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza Nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, *sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: – 1.490.000;

2000: – 4.897.000;

2001: – 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1° gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista

dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, *sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: – 1.490.000;

2000: – 4.897.000;

2001: – 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

Sostituire il testo del comma 5 con il seguente:

« Il comma 194 dell'articolo 1 della legge 662/96 è sostituito dal seguente: "194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1° settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-*bis* comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991 convertito con modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 1999, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme, il versamento degli stessi in 12 rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 1999 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 1998, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento" ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10 comma 1 lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica del 2 dicembre 1982, n. 217 e successive modificazioni non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

« 29. A decorrere dal 1° gennaio 1999 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO_2) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 206.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa, e di lire 406.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

All'articolo 2, comma 2, tab. A dell'A.C. 5266 (legge finanziaria 1999) apportare le seguenti modificazioni:

Ministero della pubblica istruzione

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500.000;

2000: – 500.000;

2001: – 500.000.

Ministero del tesoro

1999: – 1.000.000;

2000: – 1.000.000;

2001: – 1.000.000.

Compensazione n. 4 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 2 dell'articolo 16 dell'A.C. 5267 sostituire le parole: 3 per cento *con le seguenti:* 4 per cento.

Compensazione n. 5 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'accisa sul tabacco è aumentata del 2 per cento.

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

A decorrere dal 1° gennaio 1999 la tassa sui superalcolici è aumentata del 10 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Al comma 1 dell'articolo 35 dell'A.C. 5267 sostituire le parole da: con esclusione *sino alla fine del comma con le seguenti:* con esclusione di quelle aventi natura obbligatoria sono ridotti del 5 per cento. Le spese relative del Ministero della difesa sono ridotte del 30 per cento.

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

Aggiungere in fine il seguente comma: all'uopo si provvede mediante economia di spesa derivante dall'articolo 12 A.C. 5267.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad

eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies,* inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale

previdenza sociale – cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero – cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 125 miliardi;

2000: – 125 miliardi;

2001: – 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 300 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO) (8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali – cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 12 miliardi;

2000: – 12 miliardi;

2001: – 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania ***(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).***

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate

dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse – cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: – 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento – cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 6 miliardi;

2000: – 6 miliardi;

2001: – 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare – capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei – cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 68 miliardi;

2000: – 68 miliardi;

2001: – 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 100 miliardi;

2000: – 100 miliardi;

2001: – 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 400 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

(A.C. 5267 – sezione 38)

ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL SENATO

ART. 60.

(Misure organizzative a favore dei processi di emersione).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato per l'emersione del lavoro non regolare con funzioni di analisi e di coordinamento delle iniziative. A tale fine il Comitato, che riceve direttive dal Presidente del Consiglio dei ministri cui risponde e riferisce:

a) attua tutte le iniziative ritenute utili a conseguire una progressiva emersione del lavoro irregolare, anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione tramite i mezzi di comunicazione e nelle scuole;

b) valuta periodicamente i risultati delle attività degli organismi locali di cui al comma 4;

c) esamina le proposte contrattuali di emersione istruite dalle commissioni locali per la successiva trasmissione al CIPE per le deliberazioni del caso.

2. Le amministrazioni pubbliche appartenenti al Sistema statistico nazionale (SISTAN), ivi comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sono tenute a fornire al Comitato, nel rispetto degli obblighi di riservatezza, le informazioni statistiche richieste in loro possesso.

3. Il Comitato è composto da otto membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro delle finanze, dal Ministro per le politiche agricole, dal Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dal Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il componente designato dal Presidente del Consiglio dei ministri svolge le funzioni di presidente. Per assicurarne il funzionamento, presso il Comitato può essere comandato o distaccato, nel numero massimo di 20 unità, personale tecnico ed amministrativo della pubblica amministrazione e degli enti pubblici economici. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni ed enti di appartenenza.

4. A livello regionale e provinciale sono istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, commissioni con compiti di analisi del lavoro irregolare a livello territoriale, promozione di collaborazioni ed intese istituzionali, di assistenza alle imprese finalizzata, in particolare, all'accesso al credito agevolato, alla formazione ovvero alla predisposizione di aree attrezzate, che stipulano contratti di riallineamento retributivo anche attraverso la presenza di un apposito tutore. Le commissioni sono composte da quindici membri: sette, dei quali uno con funzioni di presidente, designati dalle amministrazioni pubbliche aventi competenza in materia, e otto designati, in maniera

paritetica, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Le commissioni, nominate dal competente organo regionale, possono avvalersi di esperti.

5. Le camere di commercio, industria artigianato e agricoltura mettono a disposizione una sede in modo da consentire alla commissione di espletare le sue funzioni. Presso la commissione, per assicurarne il funzionamento, può essere comandato personale della pubblica amministrazione, ivi compresi i ricercatori universitari, restando i relativi oneri a carico delle amministrazioni di provenienza.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 60 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 60.

Sopprimerlo.

*** 60. 1.** (ex 56. 1). Prestigiacomo.

Sopprimerlo.

*** 60. 2.** (ex 56. 18 e ex 56. 12). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Alemanno.

Sopprimere il comma 1.

60. 3. (ex 56. 19). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1 sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) esamina gli accordi provinciali di riallineamento retributivo sotto il profilo della compatibilità con le leggi dello Stato e con le finalità previste dalla presente legge.

*** 60. 4.** (ex 56. 7). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci .

Al comma 1 sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) esamina gli accordi provinciali di riallineamento retributivo sotto il profilo della compatibilità con le leggi dello Stato e con le finalità previste dalla presente legge.

*** 60. 5.** (ex 56. 39). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 1 sostituire la lettera c) *con la seguente:*

c) esamina gli accordi provinciali di riallineamento retributivo sotto il profilo della compatibilità con le leggi dello Stato e con le finalità previste dalla presente legge.

*** 60. 6.** (ex 56. 17 e ex 56. 20. e ex 56. 31). Alemanno, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Pampo.

Sopprimere il comma 2.

60. 7. (ex 56. 21). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 3.

60. 8. (ex 56. 24). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: otto membri, *con le seguenti:* ventiquattro membri di cui otto.

Segue compensazione del Gruppo Alleanza Nazionale.

60. 9. (ex 56. 23 e ex 56. 16). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Alemanno.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: otto membri, *con le seguenti:* ventiquattro membri di cui otto.

Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CCD.

60. 10. ex 56. 8. Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: otto membri *con le seguenti:* ventiquattro membri di cui otto.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

60. 11. (ex 56. 38). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: otto membri *con le seguenti:* ventiquattro membri.

60. 12. (ex 56. 32). Pampo.

Al comma 3, sostituire la parola: otto *con la seguente:* nove *e dopo la parola:* (INAIL) *aggiungere le seguenti:* , dal Presidente dell'Unioncamere.

Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.

60. 13. (ex 56. 36). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I restanti dodici membri sono nominati con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

*** 60. 14.** (ex 56. 37). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I restanti dodici membri sono nominati con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

*** 60. 15.** (ex 56. 9). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: I restanti dodici membri sono nominati con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

*** 60. 16.** (ex 56. 15 e ex 56. 22). Alemanno, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la cifra: 20 *con la seguente:* 190.

60. 17. (ex 56.43) Malavenda.

Seguono altri 189 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima cifra.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la cifra: 20 *con la seguente:* 1.

60. 18. (ex 56.44) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

60. 19. (ex 56. 25). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. I contratti di riallineamento retributivo sono trasmessi al Comitato di cui al

comma 1 a cura delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

*** 60. 20.** (ex 56. 40). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

S*ostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I contratti di riallineamento retributivo sono trasmessi al Comitato di cui al comma 1 a cura delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

*** 60. 21.** (ex 56. 10). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

S*ostituire il comma 4 con il seguente:*

4. I contratti di riallineamento retributivo sono trasmessi al Comitato di cui al comma 1 a cura delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

*** 60. 25.** (ex 56. 27 e 56. 14). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Alemanno.

Al comma 4, sostituire le parole: presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura *con le seguenti:* presso i rispettivi Uffici del lavoro.

Conseguentemente, al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: otto *con la seguente:* sette; *e dopo la parola:* nazionale. *aggiungere le seguenti:* , e uno nominato dall'Unioncamere.

60. 26. (ex 56. 42) Gardiol, Cordoni, Strambi, Lombardi, Bastianoni, Acierno.

Al comma 4, sostituire le parole: presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura *con le seguenti:* presso i rispettivi Uffici del Lavoro.

60. 23. (ex 56. 4). Gardiol, Cordoni, Strambi, Lombardi, Bastianoni, Acierno.

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

60. 24. (ex 56. 26) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Sopprimere il comma 5.

*** 60. 27.** (ex 56. 28. e ex 56. 13) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo, Alemanno.

Sopprimere il comma 5.

*** 60. 28.** (ex 56. 11) Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Sopprimere il comma 5.

*** 60. 29.** (ex 56. 41) Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 5 sopprimere l'ultimo periodo.

60. 30. (ex 56. 29). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Nell'ambito dei provvedimenti volti a definire la fase di transizione e la razionalizzazione delle agenzie di promozione per lo sviluppo esistenti, il Governo è tenuto ad indicare una struttura a cui attribuire la funzione specifica di affiancamento e di consulenza ai piani di emersione definiti e promossi a livello locale ai sensi della presente legge.

*** 60. 31.** (ex 56. 2) Radice.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Nell'ambito dei provvedimenti volti a definire la fase di transizione e la razionalizzazione delle agenzie di promozione per lo sviluppo esistenti, il Governo è te-

nuto ad indicare una struttura a cui attribuire la funzione specifica di affiancamento e di consulenza ai piani di emersione definiti e promossi a livello locale ai sensi della presente legge.

*** 60. 32.** (ex 56. 5. e ex 56. 6) Ciapusci, Apolloni.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente

6. Nell'ambito dei provvedimenti volti a definire la fase di transizione e la razionalizzazione delle agenzie di promozione per lo sviluppo esistenti, il Governo è tenuto ad indicare una struttura a cui attribuire la funzione specifica di affiancamento e di consulenza ai piani di emersione definiti e promossi a livello locale ai sensi della presente legge.

*** 60. 33.** (ex 56. 30 e ex 56. 34) Pezzoli, Fei, Bono, Pampo.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. Nell'ambito dei provvedimenti volti a definire la fase di transizione e la razionalizzazione delle agenzie di promozione per lo sviluppo esistenti, il Governo è tenuto ad indicare una struttura a cui attribuire la funzione specifica di affiancamento e di consulenza ai piani di emersione definiti e promossi a livello locale ai sensi della presente legge.

*** 60. 34.** (ex 56. 35) Guidi.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre

1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dall'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1º febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce

riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza Nazionale.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 14 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 6 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, articolo 1, comma 1, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in contro capitale, *sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: – 1.490.000;

2000: – 4.897.000;

2001: – 4.897.000.

Compensazione n. 10 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: alla tabella C, del Ministero delle finanze, a decorrere dal 1º gennaio 1999 con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi d'intesa con il Ministro del tesoro, l'aliquota sui tabacchi prevista dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è elevata di 1 punto.

Compensazione n. 9 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 12 per cento (vale 360 miliardi).

Compensazione n. 8 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5267, articolo 36, comma 1, tabella C del Ministero del commercio con l'estero, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 6 per cento.

Compensazione n. 7 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente ridurre di pari importo e proporzionalmente alle varie voci, le dotazioni di spese previste dalla tabella C

per il Ministero degli affari esteri, Ministero dei lavori pubblici e Ministero della difesa.

Compensazione n. 2 del Gruppo Misto-C.C.D.

Conseguentemente: all'A.C. 5266, tabella C, Ministero dei lavori pubblici, alla voce: articolo 3, finanziamenti e programmazione dell'attività per altre spese in conto capitale, *sostituire i corrispondenti importi con i seguenti:*

1999: – 1.490.000;

2000: – 4.897.000;

2001: – 4.897.000.

Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-C.C.D.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 2, comma 2, la tabella A è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 500;

2000: – 500;

2001: – 500.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero di grazia e giustizia:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero degli affari esteri:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero della pubblica istruzione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Ministero dell'ambiente:

1999: – 50;

2000: – 50;

2001: – 50.

Ministero dell'università, e della ricerca scientifica e tecnologica:

1999: – 100;

2000: – 100;

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.250;

2000: – 1.250;

2001: – 1.250.

Compensazione n. 1 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, alla tabella A gli accantonamenti dei vari Ministeri sono ridotti del 50 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001 al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 2 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 2, la tabella B è così modificata:

Presidenza del Consiglio dei ministri:

1999: – 100;

2000: – 100:

2001: – 100.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

1999: – 500;

2000: – 300:

2001: – 200.

Ministero per le politiche agricole:

1999: – 200;

2000: – 200:

2001: – 200.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

1999: – 300;

2000: – 200:

2001: – 100.

Totale:

1999: – 1.100;

2000: – 800:

2001: – 600.

Compensazione n. 3 del Gruppo Forza Italia.

All'articolo 2, comma 3, tabella C, gli stanziamenti sono ridotti del 20 per cento per gli anni 1999, 2000 e 2001.

Compensazione n. 4 del Gruppo Forza Italia.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

(A.C. 5267 – sezione 39)

ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 61.

(Misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso).

1. Al fine di intensificare l'azione di controllo contro il fenomeno del lavoro non regolare, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero delle finanze, l'INPS, l'INAIL e le aziende sanitarie locali coordinano le loro attività in materia ispettiva e di controllo degli adempimenti fiscali e contributivi, nonché in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche attraverso la predisposizione di appositi programmi mirati, di specifiche iniziative formative comuni del personale addetto ai predetti compiti, nonché l'istituzione di unità operative integrate. Tali attività, assunte su iniziative del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in sede nazionale e dalla regione in sede locale, si espletano, in particolare, nelle aree territoriali ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso, anche sulla base delle attività di analisi e di coordi-

namento espletate dal Comitato di cui all'articolo 56, comma 1, nonché delle attività espletate dalle commissioni regionali e provinciali di cui al comma 4 del medesimo articolo.

2. Al medesimo fine di cui al comma 1, una quota pari all'1 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni contributive accertate dalle direzioni provinciali del lavoro – servizio ispezione del lavoro, è destinata a corsi di formazione e di aggiornamento del personale addetto e da assegnare al predetto servizio. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite le modalità di assegnazione e di utilizzo delle somme di cui al presente comma.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 61 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 61.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: INPS, INAIL *aggiungere le seguenti:* , la SIAE.

61. 1. *(ex* 57. 2*)* Altea, Sciacca.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: nelle aree territoriali ovvero nei settori di attività in cui il fenomeno risulta maggiormente diffuso *aggiungere le seguenti parole:* e con particolare attenzione alla lotta contro l'impiego di minori.

61. 2. *(ex* 57. 3*)* Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini, Bagliani.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 103 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di inquinamento ambientale e territoriale, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso l'INAIL.

61. 3. Malavenda.

Seguono altri 101 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 99 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di inquinamento ambientale e territoriale, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

61. 4. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di inquinamento ambientale e territoriale, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso l'INPS.

61. 5. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di inquinamento ambientale e territoriale, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso il Ministero dell'Ambiente.

61. 6. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso l'INPS.

61. 7. Malavenda.

Seguono altri 99 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 103 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso l'INAIL.

61. 8. Malavenda.

Seguono altri 101 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

61. 9. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 99 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, accertate dalle preposte autorità ispettive, è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso il Ministero delle Finanze.

61. 10. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni contributive, accertate dalle direzioni provinciali del lavoro — sezione ispezione del lavoro — è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

61. 11. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni amministrative relative alle omissioni contributive, accertate dalle direzioni provinciali del lavoro — sezione ispezione del lavoro — è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso l'INAIL.

61. 12. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 100 per cento dell'importo delle sanzioni ammini-

strative relative alle omissioni contributive, accertate dalle direzioni provinciali del lavoro — sezione ispezione del lavoro — è destinata all'assunzione di personale ispettivo presso il Ministero delle finanze.

61. 13. Malavenda.

Seguono altri 98 emendamenti recanti variazioni di diversa entità al medesimo testo.

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-*bis*.

(Norme in materia di lavoro agricolo occasionale).

1. Al fine di perseguire obiettivi di sviluppo dell'economia e crescita dell'occupazione è esteso al settore agricolo il ricorso a forme di lavoro *part-time*.

2. È considerato lavoro occasionale quello prestato per un periodo massimo di venti giorni all'anno alle dipendenze di titolare di impresa agricola diretto coltivatore, privo di dipendenti assunti a tempo indeterminato e che a fronte di un fabbisogno di manodopera eccedente le possibilita di reperimento nell'ambito del proprio nucleo familiare convivente o comunque tra i parenti affini entro il 4° grado, ricorra per la raccolta di prodotti agricoli, la cui maturazione e raccolta avviene in un limitato periodo di tempo, all'apporto di manodopera altrimenti non occupata.

3. I prodotti di cui al comma 1 si identificano in uva, olive e frutta raccolta da specie arboree.

4. I datori di lavoro agricolo devono reperire la manodopera di cui al comma 1 fra persone disoccupate aventi un minimo di esperienza.

5. Il datore di lavoro agricolo ha l'onere di stipulare preventivamente una polizza per la responsabilità civile per le ipotesi di infortunio e morte secondo massimali individuati a livello regionale dall'INAIL e di trasmetterne copia al suddetto ente.

6. Sul premio calcolato dall'INAIL, è dovuto un contributo nella misura del 10 per cento a favore della Gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni presso l'INPS. Detto contributo viene calcolato e versato dall'INAIL all'INPS contestualmente al premio dovuto all'INAIL.

7. Il datore di lavoro è esonerato da ogni altro adempimento nei confronti della pubblica amministrazione.

8. I datori di lavoro agricolo sono tenuti ad osservare le norme relative alla sicurezza negli ambienti di lavoro e quanto stabilito in termini di regolamentazione degli orari di lavoro.

9. I datori di lavoro agricolo danno ai dipendenti un compenso sulla base di criteri stabiliti e concordati a livello provinciale con le organizzazioni di categoria.

10. L'INAIL è titolare del potere di vigilanza e controllo, con facoltà di esercitarlo direttamente o tramite funzionari di altri enti di diritto pubblico muniti di apposita delega.

11. Le sanzioni per il mancato rispetto di tale normativa sono comminate dall'ente di controllo in misura che si tenga conto dei massimali agenti in zona e del numero di addetti impiegati, con un minimo di 1 milione di lire per ettaro o persona occupata.

12. L'applicazione di sanzioni da parte dell'INAIL fa decadere il datore di lavoro dal diritto di operare ai sensi del comma 1 per tutta la durata dell'annata agraria successiva a quella in cui è stata accertata l'infrazione.".

61. 01. *(ex* 57. 0. 5*)* Lembo, Michielon, Anghinoni.

(A.C. 5267 – sezione 40)

ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 62.

(Disposizioni in materia di agenzie per l'impiego e di competenze in materia di contenzioso previdenziale nel settore agricolo).

1. I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle agenzie regionali per

l'impiego di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, sono rinnovati ovvero prorogati fino alla data dell'effettivo trasferimento delle risorse alle regioni disposto ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

2. Le competenze relative al contenzioso previdenziale del settore agricolo, già attribuite alla Commissione provinciale per la manodopera agricola, sono conferite alle Commissioni provinciali di cui all'articolo 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457.

3. Nell'ambito del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, la somma di lire 15 miliardi è destinata al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 450.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 62 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 62.

Sopprimerlo.

62. 1. (ex 58. 3). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Zaccheo.

Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque non oltre il 31 dicembre 1999.

62. 3. (ex 58. 1). Bonato, Giordano, Bertinotti, Boghetta, Cangemi, De Cesaris, Lenti, Malentacchi, Mantovani, Nardini, Edo Rossi, Valpiana, Vendola.

Sopprimere il comma 2.

62. 4. (ex 58. 6). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Al comma 2 aggiungere, in fine le seguenti parole:

assicurando in ogni caso la presenza delle rappresentanze dei produttori agricoli.

62. 2. (ex 58. 4). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-*bis*. Restano impregiudicate sia le attribuzioni dell'ente previdenziale per tutta l'attività preordinata alla formazione del titolo esecutivo, sia le potestà di regolare in piena libertà la fase del pagamento spontaneo, concedendo in tale fase, se del caso, dilazioni o rateazioni, soprattutto con riguardo ai contributi dovuti da enti pubblici territoriali e ai contributi agricoli arretrati o pendenti alla data del 31 dicembre 1998, per i quali il Governo dovrà approntare un provvedimento di rateizzazione della sola quota capitale.

62. 5. (ex 58. 7). Possa, Cicu, Marras, Pagliuca, Rosso.

All'articolo 62, comma 3, le parole: di cui all'articolo 2, comma 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 450 *sono sostituite dalle seguenti:* di cui alla legge n. 40 del 1987, in materia di formazione professionale.

62. 6. Governo.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-*bis*.

1. I termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, sono prorogati di un anno.

Segue compensazione del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania n. 13.

62. 01. (ex 58. 0. 20). Anghinoni, Vascon, Dozzo, Giorgetti.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-*bis*.

1. È istituito il Fondo per la riduzione degli oneri previdenziali e contributivi a carico delle imprese sul lavoro di nuova formazione.

2. Il Fondo è alimentato annualmente dai risparmi per la minore spesa per interessi e dai risparmi pari almeno all'1 per cento delle spese di parte corrente dei ministeri.

3. Con decreto del Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, di concerto con il Ministro del Lavoro e previdenza sociale saranno stabiliti annualmente i criteri e le modalità di accesso al Fondo.

62. 02. (ex 58. 0. 21). Casini, Giovanardi, Peretti, Baccini, Carmelo Carrara, D'Alia, Del Barone, Follini, Galati, Liotta, Lucchese, Marinacci.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-*bis*.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

62. 03. (ex 58. 0. 22). Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-*bis*.

(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, relativamente alle materie di competenza delle medesime, compatibilmente con gli statuti e le relative norme di attuazione.

62. 04. (ex 58. 0. 23). Fontan, Stucchi, Fontanini, Luciano Dussin.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-*bis*.

(Disposizioni in materia di amministrazione condominiale volta a regolamentare il settore sotto il profilo tributario e del contenzioso).

1. I compensi percepiti in seguito all'esercizio dell'attività di amministratore di condominio, da chiunque esercitata, con o senza l'impiego di mezzi organizzati, sono assoggettati all'imposta sul valore aggiunto.

62. 06. (ex 58. 0. 29). Apolloni.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-*bis*.

(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio).

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'articolo 1 legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ulteriormente prorogate fino al periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2000.

Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.

62. 05. (ex 58. 0. 26). Antonio Rizzo, Bono.

Dopo l'articolo 62, aggiungere il seguente:

ART. 62-*bis*.

(Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio).

1. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 5 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono ulteriormente prorogate fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000.

Conseguentemente alla Tabella A, articolo 2, comma 2, A. C. 5266 Presidenza del Consiglio dei Ministri apportare le variazioni:

1999: — 100 miliardi;
2000: — 80 miliardi;
2001: — 60 miliardi.

Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 6.

62. 07. (ex 58. 0. 32). Lavagnini.

COMPENSAZIONI

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Conseguentemente all' A. C. 5267 dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

ART. 14-*bis*.

All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)* aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato;

ed al comma 1, lettera *b),* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato. ».

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A. C. 5267 dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-*bis*.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Conseguentemente all'allegato 1 (articolo 8, comma 1) annesso all'A.C. 5267 sopprimere le parole: per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*: lire 78 per metro cubo;

b) per gli altri usi civili lire 250 per metro cubo.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

Per il triennio 1999-2001, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 3 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A. C. 5267, sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 1999-2001, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5267, dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-*bis*.

(Disposizioni in materia di IVA).

Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64), 123-*ter*) e 127-*decies*);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-*novies,* inserire in fine le seguenti parole : « con esclusione delle prestazioni relative alla *business class* ».

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente a decorrere dal 1º gennaio 1999 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere e comunque in misura non superiore a cinque punti percentuali.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C: Ministero per i Beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994:

Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (15.1.2.2. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800; 15.2.1.1. Fondo unico per lo spettacolo – capp. 7870, 7871, 7873, 7874), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 900 miliardi;

2001: – 900 miliardi.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Presidenza del Consiglio dei ministri, legge n. 396 del 1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica (19.2.1.1. Fondo per Roma capitale – cap. 7900), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 200 miliardi;

2000: – 200 miliardi;

2001: – 200 miliardi.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito nella legge n. 70 del 1993: Norme concernenti trasferimenti all'INPS per i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo (3.1.2.24. Istituto nazionale previdenza sociale – cap. 4517), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 191 miliardi;

2000: – 196 miliardi;

2001: – 96 miliardi.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, decreto-legge n. 694 del 1981, convertito in legge n. 19 del 1982: Modificazioni al regime fiscale sullo zucchero e finanziamento degli aiuti nazionali previsti dalla normativa comunitaria nel settore bieticolo-saccarifero (AIMA) (3.1.2.15. Cassa conguaglio zucchero – cap. 4542), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 125 miliardi;

2000: – 125 miliardi;

2001: – 125 miliardi.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 610 del 1982: Riordinamento dell'azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) (3.1.2.11. Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo – capp. 4531, 4532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 300 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 11 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania
(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 701 del 1984: Aumento del contributo ordinario dello Stato all'Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO)

(8.1.2.1. Istituto di ricerca e studi economici e congiunturali – cap. 6335) *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 12 miliardi;

2000: – 12 miliardi;

2001: – 12 miliardi.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. Aree depresse – cap. 9012), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 900 miliardi;

2000: – 4.550 miliardi;

2001: – 4.650 miliardi.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, legge n. 208 del 1998: Attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse:

articolo 1, comma 1: Prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (6.2.1.3. Aree depresse – cap. 7603), *apportare la seguente variazione:*

1999: – 1.000 miliardi.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali, legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » di (3.1.1.0. Funzionamento – cap. 1538), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 6 miliardi;

2000: – 6 miliardi;

2001: – 6 miliardi.

Compensazione n. 15 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella C, Ministero dell'ambiente, legge n. 979 del 1982: Disposizioni per la difesa del mare (articolo 7) (8.1.2.1. Difesa del mare – capp. 4635, 4637; 8.2.1.2. Mezzi navali ed aerei – cap. 8630), *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 68 miliardi;

2000: – 68 miliardi;

2001: – 68 miliardi.

Compensazione n. 16 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 35, comma 1, sostituire le parole: 5 per cento *con le seguenti:* 20 per cento.

Compensazione n. 17 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5267, all'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. Per il triennio 1999-2001 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente: si considera abrogato il comma 126 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 18 con il seguente: (Disposizioni in materia di straordinari e di compensi).

Compensazione n. 18 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Presidenza del Consiglio dei ministri, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 100 miliardi;

2000: – 100 miliardi;

2001: – 100 miliardi.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

Conseguentemente all'A.C. 5266, alla tabella B, rubrica Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, *apportare le seguenti variazioni:*

1999: – 400 miliardi;

2000: – 300 miliardi;

2001: – 300 miliardi.

Compensazione n. 20 del Gruppo Lega nord per l'indipendenza della Padania *(Compensazione utilizzabile nei limiti dell'importo da coprire).*

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-*ter*. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui al-

l'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-*quater*. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 1999 non inferiore a 500 miliardi l'anno, ed a 1.000 miliardi l'anno a partire dall'anno 2000 di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.
(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

*Conseguentemente, alla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria (A.C. 5255-*bis), *ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 5 per cento.*

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di settembre 1998, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti previdenziali presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, delle legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1999, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 6 per cento annuo, nel limite massimo del 30 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvertire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in un massimo di quaranta rate trimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1999. L'ammontare delle rate deve essere maggiorato degli interessi di dilazione pari al 5 per cento annuo.

3. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, sono ammessi ad imputare alla quota capitale del debito contributivo in essere nei confronti di ciascun Ente previdenziale le eventuali somme già versate e non ancora attribuite alle rispettive posizioni assicurative, a titolo di contributi, di premi, di interessi in luogo delle sanzioni civili, ad eccezione delle somme già versate a titolo di interessi di dilazione, per effetto delle domande di condono, non perfezionate per qualsivoglia motivo, presentate nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con le modifiche di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché per effetto delle domande di regolarizzazione contributiva previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, dall'articolo 18, commi da 1 a 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dal-

l'articolo 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dall'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, e dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40. Detti importi dovranno essere imputati, con riferimento ai periodi oggetto delle disposizioni di cui al successivo comma 5, alle partite debitorie più remote.

4. L'importo complessivo dei contributi o premi imputati e residuati dopo le operazioni del comma precedente costituisce riferimento per l'individuazione del limite massimo del 30 per cento degli interessi dovuti in luogo delle sanzioni civili ed è soggetto alle altre disposizioni dei commi 1 e 2.

5. I soggetti interessati all'imputazione di cui al precedente comma 3, sono tenuti a presentare, entro il termine del 31 marzo 1999 apposita domanda a ciascun Ente previdenziale competente, specificando le somme già versate per ciascuno dei titoli sopra indicati nonché la normativa di riferimento utilizzata per la sanatoria dei periodi contributivi già oggetto di domande di regolarizzazione, sia in un'unica soluzione, sia in via rateizzata.

6. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 230, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La regolarizzazione prevista dalle disposizioni precedenti estingue, altresì, i reati e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio, connessi con adempimenti di qualsiasi natura previsti da leggi speciali in materia previdenziale ed assistenziale, anche se non comportino il versamento di contributi e di premi.

7. Le singole partite debitorie di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 30 settembre 1999, sono estinte unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo della loro riscossione.

Compensazione n. 4 del Gruppo Alleanza Nazionale.

I trasferimenti destinati alle Ferrovie dello Stato SpA e alle Poste italiane SpA per l'anno 1999, sono ridotti rispettivamente di 1.000 miliardi e di 700 miliardi.

Compensazione n. 6 del Gruppo Forza Italia.

(A.C. 5267 – sezione 41)

ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 63.

*(Modifiche all'articolo 1-*septies *del decreto-legge n. 78 del 1998).*

1. All'articolo 1-*septies*, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, le parole: « all'articolo 3, comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « all'articolo 3, commi 1 e 2, » e le parole: « 31 dicembre 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».

EMENDAMENTO ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 63 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 63.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole: "nel limite di 1.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite di 3.000 unità" ».

63. 1. Governo.

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

ART. 63-*bis*.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano nel rispetto e nei limiti degli statuti di autonomie e delle relative norme di attuazione.

63. 01. Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Dopo l'articolo 63 aggiungere il seguente:

ART. 63-*bis*.

1. È abrogato il decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378 (recante restituzione del contributo straordinario per l'Europa ed altre disposizioni tributarie urgenti). Restano in ogni caso validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti del prodotto e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 2 novembre 1998, n. 378.

63. 02. Governo.

(A.C. 5267 – sezione 42)

ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 64.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° gennaio 1999, salvo che sia espressamente stabilita una diversa decorrenza.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 64 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 64.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64.

(Entrata in vigore).

1. Per la presente legge è espressamente stabilita l'entrata in vigore dal 31 dicembre 2027.

64. 1. (ex 59. 1) Malavenda.

Seguono altri 729 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima data

Sostituirlo con il seguente:

ART. 64.

(Entrata in vigore).

1. Per la presente legge è espressamente stabilita l'entrata in vigore dal 28 febbraio 2025.

64. 2. (ex 59. 2) Malavenda.

(A.C. 5267 – sezione 43)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Servizi pubblici e servizi a rete).

1. Per gli anni 1999 e 2000 tutti i corrispettivi a qualsiasi titolo dovuti in misura fissa dalle imprese per l'esercizio di servizi pubblici, ovvero di servizi a rete in base a concessione, autorizzazione, licenza o altro atto di consenso da parte dello Stato, con esclusione di quelli di cui al comma 2, continuano ad essere corrisposti

nella misura prevista per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione per gli anni medesimi.

2. I titolari di concessioni di servizi di telecomunicazioni ovvero di licenze per l'installazione e fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche, per servizi di telefonia vocale o di servizi di comunicazione mobili e personali, versano un contributo finalizzato alla promozione, diffusione e sviluppo della società dell'informazione attraverso tecnologie, servizi e sistemi innovativi. Tale contributo è determinato per il 1999 nella misura del 3 per cento, per il 2000 nella misura del 2,7 per cento, per il 2001 nella misura del 2,5 per cento e per il 2002 nella misura del 2 per cento, calcolata sul fatturato relativo a tutti i servizi e prestazioni di telecomunicazioni dell'anno precedente. Il contributo è versato entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio a cui il fatturato si riferisce. Entro il 15 dicembre di ciascun anno è versato un acconto sul contributo dovuto per l'anno successivo pari per il 1999 al 70 per cento, per il 2000 all'85 per cento e per il 2001 e gli anni successivi al 95 per cento del contributo dovuto per l'anno precedente. Per il 1999 l'acconto è determinato in relazione alle previsioni di fatturato per lo stesso anno, in misura, comunque, non inferiore al fatturato 1998. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni.

3. Dal 1° gennaio 1999 agli esercenti dei servizi pubblici di telecomunicazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 188 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156.

4. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, sono abrogati e sono annullati eventuali effetti intervenuti in attuazione delle disposizioni predette.

5. Con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i servizi di telecomunicazioni ad uso privato attraverso l'introduzione degli istituti della licenza individuale, della autorizzazione generale e della dichiarazione.

6. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono fissati i contributi inerenti alle attività di telecomunicazioni ad uso privato sulla base dei criteri stabiliti nei commi 20 e 21 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, in misura comunque non inferiore a quella dovuta per il 1998, aumentata di una percentuale pari al tasso programmato di inflazione.

7. Fino all'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 si applicano le disposizioni del codice postale e delle telecomunicazioni relative alle concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso privato.

8. I contributi per l'attività ad uso privato svolta dalle società costituite ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono regolati dalle disposizioni dei commi 2 e seguenti del presente articolo; quelli per l'attività ad uso pubblico svolta dalle medesime società sono regolati dal decreto del Ministro delle comunicazioni 5 febbraio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1998.

ARTICOLO AGGIUNTIVO E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATO NELLA SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1998

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 16.01 DEL GOVERNO

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3. A valere dall'anno 1999 il diritto annuale di licenza per gli esercizi di vendita di prodotti alcolici, previsto dall'articolo 63, comma 2, lettera *e)* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è abrogato.

4. All'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 aottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera *b)* è sostituita dalla seguente: « *b)* sigari e sigaretti ..... 23 per cento »; la lettera *c)* è soppressa.

5. Alle minori entrate derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'aumento della componente specifica dell'imposta di consumo sulle sigarette, in applicazione dell'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

0. 16. 01. 1. La Commissione.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-*bis*.

1. Per la ristrutturazione delle reti distributive il reddito di impresa degli esercenti impianti di distribuzione carburante è ridotto, a titolo di deduzione forfettaria, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare lordo dei ricavi dicui all'articolo 53, comma 1, lettera *a)*, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

a) 1,1 per cento dei ricavi fino a lire 2 miliardi;

b) 0,6 per cento dei ricavi oltre 2 miliardi e fino a lire 4 miliardi;

c) 0,4 per cento dei ricavi oltre lire 4 miliardi.

La presente disposizione si applica per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1998 e per i due periodi di imosta successivi. Per il periodo di imposta 2000 la misura della deduzione forfettaria viene ridotta di un terzo.

Conseguentemente nell'A.C. 5266 apportare le seguenti variazioni:

Tabella A Ministero tesoro, bilancio e programmazione economica:

1999: /
2000: /
2001: -30.000.

Ministero dei trasporti:

1999: -38.000
2000: /
2001: /

Ministero dell'interno:

1999: -10.000
2000: -50.000
2001: /

Ministero della difesa:

1999: -12.000
2000: /
2001: /

Ministero dei beni e della attività culturali:

1999: -10.000
2000: /
2001: /

Ministero dell'ambiente:

1999: -10.000
2000: /
2001: /

16. 01. (*nuova formulazione*) Governo.

(A.C. 5267 – sezione 44)

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 20.

(Norme di interpretazione autentica, di utilizzazione del personale scolastico e trattamento di fine rapporto).

1. Il quinto comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato.

2. Il terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, si interpreta nel senso che a coloro che hanno superato il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 del predetto decreto dal giudizio di conferma è attribuito il trattamento economico spettante ai professori associati all'atto del conseguimento della conferma in ruolo.

3. L'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341, si interpreta nel senso che l'incremento del 42 per cento, a decorrere dal 1° maggio 1986, del trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie di personale ad essi equiparate non produce effetti sull'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per i docenti ed i ricercatori universitari che optino per il regime di impegno a tempo pieno, i cui importi restano determinati nelle misure stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72.

4. Le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi, né a rivalutazione monetaria.

5. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge vertenti sulle materie di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

6. Fatta salva l'esecuzione dei giudicati definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme corrisposte in difformità da quanto disposto dai commi 1, 2, 3 e 4 sono considerate a titolo di acconto sui trattamenti economici e pensionistici in essere e recuperate con i futuri miglioramenti comunque spettanti sui trattamenti stessi.

7. Ai compensi per le prestazioni di cui all'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, così come disciplinate autonomamente dai regolamenti degli atenei, si applica la disciplina vigente per l'attività libero-professionale intramuraria di cui all'articolo 47, comma 1, lettera *e)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi, per i compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, dell'opera di docenti e dirigenti scolastici, forniti di adeguati titoli culturali, scientifici e professionali, nei limiti di un contingente non superiore a cinquecento unità, determinato con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Presso gli enti e le associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psicosociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti e che risultano iscritti all'albo di cui all'articolo 116 del testo unico delle leggi in materia di disciplina di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, possono essere disposte, ai sensi dell'articolo 105 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Alle associazioni professionali del personale direttivo e docente ed agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono essere assegnati docenti e dirigenti scolastici nel limite massimo di cento unità. Le assegnazioni di cui al presente comma, ivi comprese quelle presso l'amministrazione sco-

lastica centrale e periferica, comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Il personale collocato fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. I docenti e i dirigenti scolastici, all'atto del rientro in ruolo hanno priorità di scelta tra le sede disponibili. Qualora il collocamento fuori ruolo abbia avuto durata non superiore ad un anno scolastico essi sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del collocamento fuori ruolo. È abrogato l'articolo 456 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con eccezione dei commi 12, 13 e 14.

9. A decorrere dall'anno scolastico 2000-2001 le associazioni professionali del personale direttivo e docente e gli enti cooperativi da esse promossi, nonché gli enti ed istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione possono chiedere contributi in sostituzione del personale assegnato. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono individuati modalità e tempi per sostituire le assegnazioni con contributi nel limite massimo delle economie di spesa realizzate per effetto della riduzione delle assegnazioni stesse. Sull'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 8 e al presente comma il Ministro della pubblica istruzione presenta annualmente una relazione al Parlamento.

10. Possono essere disposti comandi di durata annuale del personale di cui al comma 8 presso università degli studi e altri istituti di istruzione superiore, associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, nonché presso enti, istituzioni o amministrazioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, impegni nel campo della formazione e in campo culturale e artistico, su loro richiesta e con oneri interamente a loro carico. I comandi che hanno complessivamente durata superiore ad un anno scolastico comportano la perdita della sede di titolarità. A tal fine i periodi trascorsi in posizione di comando ai sensi del comma 8 e del presente comma si sommano se fra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

11. Sono abrogati i commi 3 e 9, con eccezione degli ultimi due periodi, dell'articolo 453 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comma 2 dello stesso articolo 453 è sostituito dal seguente:

« *2.* Per la partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorso e di esami e ai convegni e congressi di cui al comma 1 e per gli incarichi di cui al comma 4 il personale può essere esonerato dai normali obblighi di servizio per la durata dell'incarico ».

12. Le economie di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 11, stimate in lire 25 miliardi in ragione d'anno, sono utilizzate nel limite del 60 per cento, quantificato in lire 15 miliardi a decorrere dall'anno 1999, per elevare il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i compensi dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Nel limite di spesa complessiva è altresì attribuito un compenso per i componenti dei consigli di classe presso cui si svolgono gli esami preliminari ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

13. I docenti e i dirigenti scolastici che hanno superato il periodo di prova possono usufruire di un periodo di aspettativa non retribuita della durata massima di un anno scolastico ogni dieci anni. Per i detti periodi i docenti e i dirigenti possono

14. Nell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, dopo il comma 2, è inserito, il seguente:

« 2-*bis*. Per ottimizzare le risorse disponibili nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa integrata fra istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 138 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, i corsi di specializzazione e perfezionamento di cui al comma 2 possono essere istituiti in tutti gli istituti di istruzione secondaria superiore nell'ambito delle attuali disponibilità di bilancio ».

15. Al comma 1 dell'articolo 294 del testo unico approvato con decreto legisla-

tivo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunte, in fine, le parole: « , anche a riposo ».

16. La somma da destinare effettivamente ai fondi gestori di previdenza complementare, ai sensi dell'articolo 59, comma 56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, resta stabilita in lire 200 miliardi annue. Nei limiti di tale importo sono trasferite ai predetti fondi quote degli accantonamenti annuali del trattamento di fine rapporto dei lavoratori interessati.

17. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si provvede, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a disciplinare l'accantonamento, la rivalutazione e la gestione dell'1,5 per cento dell'aliquota contributiva relativa all'indennità di fine servizio prevista dalle gestioni previdenziali di appartenenza da destinare alla previdenza complementare del personale che opta per la trasformazione dell'indennità di fine servizio in trattamento di fine rapporto, nonché i criteri per l'attribuzione ai fondi della somma di cui al comma 16.

18. Le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpretano nel senso che il trattamento tributario di cui alla lettera *a)* si applica anche alle somme erogate ai sensi della lettera *b)*, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

ARTICOLO AGGIUNTIVO E SUBEMENDAMENTO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 18 NOVEMBRE 1998

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 20. 02 DEL GOVERNO

Sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 1999/2000, i libri di testo, nonché i materiali didattici per gli alunni che frequentano la scuola media pubblica inferiore e fino al compimento, in istituti pubblici, dell'intera fascia dell'obbligo, sono interamente gratuiti. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto ministeriale contenente criteri e modalità di attuazione relativi a quanto previsto dal presente articolo.

Conseguentemente compensazioni del Gruppo Misto-Rifondazione comunista.

0. 20. 020. 1. Bonato, Giordano, Lenti.

Dopo l'articolo 20, inserire il seguente:

ART. 20-*bis*.

Con successivo provvedimento legislativo si provvederà ad incrementare le disponibilità già destinate dagli enti locali alla fornitura gratuita totale o parziale dei libri di testo nella scuola elementare al fine di estendere tale fornitura a tutta la scuola dell'obbligo, con la previsione di modalità e condizioni che danno titolo alla fruizione del predetto beneficio. Con il medesimo provvedimento sarà altresì disciplinata la possibilità dell'assegnazione dei libri di testo in comodato agli alunni della scuola secondaria superiore.

20. 020. Governo.

(Per gli articoli aggiuntivi 20. 01, 20. 02, 20. 07, 20. 06, 20. 09 e 20. 11, vedi allegato A, seduta del 18 novembre 1998 – A.C. 5267 – sezione 4).

(A.C. 5267 – sezione 45)

ORDINI DEL GIORNO

Per gli ordini del giorno si rimanda all'allegato A-*bis* n. 440.

440. **Allegato A-*bis***

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Disegno di legge n. 5267 (Sezione 45 – Ordini del giorno) 3

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

(A.C. 5267 – Sezione 45)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

i Presidenti delle Province regionali della Sicilia, riuniti nella sede dell'Unione regionale delle province siciliane il 21 ottobre 1998, hanno preso in esame la manovra finanziaria dello Stato per il 1999;

rilevato che il previsto aumento di trenta lire sul prezzo della benzina avrà certamente un pesante effetto negativo per l'economia dell'isola, aggravando enormemente i costi di trasporto dei suoi prodotti, considerata la sua posizione periferica e la lontananza dai mercati nazionali e internazionali;

rilevato che la Sicilia contribuisce per il 40 per cento nella produzione nazionale degli idrocarburi, pagando un costo enorme dal punto di vista ambientale;

considerato che, in contrasto con le dichiarazioni di tutte le forze politiche in direzione del superamento della questione meridionale, si infliggono, invece, da parte dello Stato norme tributarie e manovre di finanza che colpiscono la già fragile struttura produttiva dell'isola,

impegna il Governo

a prevedere per la Sicilia tariffe differenziate sul prezzo della benzina, senza le quali si metterebbe in pericolo l'esistenza della piccola e media impresa siciliana, aggravando ulteriormente la già pesante situazione economica e occupazionale dell'isola.

9/5267/1 Trantino, Caruso, Prestigiacomo, Rallo.

La Camera,

considerato che:

la Commissione difesa, nel parere espresso sul disegno di legge collegato n. 5267 il 29 ottobre scorso, ha espressamente rilevato la necessità di un potenziamento dell'organico del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, i cui organici ammontano a 145 unità, rilevando « l'opportunità di prevedere che il Governo assuma le iniziative necessarie ad incrementare gli organici del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, portandoli ad almeno 400 unità, in modo da assicurare l'istituzione di nuclei operativi in tutte le regioni italiane, nonché in aree, anche infraregionali, caratterizzate dalla elevata concentrazione di beni culturali ed archeologici »;

rilevato che nel decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante: « Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », all'articolo 3, comma 4, si prevede il collegamento funzionale del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, a sottolineare l'indispensabile contributo del Comando per rendere efficace la politica del Ministro per la preservazione del patrimonio artistico della Nazione;

rilevato che il Ministro per i beni e le attività culturali, nel corso di una intervista rilasciata al Corriere della sera del 1° novembre scorso, ha espressamente dichiarato: « Chiederò alla collega Jervolino un rinforzo del Nucleo dei Carabinieri della tutela del patrimonio guidati dal generale Roberto Conforti »;

consolidata l'entità ed il valore del patrimonio artistico nazionale ed i rischi ai quali è quotidianamente esposto,

impegna il Governo

ad incrementare di 255 unità l'organico del Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico.

9/5267/2 Romano Carratelli, Lumia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267,

considerato che con l'articolo 4 vengono introdotte norme che consentono alle piccole e medie imprese, ubicate in province confinanti con le aree di cui all'obiettivo 1 ed in cui il tasso medio di disoccupazione allargato sia superiore alla media nazionale, di usufruire di un credito d'imposta per ogni nuovo assunto a partire dal 1° gennaio 1999;

considerato anche che lo spirito della norma è quello di consentire un passaggio graduale tra aree non incentivate ed aree incentivate, naturalmente in presenza di un alto tasso di disoccupazione;

considerato ancora che la contiguità prevista con le aree di cui all'obiettivo 1, per l'applicabilità delle norme, deve intendersi nel senso di una contiguità con aree che comunque risultano incentivate nella misura prevista dall'obiettivo 1;

considerato infine che la provincia di Rieti, con tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, confina con la regione Abruzzo che, pur essendo virtualmente uscita dall'obiettivo 1, ne conserva comunque gli incentivi fino al 31 dicembre 1999,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto necessario ad individuare le province interessate ai benefici di cui all'articolo 4, a considerare la provincia di Rieti, come « di fatto » confinante con le aree di cui all'obiettivo 1.

9/5267/3 Carotti.

La Camera,

considerato che è indispensabile per l'economia del nostro Paese tutelare lo sviluppo delle aziende che producono il « Made in Italy »;

considerato, altresì, che molti operatori utilizzano impropriamente il marchio « Made in Italy » determinando gravi problemi di concorrenza sleale, elusione ed esportazione di valuta;

accertato che manca una normativa che regolamenti questo settore e che, tra l'altro, sono state presentate proposte di legge su tale materia;

considerato che si vuole esclusivamente assicurare lo sviluppo di un settore, il « Made in Italy » appunto, che riveste grande importanza per l'economia italiana;

considerato che il Governo ha già assunto impegni volti a risolvere, a livello di Unione Europea, i problemi che ostacolavano l'approvazione di norme in questo settore,

impegna il Governo:

ad attivare tutte le iniziative a livello comunitario per la soluzione della complessa e rilevante questione;

a porre in essere le iniziative che riterrà opportune perché, entro breve tempo, si possa pervenire alla realizzazione di un quadro normativo dell'intero settore, utilizzando in questo anche le indicazioni, i dati, le proposte già presentate in Parlamento.

9/5267/4 Bertucci, Scaltritti.

La Camera,

premesso che:

l'asse viario denominato « Trento-Venezia » rimane incompiuto da oltre 30 anni;

l'opera prevedeva di unire una serie di strade statali con lo scopo di collegare il Brennero con il porto e l'area industriale del Veneziano, ed inoltre permettere l'aggancio con i nodi autostradali di Padova;

tramite la nuova statale del Santo ss. 307 – già costruita – a tutt'oggi si è in presenza di due tronconi uno a nord e uno a sud che restano in attesa di collegamento tra loro;

in discesa dal Trentino la statale « Valsugana » si ferma in corrispondenza di Bassano del Grappa, mentre da Padova si sale con la nuova ss. 307 fino a S. Michele delle Badesse;

nel mezzo dei due tronchi stradali esiste già la nuova « Castellana » ss. 245, che attende di essere collegata con i due tratti nord-sud già esistenti;

la realizzazione dell'intera opera consentirebbe di risolvere gli enormi problemi di viabilità dell'intero Nord-Est, in quanto l'asse nord-sud della Trento-Venezia intersecandosi con la ss. 53 Portogruaro-Treviso-Vicenza creerebbe la giusta risposta alle esigenze del traffico delle zone interessate,

impegna il Governo

a intervenire presso gli enti territoriali e le regioni interessate al fine di ottenere risposte di fattibilità da concretizzare a breve, e ad attivarsi con efficacia e determinazione per risolvere i seguenti problemi che attualmente impediscono la realizzazione di questo progetto, ben pensato già negli anni '60:

collegamento nuova ss. 307 con il nuovo passante di Castelfranco Veneto;

tratto da nuova ss. 245 « Castellana » in direzione della provincia di Venezia verso le località Trebaseleghe e Piombino Dese;

soluzione delle strettoie lungo la ss 47 « Valsugana » in corrispondenza delle località S. Nazario, Carpené e Solagna.

9/5267/5 Luciano Dussin, Guido Dussin, Dalla Rosa, Cavaliere, Rodeghiero, Dozzo, Scantamburlo, Mazzocchin, Ruzzante, Fontan, Covre, Michielon.

La Camera,

premesso che:

con il decreto legge 3 luglio 1996, recante « Misure urgenti per il grande Giubileo del 2000 » e successivi provvedimenti di attuazione, nonché con la legge 7 agosto 1997, n. 270, sono stati definiti gli interventi sul piano finanziario e su quello ordinativo finalizzati alla realizzazione di opere in vista del prossimo evento giubilare;

si rende ora necessario impostare le attività connesse con la « gestione strategica » dell'evento che, oltre a coinvolgere flussi di turisti particolarmente consistenti (con conseguenti problemi per la sicurezza e per la tutela delle opere d'arte) determinerà ricadute disagevoli per gli abitanti delle città principali mete di pellegrini. Si tratta di questioni che non possono essere lasciate soltanto all'impegno del Commissario straordinario di Governo, peraltro con competenze territorialmente limitate, ma che postulano l'intervento del Parlamento e della compagine ministeriale nei rispettivi ruoli di indirizzo, di coordinamento e di controllo, anche chiamando le gerarchie ecclesiastiche ad una collaborazione che non si limiti all'accoglienza negli istituti religiosi ed alla convocazione di massicce manifestazioni;

occorre assicurare il coordinamento degli interventi ed il controllo dell'esecuzione nei molteplici e differenziati

settori interessati dal Giubileo, in particolare per quanto riguarda:

la sicurezza dei turisti e la tutela dei beni culturali e monumentali, per le quali le Forze dell'ordine – peraltro pesantemente impegnate nei gravosi compiti di istituto – non appaiono sufficienti e, pertanto, necessitano del concorso che, nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, potrebbe essere fornito da istituti di vigilanza privata;

la gestione dei flussi turistici ed il controllo dei pellegrini, con la realizzazione di sistemi satellitari posti in rete per l'osservazione, il controllo, l'informazione e la trasmissione, nonché con l'impiego di apparecchiature di controllo speditivo e di confronto di dati segnaletici;

l'accoglienza, anche mediante il ricorso a forme flessibili di ricettività, quali quelle dell'« alloggio e prima colazione » *(bed and breakfast)*, che hanno il vantaggio di integrare l'ospitalità offerta dalle tradizionali strutture alberghiere e, nello stesso tempo, nel rispetto delle norme regionali, di consentire il conseguimento di benefici economici alle famiglie che, disponendo di adeguati spazi nelle rispettive abitazioni, hanno la possibilità di ospitare turisti;

il turismo culturale, mediante l'attivazione di itinerari storici e/o religiosi che potrebbero attirare l'interesse di significativi gruppi di turisti con conseguente decongestionamento delle città tradizionalmente meta di turismo organizzato;

pienamente condividendo la decisione di affidare ad uno dei sottosegretari alla Presidenza del Consiglio la presidenza della Commissione « Italia – Santa sede – Enti locali, per il Giubileo »,

impegna il Governo:

a considerare l'evento giubilare quale occasione per la diffusione dei valori culturali e religiosi nella comunità nazionale e nelle rappresentanze di visitatori e di pellegrini, provenienti da tutto il mondo, in modo da accrescere la consapevolezza della solidarietà e della pacifica cooperazione tra le diverse componenti della comunità internazionale;

a concedere maggiore attenzione agli aspetti del coordinamento tra le amministrazioni centrali dello Stato, il comune e la provincia di Roma, la regione Lazio, per rendere operanti le sinergie indispensabili tra le azioni rivolte ad ottimizzare l'accoglienza (anche favorendo forme flessibili quali quelle previste con il cosiddetto « letto e colazione »);

a integrare percorsi eccellenti, collegando le sedi della religiosità con quelle della cultura e della tradizione, di cui Roma ed il territorio regionale sono ricchi;

a sviluppare infrastrutture per l'informazione multimediale, superando la frammentazione che ne caratterizza la pianificazione sul territorio della città e della regione, in modo da assicurare la diffusione internazionale delle risorse di accoglienza e di trasporto presenti nella realtà regionale, il controllo e la gestione dei flussi dei visitatori e dei pellegrini, ponendoli sotto la protezione dei sistemi di sicurezza a cui chiamare a partecipare – a fianco delle Forze dell'ordine – le istituzioni circoscrizionali, degli istituti di vigilanza privata, i reparti delle Forze armate stanziati nella Capitale;

a promuovere gli opportuni incontri istituzionali per accelerare la concertazione delle materie del miglioramento della accoglienza, della vigilanza e della sicurezza nella città, della centralizzazione della informazione multimediale, e per accrescere la consapevolezza del pubblico anche preparandolo all'impatto con l'evento che impegnerà per oltre un anno le infrastrutture cittadine già sottoposte ad un pesante *stress* quotidiano.

9/5267/6 Lucidi, Tassone, Ciani, Volontè, Leoni, Scalia, Cento, Sciacca, Pistone, Battaglia, Alveti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge AC. 5267, collegato alla legge finanziaria 1999,

considerato che:

l'articolo 38 del disegno di legge stanzia ulteriori risorse, incrementate nel corso dell'esame parlamentare, per la prosecuzione dei programmi di ricostruzione delle aree nelle regioni Marche ed Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;

a seguito della predetta crisi sismica, con le norme contenute all'articolo 12, commi 1, 2 e 3 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito dalla legge n. 61 del 1998, si era provveduto tra l'altro a stabilire misure di sostegno a favore degli enti locali in termini di cassa, di reintegro di minori entrate di competenza, di contributi per le maggiori spese;

con l'articolo 14, comma 14, del medesimo decreto-legge era stata data ai comuni la possibilità di potenziare in varie forme i propri uffici, autorizzando la spesa per la realizzazione di quanto disposto nella misura del 2 per cento delle somme rivenienti dalla contrattazione dei mutui di cui all'articolo 15, comma 1;

con 1'articolo 15, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 6 del 1998 si era provveduto ad autorizzare la Cassa depositi e prestiti a ridurre le quote di interessi dovute sulle rate di ammortamento dei mutui concessi entro il 31 dicembre 1997 ai comuni danneggiati dalla predetta crisi sismica;

rilevato che gli enti locali interessati alla crisi sismica, vista l'entità dei danni prodotti dalla stessa al patrimonio pubblico e privato, avranno bisogno degli interventi di sostegno, di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 6 del 1998, anche oltre la scadenza dei termini fissati dal medesimo decreto-legge e comunque in maniera progressivamente minore in relazione al progressivo incremento del gettito proveniente da imposte e tasse, sia per effetto della scadenza della sospensione dei termini per i pagamenti dei tributi, sia per effetto del graduale rientro dei nuclei familiari nelle case oggetto di ordinanze di sgombero;

rilevato inoltre che i medesimi enti locali dovranno ancora far fronte per i prossimi anni a maggiori spese per il personale a causa del necessario potenziamento dei propri uffici per svolgere quanto necessario alla ricostruzione;

considerato peraltro che anche le province interessate dalla crisi sismica hanno subìto danni al proprio patrimonio per quanto riguarda le strade e le scuole, la cui definitiva sistemazione richiederà, nei prossimi anni, risorse significative,

impegna il Governo

ad intervenire nel primo provvedimento utile al fine di:

a) prorogare fino a quando necessario le misure di sostegno agli enti locali in termini di cassa, di reintegro di minori entrate di competenza, di contributi per le maggiori spese, secondo quanto previsto dalle norme del decreto-legge n. 6 del 1998, citate in premessa;

b) autorizzare per i comuni la spesa nel limite del 4 per cento dei fondi assegnati alle regioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998 al fine di far fronte agli oneri connessi al potenziamento dei propri uffici;

c) estendere alle province interessate dalla crisi sismica i benefìci di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge n. 6 del 1998, concernenti la riduzione delle quote di interessi sui mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

9/5267/7 Lorenzetti, Bracco, Giulietti, Agostini, Raffaelli, Mariani, Duca, Iotti, Galdelli, Giacco, Gasperoni, Cesetti, Sbarbati, Polenta, Merloni.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, che all'articolo 7 reca disposizioni relative all'imposta di registro per i contratti agrari;

considerato che tali disposizioni semplificano gli adempimenti relativi alla stipula dei contratti di affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata, consentendo alle parti contraenti di ottemperare più facilmente agli obblighi di legge, depositando entro il mese di febbraio una denuncia dei contratti stipulati nell'anno precedente,

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative al fine di dare applicazione alla norma a partire dal rinnovo dei contratti agrari la cui scadenza è prevista nel corrente mese, garantendone la possibilità di registrazione con unica denuncia nel successivo mese di febbraio 1999, ai sensi del comma 8 dell'articolo 7.

9/5267/8 Tattarini, Rava, Caruano, Rossiello, Lumia.

La Camera,

premesso che:

il percorso spesso difficoltoso di attuazione della legge n. 59 del 1997, sul decentramento di funzioni amministrative agli enti territoriali, rende necessario un rilancio politico degli obiettivi di snellimento dell'apparato burocratico statale, di riduzione dei compiti e funzioni affidati alla sfera pubblica, di coerenza fra devoluzione delle funzioni amministrative e trasferimento delle relative risorse;

in proposito, a seguito dello stralcio dal provvedimento collegato alla manovra finanziaria 1999 delle disposizioni intitolate al federalismo fiscale, resta anche per l'anno 1999 privo di soluzione il problema della effettiva compartecipazione regionale ai tributi generali statali;

le richieste, in tali sensi, della Conferenza dei presidenti delle regioni appaiono chiare e concordi, al di là di logiche di schieramento politico,

impegna il Governo:

ad operare affinché la disciplina del sistema di finanziamento delle funzioni e dei compiti delle regioni sia coerente con le previsioni dell'articolo 119 della Costituzione, corrisponda alle accresciute esigenze conseguenti ai conferimenti operati con i decreti delegati adottati in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997 e realizzi un vero e proprio federalismo fiscale. In particolare:

le misure di federalismo fiscale contemplino espressamente non solo una compartecipazione all'IVA, ma anche all'IRPEF;

la misura di tale compartecipazione non sia nella sola disponibilità di scelte nazionali e pertanto non sia tale da generare un gettito comunque non superiore agli attuali trasferimenti alle regioni;

il sistema di ripartizione dello stesso tra le regioni sia commisurato alle spese effettivamente sostenute da queste ultime e comprensivo di un idoneo strumento perequativo interregionale;

le regioni siano coinvolte nel processo di individuazione dei conseguenti trasferimenti erariali da sopprimere/sostituire al ricordato gettito di compartecipazione di tributi erariali e di predisposizione della disciplina in argomento;

ad adottare i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, che costituiscono condizione per dare effettività al conferimento di funzioni e compiti operato con i decreti legislativi di attuazione del capo I della stessa legge n. 59 non stigmatizzando solo – con l'adozione di decreti sostitutivi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 4 della citata legge n. 59 – le eventuali incapacità di talune regioni di

rispettare i termini stretti di riallocazione a livello comunale e provinciale delle funzioni conferite;

a rispettare, in sede di attuazione della legge di riordino del Servizio sanitario nazionale recentemente approvata dalle Camere, l'autonomia organizzativa assicurata dalla Carta costituzionale alle regioni ed a non riproporre comunque situazioni di scarsa chiarezza in ordine alle effettive responsabilità nell'erogazione del servizio stesso, evitando in particolare di assecondare processi di ricentralizzazione delle funzioni e dei compiti allocati a livello regionale e locale.

9/5267/9 Frattini, Giovanardi.

La Camera,

considerato che:

l'ente provincia è dotato di scarsissima autonomia finanziaria ed ancora oggi i trasferimenti dello Stato costituiscono la parte più rilevante delle disponibilità relative alle entrate correnti;

in questo contesto particolarmente grave appare la situazione finanziaria della provincia di Novara a seguito dell'istituzione della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola: infatti, alla riduzione dei contributi statali trasferiti alla nuova provincia non ha fatto riscontro una riduzione della spesa di pari importo, in quanto la spesa per il personale è stata ridotta in misura decisamente inferiore alla percentuale di scorporo come prevista dal decreto legislativo n. 277 del 1992, ed altre spese, quali quelle per gli organi istituzionali, la sede e l'informatizzazione degli uffici, non hanno subìto alcuna riduzione; la provincia di Novara deve, inoltre, a quella di Verbano-Cusio-Ossola la somma di lire 7. 419.285.986;

alcune province madri (quelle dalle quali si sono originate nuove province) hanno avuto trasferimenti aggiuntivi, mentre nessun trasferimento aggiuntivo ha avuto la provincia di Novara,

impegna il Governo

affinché, in attesa di una compiuta autonomia finanziaria, si attivi per riequilibrare i trasferimenti erariali in modo da assicurare ad ogni ente pari dignità e possibilità e, in particolare, che per la provincia di Novara si tenga conto della situazione e delle problematiche evidenziate.

9/5267/10 Lombardi.

La Camera,

considerato che le ricevitorie del lotto affidate ai tabaccai godono, per legge, di un bacino di utenza riservato di almeno 250 metri;

tenuto conto che con il primo gennaio prossimo la legge n. 724 del 1994 priva, immotivatamente, di ogni distanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli ex-dipendenti dello Stato,

impegna il Governo

ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori ex-lottisti, in occasione dell'attuazione del piano di espansione della rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa normativa, come è stato assicurato dal Ministro delle finanze ai due Rami del Parlamento.

9/5267/11 Gatto.

La Camera,

considerato che il patto che ci vincola con gli altri Paesi europei non è solo un patto di stabilità, ma anche di crescita;

considerato che il tasso di crescita della nostra economia è minore di quello medio europeo;

rilevato che il tasso di disoccupazione supera quello europeo ed è nel Mezzogiorno pari al 22,8 per cento, sicché la lotta alla disoccupazione ha assunto carattere di assoluta priorità nel nostro Paese;

rilevato che nei disegni di legge finanziaria e collegati ricorrono norme che hanno effetti di segno diverso sull'occupazione,

impegna il Governo

ad indicare nelle relazioni delle leggi finanziarie future e dei relativi disegni di legge di accompagnamento non solo gli effetti delle singole norme sui saldi di bilancio, ma anche, in base a relazioni di consenso dei principali istituti economici, gli effetti stimati delle stesse singole norme sulla disoccupazione nazionale e meridionale.

9/5267/12 Marzano.

La Camera,

preso atto che i circa 3.500 cittadini che vivono nella frazione San Giacomo di Veglia (comune di Vittorio Veneto) si trovano ad avere, nei 13 chilometri di strade, più di 100 attività tra commerciali ed artigianali ed oltre 50 stabilimenti nella zona industriale, in ulteriore espansione;

considerato che la mancanza di una adeguata rete viaria al servizio delle attività commerciali, comporta inevitabilmente uno spostamento della viabilità nel quartiere residenziale, con un allarmante aumento del traffico, basti pensare che il traffico è di circa 230 mezzi pesanti e ben 1.400 auto l'ora;

tenuto conto che tutto questo rende estremamente difficile per gli abitanti condurre una vita regolare, dal momento che si trovano « ostaggi » del *caos* viario, ma soprattutto mette in serio pericolo la loro salute, in particolare dei bambini ed anziani,

impegna il Governo

affinché il rinnovo della concessione alla Società Autostrade S.p.A. per l'autostrada A27 (Venezia - Belluno) sia subordinato anche alla costruzione di un collegamento viario, di circa 4,3 chilometri, tra il casello di Vittorio Veneto sud e la S.P. 71 « del Ponte della Muda » e della S.S. 51 « Alemagna ».

9/5267/13 Michielon, Guido Dussin, Luciano Dussin, Dozzo, Covre.

La Camera,

esaminato l'A.C. n. 5267;

considerato che nella provincia di Cuneo esiste un elevato numero di istituti scolastici ospitati in immobili alquanto fatiscenti, tanto che l'amministrazione provinciale, negli ultimi anni, ha già speso 45 miliardi per interventi straordinari e ne occorrono almeno altri 32 per poter adeguare gli edifici alle norme sulla sicurezza,

impegna il Governo

ad individuare le risorse economiche e finanziarie necessarie per consentire l'adeguamento degli edifici scolastici della provincia di Cuneo alla normativa sulla sicurezza.

9/5267/14 Barral.

La Camera,

premesso che i dati relativi alla gestione del bilancio ex ENPAS per il 1997 rivelano che esiste un avanzo di amministrazione di circa 2.700 miliardi di lire in gran parte attribuibili alla previdenza scolastica ma che, tuttavia, l'intero avanzo di una gestione attiva, invece che costituire motivo per un reinvestimento nel settore che l'ha prodotta per migliorarne l'efficienza complessiva, è valso a coprire il *deficit* di altre gestioni (segnatamente quella degli enti locali),

impegna il Governo

a prevedere nel Documento di programmazione economico-finanziaria che regolerà l'impostazione delle politiche di bilancio nel 2000 e nel triennio 2000-2002 una specifica previsione pluriennale denominata « Piano di interventi per la scuola

italiana » nella quale affluiscano ricorrentemente tutte le risorse risparmiate per effetto di tagli, razionalizzazioni, riduzione degli organici e le risorse aggiuntive da finalizzare ai progetti di riforma degli ordinamenti scolastici, nonché alle attrezzature, laboratori, servizi, strutture occorrenti al pieno dispiegamento, specie nelle aree arretrate, del diritto allo studio.

9/5267/15 Sbarbati, Mazzocchin, Manca, Lombardi, Dalla Chiesa, Crema, Brancati, Lamacchia, Saonara, Ciani, Dedoni, Spini, Lumia.

La Camera,

premesso che il disegno di legge n. 5267, collegato alla manovra finanziaria per il 1999, reca disposizioni sulle agevolazioni per la prima casa;

premesso che, in particolare, l'articolo 7 attribuisce un credito di imposta a chi, avendo venduto una casa per la quale ha goduto di un'imposta sul valore aggiunto e di un'imposta di registro agevolate, ne compri un'altra non di lusso entro un anno e tale credito può essere portato in diminuzione dell'IRPEF alla successiva dichiarazione, o anche in riduzione di imposte di registro, ipotecarie, catastali, di successione o donazione dovute successivamente all'acquisizione del credito,

impegna il Governo:

a ridurre l'aliquota del 4 per cento dell'imposta di registro prevista per l'acquisto di prima casa non di lusso ai sensi dell'articolo 1, quarto periodo, della tariffa, parte I, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

a prevedere ulteriori sgravi fiscali per i trasferimenti a titolo oneroso tra familiari entro il terzo grado della proprietà di prime case di abitazione non di lusso;

a prevedere l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per i trasferimenti relativi alla prima casa.

9/5267/16 Testa.

La Camera,

impegna il Governo

ad indennizzare, definitivamente e sulla base del valore attuale di mercato, i beni nazionalizzati dall'*ex* regime del maresciallo Tito a cittadini italiani già residenti in Istria, Fiume e Dalmazia e da questi territori costretti all'esodo. Tale intervento deve poter consentire, a tutti quei cittadini italiani di origine istriana, fiumana e dalmata che lo desiderassero, di esercitare quel diritto di prelazione sui loro beni o su beni di pari valore, così come è previsto dal « Piano Solana » che va attuato in Slovenia e che va esteso alla Croazia.

9/5267/17 Armosino, d'Ippolito, Possa.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 15 del disegno di legge A. C. 5267 reca disposizioni in materia di beni immobili statali, che si vengono ad aggiungere alla già vasta normativa concernente tale materia, nella quale è ravvisabile una notevole, e talvolta contraddittoria, stratificazione;

senza tornare troppo indietro nel tempo, come pure sarebbe possibile, si possono ricordare, tra i numerosissimi provvedimenti riguardanti spesso specifiche situazioni coinvolgenti gli enti locali, le più recenti leggi n. 579 del 1993, n. 549 del 1995, n. 662 del 1996 e n. 449 del 1997, dalle quali emerge un quadro non sempre omogeneo con speciale riguardo alle modalità di trasferimento;

lo scopo dichiarato dell'articolo 15 sarebbe quello di rendere più efficace ed incisivo il programma di dismissione; tale programma, tuttavia, difetta di una chiarezza e coerenza di base soprattutto con riguardo al ruolo ed agli oneri effettivi a

carico degli enti locali coinvolti; e ciò quando in realtà il tessuto normativo consentirebbe un assetto compiuto e definito della materia;

in particolare, la più recente legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 2, recita che « Gli alloggi e le relative pertinenze di proprietà dello Stato, costruiti in base a leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, compresi quelli affidati agli appositi enti gestori, ed effettivamente destinati a tali scopi, possono essere trasferiti, a richiesta, a titolo gratuito, in proprietà dei comuni nei cui territori sono ubicati... Le relative operazioni di trascrizione e voltura catastale sono esenti da imposte. »;

da tale articolo emerge chiaramente la possibilità del trasferimento a titolo gratuito di aree ed immobili di proprietà statale agli enti locali che ne facciano richiesta. Le relative modalità di trasferimento sono parzialmente precisate dalla circolare della Direzione centrale del demanio n. 10/T del 15 gennaio 1998; quest'ultima, con riguardo alla richiesta, precisa che essa dovrà riguardare la totalità dei complessi immobiliari siti nel territorio comunale, per evitare frazionamenti del patrimonio immobiliare stesso;

la circolare richiamata tace sulla portata esatta dell'inciso « a titolo gratuito ». Tuttavia, la formulazione netta e decisa dello stesso inciso relativo a tale gratuità ed il successivo disposto legislativo che sancisce la totale esenzione dalle imposte per le operazioni di trascrizione e voltura indicano chiaramente il significato della gratuità nel senso della completa assenza di ogni onere finanziario a carico dei soggetti coinvolti e degli enti beneficiari – dovrebbe trattarsi insomma di un trasferimento privo di qualsiasi movimento monetario, in particolare tra tutti gli enti pubblici coinvolti –;

in effetti tale trasferimento a titolo gratuito a richiesta degli enti locali possa essere compiutamente attuato in base all'esistente quadro normativo integrato dalla circolare menzionata, risulta da una serie di esempi concreti, tra i quali di recente un proficuo rapporto interlocutorio tra enti statali e locali coinvolti, che ha portato alla delibera n. 151 del comune di Padova, adottata il 2 novembre, con la quale si attua l'acquisizione a norma della legge n. 449 del 1997 senza problemi di sorta;

in altri casi, sembrano emergere problemi interpretativi, in quanto nonostante l'avvio delle procedure ai sensi della legge n. 449 del 1997 e della circolare 10/T del 15 gennaio 1998, e la regolare successione delle comunicazioni del caso tra Ministero delle finanze e comuni, l'Azienda territoriale edilizia residenziale (ATER) chiede un corrispettivo per il trattamento delle pratiche e l'espletamento delle attività necessarie al trasferimento; si configura così un esborso chiesto da un ente pubblico, ed una vanificazione dell'inciso « a titolo gratuito » che appare contrario alla lettera ed allo spirito dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997 e della normativa collegata, in base ai quali i trasferimenti ivi contemplati dovrebbero potersi compiere senza oneri e senza ritardi e contenziosi interpretativi,

impegna il Governo

ad intervenire efficacemente affinché, in attuazione dello spirito dell'articolo 15 e nonostante la notevole stratificazione della normativa concernente gli immobili statali, il programma di dismissioni degli immobili possa essere realmente efficace ed incisivo, ed in particolare:

a) a chiarire ruoli ed oneri degli enti locali coinvolti nelle diverse fattispecie di dismissione e trasferimento a vario titolo;

b) ad adottare atti amministrativi e circolari che, affiancandosi alla citata circolare 10/T del 15 gennaio 1998 della Direzione centrale del demanio, chiariscano la portata della gratuità del trasferimento, nel senso dell'esclusione di qualsiasi onere diretto o indiretto a carico o a favore degli enti pubblici e dei soggetti coinvolti nei trasferimenti a norma dell'articolo 2 della legge n. 449 del 1997.

9/5267/18 Saonara.

La Camera,

considerato che le risorse stanziate in favore dei comuni calabresi colpiti dal sisma del 21 e 22 marzo 1982 e che rientrano nell'ex ordinanza del Ministero della protezione civile (n. 933/FPC/A-settore privato), ai fini del completamento della ristrutturazione degli immobili danneggiati, sono risultati insufficienti;

considerato che il Governo, pur accogliendo l'ordine del giorno 9/4274/27, presentato in relazione al disegno di legge in materia di eventi sismici in Umbria-Marche e mirante ad impegnare il Governo ad emanare provvedimenti urgenti in favore dei comuni calabresi rientranti nella predetta ordinanza, a tutt'oggi non ha inteso dare corso ad alcunché;

considerato che il sisma del settembre 1998, oltre alla rilevazione del Dipartimento della protezione civile, ha danneggiato anche altri comuni calabresi indicati dalla regione Calabria;

considerato che il ripristino del patrimonio pubblico e di quello edilizio privato, nonché la garanzia della sicurezza dei centri storici calabresi sono da considerarsi priorità fondamentali per il nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie atte a completare l'opera di ristrutturazione di tutti gli immobili danneggiati dal sisma del marzo 1982 ed a verificare i danni causati dal sisma del settembre 1998 nei comuni calabresi non compresi nella rilevazione del Dipartimento della protezione civile.

9/5267/19 Bergamo.

La Camera,

premesso che:

i beni storico-culturali e ambientali sono il patrimonio più prezioso del nostro Paese e, nel contempo, il più trascurato;

è improcrastinabile il dovere, non solo di tutelare, ma anche di valorizzare questo patrimonio;

la valorizzazione dei nostri beni storico-culturali e ambientali, come avviene in atri Paesi, diventa fonte di nuovo stabile lavoro e di sviluppo delle attività artigianali, commerciali, turistiche, nonché di diffusione anche nei mercati internazionali dei prodotti della nostra agricoltura e delle piccole industrie ecologicamente sane;

nell'era della globalizzazione occorre far conoscere su scala mondiale l'offerta del nostro Paese ed è necessario incrementare i rapporti di conoscenze tra i popoli anche allo scopo di scongiurare pericolosi colonialismi anche culturali;

l'UNESCO può tornare a svolgere – se opportunamente rifinanziato – un ruolo decisivo nella salvaguardia e valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali italiani, dando ad essi respiro mondiale e, pertanto, rendendoli oggetto di possibili finanziamenti internazionali anche privati,

impegna il Governo:

1) a promuovere, con sollecitudine, una conferenza intergovernativa per il rilancio del ruolo dell'UNESCO;

2) ad assumere iniziative per assicurare all'UNESCO, affinché vengano sostenuti e patrocinati i progetti italiani, il 10 per cento degli eventuali maggiori introiti fiscali derivanti dal prevedibile incremento delle scommesse e delle lotterie italiane.

9/5267/20 Matacena, Bergamo.

La Camera,

considerato che uno degli obiettivi del Governo è quello di semplificare e razionalizzare il sistema tributario;

considerato che l'imposta sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) è un'imposta apparentemente soppressa e sostituita dall'ICI, ma in realtà, per le

provenienze fino al 1992, l'imposta si continuerà ad applicare sino al 31 dicembre 2002;

accertato che si è creata un'ingiusta situazione fra i contribuenti che hanno acquistato un bene immobile dopo il 31 dicembre 1992 e coloro che lo hanno acquisito prima della suddetta data che devono pagare sia l'ICI che l'INVIM e che la norma risulta essere illegittima sotto il profilo costituzionale per arbitrarietà delle disposizioni che sono in palese contrasto con l'articolo 3 della Costituzione;

accertato che molte trattative sono limitate da questo tributo che altro non è che una tassa sulla svalutazione, tra l'altro applicata anche alla donazione in linea retta e tra coniugi, con la conseguenza che la donazione, mentre nel nostro sistema tributario è agevolata relativamente all'imposta di donazione, è invece penalizzata dall'applicazione dell'INVIM secondo l'attuale normativa;

considerato che il calcolo dell'INVIM è particolarmente complicato e non può essere effettuato dal contribuente senza affidarsi a specialisti e che ciò comporta notevoli costi a carico dello stesso,

impegna il Governo

a rivedere la normativa vigente e ad assicurare, in relazione a quanto esposto nella premessa, la parità di trattamento tra tutti i cittadini.

9/5267/21 Rivelli, Bergamo.

La Camera,

considerato che la cittadina di Praia a Mare, situata nella regione Calabria, si è andata sviluppando, con il consenso degli organi periferici dello Stato, su tutta la fascia demaniale marittima non necessaria agli usi del mare, realizzando, così, una completa urbanizzazione dell'intera fascia per l'ubicazione di case di diversi cittadini, tra cui varie attività produttive e turistiche;

considerato che il Parlamento approvò la legge n. 113 del 1983 per la sclassificazione delle aree occupate e la successiva vendita al comune e da questo ai privati dei terreni sui quali erano state realizzate opere stabili e durature;

considerato che l'UTE di Cosenza, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 113 del 1983, ha previsto che il prezzo di vendita non doveva essere stabilito al momento della data di occupazione, per cui era stabilito il doppio del valore da applicarsi, facendo lievitare, così, il costo a livelli inaccettabili per un'economia operaia ed impiegatizia come quella abitante nella suddetta zona;

considerato che a seguito di ciò vi fu un ricorso del comune di Praia a Mare al Tribunale amministrativo regionale con inevitabile blocco delle vendite e grave danno all'erario, nonché enormi disagi alla popolazione costretta a rimanere privata di qualsiasi aspirazione di legalità;

considerato che questo annoso problema è di estrema rilevanza per l'economia locale e quindi per l'intero Paese,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure idonee al fine di arrivare ad una soluzione del problema sopra esposto.

9/5267/22 De Luca, Bergamo.

La Camera,

rilevato che i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 20 del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1999 di fatto prevedono alcune disposizioni illegittime e palesamente in violazione dei diritti dei lavoratori, già sanciti dalla costante e favorevole giurisprudenza amministrativa;

considerato che le citate statuizioni penalizzano ingiustificatamente il diritto al pagamento degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulle somme corrisposte, con notevole ritardo, ai lavoratori,

a seguito dell'inquadramento definitivo effettuato ai sensi dell'articolo 4, comma 8, della legge n. 312 del 1980;

preso atto che il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con decreto 1° settembre 1998, n. 352, ha emanato un regolamento con il quale si prevede espressamente la corresponsione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria sulla legge n. 312 del 1980 a favore dei dipendenti pubblici e che analoga previsione è stata comunicata dal Direttore generale del Ministero di grazia e giustizia a tutti gli aventi diritto (ricorrenti e istanti),

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie per porre rimedio alla situazione indicata in premessa di ingiusta penalizzazione dei dipendenti pubblici.

9/5267/23 Manzoni, Marino, Trantino, Mantovano, Neri.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

premesso che:

l'intero sistema infrastrutturale dei trasporti dell'area compresa tra i fiumi Piave e Livenza risulta gravemente deficitario e prossimo al collasso riguardo gli attuali livelli di traffico, soprattutto negli ambiti urbani di Oderzo e di Ponte di Piave;

la strada statale n. 53 « Postumia » non permette all'interno dei centri abitati, per l'elevato tasso di urbanizzazione del territorio, interventi finalizzati a migliorare la scorrevolezza ed il decongestionamento e l'attuale sezione stradale presenta una dimensione massima di metri lineari 6.00 a fronte di un traffico veicolare di 26.000 veicoli nelle 12 ore;

i flussi di traffico sulla citata arteria mettono in comunicazione la provincia di Treviso con quella di Venezia e con la regione Friuli Venezia-Giulia interessando un bacino d'utenza di circa 500.000 abitanti, con una velocità media bassissima e prossima alla paralisi con conseguenti danni alle attività produttive vitali per l'economia della zona e del Paese;

l'ANAS con nota prot. n. 213116, del 7 agosto 1996, ha confermato « l'ineludibilità ed urgenza della completa realizzazione della variante strada statale n. 53 « Postumia » esprimendo la disponibilità dell'Ente a provvedere ad inserire il progetto tra le opere da finanziare;

i sindaci dei comuni di Oderzo, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza e Ponte di Piave dal 1996, tramite conferenza di servizi e protocollo di intesa, hanno definito gli interventi per la realizzazione di nuovi assi viari atti a garantire elevati *standards* di sicurezza e scorrevolezza in rapporto ai notevoli flussi di traffico che interessano l'attuale tronco stradale;

le amministrazioni comunali di Oderzo, Gorgo al Monticano, Motta di Livenza e Ponte di Piave hanno approvato nei rispettivi consigli lo « Studio di fattibilità per un nuovo asse viario dal fiume Piave al fiume Livenza », redatto in data 6 novembre 1997, che prevede una spesa di lire 75 miliardi per la realizzazione delle opere;

le amministrazioni comunali, facendo propri lo « Studio di fattibilità per un nuovo asse viario dal fiume Piave al fiume Livenza », si sono attivate per recepirlo nei loro strumenti urbanistici;

in data 3 marzo 1998, con delibera dei rispettivi consigli comunali, è stato approvato lo schema di convenzione tra le Ferrovie dello Stato spa, la provincia di Treviso ed i comuni di Oderzo, Ponte di Piave e Gorgo al Monticano, che prevede la soppressione dei passaggi a livello in corrispondenza della linea ferroviaria Treviso-Portogruaro';

la stipula della citata convenzione comporterà, unitamente alla riattivazione

del traffico su rotaia, un ulteriore aggravio delle condizioni di transitabilità della rete viabilistica esistente,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché venga realizzata l'opera.

9/5267/24 Covre, Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon.

La Camera,

premesso che:

obiettivo delle normative dettate dalle leggi n. 59 del 1997 e n. 127 del 1997, nonché dal decreto legislativo n. 112 del 1998 è quello di snellire l'attività amministrativa ed i procedimenti di decisione e di controllo, mediante l'ampio decentramento di funzioni e compiti da conseguire mediante misure di immediata operatività che consentano una gestione più agile e snella da parte delle autonomie locali;

in particolare, il comma 7 dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 1998 prevede che tutte le funzioni e i compiti, non espressamente conservati allo Stato con le disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo, sono conferiti alle regioni e agli enti locali;

l'istituto della consegna gratuita di aree demaniali marittime, disciplinato dagli articoli 34 del codice della navigazione e 36 del relativo regolamento di esecuzione, parte marittima, opera soltanto in favore delle amministrazioni statali;

l'applicazione di tale normativa, nel tempo, è stata estesa in via interpretativa anche nei confronti delle regioni e delle province, nella considerazione che tali enti locali, non ancora istituiti all'epoca di emanazione delle suddette disposizioni, erano divenuti titolari di funzioni che, in precedenza, erano di esclusiva competenza delle amministrazioni statali;

le nuove attribuzioni oggi conferite ai comuni, in particolare dalle normative citate in premessa, sembrano legittimare l'estensione anche a tali organismi dell'applicazione dell'istituto della consegna di aree demaniali marittime, almeno limitatamente al perseguimento di utilizzi e finalità di carattere pubblico;

ciò consentirebbe di superare le vigenti disposizioni che prevedono, che per qualsiasi circostanza i comuni abbiano necessità di disporre di beni demaniali marittimi, gli stessi devono munirsi di atti concessivi, a titolo oneroso, rilasciabili solo a seguito dello svolgimento di *iter* istruttori complessi che, sovente, non giungono a definizione prima di molti mesi, ovvero di anni dall'avvio del procedimento, fra l'altro impedendo l'accesso ai finanziamenti e fondi stanziati anche da organismi sovranazionali che esigono quale presupposto fondamentale per l'accesso agli stessi, l'esecutività dei progetti e la disponibilità già acquisita dalle aree relative;

considerato che l'attuale disposto dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione limita la competenza del capo del compartimento marittimo al rilascio di concessioni demaniali marittime, a mezzo di licenze di durata non superiore al quadriennio che non impianti di difficile rimozione;

qualora tali condizioni non ricorrono (durata superiore, impianti di difficile sgombero) la competenza ascende al direttore marittimo ovvero, per atti di durata ultraquindicennale, al ministero dei trasporti e della navigazione;

valutato che le concessioni in questione vengono rilasciate esclusivamente mediante atto pubblico che comporta un *iter* istruttorio molto complesso e molto oneroso per la parte istante che, sovente, non giunge a definizione, ovvero vi perviene dopo anni dall'avvio del procedimento, impedendo così l'accesso, per gli interessati, anche a finanziamenti ovvero a fondi stanziati in sede europea per l'espletamento di attività che, comunque, ancorché esercitate da privati, sono spesso destinate ad utilizzo da parte della collettività, ovvero a favore della stessa,

impegna il Governo

a verificare l'opportunità di una modifica dei richiamati articoli del regolamento di esecuzione del codice della navigazione – parte marittima, nel senso di prevedere la possibilità per il capo del compartimento marittimo di regolare, mediante la più snella procedura dell'atto concessivo per licenza, concessioni anche di durata superiore al quadriennio e fino a dieci anni, che importino sia impianti di facile che difficile rimozione che opere già realizzate, ciò che consentirebbe di conseguire, effettivamente, le finalità di snellimento delle attività amministrative volute dalla legislazione citata in premessa, con una normativa più agile e più favorevole al cittadino.

9/5267/25 Di Nardo, Grillo, Volontè, Fronzuti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267,

considerata la azione del Governo finalizzata a ridurre la pressione fiscale sulle famiglie con la restituzione della eurotassa e l'aumento delle detrazioni fiscali sulla prima casa;

considerato inoltre che:

il diritto dei coniugi a presentare la dichiarazione dei redditi delle persone fisiche congiunta è previsto dall'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, norma che sino ad oggi non è stata abrogata;

la nuova modulistica predisposta dal Ministero per l'anno 1998, denominata modello unico compensativo, non ha consentito la dichiarazione congiunta e neanche la compensazione tra debiti e crediti tra i coniugi, come avveniva per gli anni passati;

si è determinata una difficoltà per i contribuenti nella divisione degli acconti versati come pure nella ripartizione degli oneri deducibili sostenuti all'interno della famiglia, in mancanza di una tempestiva informativa, nell'anno di imposta precedente sull'imputazione degli stessi oneri, in particolare per le spese sanitarie e delle spese scolastiche dei figli;

si è posto, inoltre, il problema per la dichiarazione dei redditi 1997, laddove un coniuge può risultare a credito e l'altro a debito senza poter operare l'indispensabile compensazione;

il modello non è stato predisposto in conformità alla normativa vigente e che esso non appare coerente con il dettato costituzionale dell'articolo 31;

il 20 per cento delle dichiarazioni congiunte rappresentano una platea di cinque milioni di contribuenti;

la legge 13 aprile 1977, n. 114 non risulta espressamente abrogata dalle norme di pari livello;

la mancata espressa abrogazione della legge n. 114 del 1977 richiede di rimuovere tale palese violazione di legge determinata con provvedimenti legislativi delegati palesemente incostituzionali e con conseguenti illegittimi provvedimenti amministrativi;

la dichiarata possibilità di compensare tra i coniugi dal prossimo anno nell'ambito del modello 730 esclude tutti i contribuenti che non svolgono entrambi attività di lavoro dipendente e pertanto la dichiarazione congiunta nell'ambito del modello 730 appare di dubbia costituzionalità in quanto non assicura la *par conditio* tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi;

l'asserita responsabilità solidale dei coniugi congiuntamente dichiaranti è una libera scelta dei coniugi stessi,

impegna il Governo

ad assumere precise iniziative a chiarimento della suddetta questione ripristinando la dichiarazione congiunta dei coniugi, attraverso la utilizzazione dei modelli sia 730 che 740 evitando che il desiderio di cambiamento determini confusione, disagi e complicazioni ai con-

tribuenti anziché la tanto reclamizzata semplificazione fiscale ed evitando altresì che tale orientamento ministeriale non induca alla separazione fiscale delle famiglie.

9/5267/26 Volontè, Fronzuti, Di Nardo, Tassone, Grillo, Pagano.

La Camera,

tenuto conto che la dizione del comma 17, articolo 21 della legge n. 59 del 1997 si è rivelata imprecisa e fonte di ambiguità e conflitti interpretativi a causa della successiva legislazione modificativa e correttiva del decreto legislativo n. 29 del 1993, che ha chiarito l'assetto e le modalità di definizione dei comparti e delle aree di contrattazione nel pubblico impiego;

visto che il nuovo assetto previsto dall'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni prevede per i dirigenti di tutte le pubbliche amministrazioni un'area autonoma e che lo stesso comma impone per particolari professionalità la definizione inderogabile di una distinta disciplina all'interno dei Contratti nazionali di lavoro del relativo comparto;

ritenuto indispensabile chiarire, anche in conseguenza dell'emanazione del decreto legislativo n. 59 del 1998 la volontà del Parlamento di favorire una efficace articolazione della contrattazione del più numeroso comparto del pubblico impiego;

anche in relazione alle gravi difficoltà riscontratesi nella contrattazione tra organizzazioni sindacali e ARAN sulle modalità di elezione, sulla collocazione e sulla composizione delle rappresentanze sindacali unitarie del personale, che ha costretto i Ministri competenti ad intervenire con precisazioni e correzioni dell'azione dell'ARAN stessa,

impegna il Governo

ad intervenire attraverso il Comitato di settore di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, con un'apposita direttiva al fine di sbloccare la situazione di *impasse* e di favorire una soddisfacente conclusione delle trattative in corso in senso coerente con il già avanzato processo di autonomia delle istituzioni scolastiche, in particolare per chiarire che il comma 17 dell'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, si deve interpretare nel senso che nel comparto scuola è costituita un'area autonoma dei dirigenti scolastici e, per i docenti, una disciplina contrattuale distinta dal restante personale.

9/5267/27 Napoli, Aprea, Sbarbati.

La Camera,

considerato che la legge n. 32 del 1992 va al più presto modificata per adeguare le discipline procedurali e per dare concretezza ed efficacia alle assegnazioni finanziarie dello Stato, – a fronte delle difficoltà tuttora esistenti – ai comuni della Campania, Basilicata e Puglia,

impegna il Governo

affinché, per accelerare gli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982 di cui al decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 e alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, i comuni classificati disastrati e gravemente danneggiati siano autorizzati ad effettuare prelievi dalle contabilità speciali istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato anche in eccedenza alle disponibilità esistenti nelle contabilità stesse. Il saldo dovrà essere imputato al fondo di cui al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76. A tal fine, i comuni interessati ne daranno comunicazione al Ministero dei lavori pubblici e al CIPE, nell'ambito del programma degli interventi per la ricostruzione approvato in sede di relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77

e successive modifiche, e il relativo importo sarà computato in sede di ulteriori assegnazioni ai comuni medesimi.

9/5267/28 Mario Pepe.

La Camera,

premesso che gli specialisti ambulatoriali convenzionati con il Servizio sanitario nazionale transitano al rapporto di dipendenza ai sensi dell'articolo 34 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

impegna il Governo

affinché:

gli specialisti sopra menzionati abbiano la facoltà di optare per il mantenimento della posizione assicurativa già costituita presso l'ENPAM;

detta opzione possa essere esercitata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio 1999;

ai suddetti specialisti siano applicate le disposizioni sul trattamento di quiescenza dei dipendenti pubblici;

il Ministro della sanità, con successivo decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisca i criteri per la valutazione del servizio prestato in regime convenzionale ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale.

9/5267/29 Jannelli, Gatto, Lumia.

La Camera,

considerati i gravi danni e le pesanti perdite di reddito subiti dall'azienda agricola e quindi da tutto il settore sia a causa dei ripetuti negativi andamenti stagionali, sia anche con sempre maggiore frequenza degli eventi calamitosi che colpiscono tante ed importanti aree agricole del nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative atte ad incrementare la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà nazionale.

9/5267/30 Losurdo, Aloi, Caruso, Fino, Franz.

La Camera,

premesso che i documenti di bilancio hanno previsto per il 1999 una forte decurtazione dei contingenti degli ausiliari delle Forze di polizia rispetto all'anno precedente;

considerato che la possibilità di disporre degli ausiliari costituisce, da lungo tempo, una « pedina » fondamentale per le istituzioni, in quanto sono utilmente inseriti in tutte le componenti per molti posti di impiego ordinativamente costituiti e con mansioni e responsabilità analoghe a quelle degli effettivi;

tenuto conto che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, aveva contratto il contingente di militari di leva da destinare al servizio ausiliario nelle Forze di polizia e nei Vigili del fuoco a 17.500 unità per il 1998, 15.000 unità per il 1999 e 12.500 unità per gli anni seguenti. Successivamente la legge 27 dicembre 1997, n. 449, tenendo conto delle ineludibili esigenze operative da soddisfare, ha ritenuto necessario incrementare i predetti contingenti di 3000 unità, riportandoli di fatto al livello precedente anche per fronteggiare il massiccio impiego derivante dalle operazioni « Vespri Siciliani », « Riace » e « Partenope », nonché dalla vigilanza presso i centri di accoglienza e di permanenza temporanea e controllo sbarchi;

preso atto che le medesime esigenze permangono in tutta la loro valenza e non sono certo da sottovalutare gli ulteriori straordinari e massicci impegni in previsione ed in concomitanza della celebrazione del Giubileo;

sottolineato che una minore disponibilità di tale personale:

inciderebbe, negativamente, sugli impegni delle Forze di polizia connesse alle situazioni sopra delineate;

comporterebbe, altresì, la necessità di rivedere il suo dispositivo – in termini riduttivi, o soppressivi, di presidi – peraltro in piena difformità con le esigenze di potenziamento del controllo del territorio, unanimemente avvertite e frequentemente rappresentate anche attraverso numerose interpellanze parlamentari;

evidenziato che analogo ordine del giorno è stato accettato dal Governo nel corso della discussione del provvedimento collegato alla manovra finanziaria per l'anno 1997 (legge n. 662 del 1996),

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dei contingenti massimi stabiliti per gli ausiliari, il soddisfacimento prioritario delle esigenze delle amministrazioni delle Forze di polizia, assicurando l'assegnazione di contingenti di ausiliari pari a quello del 1998.

9/5267/31 Ascierto, Tatarella, Gasparri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, collegato alla manovra finanziaria 1999;

esaminato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, relativo al Servizio sanitario nazionale, che dispone il trasferimento del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedaliere;

rilevato che la legge 21 gennaio 1994, n. 61, relativa alla riorganizzazione dei controlli ambientali e all'istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, dispone che per lo svolgimento di prevenzione, di vigilanza e di controllo ambientale, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, istituiscano agenzie regionali e proviciali;

considerato che la medesima legge stabilisce che per il funzionamento delle agenzie regionali e provinciali siano attribuite loro il personale, i beni mobili e immobili, le attrezzature e la dotazione finanziaria dei presidi multizonali di prevenzione, nonché il personale, l'attrezzatura e la dotazione finanziaria dei servizi delle unità sanitarie locali;

esaminato il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla delega di funzioni e compiti dello Stato alle regioni ed enti locali che, nel prevedere il riordino dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, garantisce la funzionalità del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale,

impegna il Governo:

ad assicurare il finanziamento delle attività dei controlli ambientali trasferiti alle istituende agenzie regionali per la protezione dell'ambiente;

a stimolare l'azione legislativa delle regioni che non hanno ancora provveduto all'istituzione delle agenzie regionali per l'ambiente;

a provvedere affinché tali finanziamenti siano effettivamente corrisposti almeno nella misura dell'1 per cento del totale del Fondo sanitario nazionale, la cui entità rappresenta il limite minimo di prestazioni, individuato negli obiettivi di controllo ambientale per l'area di pertinenza di ciascuna agenzia;

a definire le modalità del coordinamento tra i dipartimenti di prevenzione e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente così come disposto nella delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, prevista dal disegno di legge C. 4230/B, approvato in data 10 novembre 1998 dalla Camera dei deputati.

9/5267/32 Vigni, Cappella, Lorenzetti, Bandoli, Lumia.

La Camera,

considerato che la provincia di Ascoli Piceno è stata colpita da eccezionali avversità atmosferiche nell'aprile del 1992, ma non ha ottenuto gli stessi benefici riservati ad altre zone del Paese colpite dai medesimi eventi;

considerato, altresì, che con provvedimenti legislativi approvati successivamente si stabilì che i contributi pubblici erogati a sostegno dei danneggiati delle zone alluvionate non concorrono alla formazione del reddito e che il recupero delle somme dovute e non versate sarebbe avvenuto senza corresponsione di interessi e comunque senza altri oneri;

ritenuto che sulla base di quanto detto nel punto precedente emerge con chiarezza una evidente disparità di trattamento riservato alla provincia di Ascoli Piceno che non ha ottenuto i suddetti benefici,

impegna il Governo

a garantire alla provincia di Ascoli Piceno il medesimo trattamento riservato ad altre zone del Paese colpite da analoghi eventi.

9/5267/33 Scaltritti, Bertucci.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

valutati gli articoli 38, 43 e 44 che dispongono ulteriori interventi in favore dei territori colpiti dai terremoti del 1980 e del 1981, nonché modifiche alla normativa in favore delle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria;

preso atto, dunque, che già in altre occasioni il Governo è intervenuto a sostegno delle aree e delle popolazioni interessate da eventi calamitosi;

considerato che la V Commissione ha approvato un emendamento all'A.C. 5266-*bis*, finalizzato ad aumentare la dotazione del Ministero del tesoro necessaria ad adottare adeguate misure a seguito di calamità naturali;

considerati gli ingenti danni che l'eccezionale nubifragio del 30 settembre 1998 ha provocato in alcune zone della Liguria,

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente, con provvedimenti di propria competenza, predisponendo un piano di interventi, anche di carattere finanziario, per la ricostruzione di edifici, immobili e infrastrutture, per la ripresa delle attività produttive, nonché per il recupero dell'assetto idrogeologico dei territori della Liguria colpiti dal citato nubifragio del settembre scorso.

9/5267/34 Chiappori, Barral.

La Camera,

considerati i fenomeni di dissesto idrogeologico che così frequentemente colpiscono numerose ed importanti aree del Paese con pesanti conseguenze economiche, locali e generali e con rischi per le popolazioni interessate, anche se residenti nei centri abitati;

considerato il ruolo che il completamento e la manutenzione straordinaria delle reti irrigue svolgono non solo ai fini della flessibilità produttiva dell'agricoltura ma anche ai fini della regimazione idraulica dei territori interessati;

preso atto dell'insufficienza degli stanziamenti pubblici disponibili a tal fine,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie per prorogare la legge n. 644 del 1994, dotandola degli stanziamenti necessari per far fronte a tali necessità.

9/5267/35 Aloi, Losurdo, Caruso, Fino, Franz.

La Camera,

premesso che la legge collegata alla manovra finanziaria approvata dal Parlamento per il 1998 ha apportato modifiche nel regime dei bolli e delle concessioni (a partire dall'abolizione della marca da bollo sulla patente) e che tutto ciò ha avuto ripercussioni sulle attività delle rivendite dei tabaccai;

constatato inoltre che a seguito di un confronto fra Governo, Parlamento e organizzazioni sindacali è stata approvata una importante norma nella legge n. 449 del 1998 che impegna il Governo ad estendere progressivamente a tutte le rivendite l'esercizio del gioco del lotto;

preso atto che l'attuazione di questo impegno procede molto lentamente e al di sotto delle richieste e delle necessità, sia per ragioni tecniche sia per diverse interpretazioni date alla norma di legge,

impegna il Governo

a dare corso al deliberato di estendere a tutte le rivendite la concessione della ricevitoria del gioco del lotto con piani che rispettino la data del 31 dicembre e che esauriscano le domande nel corso dei prossimi anni.

9/5267/36 Guerzoni, Brunale.

La Camera,

premesso che i finanziamenti erogati ai sensi della legge n. 35 del 1995 (alluvione del 1994) dal Mediocredito centrale e dall'Artigiancassa sono garantiti totalmente dallo Stato e stipulati a tasso fisso di circa il 12,80 per cento con un onere ormai troppo elevato a carico dello Stato, visto che i tassi sono notevolmente calati (tra il 4 ed il 5 per cento); che i comuni cittadini, che hanno contratto precedentemente mutui, hanno ricontrattato i tassi di interesse e che la stessa ABI ha invitato le banche a rivedere i tassi di interesse portandoli agli attuali livelli;

premesso che la legge n. 228 del 16 luglio 1997, all'articolo 4-*quinquies* prevede la rilocalizzazione di attività produttive site in aree a rischio di esondazione e che le imprese interessate possono accedere ai crediti agevolati previsti dalla legge n. 35 del 16 febbraio 1995; che l'eventuale precedente finanziamento in base alla legge n. 35 viene contestualmente estinto, che dalla data della domanda di concessione delle agevolazioni alla data di concessione da parte degli organi del Mediocredito e dell'Artigiancassa competenti a deliberare le concessioni in base al decreto interministeriale del 24 aprile 1998, può passare un lungo lasso di tempo anche a causa delle concessioni delle autorizzazioni comunali diversi da comune a comune e che quindi le aziende sono costrette a continuare a pagare le rate dei vecchi finanziamenti anche in misura quantitativamente diversa da comune a comune e che infine l'estinzione del mutuo precedentemente contratto in base alla legge n. 35 del 1995 porrebbe le imprese nella condizione di dover registrare a bilancio in un unico esercizio tutto il finanziamento residuo, che verrebbe considerato reddito d'impresa a tutti gli effetti;

premesso che il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, proroga al 31 dicembre 1998 il termine per il rimborso compensativo dell'IVA in relazione alla cessione dei beni e prestazioni di servizi destinati al ripristino degli immobili distrutti o danneggiati dall'alluvione del 1994, già previsto dal decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 1995, n. 265 e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 1º ottobre 1998, che proroga al 30 giugno 1999 la presentazione delle domande di rimborso; che i cittadini che si trovavano nelle condizioni di non poter mettere *in pristino* le abitazioni e per i quali ai sensi della legge n. 35 del 1995 articolo 1, comma 1, i comuni hanno dovuto provvedere all'assegnazione di terreni per ricostruire l'immobile andato perduto, visto che le modalità di

attuazione hanno richiesto molto tempo (reperire aree idonee, modificare i piani regolatori, adottare numerose delibere nei consigli comunali eccetera) e che quindi i lavori di ricostruzione possono partire solo adesso protraendosi ben oltre il 31 dicembre 1998; che molta parte dei lavori verrà ultimata oltre tale data per mancanza da parte dei cittadini alluvionati delle risorse economiche per affrontare entro tale termine la ricostruzione dei beni immobili;

premesso che a quattro anni dagli eventi alluvionali del novembre 1994 esistono, per quanto riguarda i contributi risarcimento danni ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 16 febbraio 1995 n. 35, problemi di natura formale come la presentazione tardiva o la mancata presentazione di uno o più documenti da parte di cittadini alluvionati, che hanno pieno titolo ad avere i contributi in base alla legge n. 35 del 1995, o lo smarrimento di documenti da parte delle pubbliche amministrazioni, visti i commi degli articoli 6 e 11, della deliberazione 18 giugno 1996 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che impegnano i cittadini beneficiari dell'acconto *ex* articoli 4 e 9 della suindicata deliberazione, a presentare domanda di ammissione al contributo entro 150 giorni dal ricevimento dello stesso; considerato inoltre che i commi 7 degli articoli 6 e 11 obbligano i soggetti percettori degli acconti di cui sopra alla restituzione di quanto erogato a loro favore in caso di mancata presentazione della domanda di ammissione al contributo entro i suddetti 150 giorni;

premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per i rapporti con il Parlamento ha comunicato il proprio assenso sin dall'aprile 1998 all'attuazione degli ordini del giorno della Camera dei deputati n. 3475/X/16 del 9 luglio 1997 e n. 9/4665/9 del 24 marzo 1998 attraverso emendamenti del Governo,

impegna il Governo:

a rinegoziare con le banche, tramite il Ministero del tesoro, i tassi così da ridurli a normale prezzo di mercato e ad utilizzare le risorse sopravvenienti allungando la durata del rimborso dei mutui a venti anni senza ulteriori aggravi da parte dello Stato e a ridurre proporzionalmente il tasso a carico delle imprese;

a determinare che l'estinzione del precedente finanziamento copra la quota capitale residua calcolata dalla data della presentazione della domanda di rilocalizzazione; e che le eventuali plusvalenze generate dall'azzeramento del mutuo precedente non costituiscono reddito d'impresa;

a prorogare i termini di almeno un anno per l'emissione delle fatture di spesa scadenti ora al 31 dicembre 1998, con la necessità di riaccreditare i fondi già stanziati e che non verranno utilizzati entro il 31 dicembre 1998;

ad adottare idonei provvedimenti per l'attuazione degli ordini del giorno già approvati dalla Camera dei deputati e accolti dal Governo.

9/5267/37 Muzio, Penna, Stradella, Voglino, Dameri, Rogna, Oreste Rossi, Zacchera, Rosso.

La Camera,

constatato che:

la valorizzazione dei nostri beni storico-culturali e ambientali è diventata ormai una necessità impellente nell'interesse generale del Paese, perché concreto strumento di lotta alla disoccupazione, in quanto la molteplicità delle opere da realizzare e il loro mantenimento offrono grandi opportunità per una vasta gamma di consistenti, produttivi, permanenti impieghi di lavoro;

il nostro patrimonio culturale ambientale, una volta rivitalizzato e reso interessante su scala internazionale, come è ampiamente dimostrato da esperienze di altri Paesi, diventa un vero e proprio incentivo per la spontanea nascita di nuove sane intraprese in tutti i settori;

i progetti di valorizzazione, naturalmente, per essere efficaci, debbono avere, ovviamente, un grande respiro internazionale. Sia per il reperimento dei finanziamenti (pubblici e privati) necessari, sia per invogliare l'utilizzo delle opere realizzate da parte dei visitatori stranieri;

il raggiungimento di tali obiettivi è perseguibile agevolmente attraverso l'UNESCO, il cui compito istituzionale è, appunto, quello di svolgere l'importante funzione di selezionare e monitorare i siti di valore culturale e naturale e di valorizzare, anche economicamente, sul piano mondiale monumenti, edifici, complessi storici e ambientali;

l'UNESCO, quindi, una volta nuovamente equipaggiato, potrà, d'intesa con i Governi, promuovere campagne mondiali e regionali per interventi di recupero e valorizzazione dei beni, sia delle società avanzate che dei Paesi in via di sviluppo e potrà promuovere la raccolta di risorse, anche private, orientate ai fini sopra menzionati;

viste le attuali difficoltà di bilancio dello Stato italiano,

impegna il Governo:

a studiare e, quindi, a promuovere, appena possibile, di concerto con i Paesi membri della Convenzione di Parigi del 1972, l'aumento del Fondo mondiale istituito con la citata Convenzione. Ciò consentirà di facilitare l'iscrizione nella lista di protezione dell'UNESCO di nuovi siti, compresi quelli italiani e di definire nuove procedure per ulteriori interventi nei Paesi avanzati e in quelli in via di sviluppo e per il reperimento di nuove risorse private;

a devolvere agli interventi di recupero e valorizzazione, da attuare sollecitamente sotto l'egida dell'UNESCO, parte del prevedibile aumento degli introiti, derivanti dalle lotterie nazionali e destinati ai beni culturali, nonché ad inserire i suddetti interventi tra le iniziative dirette a combattere la disoccupazione e a sviluppare le aree depresse del Mezzogiorno.

9/5267/38 Ricciotti, Palma, Caveri, Galati, Orlando, Errigo, Saraca, Selva, Michelini, Manca, Bastianoni, Sbarbati, Carotti, Fredda, Testa, Galdelli, Cicu, Publio Fiori, Maccanico, Volonté, Settimi, Stajano, Del Bono.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'articolo 38, comma 1, lettera *g)*, autorizza ulteriori limiti d'impegno per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295;

considerato altresì che l'articolo 3, comma 1 della citata legge n. 295 del 1998, prevede l'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici da ripartire con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che è stata già prorogata al 2038 la concessione della società Autostrade spa, in vista della sua privatizzazione, mentre l'11 novembre 1998 il CIPE ha deliberato la proroga, al 31 marzo 1999, del termine per il rinnovo delle restanti convenzioni autostradali;

valutata l'importanza strategica che investono le due arterie autostradali A27 (in concessione alla società Autostrade spa) e A28 (in concessione alla società Autovie venete spa) per lo sviluppo economico dell'intero sistema produttivo del Veneto e soprattutto la indifferibile necessità del completamento delle opere viarie di collegamento della due autostrade,

impegna il Governo:

ad attivarsi per consentire la realizzazione, da parte della società Autovie Venete spa, delle opere esterne all'autostrada A28 di collegamento con la SS n. 13;

ad attivarsi affinché vengano realizzate, da parte della società Autostrade spa, le opere relative:

1) alla variante alla SS n. 13 nel centro abitato di Conegliano Veneto e al collegamento delle autostrade A27-A28 con la SS n. 13;

2) allo svincolo di S. Vendemiano della autostrada A27, uscita Conegliano, e al collegamento con la strada provinciale n. 15;

3) al casello autostradale dell'autostrada A27, Mareno di Piave, e al collegamento con la SS n. 13.

9/5267/39 Guido Dussin, Dozzo, Luciano Dussin, Michielon, Covre.

La Camera,

visto l'articolo 24, comma 30, del disegno di legge AC. 5267, che prevede la costituzione di un'apposita società per azioni per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia;

considerata la disponibilità della regione Lombardia di partecipare al capitale di predetta società;

valutata la disponibilità più volte manifestata in tal senso anche dal Governo,

impegna il Governo

a determinare nei tempi più rapidi possibili le condizioni necessarie affinché la Regione Lombardia venga coinvolta nella società di gestione della casa da gioco di Campione d'Italia.

9/5267/40 Butti, Bono, Armani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerate le disposizioni in materia fiscale;

vista l'esigenza di dare chiarezza ai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sui tempi della consegna del modello 760 e 760-*bis* e dei versamenti delle imposte relative;

impegna il Governo

ad adottare idoneo provvedimento affinché i soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche per i quali il termine di versamento delle imposte e delle altre somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi scade oltre il quinto mese successivo alla fine del periodo di imposta, debbano maggiorare, a titolo di interessi, i versamenti dello 0,025 per cento per ogni giorno successivo alla fine del quinto mese, per un periodo massimo di 60 giorni.

9/5267/41 Ballaman, Bagliani.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, « Norme di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

premesso che la Banca d'Italia ha recentemente provveduto ad emanare disposizioni relative all'operatività delle « casse peote » che impone loro la cessazione di qualunque attività al più tardi al 31 dicembre prossimo;

considerato che la Banca d'Italia ed il Governo hanno precisato che le casse che intendano promuovere la costituzione di nuovi organismi bancari devono presentare la relativa domanda di autorizzazione entro il 31 dicembre prossimo,

impegna il Governo

a prorogare il termine del 31 dicembre 1998 al 30 giugno 1999 per consentire alla regione Veneto ed al Parlamento di ema-

nare norme apposite che permettano la tutela di tali realtà economiche venete il cui funzionamento si è basato da secoli sulla fiducia reciproca fra amministratori e soci.

9/5267/42 Chincarini, Rodeghiero, Dozzo, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

considerato che le ricevitorie del lotto affidate ai tabaccai godono, per legge, di un bacino di utenza riservato di almeno 250 metri;

tenuto conto che con il primo gennaio prossimo la legge n. 724 del 1994 priva, immotivatamente di ogni distanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli *ex* dipendenti dello Stato,

impegna il Governo:

ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori *ex*-lottisti, in occasione dell'attuazione del piano di espansione della rete dì raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa normativa, come è stato assicurato dal Ministro delle finanze ai due Rami del Parlamento.

9/5267/43 Mazzocchi.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

vista la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. CR21 del 3 marzo 1998 con la quale si dispone la stesura di alcuni piani di area comprendenti anche « l'anfiteatro montano Feltrino » del cui ambito fa parte il comune di Santa Giustina nella provincia di Belluno;

considerato che l'intero territorio provinciale è già caratterizzato dalla presenza di vincoli di varia natura che rendono quanto mai difficoltoso ogni intervento sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, sia in termini di tempo che di costi, e che favoriscono, contrariamente a quanto osservato dalla Giunta regionale del Veneto con il provvedimento sopra richiamato, un abbandono sempre più marcato delle località periferiche ed in particolare dei nuclei urbani sparsi;

ritenuto che l'imposizione di ulteriori vincoli condizionerebbe, in senso negativo, la timida iniziativa di recupero del patrimonio edilizio esistente ed in particolare quello dei piccoli centri, di per sé già penalizzati dalla carenza di servizi ed infrastrutture, con conseguente migrazione ed abbandono non solo del patrimonio edilizio ma anche del territorio, con tutte le conseguenze negative che ne derivano, ivi comprese quelle di natura ambientale;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché il territorio della Comunità montana Feltrina ed in particolare quello del comune di Santa Giustina non venga assoggettato a nuovi ulteriori vincoli, in quanto già fortemente penalizzato rispetto ad altre realtà territoriali.

9/5267/44 Fontan, Bampo, Calzavara.

La Camera,

considerata la grave crisi del settore agricolo in molti dei suoi comparti produttivi anche alla luce degli orientamenti comunitari e della progressiva liberalizzazione dei mercati, che renderanno evidente la non competitività al piano internazionale di gran parte del sistema delle imprese agricole italiane,

considerata l'indispensabilità della presenza delle attività agricole per la salvaguardia del territorio e dell'ambiente,

impegna il Governo:

a) a sostenere con adeguata dotazione finanziaria, gli interventi per l'imprenditoria giovanile in agricoltura;

b) a prevedere l'utilizzo dei fondi destinati al finanziamento della legge pluriennale di spesa in agricoltura in particolare per ridurre gli oneri contributivi, fiscali e parafiscali a carico delle imprese agricole, al fine di accrescerne la competitività e la capacità di creare occupazione stabile;

c) a sostenere alcuni comparti che versano in difficoltà particolare, come il settore zootecnico, agrumicolo, olivicolo e bieticolo-saccarifero;

d) a incrementare la lotta alle frodi nel settore agroalimentare, attraverso il potenziamento del nucleo carabinieri preso il Ministero delle politiche agricole allo scopo di tutelare la salute dei consumatori ed indirizzare correttamente le risorse finanziarie della Unione europea ai veri produttori.

9/5267/45 Scarpa Bonazza Buora, De Ghislanzoni Cardoli, Amato, Dell'Utri, Giudice, Misuraca, Piva, Scaltritti, Cuccu, Marras.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'effettivo sostegno dell'economia del Paese rende indispensabili un adeguato sistema infrastrutturale ed una efficace rete viaria in grado di permettere lo sviluppo delle attività economico-imprenditoriali;

ritenuti improcrastinabili i lavori di completamento della tangenziale di Bergamo, S.S. nn. 42-470 al fine di risolvere i problemi provocati dall'insistente traffico che crea gravi conseguenze allo sviluppo turistico e produttivo della zona;

tenuto conto che tale opera ha già concluso l'iter progettuale e risulta già inserita nel programma triennale ANAS 1997-1999;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché vengano realizzati i lavori relativi al completamento della tangenziale di Bergamo – 1° lotto, S.S. nn. 42-470.

9/5267/46 Alborghetti, Stucchi, Frosio Roncalli, Terzi, Martinelli, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini, Chincarini.

La Camera,

esaminato l'A.C 5267 recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'articolo 38, comma 1, lettera *g),* autorizza ulteriori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale, da ripartire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che l'11 novembre 1998 il CIPE ha deliberato la proroga al 31 marzo 1999 del termine per il rinnovo delle convenzioni autostradali;

considerata altresì l'importanza strategica del sistema viario Pedegronda per lo sviluppo economico-produttivo del Nord e per l'accessibilità all'aeroporto di Malpensa 2000;

tenuto conto che il sistema viario Pedegronda comprende l'autostrada Pedemontana-Gronda intermedia, Varese-Como-Malpensa-Bergamo e la riqualificazione della strada statale 639, Como-Lecco-Bergamo;

impegna il Governo

ad attivarsi per consentire la realizzazione del sistema viario Pedegronda.

9/5267/47 Frosio Roncalli, Alborghetti, Terzi, Martinelli, Stucchi, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini, Molgora, Chincarini.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'articolo 38, comma 1, lettera *g),* autorizza ulteriori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale, da ripartire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che i livelli di traffico raggiunti sull'attuale tracciato dell'autostrada A-4, tratto Milano-Bergamo-Brescia, rendono improcrastinabile l'adozione di misure urgenti per la risoluzione degli ingenti problemi infrastrutturali della zona che incidono negativamente sullo sviluppo economico-produttivo dell'intera regione Lombardia;

impegna il Governo

ad attivarsi per consentire la realizzazione del nuovo tracciato autostradale Milano-Brescia, ipotesi « Tunnel sud », direttissima S. Donato-Treviglio-Chiari.

9/5267/48 Martinelli, Frosio Roncalli, Alborghetti, Terzi, Stucchi, Caparini, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini, Molgora, Chincarini.

La Camera,

premesso che:

la legge 7 agosto 1997, n. 266 (legge Bersani) ha prorogato al 31 dicembre 1998 il termine entro il quale le imprese artigiane possono eseguire lavori di ricostruzione per importi fino a 300 milioni;

in molti comuni della Basilicata e della Campania sono stati erogati contributi ai sensi della legge n. 219 del 1981, si sta avviando nel Lagonegrese (Potenza) l'opera di ricostruzione dei danni provocati dal sisma del 9 settembre scorso;

impegna il Governo

ad attivare iniziative volte a definire una ulteriore e necessaria proroga del termine previsto dalla legge n. 266 del 1997 al fine di accelerare l'opera di ricostruzione nei comuni interessati dal sisma.

9/5267/49 Molinari.

La Camera,

premesso che:

da alcuni anni attende risposte la vertenza dei laureati in medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione i quali sono utilizzati in modo improprio, sottopagati, privi di ogni copertura previdenziale e costretti a supplire alle carenze di organico di medici strutturati, oltre a non vedersi attribuire un punteggio adeguato alla fine del corso;

nel corso dell'anno 1997 vi erano state numerose manifestazioni in tutta Italia che avevano indotto il Governo e tutte le forze politiche in Parlamento ad assumere precisi impegni nei loro confronti su una serie di punti che erano stati concordati e che rispondevano anche a quanto contenuto in precedenti ordini del giorno approvati dalla Camera (1996);

in occasione dell'approvazione della manovra di bilancio per il 1998 non veniva neanche adeguata la borsa di studio annuale, come previsto per legge, nella previsione di un nuovo trattamento retributivo, per il quale furono appositamente destinate delle somme nella legge finanziaria con un emendamento approvato dall'Assemblea all'unanimità;

nel corso del 1998 le cose sono rimaste ferme e, per vari motivi, la legge che avrebbe risolto il problema non è stata ancora approvata, per cui, visti i tempi

stretti, essa non potrà essere approvata in tempo utile perché i fondi possano essere utilizzati;

se non si pone riparo a questa situazione gli specializzandi subirebbero un danno grave e le istituzioni darebbero una prova di incapacità venendo meno agli impegni presi;

impegna il Governo

ad adottare subito, su iniziativa del Ministro della sanità di concerto con quello dell'università e ricerca scientifica e tecnologica, le necessarie iniziative, tenendo conto del lavoro già svolto dalle Commissioni riunite VII e XII, per garantire l'utilizzo delle somme stanziate per il 1998, fissando nuove regole per il trattamento economico e previdenziale, per l'attribuzione di punteggi adeguati e per l'inquadramento con un preciso contratto di lavoro a tempo determinato di tutti i laureati iscritti alle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia.

9/5267/50 Saia, Giannotti, Petrella, Sbarbati, Conti, Bracco, Cavanna Scirea, Burani Procaccini, Di Capua, Carlesi, Colombo Furio, Palombo, Aprea, Maura Cossutta, Ciani, Volpini, Fioroni, Procacci, Giacco, Del Barone, Lucchese, Angeloni, Cè, Bianchi Clerici, Valpiana, Mazzocchin, Napoli, De Murtas, Lumia.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo,

tenuto conto che la realizzazione ed il potenziamento delle infrastrutture ed in particolare di quelle ferroviarie è indispensabile per il pieno sviluppo delle attività imprenditoriali ed economiche;

impegna il Governo

a provvedere al potenziamento della linea delle Ferrovie dello Stato « Di Gronda » Novara-Busto-Seregno-Carnate-Brescia, attraverso collegamenti alle linee verticali FS.

9/5267/51 Pirovano, Alborghetti, Calderoli, Frosio Roncalli, Stucchi, Terzi, Paolo Colombo, Martinelli, Pagliarini.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'articolo 38, comma 1, lettera *g)*, autorizza ulteriori finanziamenti per la prosecuzione degli interventi per il sistema autostradale, da ripartire, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 30 agosto 1998, n. 295, con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle esigenze di adeguamento della rete autostradale e delle risultanze della revisione delle concessioni operata ai sensi della delibera CIPE del 20 dicembre 1996;

tenuto conto che i livelli di traffico raggiunti sull'attuale tracciato dell'autostrada A-4 tratto Milano-Bergamo-Brescia, rendono improcrastinabile l'adozione di misure urgenti per la risoluzione degli ingenti problemi infrastrutturali della zona che incidono negativamente sullo sviluppo economico-produttivo dell'intera regione Lombardia;

impegna il Governo

ad attivarsi per consentire l'immediato ampliamento dell'Autostrada A-4, tratto Milano-Bergamo-Brescia, attraverso l'aggiunta di un'ulteriore corsia per ogni senso di marcia dell'attuale tracciato autostradale.

9/5267/52 Stucchi, Alborghetti, Martinelli, Frosio Roncalli, Terzi, Caparini, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini, Molgora, Chincarini.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'effettivo sostegno dell'economia del Paese rende indispensabili un adeguato sistema infrastrutturale ed una efficace rete viaria al servizio delle attività economico-imprenditoriali;

ritenuto che la strada statale n. 42 « Del Tonale e della Mendola », variante da Albano S.A. a Pianico, di cui si dispone per il primo tratto, sia di progetto esecutivo, che di finanziamento e rappresenta un'arteria di rilevanza interprovinciale e interregionale, è di notevole importanza per i collegamenti nord-sud;

tenuto conto che l'attuale sede stradale, oltre ad avere caratteristiche geometriche inadeguate alle tipologie dei veicoli transitanti, attraversa numerosi centri abitati, creando gravi problemi di traffico alle comunità locali e provocando l'innalzamento pericoloso dei livelli di inquinamento acustico e atmosferico nella zona;

impegna il Governo

ad attivarsi affinché vengano realizzati i lavori relativi alla variante da Albano S.A. a Pianico, sulla strada statale n. 42 « Del Tonale e della Mendola ».

9/5267/53. Terzi, Alborghetti, Stucchi, Frosio Roncalli, Martinelli, Calderoli, Pirovano, Paolo Colombo, Pagliarini.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 84 del 1993 ha provveduto al riordino della professione di assistente sociale ed alla istituzione dell'albo professionale, stabilendo che « l'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre alla organizzazione ed alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali »;

il decreto ministeriale 23 luglio 1993, istitutivo del corso di diploma universitario del servizio sociale, conferma per l'assistente sociale « competenze specifiche volte a svolgere compiti di gestione, organizzazione, programmazione e direzione dei servizi sociali »;

considerato che da ormai 20 anni gli assistenti sociali vengono esclusi da ogni contrattazione nazionale del comparto sanità e ciò comporta una evidente loro penalizzazione anche in relazione al loro inquadramento professionale-retributivo in quanto il contratto non recepisce l'evoluzione del livello formativo e professionale né i contenuti della legge n. 84 del 1993, articolo 1; non risolve la sperequazione esistente con gli altri comparti e non prevede adeguata progressione di carriera;

impegna il Governo

a porre fine a tale evidente disparità nell'ambito delle contrattazioni che riguardano gli assistenti sociali del comparto sanità, al fine anche di dare efficacia al Piano sanitario nazionale che pone tra i suoi obiettivi l'efficienza del sistema sanitario nazionale.

9/5267/54 Carlesi, Pepe.

La Camera,

premesso che:

la crescita economica del Mezzogiorno dovrebbe essere fondata su linee di sviluppo autopropulsivo attraverso la diffusione ed il potenziamento di una rete capillare di piccole e medie imprese secondo i modelli cosiddetti brianzolo ed adriatico;

l'attuazione della legge n. 488 del 1992 ha suscitato grandi speranze, numerose domande e non poche delusioni nelle piccole imprese meridionali, dopo aver valutato i risultati effettivi del terzo bando 1998;

l'impostazione uniforme sul territorio nazionale ha implicato qualche inconveniente di non poco conto nelle regioni dell'Obiettivo 1, in quanto i parametri

adottati per l'accoglimento delle domande hanno premiato, di fatto, le imprese più grandi, che avrebbero potuto accedere ad altre forme di finanziamenti agevolati, e hanno penalizzato quelle di minori dimensioni, anche se passate al vaglio positivo di una istruttoria bancaria;

tale inconveniente riguarda particolarmente le regioni meno industrializzate, anche per penuria di imprenditorialità endogena e diffusa;

non sono sufficienti a tal fine né la regionalizzazione delle graduatorie, né la riserva del 50 per cento alle piccole imprese, né l'indicatore tipologico e dimensionale fissato dalle regioni in presenza di aziende più bisognose di capitalizzazione,

impegna il Governo:

a rivedere i parametri della legge n. 488 del 1992 nelle regioni dell'Obiettivo 1, aumentando la riserva dei fondi concedibili alle piccole e medie imprese dal 50 per cento al 75 per cento;

a proporre alle regioni dell'Obiettivo 1 di potenziare l'indicatore tipologico regionale in favore delle piccole e medie imprese;

a rendere possibile lo scorrimento delle graduatorie con l'utilizzo dei fondi non impiegati effettivamente dalle imprese concessionarie, prevedendo la fissazione di termini più precisi e perentori per la realizzazione dei progetti e la conseguente presentazione degli stati di avanzamento.

9/5267/55 Palma, Armando Veneto, Molinari, Giacalone, Lumia.

La Camera,

considerato che:

il cabotaggio marittimo é utilizzato ogni anno in Italia per il trasporto di 38 milioni di passeggeri, 5,5 milioni di autovetture, 19 milioni di metri lineari di autoveicoli commerciali e 60 milioni di tonnellate di merci. Con una quota del 20 per cento rappresenta il secondo sistema di trasporto interno delle merci. La flotta italiana adibita ai traffici di cabotaggio é composta da 460 navi con 9.500 posti di equipaggio su cui ruotano 15.000 marittimi, in massima parte provenienti dalle regioni meridionali. Nelle mansioni tecniche amministrative a terra sono inoltre impiegati 2.000 addetti, mentre altri 29.000 trovano occupazione nell'indotto manifatturiero o terziario attivato a monte;

con la fine della riserva nazionale conseguente alla liberalizzazione europea dei traffici di cabotaggio marittimo, in Italia come in ogni Stato dell'Unione (tranne la Grecia dove la liberalizzazione scatterà dal 2004) a partire dal 1999, tali servizi potranno essere effettuati da qualsiasi nave europea ammessa ad analogo tipo di navigazione nel proprio stato di origine, anche se – come avviene in diversi casi – armata con equipaggio in tutto o in parte non comunitario e iscritta in un registro internazionale. Potranno quindi inserirsi sulle rotte del cabotaggio nazionale navi europee armate osservando condizioni organizzative, retributive, fiscali e previdenziali rispetto alle quali la bandiera italiana risulta tanto fortemente svantaggiata, da rendere irrealistica la prospettiva di poter resistere alla concorrenza;

non sono noti i recenti adattamenti legislativi di altri Paesi comunitari che hanno esteso la possibilità di effettuare cabotaggi insulari alle navi iscritte nei loro secondi registri (Portogallo, Spagna) con bassi costi di equipaggio (composizione mista di marittimi comunitari ed extracomunitari);

il solo costo di equipaggio sotto bandiera italiana risulta più elevato dal 65 per cento al 114 per cento rispetto alle flotte più competitive del Mediterraneo e del Mare del Nord: in termini assoluti si tratta di un differenziale variante tra 43 e 58 milioni di lire all'anno per posto di lavoro a bordo. A questa penalizzazione, già di per sé insostenibile, si aggiunge il più elevato carico fiscale che le imprese di navigazione italiane dovranno sopportare

rispetto alle concorrenti europee, alcune delle quali già beneficiano di una totale esenzione da imposte societarie e che comunque non saranno soggette all'imposta regionale sulle attività produttive;

il mercato italiano rappresenta l'80 per cento del cabotaggio passeggeri e il 45 per cento del cabotaggio merci che sono oggetto della liberalizzazione europea del 1999 (la quota greca nel cabotaggio di passeggeri, quasi equivalente a quella italiana, resta infatti protetta fino al 2004) a differenza delle concorrenti, le imprese di navigazione italiane non potranno beneficiare pertanto di nessun sostanziale ampliamento del mercato di riferimento;

impegna il Governo:

a predisporre una tempestiva e articolata iniziativa legislativa volta ad assicurare una concorrenza a pari condizioni sui servizi marittimi interni, sia quelli regolari di linea che quelli volandieri utilizzati per il trasporto di materie prime e semilavorati; a tal fine utilizzando, con gli adattamenti del caso, quanto già previsto con analoga finalità di ridurre i costi di produzione dei servizi in conformità con gli orientamenti europei in materia di legislazione sui trasporti marittimi, dalla legge n. 30 del 1998 sulla navigazione internazionale;

a dare contenuto operativo alla normativa prevista all'articolo 3 del regolamento sulla liberalizzazione del cabotaggio marittimo negli Stati membri (EEC 3577/92), secondo cui le navi che effettuano servizi di trasporto con le isole devono assoggettarsi alla legge dello Stato ospitante per le questioni relative all'equipaggio;

in attesa dell'entrata in vigore delle citate iniziative, al fine di evitare gravi perturbazioni sul mercato interno quali la minaccia per l'equilibrio finanziario e la sussistenza di un numero elevato di armatori italiani, ad adottare unilateralmente misure provvisorie appropriate escludendo temporaneamente il cabotaggio con le isole in Italia dal campo d'applicazione del regolamento 3577/92, chiedendo al tempo stesso alla Commissione UE l'adozione di misure di salvaguardia secondo le procedure dell'articolo 5 dei citato regolamento, verificando altresì la possibilità di prorogare la scadenza del 1° gennaio 1999 al 1° 2004;

a valutare sul piano europeo ogni proposta della Commissione europea in merito all'aggiornamento del ricordato regolamento del 1992 sulla liberalizzazione del cabotaggio con occhio attento all'esigenza di mantenere inalterata per un congruo periodo la citata normativa ivi prevista all'articolo. La questione potrà essere presa in considerazione solo una volta che diverranno misurabili in concreto gli effetti economici e sociali della liberalizzazione e che anche i servizi di cabotaggio insulare della Grecia saranno liberalizzati, come proposto da settori del Parlamento europeo.

9/5267/56 Becchetti, Gagliardi, Mammola, Di Luca, Radice.

La Camera,

premesso che:

sono ormai molti anni che è avvertita la necessità di mettere ordine al delicato settore del personale delle aziende sanitarie locali, affrontando e risolvendo le numerose problematiche connesse al precariato che nel settore è molto diffuso e che attende soluzioni giuste e definitive;

malgrado tale questione sia stata più volte discussa in tutte le sedi (istituzionali, sindacali, politiche) non si è trovata ancora una soluzione organica e complessiva;

anche il disegno di legge presentato dal Governo il 28 maggio 1998 (A.C. 4952), dopo tanta attesa, si è rivelato troppo deludente, affrontando solo situazioni parziali e settoriali, lasciando insoluta la maggior parte dei problemi;

la questione esplosiva del precariato determina gravi condizioni di disagio e anche di illegalità; mantiene alcune figure professionali in una condizione di instabilità che determina disagio agli interessati e conseguenti danni all'efficienza del sistema (si pensi, ad esempio, ai medici ospedalieri assunti dalle graduatorie stilate con i precedenti requisiti e che, se non inquadrati opportunamente, rischierebbero di essere espulsi definitivamente dal sistema senza alcuna prospettiva di potervi rientrare),

impegna il Governo

a presentare, oltre ai decreti legislativi di riforma del sistema sanitario, in base alla delega già conferita dal Parlamento, un disegno organico di riforma che affronti e risolva tutte le problematiche del precariato e, più in generale, del personale del Servizio sanitario nazionale.

9/5267/57. Cossutta, Saia, Lumia.

La Camera,

considerato che:

la fragile struttura economica della provincia di Agrigento patisce la quasi assoluta mancanza di adeguate infrastrutture di collegamento; la realizzazione di un aeroporto, richiesto da circa trent'anni dalle forze politiche e dagli operatori economici locali, consentirebbe di avvicinare la provincia al resto del Paese ed all'Europa;

per quel che riguarda i profili di legge ed amministrativi già la legge 25 febbraio 1971, n. 111, aveva previsto la realizzazione di una struttura aeroportuale nell'agrigentino; esistono presso il Ministero dei trasporti, inviati dalla provincia, i progetti esecutivi; la regione Sicilia ha inserito l'opera nel proprio Piano trasporti; i terreni ove dovrebbe sorgere l'infrastruttura sono da tempo soggetti a vincolo aeroportuale;

relativamente all'aspetto economico la provincia ha richiesto al Ministero dei trasporti l'inserimento del progetto nel Piano operativo plurifondo (P.O.P.) europeo 1994-1999, mentre una società privata estera ha espresso la propria disponibilità a partecipare a detto progetto in regime di *project financing*, limitandosi pertanto il costo per lo Stato a circa il 30 per cento del totale dei costi di realizzazione,

impegna il Governo

a rimuovere con sollecitudine qualsiasi impedimento amministrativo ancora esistente in relazione alla costruzione dell'aeroporto di Agrigento, nonché ad accantonare quanto prima adeguati fondi per l'avvio della realizzazione di un opera da ritenersi fondamentale per il rilancio economico e turistico della Sicilia sud-occidentale.

9/5267/58 Scozzari, Piscitello, Lucchese.

La Camera,

premesso che:

Francavilla al Mare, in provincia di Chieti, è una ridente cittadina sul mare, che vive prevalentemente di agricoltura e di turismo, espandendo gli effetti di tali attività su un vasto *hinterland;*

il turismo, a Francavilla a Mare, può ancora più di oggi rappresentare un notevole serbatoio di posti di lavoro in una zona caratterizzata da forte disoccupazione;

la linea ferroviaria Milano-Bari percorre longitudinalmente l'intero centro della predetta cittadina, la quale è pertanto attraversata da una serie di passaggi a livello che la ingessano in quel senso;

il predetto centro, che conserva memorie storiche di grosso pregio ed è sede di manifestazioni culturali di spessore internazionale, come il premio di pittura « Michetti », trova un'obiettiva difficoltà nella sua definizione urbanistica nella presenza della ferrovia in pieno centro, che è

anche motivo di pesante inquinamento acustico e di limite dello sviluppo delle sue potenzialità turistiche;

impegna il Governo

perché nel piano di ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria del Paese venga inserito anche il progetto dello spostamento sottocollinare del tratto interessante il territorio di Francavilla al Mare della linea Milano-Bari.

9/5267/59 Giovanni Pace, Bono, Carlo Pace, Pepe, Caruso.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che in sede di discussione del provvedimento il Governo ha manifestato l'intenzione di voler risolvere la questione della mancata metanizzazione di vaste aree del centro-nord ed in particolare delle zone di montagna ed appenniniche, indicando quale possibile soluzione l'inserimento di appositi finanziamenti nel disegno di legge A.S. n. 3574, relativo alla metanizzazione del Mezzogiorno, o attraverso la dotazione del fondo della montagna, nell'ambito di un grande progetto nazionale;

tenuto conto che durante la discussione della proposta di legge A.C. n. 1877, relativa alla realizzazione di reti dl distribuzione di gas combustibile in località montane, è emersa l'esigenza di individuare le risorse finanziarie necessarie al completamento del programma di metanizzazione delle zone montane del centro-nord e di garantire l'individuazione di combustibili alternativi, che risultino maggiormente adattabili alle zone montane;

considerato che in tale occasione il Ministero del bilancio ha manifestato l'intenzione di voler affrontare le questioni relative alla definizione della rete dei servizi nazionali nel disegno di legge finanziaria, prospettando anche la possibilità del rifinanziamento della legge n. 68 del 1993;

considerato altresì che per il programma di metanizzazione delle zone del sud e della Sardegna sono state già stanziate ingenti risorse finanziarie di provenienza sia statale che comunitaria;

impegna il Governo

a garantire le risorse opportune per il completamento della rete di metanizzazione dei comuni del centro-nord, ed in particolare delle zone montane ed appenniniche, e per l'approvvigionamento, anche con fonti energetiche alternative al metano, dei comuni montani non rientranti nel piano energetico nazionale, prevedendo il ricorso a finanziamenti a totale carico dello Stato, attraverso mutui con la Cassa depositi e prestiti, anche attraverso apposite iniziative da adottarsi in sede di discussione del disegno di legge A.S. n. 3574, ovvero tramite l'individuazione di specifici finanziamenti nell'ambito della dotazione del fondo della montagna.

9/5267/60 Parolo, Lorenzetti, Bosco, Formenti, Fongaro, Guido Dussin, Pittino, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti, Rodeghiero, Terzi.

La Camera,

premesso che:

i collegamenti ferroviari sono fondamentali per lo sviluppo delle attività economiche e sociali;

i tempi di percorrenza per le merci e per i passeggeri lungo l'attraversamento che collega la dorsale adriatica con quella tirrenica sono elevatissimi; in particolare la linea Foggia-Benevento che di tale attraversamento è parte, a causa della sua strutturazione a binario unico costituisce causa di notevoli rallentamenti;

le aziende del meridione d'Italia ed in particolare quelle che agiscono in Puglia, Basilicata e Campania si vedono

escluse da molti mercati nazionali ed internazionali a causa delle difficoltà di movimentazione dalle merci difficoltà spesso dovute alle pessime infrastrutture ferroviarie,

alle soglie del 2000 non è ipotizzabile, per una Nazione come l'Italia, che esistano ancora collegamenti ferroviari basati sul binario unico e che i disagi ditale situazione debbano essere a carico degli utenti e delle aziende;

impegna il Governo

a promuovere tutte le iniziative necessarie per migliorare l'efficienza della tratta Foggia-Benevento prevedendone il raddoppio.

9/5267/61 Pepe, Simeone, Giovanni Pace.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerate le disposizioni volte ad incentivare gli investimenti produttivi ed in particolare quanto recato al Capo V, nell'articolo 49 « Provvedimenti per favorire lo sviluppo industriale »;

considerato che la produzione industriale del Paese, nel rispetto dell'ambiente, si promuove anche con il sistematico recupero dei rottami;

considerata la naturale scarsità di materie prime « strategiche » destinate all'industria metallurgica e che per ottenere le quali il Paese è costretto ad importare con aggravio della bilancia dei pagamenti;

considerato che, in particolare, dai cascami e dai rottami del rame attraverso il sistema dell'elettroraffinazione si può ottenere materia prima pura utilizzabile dall'industria di produzione privata,

impegna il Governo

ad assumere gli opportuni provvedimenti affinché, per promuovere lo sviluppo del settore metallurgico privato, di eminente rilevanza strategica industriale, si preveda la destinazione dei rottami e dei cascami contenenti rame alle industrie di produzione che sfruttano il sistema di elettroraffinazione.

9/5267/62 Bagliani.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali contenute nel Capo II;

visto il disposto dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni circa l'incompatibilità dei componenti delle commissioni tributarie finché permangono in attività di servizio o nell'esercizio di funzioni o attività professionali, ed in particolare quanto previsto dalla lettera *i),* del comma 1, che afferisce l'incompatibilità dei giudici tributari che esercitano in qualsiasi forma la consulenza tributaria ovvero l'assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;

considerato che la materia tributaria per la complessità e l'importanza immediata che riveste in capo ai contribuenti richiede che i giudici tributari siano forniti di una preparazione approfondita e specialistica esercitata nella pratica professionale;

considerato che solo l'esercizio e l'aggiornamento quotidiano consente di ottenere una dimestichezza con la materia tributaria al fine di garantire giudizi equi sulle controversie fiscali, e pertanto, prioritariamente, i soggetti a ciò meglio deputati sono i consulenti tributari, quali i commercialisti,

impegna il Governo

ad assumere opportuni provvedimenti affinché si limiti l'incompatibilità nel ruolo di componente delle commissioni tributarie ai professionisti che nella regione nella quale sono stati nominati giudici tributari o chiedono di essere nominati, esercitano in qualsiasi forma la rappresentanza e l'assistenza tecnica dei contribuenti nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario.

9/5267/63 Molgora.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

tenuto conto che l'articolo 38, al comma 1, lettera *a),* per consentire la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 9 della legge n. 211 del 1992, autorizza ulteriori limiti di impegno ventennali di lire 100 miliardi per gli anni 2000 e 2001;

valutato che lo sviluppo del trasporto pubblico nelle aree urbane diviene sempre più necessario per consentire la mobilità dei cittadini,

impegna il Governo

a garantire la prosecuzione dei lavori di realizzazione della metropolitana leggera della Valle Brembana e della Val Seriana.

9/5267/64 Calderoli, Alborghetti, Pirovano, Frosio Roncalli, Stucchi, Terzi, Paolo Colombo, Martinelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267;

considerato che il sistema viario delle regioni del Nord presenta vistose manchevolezze e carenze strutturali;

tenuto conto che la futura « Pedemontana veneta » non è che un segmento, seppur importante, funzionale a questo sistema,

impegna il Governo

a completare il sistema viario pedemontano padano utilizzando le risorse non impegnate già finalizzate alla lettera *g)* dell'articolo 38.

9/5267/65 Formenti, Parolo, Guido Dussin, Fongaro, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

viste le continue insopportabili interruzioni della strada statale 203 « Agordina » causate da innumerevoli smottamenti e frane;

considerati i gravi disagi arrecati alla popolazione dovuti all'isolamento delle valli dell'Agordino,

impegna il Governo

a porre la dovuta attenzione riguardo alla messa in sicurezza della strada statale n. 203 « Agordina ».

9/5267/66 Calzavara, Bampo.

La Camera,

richiamate le dichiarazioni programmatiche del Presidente del Consiglio,

premesso che:

in un Paese come il nostro, il cui equilibrio socio-territoriale con frequenza elevatissima è spezzato da disastri naturali, l'attività di protezione civile ha sempre prestato il fianco a critiche di ogni genere; le ragioni di ciò sono state da tempo individuate dal Parlamento e segnalate alle autorità di Governo; la politica di intervento è stata prevalentemente concepita come mero soccorso all'emergenza e alla ricostruzione; gli interventi di soccorso e di ricostruzione sono stati sempre posti a totale carico finanziario dello Stato;

la rilevante spesa pubblica che si è accumulata come conseguenza di questa linea di azione (150 mila miliardi negli ultimi 25 anni), unita alla consapevolezza ormai diffusa e consolidata che vite umane e beni debbano essere tutelati nei confronti delle catastrofi, prima che il soccorso divenga necessario – mitigando la portata delle catastrofi stesse oppure, quando possibile, scongiurandole – da tempo hanno orientato le istituzioni parlamentari verso un approccio più lungimirante e efficace, diretto a strategie cautelative e essenziali, fondate sulla previsione e la prevenzione;

la previsione è definibile sinteticamente come la conoscenza rigorosa e aggiornata dei rischi catastrofali esistenti nelle varie aree del territorio nazionale e va vista come presupposto indispensabile per ogni successiva attività di prevenzione;

impegna il Governo

a studiare le modalità di un sistema. misto, che affianchi – come avviene nei più avanzati Paesi soggetti a consimili accadimenti – all'intervento statale l'intermediazione assicurativa, eventualmente stimolandola mediante specifici provvedimenti fiscali;

a tenere presente la risoluzione del 20 gennaio 1994 del Parlamento europeo, relativa alle inondazioni in Europa, che ha invitato la Commissione a porre allo studio una direttiva per armonizzare i regimi di assicurazione contro le inondazioni;

a sostenere l'esame dei disegni di legge presentati al Senato e alla Camera dei deputati che recano una proposta di delega al Governo, orientata a due obiettivi:

alleggerire sostanziosamente l'impegno dello Stato in materia, diversificando le basi del sistema finanziario di protezione civile, mediante la costituzione di un fondo nazionale e il ricorso all'imprenditoria assicurativa;

affiancare al coordinamento operativo della protezione civile, rivolto all'emergenza, una struttura strategica a livello ministeriale, con il compito primario di operare e guidare una svolta radicale nell'approccio al problema in generale.

9/5267/67 Aloisio, Attili, Camoirano, Di Nardo, Tassone, Ruggeri, Bielli, Sanza.

La Camera,

considerato che il disegno di legge n. 5267 istituisce il fondo per l'esclusività del rapporto di lavoro per i dirigenti del ruolo sanitario che hanno optato per la libera professione intramuraria, allo scopo di garantire la piena applicazione della vigente disciplina ed una migliore qualificazione dell'assistenza sanitaria;

considerato che i vincoli economici e finanziari della manovra di bilancio per il triennio 1999-2001 non consentono una piena valorizzazione delle risorse umane in rapporto all'opzione effettuata per la libera professione intramuraria che rafforza il Servizio sanitario nazionale e la sua competitività nei confronti della sanità privata e garantisce al cittadino la reale libertà di scelta del medico in rapporto alla struttura nella quale esercita la professione;

considerato che la legge di delega al Governo per il riordino del Servizio sanitario nazionale introduce il principio dell'esclusività del rapporto di lavoro per i dirigenti del ruolo sanitario, prevedendo a tal fine l'utilizzo del trattamento economico aggiuntivo di cui all'articolo 1, comma 12, della legge n. 662 del 1996, al quale è necessario destinare specifiche ed adeguate risorse;

considerato che la attuazione piena della disciplina sull'esercizio della libera professione intramuraria non può in nessun modo determinare un allungamento delle lista di attesa per l'erogazione delle prestazioni da parte delle strutture sanitarie pubbliche,

impegna il Governo

ad individuare le misure opportune e a predisporre gli strumenti per assicurare

al fondo per l'esclusività del rapporto di lavoro un incremento delle risorse coerente con gli obiettivi indicati in premessa a partire dal prossimo esercizio finanziario;

a garantire la piena attuazione delle misure previste dall'articolo 3, commi 10, 11 e 12, del decreto legislativo n. 124 del 1998, allo scopo di garantire una riduzione delle liste di attesa, in particolare attraverso l'aumento dei tempi di effettivo utilizzo delle apparecchiature e delle strutture e l'introduzione di forme di remunerazione legate al risultato.

9/5267/68 Signorino, Bolognesi, Bicocchi, Procacci, Manca, Giancotti, Fioroni, Saia, Lumia.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, collegato alla manovra finanziaria 1999 recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'articolo 24 contiene norme particolari per gli enti locali;

valutata l'opportunità di consentire ai comuni la possibilità di stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio;

impegna il Governo

a stabilire, entro il 30 giugno 1999, un tariffario per il servizio di sportello unico, al quale i comuni possano fare riferimento.

9/5267/69 Fontanini, Covre, Michielon.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali di cui al Capo II;

visto il disposto del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante disposizioni circa l'ammortamento dei beni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa ed in particolare sui termini di decorrenza della deducibilità delle quote di ammortamento, i quali, allo stato della normativa, non tengono in debito conto l'effettiva entrata in funzione del bene ammortizzabile nell'esercizio;

visto il disposto del comma 1 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che potrebbe condurre alla situazione per cui imprese di nuova costituzione vedano aumentare le proprie eventuali perdite a causa dell'imputazione delle quote di ammortamento per la deduzione fiscale delle quote stesse;

visto il disposto del comma 3 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che limita la possibilità di pianificare fiscalmente l'ammortamento anticipato in contrasto col quadro normativo previsto dall'articolo 2426 del codice civile;

visto il disposto del comma 4 dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che aggrava la situazione di imprese deficitarie aumentandone le perdite;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché sia prevista la possibilità di far coincidere la decorrenza dell'ammortamento con il periodo in cui il bene sia idoneo ad essere utilizzato, vale a dire dall'esercizio nel quale il bene è stato o avrebbe potuto essere utilizzato;

ad adottare idonei provvedimenti affinché le imprese di nuova costituzione possano differire l'ammortamento dei beni al primo periodo d'imposta in cui siano stati conseguiti ricavi, vale a dire ripristinare la facoltà di differire la deduzione dell'ammortamento;

ad assumere opportuni provvedimenti al fine di consentire l'allungamento fino a cinque anni del periodo possibile di ricorso all'ammortamento anticipato dei beni strumentali;

ad assumere opportuni provvedimenti per eliminare possibili effetti fiscali negativi in capo a quelle imprese che in un'ottica di razionale gestione sotto il profilo fiscale valutino di ricorrere ad un ammortamento « decelerato » rispetto ai tempi fissati dalla norma fiscale.

9/5267/71 Dalla Rosa.

La Camera,

esaminato l'AC 5267, recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

premesso che:

i produttori di latte si trovano ormai in una situazione di crisi profonda dovuta all'incapacità e alla non volontà dell'AIMA di dare informazioni e di divulgare i dati certi di produzione lattiera;

i dati per l'annata di produzione 1997-1998 spediti dal Governo alla Commissione europea evidenziano che la produzione italiana è al di sotto della soglia stabilita;

il Governo si sta muovendo con incredibile lentezza sulla riforma dell'AIMA creando ancora ulteriori problemi al settore agricolo;

è necessaria una rinegoziazione da parte dello Stato italiano in sede europea, dell'intero sistema delle quote latte, tendente a risolvere una volta per tutte l'annoso problema dei limiti di produzione;

impegna il Governo

ad accelerare l'*iter* legislativo per la riforma dell'AIMA in un'ottica di maggior chiarezza e certezza per lo sviluppo dell'intero settore agricolo;

a chiarire definitivamente la quantità di latte prodotta dall'Italia e accertare il numero di capi bovini presenti sul territorio nazionale;

ad intervenire in sede comunitaria per contrattare una maggiore quota di produzione per i produttori italiani.

9/5267/72 Pittino, Lembo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267;

preso atto che la manovra di finanza pubblica per l'anno 1999 ammonta a 14.800 miliardi, di cui 6.680 miliardi per interventi per lo sviluppo e l'occupazione e per le politiche sociali;

osservato come la nuova formulazione dell'articolo 3, rispetto al testo originario, preveda misure utili per favorire lo sviluppo e l'occupazione operanti sull'intero territorio nazionale, quali la riduzione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro e la riduzione (seppure nella misura del 50 per cento e per un periodo massimo di tre anni) dei contributi previdenziali a carico dei giovani che intendano avviare nuove attività artigianali e/o commerciali;

tenuto conto altresì del disegno di legge (A.S. 3595) in materia di delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione che si aggiunge al provvedimento collegato,

impegna il Governo

a prevedere interventi di alleggerimento per le aree nelle quali le aziende sono vitali e produttive e dunque, forme di incentivazione alle imprese modulate sulle diverse condizioni economiche e produttive presenti nell'intero territorio nazionale, per un limitato periodo di tempo necessario a ripristinare, ovvero a rafforzare, la capacità delle imprese di stare sul mercato.

9/5267/73 Lembo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge AC 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali di cui al Capo II e le disposizioni in materia di accertamento di cui al Capo III;

visto il disposto del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie;

vista la necessità di apportare necessari chiarimenti alla nuova disciplina in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie in ordine all'identificazione dei soggetti ai quali siano attribuibili reali poteri decisionali e di controllo e pertanto in capo ai quali ricada la responsabilità personale delle violazioni;

vista la necessità di impedire che i processi decisionali all'interno delle imprese finiscano per essere paralizzati da una normativa che necessita di opportuna interpretazione chiarificatrice in ordine alla facoltà di coperture assicurative per responsabilità professionale ed in ordine all'entità della sanzione pecuniaria in ipotesi di colpa;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per differire i termini di efficacia delle norme relative alla riferibilità delle sanzioni alla persona fisica autrice o coautrice della violazione, come da disposto del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, di un lasso di tempo congruo al fine di consentire chiarimenti interpretativi come suindicati e comunque non prima dell'entrata in vigore della nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

9/5267/74 Vascon, Dalla Rosa.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali di cui al Capo II;

visto il disposto del comma 1-*bis* dell'articolo 62 e il comma 2 dell'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recanti disposizioni sulla strumentalità per previsione di legge e per natura dei fabbricati di proprietà dell'impresa e sui limiti di deducibilità dei canoni di locazione anche finanziaria e le spese di manutenzione dei fabbricati stessi;

vista la necessità di favorire, attraverso una più ampia agevolazione fiscale relativa ai fabbricati che le imprese destinano ad uso abitativo dei propri dipendenti, la mobilità dei lavoratori dalle zone ad alto tasso di disoccupazione a quelle con carenza di manodopera;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché si eliminino o si riducano i divieti e i limiti di deducibilità fiscale stabiliti in via assoluta per i canoni di locazione anche finanziaria e per le spese di manutenzione, relativi ai fabbricati che le imprese destinano ai propri dipendenti, in comodato, uso o locazione, per garantire loro una soluzione abitativa;

ad assumere opportuni provvedimenti affinché siano ricompresi tra i beni strumentali gli immobili dell'impresa destinati in uso, in comodato o in locazione ai propri dipendenti.

9/5267/75 Stefani, Lembo.

La Camera,

premesso che l'articolo 15, comma 1, della legge n. 104 del 5 febbraio 1992

prevede l'istituzione di gruppi di lavoro interistituzionali provinciali,

impegna il Governo

ad utilizzare presso ogni ufficio scolastico provinciale una delle unità poste fuori ruolo, di cui al comma 8 dell'articolo 20, che deve possedere una documentata competenza nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni in situazione di *handicap*.

9/5267/76 Giacco, Gatto, Pittella, Penna, Duca, Gasperoni, Lumia.

La Camera,

considerato che la questione dell'armonizzazione legislativa delle singole normative in materia di IVA è un argomento che oggi occupa buona parte dell'attenzione politica a livello europeo e che in questo momento il lavoro della Commissione europea è teso a risolvere i problemi dell'armonizzazione del regime IVA e in particolare riguardo a quelli connessi alla deducibilità dell'imposta;

premesso che l'occupazione è una delle priorità dell'Unione Europea nonché del programma della Commissione, e il turismo è uno dei settori che in Italia è ancora in grado di creare occupazione contando su oltre 1.500.000 imprese – di cui 99,95 per cento piccole e medie – che occupano più di 6 milioni di persone e che nel contesto europeo il settore turistico rappresenta ben il 4 per cento dell'occupazione complessiva con oltre il 50 per cento di occupati tra le donne sia pur trascurando i dati relativi all'occupazione indiretta;

visto che, sul problema specifico della deducibilità dell'imposta sul valore aggiunto, per l'intero settore turistico italiano riveste massima importanza la possibilità che l'IVA pagata sulle spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande per i costi dei cosiddetti viaggi d'affari possa essere dedotta dalle imprese; inoltre, attualmente già 8 paesi su 15 (essi sono Germania, Belgio, Spagna, Finlandia, Lussemburgo, Olanda, Svezia e Gran Bretagna) utilizzano l'opzione contenuta nella VI Direttiva CEE ed ammettono la piena deduzione dell'IVA relativa a spese alberghiere e di ristorazione sopportate dalle aziende in regime d'esercizio d'impresa, con evidente vantaggio competitivo rispetto alle imprese omologhe situate in Italia che non possono contare su simile previsione;

valutata appieno, infine, l'importanza che il turismo riveste per l'economia nazionale,

impegna il Governo

a rivedere l'attuale formulazione dell'articolo 19-*bis*, comma primo, lettere *e)* ed *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prendendo in considerazione la possibilità di introdurre la piena deducibilità IVA per tali operazioni, ottenendo così il duplice risultato di offrire un valido contributo al settore turistico nazionale e l'aumento delle entrate tributarie derivante dall'aumento delle presenze.

9/5267/77 Pezzoli, Covre, Scarpa Bonazza Buora, Conte.

La Camera,

considerato che la soppressione delle case mandamentali ed il successivo trasferimento del personale degli agenti di custodia agli enti locali costituisce un onere soprattutto a danno dei comuni che sono, per lo più, vulnerati da gravami di bilancio e per i comuni che, nell'eventuale adozione di una nuova pianta organica, vogliono assumere personale maggiormente specializzato ottemperando, in tal modo, all'esigenza di svolgere le sempre più numerose funzioni devolute agli enti locali, ai sensi delle leggi « Bassanini »,

impegna il Governo

affinché il personale degli agenti di custodia delle case mandamentali soppresse sia

trasferito nell'organico del Ministero di grazia e giustizia, oppure in uffici pubblici ministeriali insistenti sul territorio che risultino carenti di personale.

9/5267/78 Niedda, Mario Pepe.

La Camera,

premesso che:

il personale docente statale può svolgere, in aggiunta a quelle proprie della funzione di docente della pubblica amministrazione, anche altre attività regolamentate dall'articolo 508 del decreto legislativo n. 297 del 1994;

tale disciplina non è estesa al personale docente dipendente dagli enti locali, con una conseguente ingiustificabile disparità di trattamento, nonostante « la norma di intenti » prevista dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347, del 1983 che, appunto, sancisce « la omogeneizzazione » della normativa con quella degli analoghi profili professionali della scuola statale »,

impegna il Governo

ad estendere al personale docente dipendente dagli enti locali le disposizioni di cui all'articolo 508, commi dall'1 al 14, del decreto legislativo n. 297 del 1994, fermo restando che gli obblighi da essi previsti attengono al rapporto di lavoro amministrazione dell'ente locale – dipendente e non a quello funzionale tra quest'ultimo e la struttura scolastica statale presso la quale presta servizio;

ad estendere, altresì, all'anzidetto personale le previsioni di cui ai successivi commi 15 e 16, fermo restando che l'autorizzazione all'esercizio della libera professione viene concessa o denegata dal dirigente del settore di appartenenza o, in assenza della figura dirigenziale, dal segretario dell'ente e che avverso tale diniego è ammesso ricorso al capo dell'amministrazione (sindaco o presidente della provincia) che decide in via definitiva.

9/5267/79 Borrometi.

La Camera,

considerato che l'articolo 33 della legge 23 dicembre 1994, n.724, comma 1, prevede la soppressione dal 31 dicembre 1998 del requisito della distanza minima di 200 metri tra le ricevitorie del lotto gestite da *ex*-dipendenti dell'amministrazione finanziaria (*ex*-lottisti) e le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio;

rilevato che l'abolizione della predetta distanza determinerà una grave ed ingiustificata discriminazione tra ricevitori del lotto, a seconda che siano titolari o meno anche di rivendite di generi di monopolio, atteso che per queste ultime vige il requisito della distanza minima di rispetto, fissato con normativa regolamentare in applicazione dell'articolo 21, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

tenuto conto che, in conseguenza, solamente per i ricevitori del lotto ex dipendenti dell'Amministrazione finanziaria verrà meno ogni limite di distanza e, con esso, la possibilità di mantenere un bacino di utenza riservato, sia pure estremamente circoscritto e, comunque non superiore a quello (200 metri) assicurato per legge alle ricevitorie del lotto gestite dalle rivendite di generi di monopolio;

ritenuta fondata e condivisibile la valutazione tecnica espressa in merito dalla Direzione generale dei monopoli di Stato, secondo la quale « l'assenza di una distanza minima di rispetto per l'allocazione dei punti di raccolta del gioco si rivela improduttiva sotto il profilo della economicità e redditività del sistema di raccolta in quanto, con la progressiva estensione a tutti i tabaccai richiedenti, potrà verificarsi 1' istituzione di ricevitorie del lotto presso tabaccherie situate nelle immediate vicinanze delle ricevitorie gestite dagli *ex*-lottisti, senza quindi alcun effettivo vantaggio in termini di servizio all'utenza e di incremento dei volumi delle giocate »;

impegna il Governo

ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori *ex*-lottisti in occasione dell'attuazione del piano di espansione della rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la normativa vigente.

9/5267/80 Piccolo, Gatto, Gambale, Nappi, Benvenuto, Repetto, Massidda, Divella, Mazzocchi, Fragalà, Tuccillo, Fronzuti, Lumia.

La Camera,

premesso che:

nel documento di programmazione economico-finanziaria 1999/2001 si prevedevano interventi che avrebbero potuto sostenere lo sviluppo del settore agro-alimentare;

in particolare, il DPEF prevedeva indirizzi programmatici, per una nuova politica agricola italiana nell'Unione Europea;

il disegno di legge n. 5267 recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo » non contiene articoli specifici per il comparto agricolo, non ottemperando agli impegni programmatici presi in sede di approvazione del DPEF, neanche in maniera parziale;

nel disegno di legge n. 5267, inoltre, non figurano interventi miranti a modificare i parametri per le erogazioni delle sovvenzioni comunitarie nell'ambito della PAC, che destini i contributi, nella formula del 33 per cento, ossia che ridistribuisca i criteri lungo tre finalizzazioni di fondo: a quegli imprenditori che ricavano il proprio reddito dall'attività agricola; legando i contributi alla quantità di lavoro per unità di prodotto; infine i criteri di erogazione degli incentivi dovrebbero essere rimodulati facendo esplicito riferimento alla qualità dei prodotti; in generale tutti i criteri devono tenere conto della differenza produttiva delle diverse aree agricole, privilegiando le aree maggiormente svantaggiate (aree di collina e montagna);

impegna il Governo:

a predisporre le opportune iniziative atte alla costituzione del consorzio pubblico Puglia e Basilicata per il trasporto dei lavoratori agricoli, garantendo in questo modo una gestione trasparente e democratica della manodopera;

ad attivare tutte le iniziative di propria competenza per la valorizzazione e la difesa del patrimonio boschivo di circa 8 milioni di ettari, allo scopo di ridurre l'importazione di legno pari a 7.500 miliardi di lire;

a prevedere nell'ambito delle competenze dell'Agenzia per il Mezzogiorno una politica agro-industriale che destini le risorse ai seguenti obiettivi:

possibilità di creare consorzi di imprese agro-alimentari per costituire marchi regionali ed interregionali per prodotti e servizi alla commercializzazione;

una politica delle produzioni che consenta di ottenere prodotti esenti da residui tossici;

lo sviluppo di una politica di ricerca e recupero della varietà di semi autoctoni;

l'abbattimento del costo finanziario per le imprese che si consorziano e che rispettano le indicazioni produttive dei consorzi di appartenenza.

9/5267/81 Malentacchi, Giordano, Bonato, De Cesaris, Valpiana.

La Camera,

premesso che entro la fine del corrente anno entreranno in scadenza il 9 per cento dei contratti di affitto ad uso commerciale e che tale percentuale si attesterà all'11 per cento nel 1999 e al 10 per cento nel 2000; ne deriva che il 30 per cento delle locazioni commerciali dovrà essere rinnovata entro la data del 2000;

tenuto conto che, come risulta da rilievi mossi dalle confederazioni ed associazioni di categoria del commercio e dell'artigianato, il 70 per cento delle attività commerciali ed artigiane nelle grandi città è svolta in locali presi in affitto, il cui costo di locazione incide sul volume di affari per circa il 5-6 per cento;

considerato che inspiegabilmente ad un calo medio dei valori degli immobili commerciali attestabile al 5 per cento ha fatto seguito un aumento dei canoni di locazione ad uso commerciale di tale entità che, in merito ai rinnovi dei contratti di affitto, gli operatori attendono un aumento compreso tra il 10 e il 40 per cento che inciderà in maniera negativa, se non micidiale, sul bilancio di centinaia di migliaia di negozi;

impegna il Governo

alla tempestiva concessione di una proroga degli sfratti sino al 2000, in attesa di una nuova normativa che, contemperando le esigenze della proprietà e della locazione, impedisca un ulteriore desertificazione dei centri storici prevedendo un contributo finanziario da parte delle regioni per tutte quelle attività commerciali ed artigiane che caratterizzano determinati quartieri delle città e la cui individuazione viene demandata agli stessi comuni.

9/5267/82 Cola, Mazzocchi.

La Camera,

considerato che:

il comune di Campione d'Italia ha, attualmente, fra gli iscritti nei registri anagrafici – sezione AIRE (Anagrafe italiani residenti estero) cittadini che, lavorano nel (e per il) comune di Campione, ma risiedono nei comuni limitrofi della Confederazione svizzera, in quanto l'assoluta limitatezza del territorio comunale, con conseguente penuria di abitazioni, ha impedito loro il reperimento *in loco* di idonea abitazione;

ciò è tanto vero che tale anomala situazione è stata riconosciuta e fatta oggetto di intervento nell'accordo che il comune di Campione (autorizzato dal Ministero degli affari esteri) ha stipulato e sottoscritto con la Repubblica e Cantone del Ticino in virtù del quale il Cantone stesso si è addossato l'onere di concedere un certo numero di dimore a cittadini campionesi che non riuscivano (o non riescono) a trovare sistemazione abitativa nel territorio comunale;

nel 1979 il Ministero delle finanze, con apposita circolare ministeriale del 10 maggio 1979 n. 15/3020, intervenne per esplicitare il disposto dell'articolo 18 della legge del 1978, prevedendo di « adeguare, sotto il profilo della perequazione e della capacità contributiva, l'imposizione sui redditi delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel comune di Campione d'Italia a quella degli altri contribuenti »;

successivamente, con l'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il legislatore ha previsto che « ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche i redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, sono computati in lire italiane, in deroga alle disposizioni dell'articolo 9 sulla base di un tasso di cambio stabilito di triennio in triennio dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, tenuto conto del tasso ufficiale di cambio Italia-Svizzera e del rapporto fra l'indice dei prezzi al consumo in Italia e l'analogo indice in Svizzera;

al paragrafo 3 del succitato articolo 132 si prevede, inoltre, che « L'iscrizione nei registri anagrafici del comune di Campione d'Italia può essere richiesta soltanto da coloro che hanno effettivamente stabilito la loro dimora abituale nel comune »;

rilevato altresì che:

la *ratio* della specifica normativa tende a consentire un trattamento fiscale perequato a cittadini italiani che operano

e guadagnano in un contesto (Campione d'Italia) caratterizzato dal franco svizzero e dalla connessa economia;

ciò a maggiore ragione si adatta ai cittadini italiani iscritti all'AIRE di Campione d'Italia proprio perchè vivono nei limitrofi comuni svizzeri, risiedono cioè in realtà territoriali in cui il costo della vita è chiaramente espresso in franchi svizzeri ed è ad esso legato al pari di quello del comune di Campione d'Italia;

impegna il Governo

a verificare le modalità attraverso le quali garantire ai cittadini iscritti all'AIRE di Campione d'Italia parità di trattamento fiscale a parità di condizione reddituale.

9/5267/83 Pasini, Taborelli, Bartolich, Guerra.

La Camera,

considerato che:

la casa da gioco di Campione d'Italia, istituita nel 1933, ha operato, da quella data, sulla base di apposite autorizzazioni del Ministero dell'interno al comune di Campione d'Italia che, con propri investimenti e grazie al lavoro qualificato del personale campionese addetto, l'ha portata al secondo posto, per proventi realizzati, tra le case da gioco italiane;

detta casa da gioco rappresenta oltre i due terzi dell'occupazione per i cittadini campionesi, ai quali è inibito l'accesso al mercato del lavoro elvetico, nella cui economia l'*enclave* organicamente si colloca;

è, pertanto, doveroso assicurare al comune di Campione d'Italia una presenza qualificata di controllo azionario nella società di gestione prefigurata all'articolo 24 del disegno di legge n. 5267;

rilevato che:

il comma 29 del citato articolo 24 stabilisce che « i proventi per la gestione della casa da gioco di Campione d'Italia, detratte le spese di gestione ed il contributo per il bilancio di Campione d'Italia, in misura non superiore a quella prevista per gli esercizi finanziari 1997, 1998 ..... »;

per il bilancio 1998, la quota dei proventi destinata al bilancio del comune di Campione d'Italia, rappresenta il 36,48 per cento dei proventi lordi stimati in 152.000.000 franchi svizzeri;

la Confederazione Elvetica ha recentemente legittimato il gioco d'azzardo sul suo territorio, talché, nelle vicinanze di Campione d'Italia sono già divenute operative le case da gioco di Lugano, Locarno e Mendriso, ed altre ne verranno aperte a breve e medio termine;

pertanto, il comune di Campione d'Italia si è impegnato a far fronte alla nuova agguerrita concorrenza, anche sostenendo spese di investimento;

impegna il Governo

1. ad assicurare al comune di Campione d'Italia una rappresentanza qualificata, non superiore al 50 per cento delle azioni ma, comunque, con valore di *golden share*, nella costituenda società per azioni a capitale pubblico prevista dal citato articolo 24;

2. a garantire al comune di Campione d'Italia un contributo per il bilancio rapportato ad una misura percentuale non inferiore al 36,48 per cento dei proventi della casa da gioco.

9/5267/84 Rivolta, Taborelli.

La Camera,

esaminato il disegno di legge 5267, e in particolare l'articolo 33, relativo alle Ferrovie dello Stato Spa;

impegna il Governo:

ad assumere idonee iniziative, nell'ambito delle proprie competenze;

per definire in sede di contrattazione sindacale il numero di esuberi nelle Ferrovie dello Stato Spa;

per estendere l'ambito della contrattazione anche alle figure professionali da individuare come esuberi con particolare attenzione agli addetti alla sicurezza;

per integrare la contrattazione nazionale con quella decentrata territorialmente, che dovrà essere il riferimento centrale al fine di individuare numero e qualità degli eventuali esuberi;

per riequilibrare il carico di lavoro tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato con particolare riguardo al personale addetto alla sicurezza e alla manutenzione, nonché alla conduzione dei convogli in modo da ridurre l'eccessivo ricorso al lavoro straordinario.

9/5267/85 Strambi, Eduardo Bruno.

La Camera,

premesso che:

dal dicembre 1998 cesserà definitivamente il versamento di quote relative al tributo *ex* Gescal;

dal 10 gennaio 1999 non esisterà alcun finanziamento pubblico a sostegno dell'edilizia residenziale pubblica;

il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, nel prevedere il passaggio di alcune funzioni amministrative, in materia di edilizia residenziale pubblica, alle regioni e agli enti locali, elenca all'articolo 59 quelle mantenute allo Stato;

il citato decreto legislativo n. 112 prevede, altresì, che sono mantenute allo Stato le funzioni e i compiti relativi a: 1) alla determinazione dei princìpi e delle finalità di carattere generale e unitario in materia di edilizia residenziale pubblica, anche nel quadro degli obiettivi generali delle politiche sociali; 2) alla definizione dei livelli minimi del servizio abitativo, nonché gli *standard* di qualità degli alloggi di edilizia residenziale pubblica; 3) al concorso, unitamente alle regioni e agli enti locali, all'elaborazione di programmi di *erp* aventi interesse a livello nazionale; 4) all'acquisizione, raccolta, diffusione dati sulla condizione abitativa con l'istituzione dell'Osservatorio della condizione abitativa; 5) alla definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato delle locazioni;

da dati forniti dal Ministero dei lavori pubblici risulta che 18.000 miliardi di lire di fondi *ex* Gescal risultano inutilizzati che dovranno comunque essere versati alle regioni, dal 1° gennaio 1999, sulla base dell'articolo 61 del decreto legislativo n. 112;

che non sussistono dati relativi alla evasione contributiva dei tributi *ex* Gescal da parte dei datori di lavoro, almeno negli ultimi dieci anni;

impegna il Governo:

a presentare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge AC 5267 un disegno di legge di riforma dell'edilizia residenziale pubblica che determini le funzioni e i compiti stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dia certezza di finanziamenti a sostegno dell'edilizia residenziale pubblica e all'incremento di alloggi a canone sociale nei programmi elaborati di concerto con le regioni e gli enti locali;

a verificare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di legge collegato alla manovra finanziaria per il 1999, l'esistenza di evasione contributiva da parte dei datori di lavoro del versamento del tributo *ex* Gescal, informando di ciò le competenti Commissioni parlamentari, e avviando le iniziative atte alla riscossione dei tributi *ex* Gescal non versati dai datori di lavoro, prevedendo che quanto recuperato sia destinato allo sviluppo dell'edilizia sovvenzionata.

9/5267/86 De Cesaris, Bonato, Giordano, Cangemi.

La Camera,

considerato che:

l'A.C. 5267-A recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo », all'articolo 20, commi 8 e seguenti, modifica le modalità delle utilizzazioni del personale della scuola destinato ad altri compiti, nonché la partecipazione a convegni e congressi da parte dello stesso personale;

tenuto conto del fatto che sono sempre più numerose le innovazioni che intervengono a modificare il sistema scolastico, richiedendo un continuo aggiornamento professionale da parte degli operatori scolastici;

rilevato che le disposizioni contenute nell'articolo 20 consentono diverse opportunità di attività esterna all'istituzione scolastica compromettendo la continuità didattica e/o la direzione degli istituti;

impegna il Governo:

a predisporre norme attuative che introducano le nuove modalità di utilizzo, comando ed esonero da parte del personale della scuola senza pregiudicare, in ogni caso, la funzionalità del servizio scolastico;

ad indirizzare una specifica direttiva all'ARAN perché tali modalità vengano negoziate in sede di rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto scuola.

9/5267/87 Aprea, Napoli.

La Camera,

constatato che:

la valorizzazione dei nostri beni storico-culturali e ambientali è diventata ormai una necessità impellente nell'interesse generale del Paese, perché concreto strumento di lotta alla disoccupazione, in quanto la molteplicità delle opere da realizzare e il loro mantenimento offrono grandi opportunità per una vasta gamma di consistenti, produttivi, permanenti impieghi di lavoro;

il nostro patrimonio culturale e ambientale – una volta rivitalizzato e reso interessante su scala internazionale – come è ampiamente dimostrato da esperienze di altri Paesi, diventa un vero e proprio incentivo per la spontanea nascita di nuove sane intraprese in tutti i settori;

i progetti di valorizzazione, naturalmente, per essere efficaci, debbono avere, ovviamente, un grande respiro internazionale, sia per il reperimento dei finanziamenti (pubblici e privati) necessari, sia per invogliare l'utilizzo delle opere realizzate da parte dei visitatori stranieri;

il raggiungimento di tali obiettivi è perseguibile agevolmente attraverso l'UNESCO, il cui compito istituzionale è, appunto, quello di svolgere l'importante funzione di selezionare e monitorare i siti di valore culturale e naturale e di valorizzare – anche economicamente – sul piano mondiale monumenti, edifici, complessi storici e ambientali;

l'UNESCO, quindi, una volta nuovamente equipaggiato, potrà, d'intesa con i governi, promuovere campagne mondiali e regionali per interventi di recupero e valorizzazione dei beni, sia delle società avanzate che dei Paesi in via di sviluppo e potrà promuovere la raccolta di risorse, anche private, orientate ai fini sopra menzionati;

viste le attuali difficoltà di bilancio dello Stato italiano;

impegna il Governo:

a studiare e, quindi, a promuovere, appena possibile di concerto con i Paesi membri della Convenzione di Parigi del 1972, l'aumento del Fondo mondiale istituito con la citata Convenzione. Ciò consentirà di facilitare l'iscrizione nella lista di protezione dell'UNESCO di nuovi siti, compresi quelli italiani e di definire nuove procedure per ulteriori interventi nei Paesi

avanzati e in quelli in via di sviluppo e per il reperimento di nuove risorse private. Nel frattempo, il Governo è impegnato a devolvere agli interventi di recupero e valorizzazione, da fare sollecitamente sotto l'egida dell'UNESCO, parte del prevedibile aumento degli introiti, derivanti dalle lotterie nazionali e destinati ai beni culturali, nonché ad inserire i suddetti interventi tra le iniziative dirette a combattere la disoccupazione e a sviluppare le aree depresse e il Mezzogiorno.

9/5267/88 Repetto, Prestamburgo, Polenta, Del Bono, Ferrari, Duilio.

La Camera,

considerato che:

il disegno di legge n. 5267 collegato alla legge finanziaria per il 1999 prevede il rifinanziamento del piano di interventi straordinari di edilizia sanitaria previsto dalla legge n. 67 del 1988;

ricordato che le procedure previste dalla citata legge n. 67 per il finanziamento dei singoli progetti sono particolarmente complesse e non presuppongono una programmazione generale degli interventi;

impegna il Governo:

ad adottare le misure necessarie per garantire una modificazione delle procedure per il finanziamento dei progetti presentati ai sensi della legge n. 67 del 1988, prevedendo che le risorse stanziate siano assegnate attraverso accordi di programma tra il Ministero della sanità e le regioni interessate che definiscono modalità e procedure per il finanziamento del programma medesimo e per l'erogazione dei contributi al fine di accelerare l'esecuzione degli interventi.

9/5267/89 Bolognesi, Signorino, Giannotti, Fioroni, Saia, Lumia, Cossutta.

La Camera,

considerato che:

la casa da gioco di Campione d'Italia, istituita nel 1933, ha operato, da quella data, sulla base di apposite autorizzazioni del Ministero dell'interno al comune di Campione d'Italia che, con propri investimenti e grazie al lavoro qualificato del personale campionese addetto, l'ha portata al secondo posto, per proventi realizzati, tra le case da gioco italiane;

detta casa da gioco rappresenta oltre i due terzi dell'occupazione per i cittadini campionesi, ai quali è inibito l'accesso al mercato del lavoro elvetico, nella cui economia l'*enclave* organicamente si colloca;

è, pertanto, doveroso assicurare al comune di Campione d'Italia una presenza qualificata nell'azionariato della società di gestione prefigurata all'articolo 24 del disegno di legge n. 5267;

rilevato che:

la Confederazione elvetica ha recentemente legittimato il gioco d'azzardo sul suo territorio, talché nelle vicinanze di Campione d'Italia sono già divenute operative le case da gioco di Lugano, Locarno e Mendrisio, ed altre ne verranno aperte a breve e medio termine;

pertanto, il comune di Campione d'Italia si è impegnato a far fronte alla nuova agguerrita concorrenza anche sostenendo spese di investimento;

impegna il Governo:

ad assicurare al comune di Campione d'Italia una adeguata rappresentanza nella costituenda società per azioni a capitale pubblico prevista dal citato articolo 24;

a verificare le modalità attraverso le quali garantire al comune di Campione d'Italia le risorse necessarie a coprire le spese di investimento dallo stesso effettuate e da effettuare per la realizzazione della nuova casa da gioco.

9/5267/90 Taborelli.

La Camera,

considerato che negli ultimi anni è cresciuto il numero delle famiglie incluse nella fascia di povertà e per le quali il pagamento del canone televisivo sottrae mezzi di sussistenza altrimenti destinati a consumi alimentari e/o essenziali;

che, al tempo stesso, si fanno sempre più faraonici i premi dei concorsi a quiz svolti dalle trasmittenti RAI-TV, come quelli erogati settimanalmente dalla rubrica « Carramba che fortuna », sovente miliardari o plurimiliardari;

che la riduzione del canone TV al 50 per cento per le famiglie delle fasce di povertà potrebbe essere compensata dalla traduzione della metà dei massimali di spesa assegnata a ciascuna rete per premi e giochi a *quiz;*

impegna il Governo:

a ridurre a far tempo dal 1999 il canone TV in ragione del 50 per cento per gli utenti facenti parte di famiglie della fascia di povertà ed a promuovere le iniziative volte a far ridurre alla metà le dotazioni delle singole reti televisive della RAI-TV per concorsi e giochi *quiz* a premi.

9/5267/91 Garra.

La Camera,

premesso che:

si è conclusa in questi giorni la fase più delicata per la definizione del patto territoriale dell'area sud della Basilicata con la trasmissione dei progetti d'impresa per l'istruttoria finanziaria alla banca che ne curerà l'*iter*;

si prevede un investimento di 150 miliardi in iniziative imprenditoriali con una agevolazione richiesta di poco inferiore ai 100 miliardi;

entro il prossimo 30 novembre verrà presentata domanda, da parte dei soggetti promotori, di finanziamento a valere sui fondi dell'esercizio nell'anno in corso, così come previsto dalla delibera CIPE del 9 luglio 1998;

l'area interessata dal patto territoriale è stata colpita duramente dal sisma del settembre scorso e si sta iniziando l'opera di ricostruzione;

questo strumento della contrattazione programmata costituisce una occasione imprevedibile per il rilancio di un'area dalla disoccupazione elevata afflitta da una condizione socio-economica delicata e ora aggravata dall'evento sismico;

impegna il Governo:

affinché in sede di esame delle candidature dai patti territoriali venga sancita la priorità in favore dell'area sud della Basilicata, cioè di un territorio oggettivamente svantaggiato e che attende questo strumento della concertazione territoriale per un rilancio della sua economia e soprattutto dell'occupazione.

9/5267/92 Molinari, Pittella.

La Camera,

considerato che le ricevitorie del lotto affidate ai tabaccai godono, per legge, di un bacino di utenza riservato di almeno 250 metri;

tenuto conto che con il primo gennaio prossimo la legge n. 724 del 1994 priva, immotivatamente di ogni distanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli ex dipendenti dello Stato;

impegna il Governo:

ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori ex lottisti, in occasione dell'attuazione del piano di espansione della rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa normativa, come è stato assicurato dal Ministro delle finanze ai due Rami del Parlamento.

9/5267/93 Cicu, Pagliuca, Massidda.

La Camera,

considerato che la legge 7 agosto 1997, n. 266 « Interventi urgenti per l'economia » stabilisce che, per le domande di credito agevolato presentate ai sensi delle leggi n. 517 del 1975 e n. 67 del 1988, non ammesse ai contributi per carenza di fondi è riconosciuto, in via sostitutiva, un contributo pari all'abbattimento di 4 e 2 punti del tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto di finanziamento che penalizza, data la particolare gravosità dei tassi di riferimento, lo sviluppo economico delle imprese;

considerato che l'articolo 41 del disegno di legge n. 5267 prevede un rifinanziamento della legge n. 266 del 1997 pari a 60 miliardi per gli anni 1999 e 2000;

ritenuto che tali risorse siano insufficienti a garantire la ripresa economica delle aziende ed ad evadere tutte le domande presentate ai sensi delle leggi n. 517 del 1975 e n. 67 del 1988, nonché a coprire i reali costi sostenuti dalle imprese che sono gravate di interessi particolarmente elevati in quanto determinati al momento della stipula del contratto di finanziamento;

considerato, altresì, come sopra evidenziato, che i tassi di riferimento previsti, in assenza di risorse disponibili, sono particolarmente elevati tanto da costringere le imprese, che avevano stipulato contratti di finanziamento, in una situazione di grave crisi economica che si ripercuote sull'intero settore del commercio;

considerato, infine, che le imprese si trovano oggi proprio per le ragioni sopra esposte, nella irreale situazione di godere di benefici che sarebbero ben maggiori se negoziati liberamente con gli istituti di credito;

impegna il Governo

ad avviare una seria e globale politica di interventi in questo settore per risolvere l'annoso problema provocato dall'insufficienza di risorse previste dalle leggi sul credito agevolato e garantire alle imprese, un adeguato rifinanziamento della legge n. 266 del 1997 in modo da compensare gli elevati tassi praticati nei loro confronti per l'insufficienza delle risorse disponibili o a rivedere l'entità dell'abbattimento dei tassi di riferimento.

9/5267/94 Cosentino, Scaltritti.

La Camera,

considerato che:

il bacino di utenza della casa da gioco di Campione d'Italia coincide prevalentemente con il territorio lombardo;

la partecipazione della regione Lombardia alla società per azioni prevista dall'articolo 24 del disegno di legge n. 5267 per la gestione della suddetta casa da gioco può rappresentare elemento di equilibrio, di sintesi e di garanzia per tutti gli altri partecipanti;

il richiamato articolo 24 non esclude, ma non prevede espressamente la partecipazione della regione Lombardia nella suddetta società;

impegna il Governo:

ad assicurare la partecipazione della regione Lombardia nella società stessa con connotazioni di rappresentatività, di equilibrio e di garanzia.

9/5267/95 Possa, Taborelli.

La Camera,

premesso che:

per effetto del comma 21 dell'articolo 55 della legge n. 449 del 1997 il premio di fermo definitivo di pesca di cui al regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio del 21 dicembre 1993, percepito a partire dal 1º gennaio 1998, non concorre

alla formazione del reddito mentre lo stesso premio percepito in epoca precedente viene considerato « sopravvenienza attiva » e fiscalmente assoggettato all'articolo 55 del TUIR;

considerato che:

da ciò si determina una disparità di trattamento fiscale per quegli *ex* armatori che hanno già contribuito al raggiungimento della finalità del premio rappresentata dalla riduzione dello sforzo di pesca e in aderenza al TUIR devono continuare solo « formalmente » l'attività di impresa;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimediare a tale disparità estendendo con proprio atto amministrativo il dettato del comma 21 dell'articolo 55 della legge n. 449 del 1997 anche alla riserva di premio per fermo definitivo di pesca percepito in data antecedente al 1° gennaio 1998 e come consentito dall'articolo 55 del TUIR, accantonato in apposito fondo del passivo.

9/5267/96 Giacalone.

La Camera,

premesso che:

la giusta esigenza di contrarre la spesa pubblica corrente non può avvenire a scapito dei diritti fondamentali di nessuna categoria di lavoratori, mentre l'utilizzo sempre più massiccio dell'assegnazione di appalti, da parte delle pubbliche amministrazioni, con la metodologia del massimo ribasso, in modo particolare nel settore delle imprese di pulimento, sta producendo effetti di grave restringimento della base occupazionale ed il disconoscimento dei contratti collettivi di lavoro e delle norme di legge;

tale situazione rischia di estromettere dal mercato tutte quelle aziende interessate al rispetto degli oneri fiscali e previdenziali e contestualmente di favorire l'ingresso nel mercato degli appalti di società o cooperative cosiddette « spurie »;

la stessa Commissione lavoro della Camera ha approvato due risoluzioni che impegnavano il Governo ad emanare atti legislativi volti a superare il sistema del massimo ribasso utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

impegna il Governo

ad una rapida definizione della questione atta a consentire, attraverso la generalizzazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa il rispetto dei diritti fondamentali dei lavoratori;

a diramare una circolare interministeriale, dei Ministri della funzione pubblica e del lavoro, relativa al costo orario della manodopera per permettere alla pubblica amministrazione, ai vari livelli, di attuare comportamenti omogenei nella valutazione delle offerte al fine di escludere tutte quelle non coerenti con il rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi.

9/5267/97 Sciacca.

La Camera,

premesso che:

con il disegno di legge n. 5267, « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo », il Parlamento ha autorizzato la spesa di lire 150 miliardi per l'anno 1999 in favore della prosecuzione dei programmi di penetrazione commerciale, ossia per il sostegno alle esportazioni italiane;

è intenzione del Governo, in particolare dei Ministri del commercio estero e per le politiche agricole di dare il via ad un programma triennale di comunicazione e promozione nel mondo dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici;

per troppi anni il settore agroalimentare e dei prodotti tipici e tradizionali italiani sono stati poco promossi all'estero e sempre limitate sono state le risorse finanziarie destinate a questo scopo (si pensi che la Francia destina alla promozione all'estero dei suoi prodotti agroali-

mentari cifre che sono mediamente di dieci volte superiori alle corrispondenti italiane);

per dare effettivamente slancio all'esportazione delle produzioni tipiche italiane, oltre ai necessari interventi logistici ed a quelli a carattere programmatico bisogna anche che le istituzioni pubbliche preposte all'*export* ricevano finanziamenti appropriati e non limitati come fino ad oggi è avvenuto, a somme che non hanno quasi mai superato i dieci miliardi di lire;

delle nuove risorse che la manovra destina per promuovere l'*export* italiano, almeno una quota non inferiore al 25 per cento bisogna che sia destinata alla promozione internazionale dei nostri prodotti agroalimentari, enogastronomici, tipici e di qualità;

sempre in tema di valorizzazione del patrimonio dei prodotti agroalimentari ed enogastronomici, è notorio che l'Italia possiede percorsi e centri rurali dove si svolgono attività di promozione e divulgazione delle tradizioni artistiche ed agricole delle rispettive popolazioni locali, si tratta di aree rurali ben circoscritte che meritano di essere protette alla stregua dei beni ambientali ed artistici e per i quali provvede l'UNESCO;

impegna il Governo:

a destinare almeno un quarto delle nuove risorse finanziarie per l'*export*, come richiamate in premessa, alla promozione nel mondo dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità, nonché di quelli biologici e delle aree svantaggiate;

a far sì che almeno 50 miliardi di lire siano assegnati all'ICE affinché effettui consistenti campagne di informazione e di penetrazione commerciale dei prodotti tipici del settore del primario nei mercati esteri, anche per favorire l'internazionalizzazione delle nostre imprese agroalimentari, in particolare di quelle piccole attività dedite alle produzioni protette con denominazione di origine;

a garantire un maggior coordinamento delle iniziative promozionali svolte dai vari soggetti periferici, soprattutto tra quelle delle regioni e delle camere di commercio;

ad attivarsi affinché vengano inseriti nella lista di protezione del patrimonio mondiale UNESCO anche i centri ed i percorsi rurali a forte tradizione agricola-gastronomica e pastorale.

9/5267/98 Pecoraro Scanio.

La Camera,

preso atto che:

nei documenti di bilancio non sono previsti interventi a favore delle zone recentemente colpite da gravissimi eventi alluvionali in Campania;

che tale mancata previsione non può essere assolutamente giustificata dalle provvidenze previste nella legge n. 180 del 1998 che regola interventi nella fase emergenziale;

impegna il Governo:

a promuovere sollecite iniziative di finanziamento che consentano di ristabilire il grave stato di dissesto idrogeologico nonché un rapido processo di ricostruzione delle città campane colpite il 5 e 6 maggio 1998 dall'alluvione e segnatamente a Sarno, Siano, Bracigliano, Quindici, San Felice a Cancello.

9/5267/99 Rizzo, Cola, Bono.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267;

considerato il disposto dell'articolo 38, recante disposizioni in materia di prosecuzione degli interventi per il sistema stradale;

considerate le forti esigenze di viabilità e l'intenso traffico, anche e soprat-

tutto a fini commerciali che caratterizzano la strada statale n. 11 « Milano-Brescia »;

considerato che sulla strada statale n. 11 « Milano– Brescia » sono previsti tre lotti nel tratto « Chiari-Brescia », di cui il primo nel tratto « Brescia-Travagliato » in fase di progettazione, mentre il secondo e il terzo nel tratto « Travagliato-Chiari » sono pressoché completi, ma non collegati con alcuna strada e pertanto inutilizzabili;

atteso che l'ANAS prevede il completamento della citata opera entro il giugno 1999 ma i lavori sono palesemente in ritardo;

impegna il Governo

ad assumere opportuni provvedimenti affinché si rendano utilizzabili il secondo e il terzo tratto « Travagliato-Chiari » entro il giugno 1999, cioè nel rispetto dei tempi previsti.

9/5267/100 Santandrea, Molgora.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267;

considerato che nell'*ex*-base militare NATO di Comiso è in corso il progetto comunitario Konver di riconversione ad uso civile della base;

constatato che la società di progettazione che ha vinto la gara per elaborare il progetto di fattibilità della riconversione, prevede l'adeguamento delle strutture e la riattivazione della pista aeroportuale;

constatato altresì che tale intendimento viene auspicato e perseguito da diversi enti pubblici o da privati operanti nel settore;

impegna il Governo

ad inserire l'aeroporto di Comiso nella rete degli aeroporti minori di terzo livello prevedendo adeguati stanziamenti per i necessari adeguamenti delle strutture e della pista;

a semplificare ed accelerare le procedure per il rilascio, con la massima pubblicità e trasparenza, di autorizzazioni e concessioni a quelle società di gestione aeroportuali formatesi secondo le norme vigenti che regolano la materia.

9/5267/102 Caruso, Carlo Pace.

La Camera,

premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 640 all'articolo 20 già prevede forme di riduzioni ed esenzioni per i biglietti di ingresso agli spettacoli ed alle altre attività ricreativo-culturali, ai cinematografi, alle manifestazioni sportive, ai teatri, rivolte in particolare ai militari di leva e ai più giovani;

il Presidente del Consiglio, onorevole Massimo D'Alema, nel discorso di insediamento del suo Governo ha dichiarato che « Bisogna dare di più a chi, in primo luogo i giovani, finora ha avuto di meno... il Governo sa che il primo e fondamentale investimento da fare riguarda i giovani. La scuola, la formazione, l'università, le opportunità dell'accesso alla cultura e al mercato del lavoro »;

in tutta Europa esistono da anni forme di agevolazione, attraverso *youthcard* (carte giovani), rivolte alle fasce giovanili per garantire l'accesso in particolare alle offerte culturali, ma anche a forme di agevolazioni per i trasporti, per i viaggi, per gli acquisti negli esercizi commerciali convenzionati, per le attività sportive e per il tempo libero;

in Italia decine di associazioni ed organizzazioni giovanili e culturali hanno da tempo richiesto l'istituzione di una « Carta giovani » diffusa sull'intero territorio nazionale che possa garantire facilitazioni per l'accesso alla cultura e per ottenere una vasta rete di agevolazioni come primo strumento per promuovere nuovi diritti di cittadinanza e partecipazione delle giovani generazioni;

in molte realtà comunali il servizio della « Carta giovani » è stato già realizzato da alcuni anni, ma è destinato solo ai giovani residenti e si riferisce ad offerte legate alla sola provincia erogatrice del servizio;

il diritto alla formazione e alla cultura oggi rappresentano lo strumento fondamentale per potersi orientare in una società in continua trasformazione ed evoluzione e il riconoscimento di tale diritto non passa più solo attraverso le tradizionali agenzie formative, ma si esprime in forme nuove e diverse e in luoghi molteplici;

sostenere la cultura di cui i giovani sono portatori e rendere loro accessibile ogni forma di sapere garantisce una valorizzazione delle forme di autoproduzione e di libertà creativa nei campi dell'arte, della musica, del teatro;

i giovani rappresentano una risorsa e investire sulle future generazioni significa investire sul nostro futuro;

impegna il Governo

a istituire entro il 1999 in accordo con le regioni, i comuni e le province, il « Servizio Carta giovani ». La « Carta giovani » dovrà rivolgersi ai giovani dai 14 ai 29 anni. Verrà diffusa attraverso i 630 « Informagiovani » esistenti nelle realtà comunali in tutto il territorio nazionale, e garantirà la gratuità o dei forti sconti per l'accesso ai musei, alle mostre artistiche, ai concerti, ai trasporti, alle strutture sportive ed una vasta rete di agevolazioni per la musica, l'informazione e il tempo libero, per i viaggi, per gli acquisti negli esercizi commerciali convenzionati, per l'accesso alla rete degli « Informagiovani ». La « Carta giovani » dovrà consentire il collegamento con servizi offerti da altri Paesi europei in linea con le direttive dell'Unione europea;

a tenere entro il 1999 una convenzione nazionale con la partecipazione delle associazioni ed organizzazioni giovanili nella quale presentare e definire le linee per la realizzazione della « Carta giovani ».

9/5267/103 Ruzzante, Valetto Bitelli, Saonara, Stanisci, Michelangeli, Cento, Pistelli, Chiavacci, Gambale, Cangemi, Frigato, Lucidi, Lumia.

La Camera,

considerato che:

i fabbricati rurali, in quanto strumentali alle aziende agricole, non possono avere autonomia funzionale, reddituale e patrimoniale;

la determinazione di un ulteriore imponibile, frutto dell'attribuzione a tali fabbricati di una rendita autonoma in aggiunta a quella già insita nel reddito dominicale del terreno su cui insistono, non appare giustificabile;

impegna il Governo

ad applicare per l'accatastamento dei fabbricati classificati rurali le disposizioni per la conservazione del catasto terreni;

ad inserire i fabbricati strumentali rurali nella categoria D/10 senza attribuzione di rendita.

9/5267/104 de Ghislanzoni Cardoli, Scarpa Bonazza Buora, Scaltritti, Misuraca, Amato, Morselli.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

considerato che l'articolo 22 prevede che l'attività di monitoraggio dei flussi di cassa per l'istruzione pubblica sia estesa all'applicazione dei decreti ministeriali attuativi dell'articolo 40 della legge n. 449 del 1997;

preso atto che il decreto ministeriale, recante « Norme sulla riorganizzazione della rete scolastica e formazione delle

classi nelle scuole di ogni ordine e grado », prevede deroghe alle disposizioni generali sulla formazione delle classi, in considerazione del disagio determinato dalla particolare connotazione territoriale delle zone ove sono ubicate le singole istituzioni scolastiche;

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'attività di monitoraggio prevista dall'articolo 22, a verificare se, nella formazione delle classi, siano state effettivamente valutate le condizioni oro-geografiche del territorio in cui sono dislocati gli istituti scolastici, nonché le situazioni di disagio che inevitabilmente si riscontrano nelle zone montane, soprattutto per raggiungere altre istituzioni scolastiche dello stesso ordine e grado.

9/5267/105 Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Alborghetti, Dalla Rosa, Lembo, Fongaro, Cè.

La Camera,

considerato che le ricevitorie del lotto affidate ai tabaccai godono, per legge, di un bacino di utenza riservato di almeno 250 metri;

tenuto conto che il primo gennaio prossimo la legge n. 724 del 1994 priva, immotivatamente di ogni distanza di rispetto le sole ricevitorie del lotto concesse agli ex-dipendenti dello Stato;

impegna il Governo

ad assicurare, di fatto, lo stesso bacino di utenza di 200 metri anche ai ricevitori ex lottisti, in attuazione del piano di espansione della rete di raccolta del gioco del lotto, in attesa di adeguare la relativa normativa, come è stato assicurato dal Ministro delle finanze ai due rami del Parlamento.

9/5267/106 Bicocchi.

La Camera,

premesso che:

i sistemi di rilevamento automatico della velocità dei veicoli su strada con l'uso dell'*Autovelox* non rappresentano un sistema educativo e deterrente per ridurre gli incidenti stradali, ma risultano essere unicamente un'azione repressiva con l'unico scopo di « far cassa » per continuare a vessare il cittadino;

i cittadini si sentono vittima di soprusi per l'uso « indiscriminato » e truffaldino di questo strumento per la rilevazione dell'eccesso di velocità degli automezzi;

sarebbe auspicabile che le multe elevate tramite l'*Autovelox* debbano essere immediatamente contestate;

impegna il Governo

ad intervenire urgentemente per modificare l'attuale normativa che regola l'utilizzo dell'*Autovelox* nell'ottica che qualsiasi violazione deve essere immediatamente contestata al conducente del veicolo;

a fare in modo che gli agenti di pubblica sicurezza che sono adibiti alle operazioni di funzionamento dell'*Autovelox*, debbano essere nelle immediate vicinanze dell'apparecchio per la rilevazione della velocità ed essere ben visibili da parte dell'automobilista in modo che loro per primi siano detrattori-educatori per l'automobilista;

a fare in modo che gli incassi derivanti dall'uso dell'*Autovelox* siano interamente accreditati al bilancio della regione nella quale è stata rilevata l'infrazione.

9/5267/107 Anghinoni.

La Camera,

considerato che:

all'allegato 1 del disegno di legge n. 5267, sotto la dizione « Olio combustibile per riscaldamento », sono elencati due prodotti e più precisamente:

a) ad alto tenore di zolfo (ATZ);

b) a basso tenore di zolfo (BTZ);

dei quali uno l'ATZ (ad alto tenore di zolfo) a norma del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'ottobre 1995 non è nell'elenco dei combustibili consentiti per il riscaldamento;

per lo stesso combustibile, il BTZ (basso tenore di zolfo) sono previste due accise, una per il riscaldamento, l'altra per l'uso industriale;

tale diversità di accisa per lo stesso prodotto è in controtendenza, avendo il Ministero delle finanze adottato una politica molto severa in termini di salvaguardia degli interessi dell'erario, armonizzando l'accisa dello stesso combustibile destinato ad usi diversi per evitare distorsioni e distrazioni;

tale aspetto è stato tenuto in considerazione nell'unificazione dell'accisa per il GPL nel corso dell'approvazione della legge in esame;

il BTZ (basso tenore di zolfo), prodotto di nicchia per la limitatissima quantità che viene consumata nel mercato nazionale a causa dei rilevanti investimenti per le avanzate tecnologie necessarie a produrlo, copre nella sua utilizzazione fasce di consumatori di rilievo sociale;

la progressione dell'accisa imposta al BTZ (basso tenore di zolfo) per riscaldamento, mette tale combustibile in difficoltà sul mercato determinando abbandoni di molti operatori con conseguenze molto gravi in termini di sviluppo e occupazione;

impegna il Governo

a studiare e promuovere un intervento sull'accisa del BTZ (basso tenore di zolfo) per riscaldamento, per uniformare l'accisa del BTZ per riscaldamento al BTZ per uso industriale e ciò per affrontare e positivamente risolvere i problemi sopra elencati;

a monitorare l'uso di questo combustibile per verificarne in maniera certa l'alta qualità ecologica, i ridotti consumi determinati dall'oggettiva difficoltà di produzione per gli alti costi degli impianti e la scarsità della materia prima utilizzabile e procedere quindi nella certezza di nessun danno all'ambiente e di inesistenti problemi per l'Erario.

9/5267/108 Ciani, Repetto.

La Camera,

considerato che:

la legge n. 64 del 1986 garantiva all'articolo 14 l'esenzione da IRPEG dei profitti derivanti da attività produttive realizzate nel Mezzogiorno;

tale esenzione veniva trasferita, in conformità agli articoli 14 e 106 del TUIR nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 467 del 1997, al socio della società il cui profitto godeva dell'esenzione;

precedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo, l'eventuale eccedenza di credito di imposta sui dividendi, anche a seguito di perdite d'esercizio da parte del socio percipiente, comportava la facoltà per quest'ultimo di riportare a nuovo o richiedere il rimborso dello stesso;

tutti gli investimenti effettuati nel Mezzogiorno, prima dell'attuale modifica intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del decreto n. 467, hanno goduto di tale beneficio e l'agevolazione è stata incorporata di fatto nei piani finanziari dell'impresa;

l'interpretazione della norma relativa al credito di imposta appare a seguito dell'introduzione del decreto legislativo n. 467 ispirata a criteri di logicità ed uniformità, ma non può non essere evidenziata una diversa impostazione applicativa dell'agevolazione, da parte del Ministero delle finanze, prima della modifica intervenuta, impostazione che é stata tenuta nella dovuta considerazione, ai fini

dei benefici complessivi, da parte delle imprese che hanno valutato le opportunità di insediamento nel Mezzogiorno;

la competente Commissione parlamentare, nell'esame del decreto legislativo concernente l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio ed il regime di credito di imposta sui dividendi, tra le osservazioni espresse nell'ambito del parere di competenza ha rilevato al punto 9 che: « Per ciò che riguarda l'articolo 2, comma 1, punto 12, si segnala al Governo che il meccanismo previsto per il riconoscimento delle agevolazioni su base territoriale per gli utili conseguiti di fatto lo rende operante solo per percettori di dividendi con risultato in utile. Considerato che le agevolazioni in questione sono state soppresse, ma che comunque hanno costituito un elemento nel calcolo di convenienza delle imprese al momento dell'attuazione dell'investimento, valuti il Governo se prevedere, in una apposita disposizione delle norme transitorie, che dette agevolazioni siano fruite anche dai soci in perdita alla naturale scadenza »;

i problemi economici del Mezzogiorno inducono a ricercare valutazioni interpretative in grado di soddisfare legittimamente oltreché gli aspetti tecnici anche le aspettative socio-politiche,

impegna il Governo

a mantenere sotto il profilo interpretativo, sia pure in via transitoria, il riconoscimento dell'agevolazione anche qualora il percipiente risulti socio in perdita, ciò fino alla scadenza naturale dei contratti stipulati con gli imprenditori ai sensi della legge n. 64 del 1986 cioè fino al 2002.

9/5267/109 Ladu, Repetto, Casinelli.

La Camera

visto il comma 2 dell'articolo 43, con il quale vengono dettate norme per l'accensione dei mutui da parte degli enti locali beneficiari;

considerato che la statuizione del disciplinare tipo viene demandata all'amministrazione statale competente;

tenuto conto che con decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vengono stabiliti criteri modalità e limiti;

impegna il Governo

a porre in essere tutti i provvedimenti amministrativi necessari per la stipula del mutuo entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei limiti di impegno previsti nel bilancio dello Stato (capitolo 7884/Tesoro).

9/5267/110 Lucchese, Rallo, Giacalone, Lo Porto, Lumia.

La Camera,

visto l'A.C. 5267 « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo » e dopo l'ampio dibattito effettuatosi in relazione all'emendamento n. 22.362;

considerato che le linee portanti dei rapporti fra lo Stato italiano e lo Stato Città del Vaticano sono regolamentate sia dagli accordi firmati il 18 febbraio 1984 e sia dal protocollo del 15 novembre 1984, e che già la ratifica di tali accordi internazionali impegnò il Parlamento in ampie discussioni e approfonditi dibattiti che oltretutto hanno prospettato e, per alcuni, auspicato soluzioni diverse da quelle concordate fra le parti;

preso atto che l'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica:

non può essere considerato un insegnamento culturale rivolto a tutti i cittadini, dato che offre « proposte di sostanziale adesione ad una dottrina »;

non può essere impartito con modalità e conseguenze incompatibili ad altre discipline scolastiche;

può essere facoltativo dato che, essendo impartito in conformità alla dottrina della Chiesa, implica il dovere di uno Stato

laico a salvaguardare le proprie libertà e quegli stessi dettami costituzionali, come l'articolo 7, comma 1, (« ...indipendenti e sovrani. »), l'articolo 3, comma 2, (« ... rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,... »), l'articolo 19 (quando è usato il termine « ...buon costume...») e l'articolo 33, comma 3, (« ...senza oneri per lo Stato. »);

non può continuare ad essere regolamentato da accordi che come conseguenze possono avere anche recenti esempi di chiara lesione di quei diritti civili ed individuali che sono alla base di un qualsiasi regime che vuol definirsi democratico;

rientra in quella stessa filosofia che vede lo stesso sforzo della Santa Sede di valorizzare le attività di volontariato volte alla evangelizzazione della società contrastare in modo forte con la costante pretesa di veder retribuiti gli insegnanti di religione cattolica nella scuola pubblica, principio coerente alla filosofia dei Patti lateranensi del 1929 ove la religione cattolica veniva considerata « religione di Stato », ma del tutto stridente con uno Stato laico che persegue i dettami dell'articolo 7 della Costituzione;

valutato inoltre che il decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985 (Intesa tra autorità scolastica e Conferenza Episcopale Italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche) necessita di modifiche sostanziali soprattutto nelle modalità dell'organizzazione dell'insegnamento (articolo 2) e nei profili della qualificazione professionale degli insegnanti di religione (articolo 4);

considerate anche le varie prese di posizione e recenti dichiarazioni di alti esponenti istituzionali ed alte cariche ecclesiastiche, relativamente sia a pubblici finanziamenti alla scuola privata (in grandissima parte d'ispirazione cattolica) pur nella conferma della laicità dello Stato, e sia ad una ventilata volontà di rinunciare alla totale libertà di scelta e trattamento degli insegnanti di religione nella scuola pubblica (esclusiva prerogativa, *in toto* a spese pubbliche, degli organismi ecclesiastici con legittimi criteri di valutazione « conformi » alla morale della Chiesa, ma del tutto assenti nell'ordinamento giuridico nazionale);

ricordando infine che lo stesso patrimonio culturale italiano si sta arricchendo con la crescente presenza su tutto il territorio nazionale di altre confessioni religiose,

impegna il Governo

a rivedere in tempi brevi, anche all'interno della prossima discussione che si terrà alla Camera dei Deputati in relazione al disegno di legge sulla cosiddetta parità scolastica, la norma che concede *in toto* alle Autorità ecclesiastiche cattoliche le prerogative e l'assoluta competenza per la scelta ed il trattamento degli insegnanti di religione cattolica nelle scuole pubbliche, siano essi laici o non, ed il tutto a spese pubbliche;

a garantire immediatamente l'osservanza di quei diritti civili, individuali e costituzionali dettati a salvaguardia di tutti i cittadini italiani, (diritti talvolta non del tutto « conformi » alla morale della Chiesa Cattolica) anche nei confronti di coloro che collaborano a tempo determinato con soggetti stranieri i quali, come conseguenza di accordi internazionali, operano in strutture pubbliche nazionali a spese della stessa comunità nazionale;

a modificare la normativa di cui sopra anche conformemente alle indicazioni ed interpretazioni della Corte costituzionale (a partire dalla n. 203 dell'11 aprile 1989;

ad adoperarsi per annullare tutte quelle discriminazioni, nei confronti delle confessioni religiose di minoranza, nel settore dell'istruzione e formazione scolastica ed universitaria, sia nella conferma dell'assenza di una « religione di stato » e sia nella consapevolezza della laicità dello Stato.

9/5367/111. Gnaga, Terzi, Parolo, Apolloni.

La Camera,

considerato che la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all'articolo 21, comma 18, ha previsto, a partire dal gennaio 1998, la registrazione obbligatoria dei contratti di locazione di fondi rustici, compresi quelli di importo inferiore a lire due milioni e mezzo, con conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale;

sottolineato come l'elevazione del carico fiscale potrebbe determinare un sostanziale abbandono del ricorso ai contratti di affitto per porzioni limitate di terreno, i quali hanno invece un'importante funzione per il mantenimento del tessuto economico delle zone montane, nonché per le esigenze di conservazione ambientale;

considerata l'estrema frammentazione del territorio agricolo del nostro Paese, che impone agli operatori di stipulare una pluralità di contratti d'affitto di terreni agricoli per poter costituire un'azienda agricola di dimensioni economicamente accettabili, con evidente aggravio degli oneri burocratici ed intasamento degli uffici finanziari;

ricordato come, nel corso dell'esame in sede legislativa presso la Commissione finanze del disegno di legge n. 4565-*ter*/1, sia stato accolto dal Governo un ordine del giorno tendente a porre rimedio alle gravi conseguenze che potrebbero derivare dall'applicazione della suddetta disposizione;

ricordato come, nel corso dell'esame in sede referente del disegno di legge n. 5267, la Commissione bilancio abbia introdotto l'articolo 7, il quale contiene, tra l'altro, una norma che prevede la possibilità di assolvere all'obbligo di registrazione dei contratti di affitto di fondi rustici non formati con atto pubblico o con scrittura privata autenticata mediante presentazione, entro il mese di febbraio 1999, di un'unica denuncia, relativa anche a più contratti stipulati nell'anno precedente, disponendo inoltre che l'imposta di registro applicabile sulla somma dei corrispettivi pattuiti per i singoli contratti non deve essere inferiore alla misura fissa di lire 100 mila;

sottolineato, infine, come la questione assuma particolare urgenza in concomitanza con l'inizio del nuovo anno agrario, periodo nel quale vengono normalmente rinnovati i contratti d'affitto dei fondi rustici,

impegna il Governo

ad assumere tempestive iniziative volte ad esonerare dall'obbligo della registrazione i contratti pluriennali di fondi rustici quando il canone annuo risulti inferiore a lire cinquecentomila, chiarendo inoltre che la nuova disciplina recata dal provvedimento in esame si applica anche a quanti non abbiano provveduto ad effettuare la registrazione nel periodo compreso tra la stipula dei nuovi contratti, che interviene normalmente alla scadenza dell'anno agrario, ed il mese di febbraio 1999.

9/5267/112 Prestamburgo, Benvenuto, Repetto.

La Camera,

con riferimento alle provvidenze a sostegno della emittenza televisiva locale, approvate nell'ambito del disegno di legge 5267, all'articolo 35,

impegna il Governo

a rivedere in aumento – per gli anni sucessivi al primo – l'entità delle somme a disposizione, attraverso l'elevazione del canone di concessione a carico delle emittenti televisive nazionali private sino ad un massimo dell'1 per cento del fatturato annuo delle stesse emittenti, predisponendo e presentando in Parlamento il relativo disegno di legge entro e non oltre il 31 gennaio 1999.

9/5267/113 Ostillio, Servodio, Parenti, Leccese, Stanisci, Mastroluca, Rossiello, Paolo Rubino, Ricci, Lumia, Rotundo.

La Camera,

considerato che la legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 33, comma 1, prevede la cancellazione dal 31 dicembre 1998 della condizione della distanza minima di 200 metri tra le ricevitorie del lotto gestite da *ex*-dipendenti dell'amministrazione finanziaria e le ricevitorie gestite da rivenditori di generi di monopolio;

visto che la cancellazione della predetta condizione determinerà una pesante discriminazione tra ricevitori del lotto in quanto solo per quelle gestite da rivenditori di generi di monopolio resterà in vigore il requisito della distanza minima determinato con regolamento applicativo dell'articolo 21, primo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293;

considerato che le ricevitorie del lotto gestite da *ex* dipendenti dell'amministrazione finanziaria si troveranno invece in condizioni sfavorevoli non potendo godere di un bacino di utenza riservato minimo di 200 metri;

rilevato come contro tale discriminazione si sia espressa la Direzione generale dei Monopoli di Stato secondo la quale l'assenza di una distanza minima di rispetto tra ricevitorie è antieconomica e penalizza la redditività del sistema di raccolta delle giocate,

impegna il Governo

ad assicurare un bacino di utenza minimo di 200 metri a tutte le ricevitorie del lotto.

9/5267/114 Massidda, Cuccu, Cicu, Filocamo.

La Camera,

premesso che:

esaminato l'A.C. 5267 recante « misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

le imprese industriali utilizzano dei soggetti che non sono lavoratori dipendenti, ma godono della posizione di lavoratori autonomi, in quanto molto spesso titolari di imprese artigiane;

si discute sempre di più di flessibilità del lavoro e si affacciano al panorama delle tipologie contrattuali figure nuove, in ordine alle quali esistono proposte di legge dirette ad individuare nuove discipline;

non si può trascurare che oggi come oggi la distinzione tra lavoro autonomo e subordinato non è facile, con la conseguenza che gli istituti previdenziali promuovono l'instaurarsi di contenziosi lunghi e onerosi;

molte volte i lavoratori autonomi, che gli istituti previdenziali vorrebbero inquadrare come dipendenti, versano i contributi, sia in quanto titolari di impresa (iscritti quindi ai relativi albi professionali), sia in quanto prestatori autonomi;

bisogna fornire certezze sia alle imprese committenti che ai lavoratori autonomi sui rapporti contrattuali in essere ed al contempo offrire un meccanismo diretto a sanare il cospicuo contenzioso in atto,

impegna il Governo

ad intervenire con solerzia, perché ai fini previdenziali e contributivi le prestazioni lavorative rese con continuità tra soggetti privati o pubblici debbano intendersi come prestazioni di lavoro autonomo;

a definire i procedimenti contenziosi, amministrativi e giudiziari di qualsiasi stato e grado, pendenti con istituti previdenziali ed aventi ad oggetto il riconoscimento della natura autonoma o subordinata di prestazioni lavorative rese all'interno di rapporti già cessati, mediante versamento entro il 31 luglio 1999 dei soli contributi, esclusa l'applicazione di sanzioni e maggiorazioni per interessi;

ad estinguere, in riferimento ai contenziosi di cui al punto precedente, ogni illecito e obbligazione per sanzioni amministrative nonché ogni altro onere accessorio, ivi comprese le spese di giudizio.

9/5267/115 Bampo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato l'articolo 8 recante norme che, rideterminando le aliquote delle accise sugli oli minerali, riducono il costo del gasolio da riscaldamento e del GPL;

considerate le specificità geografica e climatica delle zone montane, che incidono pesantemente sulla quantificazione dei costi di riscaldamento e determinano condizioni fortemente penalizzanti per i cittadini ivi residenti;

considerato che molte zone montane presentano impianti termici, sia domestici che industriali funzionanti a metano;

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente adeguati provvedimenti atti a ridurre anche le consistenti accise applicabili al metano, al fine di rimuovere di squilibri che l'attuale regime fiscale produce sui costi di riscaldamento ed eliminare, quindi, le discriminazioni tra coloro che vivono nelle zone montane rispetto a quelli che abitano le altre zone.

9/5267/116 Galli, Bampo.

La Camera,

preso atto del complesso della manovra finanziaria;

ricordato come si ribadisca il principio di uno Stato più leggero e meno invasivo;

rilevata la progressiva dismissione di diversi settori economici da parte dello Stato,

impegna il Governo

ad esaminare il percorso più adatto, in tempi ragionevolmente brevi, per una cessione delle azioni di proprietà dell'ANAS – Ministero dei lavori pubblici sia nella SITAF – traforo del Fréjus, che nella Società Traforo del Monte Bianco.

9/5267/117 Caveri, Massa, Detomas, Brugger, Zeller, Widmann.

La Camera,

al fine di incentivare l'incremento di attività e la modernizzazione di tutte le imprese della distribuzione,

impegna il Governo

alla emanazione di opportune e apposite disposizioni con le quali si provveda a:

1) estendere gli incentivi per l'acquisto di beni strumenti ed informatici *ex* articolo 11 della legge n. 449 del 1997 alle imprese all'ingrosso;

2) innalzare il credito di imposta al 40 per cento;

3) eliminare il limite di 50 milioni nel triennio quale tetto massimo di beneficio ottenibile per le imprese lasciando libera la regola del *de minimis* pari a circa 190 milioni nel triennio.

9/5267/118 Fei, Pezzoli, Bono, Detomas, Servodio, Mazzocchi, Molinari, Ruggeri.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerati gli articoli recanti disposizioni in materia di imposta di registro e altre disposizioni fiscali contenute nel Capo II;

considerato che il cosiddetto « terzo settore » rappresenta e sempre più rappresenterà in futuro un pilastro fondamentale all'interno della società civile e un cardine indispensabile per lo svolgimento di ini-

ziative sociali, culturali e ricreative a favore della collettività che si ritiene opportuno incentivare ed agevolare;

considerato che la normativa fiscale, amministrativa e sanitaria costituisce, allo stato di cose attuale, un pesante vincolo burocratico ed un onere finanziario spesso insopportabile per la miriade di associazioni e gruppi appartenenti al mondo del volontariato,

impegna il Governo

ad assumere gli opportuni provvedimenti normativi affinché si elimini il vessatorio regime dell'imposta sugli spettacoli per le attività *non profit* alla pari di quanto già previsto *ex* articolo 71 della legge n. 633 del 1941 per le bande musicali e le fanfare dei corpi armati dello Stato e della G.I. che possono eseguire in pubblico pezzi musicali o parte di opere in musica, senza pagamento di alcun compenso per diritti d'autore, purché l'esecuzione sia effettuata senza scopo di lucro.

9/5267/119 Rizzi, Bampo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

valutati gli articoli 39 e seguenti in cui sono stabilite varie forme di incentivi alle imprese;

considerato che l'applicazione di alcune leggi in materia di sicurezza sul lavoro e di sicurezza ambientale costringe le piccole imprese, soprattutto artigiane, a sostenere oneri eccessivi,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente adeguati provvedimenti al fine di sostenere i piccoli imprenditori artigiani, commerciali e di servizi, nelle azioni di adeguamento delle proprie imprese alle disposizioni relative alla sicurezza e alla tutela ambientale;

a correggere altresì i problemi derivanti dall'attuale decreto attuativo delle normative sui rifiuti, sulla base della risoluzione approvata dalla « Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse » entro le scadenze previste.

9/5267/120 Paolo Colombo, Barral, Comino.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

valutati gli articoli 39 e seguenti in cui sono stabilite varie forme di incentivi alle imprese;

considerata l'importanza che assumono gli impianti a fune per l'economia di molti comuni montani e meta di turismo sciistico,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente adeguati provvedimenti al fine di consentire a soggetti pubblici e privati, proprietari o gestori di impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, di detrarre dal reddito delle persone fisiche e da quello delle persone giuridiche le spese sostenute per gli interventi di innovazione, di ammodernamento e di miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti medesimi.

9/5267/121 Comino, Barral.

La Camera,

premesso che:

la musica è cultura ed è massivamente diffusa anche attraverso i *compact disc*, particolarmente acquistati da giovani che ne sono i maggiori fruitori;

l'elevata imposizione indiretta sui prodotti commercializzati incide in modo rilevante sul loro costo,

impegna il Governo

ad individuare le modalità per diminuire l'incidenza dell'IVA sul costo complessivo dei *compact disc* allineandola ai parametri europei.

9/5267/122 Risari, Delbono, Ruggeri, Scantamburlo, Molinari, Valetto Bitelli, Riva, Ladu, Repetto.

La Camera,

considerata la necessità di favorire l'aumento dell'offerta di abitazioni da dare in locazione per periodi sufficientemente lunghi e quindi l'opportunità di favorire fiscalmente coloro che si impegnano a dare in locazione per un periodo non inferiore a dieci anni immobili urbani non di lusso,

impegna il Governo

a prevedere:

a) un abbattimento dell'IVA per i soggetti che acquistano case di civile abitazione non di lusso ultimate nel triennio 1999-2001 e che si impegnano a locarle per un periodo non inferiore a dieci anni;

b) per i medesimi soggetti una esenzione dall'IRPEF o dall'IRPEG del reddito derivante dalle unità immobiliari di cui in premessa, limitatamente al periodo di effettiva locazione e comunque per una durata non superiore a dieci anni.

9/5267/123 Radice, Stradella.

La Camera,

considerato:

che la crisi drammatica che caratterizza l'attuale momento del mercato immobiliare dipende, in buona parte, dal fatto che è venuta a mancare, quasi completamente, quella parte della domanda che investiva non tanto in vista del reddito ritraibile dall'affitto, quanto, piuttosto, in vista della possibilità di realizzare guadagni in conto capitale;

che, in una tale situazione, ferma restando la necessità di una profonda revisione dell'intera fiscalità immobiliare, occorre adottare con urgenza misure capaci: di dare nuovo impulso al settore; di agevolare la soluzione del problema abitativo per tutti coloro che non sono in condizione di accedere alla proprietà della casa; di dare una risposta adeguata alla crescente esigenza di mobilità, propria delle società moderne;

che, sul piano sociale, la casa destinata all'affitto ed utilizzata come abitazione principale dal locatario sembra meritevole di tutta la considerazione che il legislatore attualmente riserva alla cosiddetta prima casa;

che l'adozione di agevolazioni fiscali per le case destinate all'affitto presenta un costo minimo per l'Erario (giacché si tratta di rinunciare ad un gettito futuro e alquanto problematico, in ragione della scarsissima o inesistente propensione ad effettuare investimenti in tale ambito) ed un alto rendimento immediato in termini non solo di utilità sociale, ma, paradossalmente, anche di gettito complessivo, dovendosi ragionevolmente scontare rilevanti effetti positivi, oltre che sui livelli produttivi e occupazionali, anche sulle attività imponibili agli effetti di tutti i tributi che, comunque, continuerebbero ad avere applicazione (esempio ICI, imposte sul reddito d'impresa e di lavoro subordinato),

impegna il Governo

ad adottare nuove misure agevolative per l'acquisto di case destinate all'affitto prevedendo che per le cessioni di case di civile abitazione non di lusso di nuova costruzione o che hanno formato oggetto di incisivi interventi di recupero, ultimate entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del provvedimento adottato e destinate dall'acquirente alla locazione per un periodo non inferiore a dieci anni, si applica l'aliquota IVA del 5 per cento e che il reddito derivante da tali unità immobiliari è esente dall'IRPEF o dall'IRPEG, limitatamente al periodo di effettiva locazione, per la durata di 10 anni.

9/5267/124 Stradella.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante « misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 57 in materia di trattamenti previdenziali e assistenziali obbligatori;

preso atto della notevole imposizione tributaria gravante sulla categoria degli autotrasportatori, più volte oggetto di vessatori controlli da parte degli ispettori del lavoro;

valutata l'opportunità di interpretare, per le imprese di autotrasporto, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 9 e 10, e agli articoli 9 e 10 della legge n. 335 del 1995, nonché all'articolo 28 della legge n. 689 del 1981 nel senso che le richieste contributive antecedenti il quinquiennio hanno valore a partire dalla data di notifica degli atti interruttivi delle prescrizioni;

vagliata, altresì, la necessità di interpretare le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 3 del decreto-legge n. 318 del 1996, convertito dalla legge n. 402 del 1996, nel senso che, per le visite ispettive, eventuali ed ulteriori verifiche debbono limitarsi soltanto a periodi successivi a quelli già esaminati in precedenza;

considerato che i periodi di tempo durante i quali i lavoratori del settore autotrasporto si intrattengono per propria scelta con gli autoveicoli fuori dall'azienda, sia pure dal momento in cui prevedono servizio presso la sede della ditta al momento in cui cessano, dopo il viaggio, nella stessa sede, sulla base di accordi stipulati con la controparte sindacale ovvero in presenza di forfettizzazione dello straordinario per effetto di CCNL, non possono essere computati quale lavoro effettivo,

impegna il Governo

a prevedere per la categoria degli autotrasportatori che hanno avanzato domanda di condono con riserva (*ex* articolo 4 della legge n. 140 del 1997) agevolazioni tributarie nella misura pari a quanto i medesimi avrebbero dovuto pagare a titolo di condono.

9/5267/125. Copercini, Caparini, Bagliani.

La Camera,

premesso:

che nella primavera del 1987 gravissime calamità sconvolsero ampie zone della Valtellina ed altre aree limitrofe delle province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, con rilevante compromissione del territorio e dell'economia delle stesse;

che il Parlamento approvò la legge n. 102 del 1990 per gli interventi necessari al ripristino della sicurezza dei luoghi, il rilancio delle attività produttive e la riqualificazione delle attrezzature sociali dei comuni colpiti;

che ai piani attuativi della legge, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel 1991 (piano di difesa del suolo) e nel 1992 (piano di ricostruzione e sviluppo), venne affidato il compito di programmare e qualificare la spesa delle risorse messe a disposizione;

che in particolare il piano di ricostruzione e sviluppo, prevedendo l'assegnazione di contributi in conto interesse ai sensi dell'articolo 12 (aiuti alle imprese) e 13 (interventi di riqualificazione strutturale dei pubblici servizi), ipotizzava il reperimento all'interno delle disponibilità finanziarie della legge delle sole quote di investimento, rinviando a successivi provvedimenti la messa a disposizione delle annualità successive al periodo di validità del piano;

che sempre il medesimo piano di ricostruzione e sviluppo teneva conto della realizzazione di interventi infrastrutturali (viabilità e ferrovie), previsti su altre voci della spesa dello Stato, che in realtà non ebbero seguito se non in misura notevolmente più ridotta di quanto previsto, ren-

dendo in tal modo assolutamente inadeguate le risorse allo scopo previste dal piano;

considerato:

che non è stato dato luogo alle integrazioni finanziarie della legge n. 102 del 1990 come a più riprese richiesto dalla regione Lombardia;

che le azioni di piano prima ricordate costituiscono elementi essenziali per completare in modo soddisfacente il mosaico dell'intervento statale nelle zone disastrate, tanto a livello infrastrutturale che sotto il profilo della riqualificazione socio-economica;

che la riduzione del tasso d'interesse consente di dimensionare in misura più ridotta di quanto originariamente ipotizzato il fabbisogno finanziario minimo per il raggiungimento del complessivo equilibrio tra attese determinate dal piano e disponibilità economiche generali;

rilevato:

che la regione Lombardia ha attivato tutte le azioni previste dal piano di ricostruzione e sviluppo, con complessivo impegno delle risorse disponibili e sostanziale attivazione della spesa;

che il fabbisogno finanziario stimato per il completamento dei principali progetti previsti dalla legge e rimasti inattuati può essere stimato in 400 miliardi complessivi orientativamente articolati in 200 miliardi per la viabilità (strada statale n. 38), 60 miliardi per la ferrovia (Brescia-Edolo), 80 miliardi per la riqualificazione strutturale dei servizi pubblici (tutte le province) e 40 miliardi per gli aiuti alle imprese (province di Sondrio, Bergamo, Brescia, Como, Lecco);

che la legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria), pur rimodulando i tempi di assegnazione delle risorse di cui alla legge n. 102 del 1990, permette di prevedere già il rifinanziamento della stessa,

impegna il Governo

ad avviare, per le motivazioni in premessa ricordate, l'integrazione finanziaria della legge n. 102 del 1990;

a richiedere alla regione Lombardia di provvedere alla formulazione di un programma integrativo da predisporre in tempi solleciti per la puntuale localizzazione delle risorse, a seguito della loro messa a disposizione.

9/5267/126. Ciapusci.

La Camera,

premesso che:

i provvedimenti di bilancio approvati negli ultimi anni hanno programmato una progressiva riduzione del numero dei militari di leva da destinare quali ausiliari al servizio delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco;

già nello scorso anno il numero previsto di tali organici risultò insufficiente a coprire il fabbisogno determinatosi nelle Forze di polizia, in particolare per le operazioni di pubblica sicurezza attuate in Campania, Calabria e Sicilia, tanto che con la manovra finanziaria per il 1998 si determinò un aumento del contingente di ausiliari per lo stesso anno;

che l'attuale situazione dell'ordine pubblico nel nostro Paese, con una violenta recrudescenza della criminalità organizzata soprattutto nelle regioni meridionali, esige un rafforzamento anche numerico delle Forze di polizia:

impegna il Governo

ad assicurare il mantenimento di un contingente di ausiliari pari almeno a quello del 1998 da destinare al servizio delle Forze di polizia assumendo le iniziative legislative necessarie.

9/5267/127 Albanese, Ruffino, Saraca, Lumia.

La Camera,

considerato che le attività turistico-alberghiere hanno registrato in quest'ultimo anno notevoli incrementi di afflusso turistico soprattutto nei fine settimana, nonché incrementi di turismo congressuale che prevedono l'uso delle strutture turistico-alberghiere da un minimo di uno a tre giorni;

rilevato che le imprese suddette hanno riscontrato notevoli difficoltà a rispondere in termini di assunzioni di personale temporaneo per far fronte a queste particolari esigenze a causa del dispositivo previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, al terzo comma dell'articolo 23,

impegna il Governo

a rivedere il terzo comma dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, al fine di consentire l'assunzione temporanea da uno a tre giorni degli addetti necessari allo svolgimento di attività stagionali per periodi di particolari incrementi turistici di breve durata.

9/5267/128 Labate, Servodio, Ruggeri, Saonara, ... Fumagalli, Manzini, Molinari, Pezzoli, Lumia.

La Camera,

al fine di consentire l'ammodernamento e lo sviluppo delle attività turistico-ricreative dei gestori di concessioni di beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale, con esclusione delle strutture dedicate alla nautica di diporto,

impegna il Governo

a prevedere che il versamento dei canoni per le concessioni di cui sopra come determinate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 449 del 1997, vengano versati tramite rateizzazioni senza applicazioni di sanzioni o maggiorazioni.

9/5267/129 Labate, Servodio, Ruggeri, Saonara, Fumagalli, Manzini, Molinari, Pezzoli.

La Camera,

premesso che:

esaminato l'A.C. 5267 recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

la legge n. 449 del 1997, collegata alla finanziaria 1998, ha modificato le disposizioni in materia di imposta di registro riguardanti, fra l'altro, i contratti di locazione;

è stato abolito il limite minimo di lire 2.500.000 annue al di sotto del quale non sussisteva l'obbligo della registrazione. A seguito di ciò, i contratti di qualunque importo devono essere registrati provocando un ulteriore aggravio burocratico e finanziario;

lo strumento dell'affitto è una risorsa economica indispensabile per il bilancio familiare di molti cittadini, che risentono enormemente di questi balzelli burocratici e onerosi;

la normativa prevede, tra l'altro, l'obbligo della registrazione per i contratti pluriennali, iniziati anche in data antecedente all'entrata in vigore della legge n. 449 del 1997,

impegna il Governo

a ristabilire il limite minimo di lire 2.500.000 annue al di sotto del quale, secondo la normativa precedente alla legge n. 449 del 1997, non esiste l'obbligo della registrazione;

ad abolire inoltre l'obbligo della registrazione per i contratti pluriennali che rappresenta una forte limitazione allo sviluppo del settore.

9/5267/130 Dozzo, Ciapusci, Anghinoni, Oreste Rossi.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267 collegato alla finanziaria 1999, recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

valutato che l'articolo 2 contiene agevolazioni fiscali in materia di trattamenti pensionistici, prevedendo l'esclusione dalla base imponibile ai fini IRPEF della maggiorazione sociale spettante ai pensionati ultrasessantacinquenni titolari di pensioni al minimo;

preso atto che gli importi della pensione sociale, per l'anno in corso, sono di lire 397.650 mensili ovvero di lire 5.169.450 annui;

considerato anche l'articolo 52, comma 1, del provvedimento, che dispone, con decorrenza 1° gennaio 1999, un incremento delle pensioni sociali e degli assegni di lire 100.000 mensili,

impegna il Governo

ad operare l'esclusione dalla base imponibile ai fini IRPEF delle pensioni sociali, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 513, e degli assegni sociali, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

9/5267/131 Bosco, Frosio Roncalli, Michielon.

La Camera,

premesso che:

Camera e Senato hanno approvato un ordine del giorno all'unanimità nelle rispettive sedute del 15 dicembre 1992 e 1° aprile 1993 in cui si esprimeva la consapevolezza « dell'importanza dell'emittenza locale in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione », la consapevolezza « della stretta correlazione fra sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita delle piccole e medie imprese » e in cui si impegnava il Governo « ad assumere le opportune iniziative per l'adozione di misure mirate e di defiscalizzazione, in ogni caso idonee ad assicurare e sostenere l'equilibrio economico delle concessionarie radiotelevisive in ambito locale »;

in ottemperanza a quanto chiesto al Parlamento, veniva inserito l'articolo 10 nel decreto-legge n. 323 del 1993, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, in base al quale si disponeva che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge venisse emanato un regolamento contenente un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone Rai e degli importi equiparati;

sono trascorsi ben cinque anni e l'emittenza locale non ha ancora ottenuto le erogazioni stabilite dal citato articolo 10 della legge n. 422 del 1993;

l'intero settore, in questi anni con le succitate erogazioni, avrebbe potuto finalmente investire, migliorare tecnologie e programmi e far crescere gli ascolti, anche nell'interesse delle piccole e medie attività produttive del Paese e del pluralismo informativo;

impegna il Governo

a emanare entro 90 giorni il regolamento al fine di dare piena attuazione alla legge n. 422 del 1993 e di utilizzare le risorse ivi previste.

9/5267/132 Danieli, Acierno, Abaterusso, Rogna, Raffaelli, De Murtas, Maccanico, Molinari, Piscitello, Ostillio, Servodio, Monaco, Ricciotti.

La Camera,

premesso che:

il maggior utilizzo della bicicletta a scopi ricreativi, turistici e sportivi diminuisce il rischio di malattia e quindi di spesa sanitaria;

il trasporto su bicicletta sostitutivo di altri mezzi di trasporto crea condizioni di non inquinamento ambientale,

impegna il Governo

ad agevolare l'acquisto della bicicletta attraverso le misure più idonee compreso anche lo studio per la riduzione dell'attuale aliquota IVA.

9/5267/133 Ruggeri, Romano Carratelli, Scantamburlo, Risari, Gardiol, Duilio, Ladu, Ruggeri, De Benetti, Mazzocchi, Delbono, Pecoraro Scanio, Repetto.

La Camera,

premesso:

che è forte e diffusa tra i genitori con figli adulti con *handicap* grave la preoccupazione per il futuro degli stessi al momento in cui rimarranno privi del sostegno familiare,

impegna il Governo

a promuovere misure per la tutela giuridica, economica e sociale delle persone con *handicap* grave ed in particolare:

ad introdurre la figura dell'amministratore di sostegno e la possibilità per le famiglie di stipulare contratti di affidamenti;

a prevedere agevolazioni fiscali, in particolare nei passaggi necessari finalizzati a garantire l'alloggio, il sostentamento e l'assistenza alla persona con *handicap* grave;

a prevedere una disciplina delle pensioni di reversibilità che preveda entro tetti di reddito stabiliti il riconoscimento dell'intero importo ai superstiti in presenza di un componente gravemente handicappato;

a promuovere forme di mutualità ed agevolazioni per le iniziative tese a garantire una condizione di tutela sociale al venir meno della famiglia;

a sviluppare i servizi socio-sanitari domiciliari, diurni e residenziali per le persone non autosufficienti.

9/5267/134 Battaglia, Giacco, Basso, Biricotti, Gatto, Pittella, Duca, Lumia.

La Camera,

ripresa in esame, in occasione della discussione del disegno di legge recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, la disciplina prevista dall'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che pone a carico dei produttori e dei distributori intermedi e finali di farmaci il rimborso di una quota dei maggiori oneri di spesa farmaceutica supportati dal Servizio sanitario nazionale rispetto ai livelli individuati dal comma 15 dello stesso articolo;

rilevato che non appare equo escludere dalla responsabilità delle eccedenze di spesa i prescrittori di farmaci e gli organi deputati al controllo delle prescrizioni,

impegna il Governo

ad adottare sollecite iniziative legislative che prevedano l'onere del ripiano dello sfondamento della spesa farmaceutica, calcolato sulla base regionale, in caso di ingiustificato eccesso di prescrizioni, anche a carico dei medici prescrittori responsabili della iperprescrizione ingiustificata e dei soggetti incaricati dei controlli sulle prescrizioni farmaceutiche appartenenti alla medesima regione.

9/5267/135 Cè, Michielon.

La Camera,

premesso che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, al fine di garantire la continuità di sviluppo delle aree depresse del territorio nazionale prevede un apposito fondo con uno stanziamento che anche per il 1998 è destinato a sostenere le attività produttive;

considerato che alle suddette risorse finanziarie sono ammesse le imprese che abbiano presentato un apposito progetto e

rispettando i criteri previsti dalle disposizioni vigenti rientrino in una determinata graduatoria;

considerato che molte imprese seppur presenti in graduatoria non sono state destinatarie delle predette agevolazioni in ragione delle esigue risorse finanziarie disponibili e che dette imprese hanno pure sostenuto ingenti spese per le consulenze necessarie alla predisposizione dei relativi progetti,

impegna il Governo

a volere integrare il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per l'anno 1998, in misura adeguata a dispensare le suddette agevolazioni alle imprese inserite nella graduatoria e che non abbiano già goduto di dette agevolazioni;

a far sì che le imprese poste in graduatoria per l'anno 1998, che non hanno potuto godere delle agevolazioni, vengano poste in posizione prioritaria nella nuova graduatoria del 1999.

9/5267/136 Matranga.

La Camera,

rilevato che è opportuno pervenire gradualmente ad un superamento dei *ticket* sanitari, specie per quanto riguarda quelli relativi a prestazioni obbligatorie;

dovendosi comunque interpretare i *ticket* solo in funzione di calmieratori di consumi impropri di prestazioni sanitarie e farmaci,

impegna il Governo

a prevedere in futuro che siano esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria gli esami che, per obbligo di legge, sono propedeutici alla esecuzione di altre prestazioni specialistiche;

che siano altresì esentate dalla partecipazione alla spesa sanitaria le prestazioni specialistiche volte a confermare l'esistenza delle patologie di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1991, e successive modificazioni, regolarmente certificate dai medici di base di libera scelta.

9/5267/137 Pistone, Moroni, Maura Cossutta, Sanza.

La Camera,

premesso che:

le patologie croniche di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1991, e successive modifiche e integrazioni, sono patologie croniche gravi che comportano il ricorso, per tutta la vita, a cure indispensabili per la sopravvivenza stessa dei soggetti che ne sono affetti;

sotto questo profilo appare ingiustificato il fatto che i pazienti affetti da tali malattie siano costretti a pagare la quota fissa sulla ricetta in quanto i *ticket* dovrebbero essere completamente superati o, per lo meno, servire a scoraggiare gli abusi ed i consumi impropri di farmaci ed altre prestazioni sanitarie,

impegna il Governo

a far sì che nei prossimi provvedimenti sia previsto che le ricette per la prescrizione dei farmaci di fascia A del prontuario farmaceutico nazionale, necessari per la cura delle patologie di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 1991, e successive modificazioni, siano esenti dal pagamento della quota fissa.

9/5267/138. Edoardo Bruno, Saia, Maura Cossutta, Pistone, Moroni, ...

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, collegato alla manovra di bilancio 1999, recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo »;

tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 53, in materia di « riduzione *ticket* e norme in materia di assistenza farmaceutica »;

preso atto che il domicilio di soccorso per coloro che sono ricoverati in istituti di ricovero e di assistenza (anziani o portatori di *handicap*) è diventato un vero e proprio problema per i comuni, in quanto comporta l'assunzione di oneri finanziari a carico di comuni ove ha sede l'istituto di ricovero o di assistenza anche per gli assistiti che, prima del ricovero, non sono mai stati ivi residenti;

considerato che, a fronte del problema, i comuni o si caricano di rilevanti disavanzi per impossibilità di esigere contributi dagli interessati o, al fine di garantire il pareggio dei loro bilanci, aumentano le rette, o ancora sono costretti a rifiutare il ricovero di persone per le quali non viene da alcuno garantita la copertura totale dei relativi oneri;

ritenuto che la questione vera è come risolvere il problema del pagamento delle rette di ricovero in istituto, o parte di esse, nel caso in cui né l'interessato, né coloro che sono tenuti agli alimenti sono in grado di pagare, a prescindere che la persona bisognosa venga collocata in una istituzione presente in un comune o in un altro,

impegna il Governo

a disporre, con provvedimenti di propria competenza, che, nelle fattispecie di prestazioni assistenziali obbligatorie, il soggetto istituzionale su cui grava il relativo onere finanziario è individuato nel comune di residenza dell'utente e che, pertanto, a tal fine è irrilevante il cambio di residenza connesso all'accoglimento in struttura di ospitalità sita in un comune diverso.

9/5267/139 Grugnetti, Covre, Scantamburlo.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, recante misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

valutati gli articoli 38, 43 e 44, che dispongono ulteriori interventi in favore dei territori colpiti dai terremoti del 1980 e del 1981, nonché modifiche alla normativa in favore delle zone colpite da eventi sismici nelle regioni Marche ed Umbria;

preso atto, dunque, che già in altre occasioni il Governo è intervenuto a sostegno delle aree e delle popolazioni interessate da eventi calamitosi;

considerato che la V Commissione ha approvato un emendamento al disegno di legge n. 5266-*bis,* presentato dal Governo, finalizzato ad aumentare la dotazione del Ministero del tesoro necessaria ad adottare adeguate misure a seguito di calamità naturali;

considerati gli ingenti danni subiti da alcuni comuni della provincia di Vicenza — e precisamente Thiene, Breganze, Sarcedo, Zugliano, Villaverla, Dueville, Mason, Molvena, Fara, Lugo – a seguito degli eccezionali eventi atmosferici verificatisi negli anni 1996, 1997, 1998,

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente, con provvedimenti di propria competenza, predisponendo un piano di intervento di carattere finanziario, per la ricostruzione di edifici, immobili ed infrastrutture, nonché per il rimborso agli agricoltori ed agli imprenditori agricoli dei danni subiti a seguito dei citati eventi atmosferici.

9/5267/140 Apolloni.

La Camera,

premesso che soprattutto nelle grandi città, a causa di una mancanza di spazi elettorali adeguati per la pubblicizzazione sia dei partiti, sia dei partecipanti alle varie competizioni elettorali, le amministrazioni comunali, attraverso il Corpo della polizia municipale, contestano violazioni amministrative relative all'articolo 8 della legge n. 212 del 4 aprile 1956 e all'articolo 15 della legge n. 515 del 10 dicembre 1993;

rilevato che sia i partiti che i candidati nel 98 per cento dei casi presentano, entro 60 giorni, la contestazione alla violazione ovvero alla notifica dei vari verbali;

considerato che il contenzioso che nasce, oltre che durare per diversi anni, viene a costare alle casse dell'erario più di quanto, al termine dell'*iter* procedurale, si incassa dagli interessati opponenti,

impegna il Governo

a dare disposizioni alle prefetture affinché, sulla base del dispositivo in materia, già approvato nella manovra finanziaria del 1996-1997, si giunga celermente ad una conclusione transattiva delle vertenze in corso.

9/5267/141 Storace, Mazzocchi.

La Camera,

premesso che:

il disegno di legge n. 5267 collegato alla manovra finanziaria, recante « Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica », contiene disposizioni per il rilancio delle aree depresse del Paese e del Mezzogiorno in particolare;

nella zona del Corleonese è in atto un inedito e positivo processo di cambiamento culturale, sociale, politico che va seriamente incoraggiato per affermare e radicare la cultura della legalità ed il ruolo democratico delle istituzioni;

è indispensabile bloccare tutti i tentativi da parte della mafia di ripristinare il vecchio e consolidato controllo del territorio;

è ormai decisivo avviare un percorso di cambiamento economico in grado di valorizzare le risorse locali, combattere la disoccupazione dilagante, le logiche assistenzialistiche, promuovere una forte cultura dell'imprenditorialità, soprattutto tra i giovani e supportare tutte le iniziative produttive legali;

i comuni del Corleonese rischiano di vanificare gli sforzi già avviati di rinnovamento, in particolare sul versante economico, per le disastrate condizioni in cui versano le reti di collegamento stradale che impediscono un raccordo equilibrato con i mercati e le aree strategiche del consumo e della produzione;

la città di Corleone è punto di riferimento per tutta la zona per via dei servizi che offre per cui potrebbe, se collegata bene con gli assi viari Palermo-Trapani, Palermo-Sciacca, Palermo-Agrigento e Palermo-Messina, facilitare il decollo di un consolidato e fecondo autosviluppo del territorio,

impegna il Governo

a prevedere, in accordo al Piano nazionale ANAS e all'iniziativa della Regione siciliana e della provincia di Palermo, interventi per il miglioramento della rete viaria.

9/5267/142 Lumia, Folena.

La Camera,

premesso che:

con l'approvazione dell'articolo 12 del disegno di legge n. 5267 si prevede la cessione dei crediti INPS;

tale cessione è sottoposta a condizioni di incertezza circa il suo esito finale;

sono possibili ipotesi di una cessione a credito scontato rispetto al valore nominale, tanto di crediti certi quanto di crediti a rischio;

nella prima ipotesi (crediti certi) si determinerebbe un'ingente danno per l'INPS e nella seconda (crediti a rischio) verrebbe comunque pregiudicata un'entrata determinata agli effetti della finanziaria;

impegna il Governo

a riferire alla Camera, con scadenza semestrale, sulle scelte compiute circa i crediti oggetto di cessione e sui risultati complessivi dell'operazione.

9/5267/143 Berruti, Marzano.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 5267, collegato alla manovra finanziaria 1999, recante « Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che l'articolo 24 contiene norme particolari per gli enti locali;

valutata l'opportunità di consentire ai comuni la possibilità di stabilire una tariffa per il servizio di sportello unico diretto alle attività produttive, rapportata all'effettivo costo del servizio;

impegna il Governo

a stabilire, entro il 30 giugno 1999, i criteri della tariffazione per il servizio di sportello unico, al quale i comuni possano fare riferimento.

9/5267/144 Scantamburlo, Covre, Michielon.

La Camera,

rilevato che:

le demenze presenili e la malattia di Alzheimer sono gravi malattie che causano un deterioramento rapido e progressivo che porta a morte i pazienti che ne sono affetti nel giro di alcuni anni;

fino a qualche anno fa non vi era alcuna terapia efficace per la cura di dette malattie;

di recente sono state sperimentate nuove sostanze farmaceutiche, quali il Donepezil cloridrato, che, da sole o in associazione con altri farmaci, hanno avuto effetti incoraggianti sulla malattia inducendo miglioramento significativo della salute dei pazienti ed evidente rallentamento della progressività della malattia;

tali nuovi farmaci sono classificati in fascia C ed hanno un costo assai elevato e certamente insostenibile per le fasce sociali meno abbienti,

impegna il Governo

a fare in modo che i nuovi farmaci per la terapia dell'Alzheimer e, in primo luogo, i prodotti a base di Donepezil cloridrato, vengano erogati gratuitamente ai pazienti affetti da morbo di Alzheimer e da altre forme simili di grave decadimento cerebrale.

9/5267/145 Moroni, Saia, Maura Cossutta.

La Camera,

premesso che:

la regione Molise ha perso dal 1994 gli sgravi contributivi per le imprese operanti nel suo territorio, nonostante un PIL di poco superiore alle altre regioni meridionali, che invece ne hanno continuato a godere;

la medesima regione con una modesta popolazione su un vasto territorio, soffre della mancanza di infrastrutture, in particolare di infrastrutture viarie e ferroviarie, il che la rende isolata rispetto alle regioni contermini;

ciò ha determinato un grave ritardo nello sviluppo economico e conseguentemente una gravissima crisi occupazionale; alcune delle più importanti imprese sono fallite;

questo impone un eccezionale sforzo solidaristico da parte del Governo e in direzione delle infrastrutture e in direzione delle agevolazioni per le imprese che intendono ivi operare,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative, necessarie per il collegamento viario con le regioni contermini mediante una arteria, di tipo autostradale, da inserire nella grande viabilità nazionale, che sarà gestita dall'ANAS, e che unisca sulla trasversale da Venafro a Termoli l'autostrada del Sole a quella adriatica, realizzando anche il collegamento più breve tra il Tirreno e l'Adriatico;

a completare la tratta ferroviaria Roccadevandro-Venafro ed a migliorare la rete ferroviaria molisana;

ad attivare tutte le procedure, volte ad agevolare lo sviluppo delle imprese e con esso lo sviluppo economico, turistico ed agricolo della regione Molise, attraverso il finanziamento di contratti d'area, in particolare del contratto d'area del Molise centrale, e di patti territoriali.

9/5267/146 Riccio.

La Camera,

premesso che:

l'Inail non effettua congrui investimenti nelle aree depresse da molti anni;

il predetto Istituto ha fondi disponibili relativi al triennio 1997-1999;

l'Istituto ha finalmente predisposto progetti di grande rilievo d'intesa con le regioni del Sud e, in particolare, con la Basilicata per un intervento a Maratea,

impegna il Governo

ad operare affinché l'Inail utilizzi il 60 per cento delle risorse disponibili nel triennio 1997-1999, al netto delle quote già destinate ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 549/95 e dell'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo n. 104 del 1996, per investimenti nelle aree dell'obiettivo 1 concernenti strutture sanitarie, centri di accoglienza per invalidi ed anziani, residenze per studenti.

9/5267/147 Boccia, Pittella.

La Camera,

considerata la gravissima crisi del comparto agrumicolo nell'Italia meridionale ed in particolare in Sicilia;

valutato che tale crisi ha un impatto devastante in aree già travagliate da una dura crisi economica e sociale,

impegna il Governo

ad individuare adeguate risorse ed opportuni strumenti per il rilancio del settore agrumicolo;

ad agire in sede di Unione Europea per una profonda riforma dei regolamenti vigenti sulla materia;

ad attivare iniziative per garantire occupazione e reddito ai lavoratori del comparto.

9/5267/148 Cangemi.

La Camera,

considerato che lo sviluppo di un mercato sociale, che affianchi il mercato tradizionale, rientra tra gli obiettivi programmatici del Governo,

considerato inoltre che la qualità sociale e ambientale dei progetti di sviluppo locale attuati con lo strumento della programmazione negoziata va ulteriormente incrementata attraverso la piena partecipazione delle imprese sociali alle varie fasi della negoziazione,

impegna il Governo

ad adottare appositi provvedimenti per estendere alle imprese sociali e alle ONLUS i benefici e gli incentivi contributivi e fiscali per l'assunzione dei lavoratori;

a ricercare le forme e le modalità con cui le imprese sociali e le ONLUS operanti nei campi dell'assistenza, dell'educazione, dell'inserimento lavorativo degli handicappati e della tutela ambientale, possano partecipare realmente alla elaborazione dei patti territoriali, anche modificando i parametri di redditività economica previsti per i soggetti attuatori del fatto.

9/5267/149 Gardiol, Scalia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 33 del disegno di legge n. 5267 prevede che i contratti di assicu-

razione per la copertura del rischio incendio dei beni immobili di proprietà di soggetti privati comprendano la estensione obbligatoria delle garanzie per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali, quali terremoti, alluvioni ed altro e che all'uopo viene istituito apposito fondo di garanzia;

dopo tante promesse e dopo tanti ordini del giorno approvati e pur tuttavia inevasi, è giunta l'ora che il Governo si attivi perché la protezione civile svolga attività preventiva, più che attività di emergenza, come è stato fino ad oggi;

allo scopo può ben essere utilizzata parte di detto fondo di garanzia,

impegna il Governo

ad individuare la quota percentuale del fondo di garanzia di cui all'articolo 33 del collegato per le opere di prevenzione dei rischi indicati nel comma 1 del medesimo articolo, nel relativo regolamento.

9/5267/150 Tringali, Riccio.

La Camera,

considerata la gravosità economica che comporta la ricongiunzione contributiva tra diversi periodi di lavoro e che i contributi previdenziali versati ordinariamente non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini IRPEF,

impegna il Governo

ad adottare, entro 6 mesi, i provvedimenti necessari per armonizzare e favorire la ricongiunzione tra periodi contributivi maturati in costanza di diverse attività lavorative anche attraverso la deducibilità a fini fiscali delle somme impegnate dal lavoratore per la ricongiunzione.

9/5267/151 Gasperoni, Duca, Giacco, Giardiello, Scrivani.

La Camera,

considerato che i lavoratori socialmente utili, impegnati presso le sedi INPS del paese, hanno dato un notevole contributo per migliorare le prestazioni dell'Istituto;

ritenuto che non è opportuno disperdere tale patrimonio di competenza ed esperienza maturata nello svolgimento dei progetti,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti che consentano:

a) la proroga di sei mesi dei progetti in giacenza presso l'INPS;

b) l'attuazione di un corso-concorso riservato ai lavoratori, impegnati in progetti di lavori socialmente utili, al 30 dicembre 1998.

9/5267/152 Duca, Gasperoni, Giacco, Giardiello.

La Camera,

impegna il Governo

ad adottare i provvedimenti necessari per il riconoscimento ai fini pensionistici del periodo di lavoro svolto all'estero per soggetti che risultino dipendenti dalla pubblica amministrazione italiana, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) provvedere a garantire la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati all'estero come lavoratori dipendenti con quelli svolti in Italia come pubblici dipendenti e viceversa;

b) provvedere alla armonizzazione tra vari ordinamenti previdenziali garantendo l'estensione della normativa internazionale di sicurezza sociale anche ai dipendenti pubblici.

9/5267/153 Scrivani, Giacco, Gasperoni, Sbarbati, Giardiello.

La Camera,

premesso che la normativa comunitaria recepita in Italia con il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 539 (di attua-

zione della direttiva 92/26CEE) divide i farmaci in medicinali disponibili senza obbligo di prescrizione medica e con obbligo di prescrizione; nel caso di farmaci con obbligo di prescrizione medica la direttiva comunitaria e la conseguente legge italiana di recepimento non prevedono alcune possibilità da parte del farmacista di « sottrarsi » all'obbligo di dispensare il farmaco prescritto dal medico e che tale norma a tutela del paziente perché solo il medico curante conosce esattamente le condizioni patologiche del paziente medesimo,

impegna il Governo

ad emanare una direttiva per cui, nei casi di urgenza assoluta o manifesta sotto il profilo sanitario, qualora il medicinale prescritto sia irreperibile nel normale ciclo di distribuzione o la farmacia ne risulti sprovvista, il farmacista sia autorizzato a consegnare un altro medicinale di uguale composizione e forma farmaceutica e di pari indicazione terapeutica, su autorizzazione del medico prescrittore, da apporsi sulla ricetta.

9/5267/154 Manca, Mazzocchin, Sbarbati.

La Camera,

premesso che:

a) attualmente l'IVA sui farmaci è in Italia del 10 per cento e tale percentuale costituisce una delle aliquote più elevate nell'ambito comunitario;

b) in particolare l'IVA sui farmaci rimborsabili è, in Italia (10 per cento) molto più elevata che in quasi tutti gli altri paesi europei (Austria 0 per cento, Belgio 6,0 per cento, Spagna 3,0 per cento, Francia 2,1 per cento, Grecia 8,0 per cento, Irlanda 0 per cento, Olanda 6,0 per cento, Portogallo 5,0 per cento, Regno Unito 0 per cento, Svezia 0 per cento, Svizzera 2,0 per cento, Germania 15,0 per cento);

c) l'IVA sui farmaci è stata in Italia aumentata dal 4 per cento al 10 per cento, a partire dal 1° gennaio 1997 (legge 28 febbraio 1997, n. 30), in quanto, a' termini delle direttive comunitarie in materia non è ammessa una aliquota inferiore al 5 per cento, salvo che per beni e servizi che si fossero trovati ad un livello inferiore al 5 per cento in data anteriore al 10 gennaio 1991: mentre i farmaci etici furono trasferiti all'aliquota del 4 per cento (con il decreto-legge n. 41 del 1995), a partire dal 23 febbraio 1995;

d) a regime la direttiva comunitaria n. 92 del 1977 prevede l'applicazione in tutti gli Stati membri di una aliquota normale, non inferiore al 15 per cento, e di una o due aliquote ridotte non inferiori al 5 per cento;

e) le aliquote ridotte, sempre a' termini della direttiva comunitaria n. 92 del 1977 (articolo 1), devono applicarsi ad una serie di prodotti essenziali e di prima necessità, tra cui i farmaci (senza distinzione tra rimborsabili e non rimborsabili dai regimi di sicurezza sociale);

considerato che:

a) l'aliquota relativamente elevata, rispetto a quasi tutti i paesi europei, del 10 per cento a carico dei farmaci rimborsabili gonfia artificialmente, per circa 1.400 miliardi in più all'anno, la spesa farmaceutica pubblica e, in assenza di un'adeguata copertura del fondo sanitario nazionale:

a1) determina disavanzi « sommersi » nell'erogazione del servizio farmaceutico, per carenza di finanziamenti adeguati delle farmacie;

a2) rischia di provocare disfunzioni periodiche nell'erogazione del servizio farmaceutico (passaggi all'indiretta, eccetera) con disagi sociali non indifferenti;

considerato altresì che:

a) il comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 724 del 1994 (collegato alla dinanziaria per il 1995) previde, a decorrere dal 1° giugno 1995:

*a*1) l'abbattimento dell'IVA su tutti i farmaci dal 9 per cento (19 per cento per

i prodotti da banco) al 4 per cento (con contestuale riduzione dei prezzi);

*a*2) il contemporaneo aumento dell'imposta di fabbricazione dei superalcolici e dei tabacchi in misura tale da compensare il minor gettito IVA;

b) la riduzione al 4 per cento dell'IVA su tutti i farmaci (esclusi i prodotti da banco) fu poi anticipata, dal decreto-legge n. 41 del 1995, al 24 febbraio (24 marzo 1995 per i prodotti da banco);

c) successivamente l'IVA sui farmaci è stata di nuovo aumentata al 10 per cento:

*c*1) a decorrere dal 23 ottobre 1996 per i farmaci in classe « c » (decreto-legge n. 536 del 1996);

*c*2) a decorrere dal 1° gennaio 1997 per i farmaci in « a » e « b » (decreto-legge n. 669 del 1996); contemporaneamente (con lo stesso decreto-legge n. 669 del 1996), il tetto di spesa farmaceutica è stato aumentato di 360 miliardi;

d) in occasione del riaumento dell'IVA sui farmaci dal 4 per cento al 10 per cento (decreto-legge n. 669 del 1996) non si è intervenuto sulle accise sui superalcolici e i tabacchi, in senso riduttivo simmetrico rispetto a quanto previsto dal comma 4, articolo 7 della legge n. 724 del 1994 (punto « a » precedente);

una parte perciò dell'aumento delle « accise » su tabacchi e superalcolici, stabilito, nel 1994, a copertura della riduzione di IVA (dal 9-19 per cento al 4 per cento) è stata « distratta », di fatto, dal finanziamento della spesa farmaceutica pubblica;

tale parte è approssimativamente uguale alla differenza tra l'importo della riduzione dell'IVA sui farmaci (dal 10 per cento al 4 per cento) e i 360 miliardi di rifinanziamento del tetto di spesa del 1997 (e cioè a circa 522 miliardi di lire a spesa lorda 1998);

considerato inoltre che:

a) l'Italia dovrà in futuro adeguarsi completamente alle normative delle direttive comunitarie in materia di IVA e che quindi l'aliquota minima, oggi del 4 per cento, dovrà essere portata ad un livello uguale o superiore al 5 per cento;

b) in tal caso cadrebbe ogni ostacolo normativo comunitario a che tra i beni ed i servizi soggetti all'aliquota minima siano inseriti anche i farmaci;

c) l'introduzione dei farmaci (rimborsabili e non) tra i prodotti ad aliquota IVA più bassa si tradurrebbe:

c1) in una riduzione del tasso di inflazione (se l'aliquota minima fosse stabilita al 5 per cento l'impatto sul tasso di inflazione sarebbe pari a quasi il – 0,1 per cento);

c2) in una significativa riduzione, a parità di tutte le altre condizioni, della spesa farmaceutica pubblica (circa 800 miliardi di lire annue se l'IVA fosse portata al 5 per cento);

c3) in una riduzione della spesa a carico dei privati (farmaci in classe « c » e farmaci in classe « a » e « b » acquistati al di fuori del S.S.N.) del 5 per cento circa;

considerato infine che:

a) nell'impossibilità temporanea di ridurre l'aliquota dell'IVA sui farmaci rimborsabili dal S.S.N., lo stesso risultato si otterrebbe detraendo dall'eventuale sfondamento dei tetti annuali di spesa, previsti dal comma 15 dell'articolo 36 della legge n. 449 del 1997, la parte di aumento di IVA (dal 4 per cento al 10 per cento) non rifinanziata nel tetto di spesa 1997 (circa 522 miliardi a volume di spesa lorda 1998);

b) la detrazione di cui sopra si tradurrebbe al massimo (se lo sfondamento annuale fosse superiore a 522 miliardi di lire), per il bilancio consolidato dello Stato, in un onere aggiuntivo di 313 miliardi di lire (60 per cento di 522) in quanto il 40 per cento dell'eventuale sfondamento sarebbe comunque a carico del S.S.N. a' termini del comma 16 dell'articolo 36 della legge n. 449 del 1997;

c) la copertura finanziaria dei 313 miliardi di cui al punto *b)* precedente (che

sono solo « eventuali », ma non certi, perché non si determinerebbero se i tetti di spesa farmaceutica stabiliti dal comma 15 dell'articolo 36 della legge n. 449 del 1997 fossero rispettati) potrebbe essere individuata:

c1) o in un aumento delle imposte al consumo sui tabacchi (11.260 miliardi di entrate fiscali nel 1997);

c2) e/o in un aumento delle quote erariali relative a « lotto, lotterie e altre attività di gioco » (12.900 miliardi di entrate fiscali nel 1997);

d) l'operazione di trovare copertura finanziaria alla detrazione, dall'eventuale sfondamento del tetto di spesa farmaceutica, dell'aumento di IVA non rifinanziato nel 1997 con un incremento delle accise sui tabacchi:

d1) sarebbe coerente con la filosofia dell'ultimo Piano sanitario nazionale. Infatti, visto l'elevato contributo che il « fumo » fornisce alla mortalità per tumore polmonare (90 per cento), per broncopneumopatia cronica (66 per cento) e per malattie cardiovascolari (25 per cento), il P.S.N. indica nella riduzione delle « abitudini al fumo » uno degli obiettivi fondamentali del piano medesimo nel triennio 1998-2000;

l'introduzione di una maggiorazione delle imposte di consumo sui tabacchi raggiungerebbe, quindi, il duplice obiettivo:

di contribuire alla copertura di una parte degli elevati costi della terapia farmaceutica che sono conseguenza delle « morbilità » indotte dal fumo;

di costituire un « segnale » di allarme presso l'opinione pubblica dei costi economici, oltre che sociali, che derivano dall'abitudine al fumo (con conseguente possibile riduzione dei consumi di tabacchi);

d2) non influirebbe sulla dinamica dell'inflazione (indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati, eccetera) perché i tabacchi sono esclusi per legge (articolo 4, legge n. 81 del 1992) dal paniere degli indici dei prezzi al consumo e dall'indice sindacale per la contingenza,

impegna il Governo

a) in occasione del definitivo adeguamento del regime delle aliquote IVA alle disposizioni comunitarie, ad inserire i farmaci tra i beni e servizi soggetti all'aliquota più bassa di IVA;

b) nel frattempo, e fino alla data del riallineamento dell'aliquota IVA, a detrarre, nella valutazione dell'eventuale sfondamento del tetto annuale di spesa farmaceutica, l'importo equivalente alla quota di aumento di IVA (1° gennaio 1997), dal 4 per cento al 10 per cento, non rifinanziata nel tetto di spesa 1997;

c) a coprire l'eventuale maggiore onere per lo Stato con una rimodulazione delle quote erariali relative a « lotto, lotterie e altre attività di gioco ».

9/5267/155 Bastianoni, Errigo.

La Camera,

considerato che all'interno di alcuni ospedali pubblici non esistono strutture sanitarie adeguate che consentano l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;

vista l'inadeguatezza delle stesse anche dove sono state predisposte,

impegna il Governo

affinché adotti gli opportuni provvedimenti per consentire l'esercizio della attività libero-professionale intramuraria al di fuori delle strutture ospedaliere pubbliche, sia in strutture private che nel proprio studio professionale per conto dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, fornendo allo stesso professionista il relativo bollettario.

9/5267/156 Peretti, Giovanardi, Lucchese.

La Camera,

preso atto che la situazione del traffico relativa al tronco Alessandria-Spinet-

ta-Marengo della S.S. n. 10 Padana Inferiore, da quando l'Anas ha ridotto ad una corsia per senso di marcia, è diventata insostenibile per la sua intensità;

considerato che tale situazione determina ogni giorno il verificarsi di incidenti stradali con grave pericolo per l'incolumità dei residenti, dei lavoratori delle aziende che hanno accesso diretto alla statale e degli utenti di passaggio,

impegna il Governo

a ripristinare con urgenza la doppia corsia per senso di marcia;

a verificare la possibilità di finanziare l'ampliamento della sede stradale del tratto in oggetto.

9/5267/157 Oreste Rossi, Stradella.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

considerato che molti sono gli italiani residenti all'estero, non solo nella Comunità europea, ma anche nel continente americano ed in quello australiano;

tenuto conto che l'informazione pluralistica è uno dei princìpi cardine di qualsiasi democrazia;

impegna il Governo

a prevedere, a favore delle emittenti radiofoniche con concessione comunitaria nazionale e che trasmettano programmi di informazione per un tempo superiore alle otto ore giornaliere, contributi finalizzati alla copertura delle spese di gestione e degli investimenti necessari per garantire, mediante sistemi satellitari, agli italiani residenti nella Comunità europea, nel continente americano e in quello australiano il diritto all'informazione.

9/5267/158 Faustinelli, Caparini, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

esaminato, in particolare, l'articolo 31, il quale prevede, a partire dal 1° gennaio 2000, la soppressione dell'agevolazione tariffaria per determinate spedizioni e l'introduzione, in sostituzione, di un contributo diretto a favore di categorie meritorie,

impegna il Governo

a prevedere che il contributo, volto ad agevolare le spedizioni postali, si applichi anche alle imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere organi o giornali di partito, anche in considerazione del particolare ruolo che tali imprese rivestono.

9/5267/159 Caparini, Bianchi Clerici, Faustinelli, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

premesso che:

nel 1754 Carlo di Borbone, re di Napoli, realizzò il primo museo napoletano aperto al pubblico presso la Reggia di Capodimonte, nel quale trovarono sistemazione le collezioni farnesiane ereditate dalla madre Elisabetta Farnese;

nello stesso periodo vennero esposte nel museo ercolanense, istituito presso la Reggia di Portici, le raccolte di antichità;

agli inizi del 1800 viene realizzato il Real Museo Borbonico che raccoglie il materiale dei due sopra detti musei nonché le collezioni di palazzo Farnese in Roma, a cui si aggiungono numerosi dipinti di ambito napoletano e meridionale con opere ed oggetti d'arte pervenuti attraverso acquisizioni varie e successive;

di tale museo entrarono a far parte anche dipinti ed oggetti appartenenti all'arredo delle Reggia di Napoli, Caserta, Capodimonte e Portici;

dopo l'unità d'Italia numerosi dipinti ed oggetti d'arte del museo borbonico e dell'arredo delle *ex* residenze reali suindicate vennero trasferite nelle nuove sedi istituzionali del Regno d'Italia:

tali trasferimenti continuarono fino al secondo dopoguerra coinvolgendo non solo le indicate residenze ma anche quello che era intanto diventato il Museo nazionale nonché i Musei di San Martino e Duca di Martina nella Villa Floridiana;

è evidente che allo stato l'immenso patrimonio artistico e culturale rappresentato da quanto sopra detto non solo è disperso in siti diversi, ma anche quello rimasto in sede è organizzato ed esposto senza alcun rispetto della destinazione originaria e senza il significato culturale e storico legato a tale collocazione. Tale realtà è aggravata dal fatto che le responsabilità amministrative e gestionali non sono riconducibili ad un unico centro, ma a varie istituzioni statali e locali;

appare oggi, di tutta evidenza alla luce delle ormai consolidate tendenze in materia, come sia necessario realizzare una completa globale revisione inventariale del patrimonio d'arte sopra descritto, affidandone il recupero e la gestione ad un unico centro decisionale anche attraverso la utilizzazione degli strumenti normativi previsti dalla nuova legge di organizzazione del Ministero dei beni culturali;

obiettivo di tale indispensabile scelta è il rispetto delle qualità storiche e culturali di tale patrimonio e la sua « fruizione » per la comunità con le evidenti ricadute sul versante occupazionale e sull'indotto economico,

impegna il Governo

ad attivare tutte le procedure ed a realizzare tutti gli strumenti organizzativi e legislativi occorrenti per la riorganizzazione patrimoniale del sistema museale napoletano, il cui nucleo centrale è costituito dalle citate regge borboniche di Napoli, Capodimonte, Caserta e Portici a possono aggregarsi in una logica di percorso artistico e storico il Museo di San Martino con l'annesso Castel S. Elmo nonché il Museo Duca di Martina nella Villa Floridiana ed il Museo Pignatelli nella Villa Pignatelli, e per quella gestionale anche con la prevista struttura unitaria e di coordinamento dipendente dal Ministero dei Beni Culturali a cui partecipino anche la Regione e gli Enti Locali interessati; e ciò utilizzando le previsioni della recente riforma del Ministero dei Beni Culturali che prevede e permette la realizzazione di strutture autonome con propria capacita amministrativa e finanziaria.

9/5267/160 Vozza, Piccolo.

La Camera,

esaminato l'A.C. 5267, Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;

esaminato, in particolare, l'articolo 31, il quale prevede, a partire dal 1° gennaio 2000, la soppressione dell'agevolazione tariffaria per determinate spedizioni e l'introduzione, in sostituzione, di un contributo diretto a favore di categorie meritorie;

tenuto conto che il primo periodo, del comma 1 del medesimo articolo 31, specifica che la soppressione delle agevolazioni tariffarie vale anche per le spedizioni di stampa elettorale, mentre dalla lettura del successivo periodo sembrerebbe che il contributo diretto non si applichi a questo tipo di stampa;

preso atto che alle consultazioni elettorali è riconosciuto un ruolo fondamentale e cioè quello di perseguire un interesse pubblico di rilevanza costituzionale,

impegna il Governo

a prevedere che il contributo, volto ad agevolare le spedizioni postali, si applichi anche alla spedizione di stampe relative alla propaganda elettorale.

9/5267/161 Balocchi, Caparini, Bianchi Clerici, Giancarlo Giorgetti.

La Camera,

considerato:

che l'evento giubilare porterà all'ingresso in Italia di un numero ingente di pellegrini e turisti;

che le strutture ricettizie esistenti sono obiettivamente insufficienti ad accogliere tale flusso di visitatori;

che in ragione del breve periodo di tempo e dell'occasionalità dell'evento non è realistico ipotizzare che le strutture ricettizie tradizionali possano essere adeguate a sostenere gli afflussi;

che è pertanto opportuno prevedere che a tali incombenze si possa far fronte con modalità differenti, incoraggiandone lo sviluppo, a titolo occasionale, come può essere l'attività *bed and breackfast;*

che per conseguire tale risultato è opportuno introdurre opportune forme di semplificazione amministrativa e fiscale,

impegna il Governo

a studiare la possibilità di prevedere, nel rispetto della normativa comunitaria, opportune forme di esenzione o di semplificazione degli adempimenti IVA per i soggetti che esercitino a titolo occasionale l'attività di ospitalità nella forma *bed and breackfast* – alloggio e prima colazione.

9/5267/162 Cento, Guarino, Lucidi, Leoni, Tassone, Volontè, Ciani, Sciacca, Battaglia.

La Camera,

impegna il Governo

a definire entro 90 giorni le modalità di agevolazione per la spedizione di materiale elettorale in occasione delle elezioni nel triennio 1999-2001.

9/5267/163 Panattoni, Grignaffini, Giulietti.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA-bis-13-440
Lire 2800